



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 773

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014

Indice

1. DDL S. 773 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 773	5
1.2.2. Testo approvato 773 (Bozza provvisoria)	76
1.3. Trattazione in Commissione	78
1.3.1. Sedute	79
1.3.2. Resoconti sommari	80
1.3.2.1. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione)	81
1.3.2.1.1. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 1 (ant.) del 15/11/2018	82
1.3.2.1.2. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 2 (ant.) del 13/02/2019	86
1.4. Trattazione in consultiva	87
1.4.1. Sedute	88
1.4.2. Resoconti sommari	89
1.4.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali)	90
1.4.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 19 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/11/2018	91
1.4.2.2. 5 ^a (Bilancio)	92
1.4.2.2.1. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 117 (pom.) del 05/02/2019	93
1.4.2.2.2. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 119 (pom.) del 12/02/2019	99
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	112
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 127 (pom.) del 25/02/2019	113
1.4.2.4. 7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali)	123
1.4.2.4.1. 7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 5 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/11/2018	124
1.4.2.5. 14 ^a (Politiche dell'Unione europea)	125
1.4.2.5.1. 14 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 67 (pom.) del 23/01/2019	126
1.5. Trattazione in Assemblea	131
1.5.1. Sedute	132
1.5.2. Resoconti stenografici	133
1.5.2.1. Seduta n. 91 del 19/02/2019	134
1.5.2.2. Seduta n. 95 del 27/02/2019	225

1. DDL S. 773 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 773
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014

Titolo breve: *Convenzione Consiglio d'Europa su manipolazione competizioni sportive*

Iter

27 febbraio 2019: approvato (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.773

approvato

[C.1638](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [39/19](#) del 3 maggio 2019, GU n. 113 del 16 maggio 2019.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#), Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Enzo Moavero Milanesi](#) (Governo [Conte-I](#))

Di concerto con

Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#), Ministro dell'interno [Matteo Salvini](#), Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **10 agosto 2018**; annunciato nella seduta n. 34 del 11 settembre 2018.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE , CONCORSI, OPERAZIONI A PREMIO SCOMMESSE E LOTTERIE , FALSITA'

Articoli

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (Art.3), CONFISCA (Art.4), PENE PECUNIARIE (Art.5)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite Sen. [Emanuele Pellegrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 15 novembre 2018) .

Relatore di maggioranza Sen. [Emanuele Pellegrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) nominato nella seduta ant. n. 2 del 13 febbraio 2019 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [2^a \(Giustizia\)](#) e [3^a \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente il 6 settembre 2018. Annuncio nella seduta n. 34 dell'11 settembre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 9^a (Agricoltura), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 773

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 773

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
e dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (MOAVERO MILANESI)
di concerto con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)
con il **Ministro dell'interno** (SALVINI)
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 2018

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

1. *Scopo, portata e motivi della Convenzione*

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, è intesa a prevenire, individuare e combattere le partite truccate e la manipolazione delle competizioni sportive. Essa sollecita i Governi ad adottare misure per evitare i conflitti di interesse tra gli operatori delle scommesse sportive e le organizzazioni sportive e si rivolge alle autorità di regolamentazione delle scommesse sportive per l'intensificazione della lotta contro la frode e le scommesse illegali.

In occasione della XIII Conferenza dei Ministri dello sport degli Stati membri del Consiglio d'Europa - svoltasi a Magglingen/Macolin (Svizzera) il 18 settembre 2014, sui temi della corruzione nelle manifestazioni sportive e della cooperazione in ambito sportivo su scala europea - è stata aperta alla firma la Convenzione sulla manipolazione di competizioni sportive. La Convenzione - messa a punto da un gruppo di redazione intergovernativo istituito dal Comitato di direzione dell'*Enlarged Partial Agreement on Sport* (EPAS), organo che fornisce una piattaforma di cooperazione intergovernativa nell'ambito dello sport tra le autorità pubbliche dei suoi Stati membri - era stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 9 luglio 2014.

Con l'espressione «manipolazione di competizioni sportive» si è inteso far riferimento non soltanto agli «incontri» - competizioni in cui si confrontano due atleti o due squadre - né alla sola manipolazione del risultato finale di una competizione sportiva, ma più in generale a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva al fine di interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi.

L'accresciuta commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno favorito - specie a partire dagli anni 2000 - un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi e incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite ed anche illecite. In questo contesto generale si segnalano due fenomeni peculiari: in primo luogo il moltiplicarsi delle tipologie di scommesse offerte, a volte in assenza di un controllo efficace da parte delle autorità competenti, così da favorire la diffusione di scommesse più facili da influenzare e di forme di manipolazione più

difficili da scoprire; in secondo luogo lo sviluppo di un consistente mercato illegale, che offre agli utenti margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni criminali, interessate alla manipolazione delle competizioni sportive su cui sono effettuate le scommesse, al fine di ricavare profitti grazie ad esse, riciclando, in tal modo, denaro di provenienza illecita.

Tali fenomeni - legati alla frode, alla criminalità organizzata e alla corruzione - generano indubbiamente interessi economici considerevoli, ma più in generale rappresentano una seria minaccia per il futuro dello sport, inteso come pratica sociale, culturale, economica e politica. Non sorprende, quindi, che il Consiglio d'Europa abbia assunto varie iniziative in difesa dell'integrità della pratica sportiva, sia sul fronte della lotta al *doping* (in particolare: la Convenzione contro il *doping* del 1989, ETS n. 135; seguita dalla risoluzione Res (2007) 8, dell'11 maggio 2007, istitutiva dell'EPAS), sia su quello delle competizioni manipolate, della corruzione e delle scommesse illegali (la risoluzione n. 1 sulla promozione dell'integrità dello sport contro la manipolazione dei risultati, adottata all'esito della Conferenza di Baku del 22 settembre 2010, nonché la raccomandazione Rec (2011) 10, del 28 settembre 2011, specificamente dedicata alle partite «truccate»).

In particolare, ai sensi della raccomandazione (2011) 10, il Segretariato dell'EPAS è stato invitato a predisporre, di concerto con altri organismi nazionali e internazionali, uno studio di fattibilità in merito all'eventuale adozione di un nuovo strumento giuridico in tema di partite «truccate» atto a colmare le lacune della vigente normativa internazionale.

Alcuni importanti aspetti della corruzione in ambito sportivo sono, per vero, già coperti dalle convenzioni sulla criminalità organizzata e sulla corruzione - rispettivamente la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale (Palermo, 2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Merida, 2003). Esse, però, non considerano espressamente i casi di manipolazione delle competizioni sportive che esulano dal contesto della criminalità transnazionale o dalla nozione di corruzione in senso proprio.

Del pari, come riferimenti normativi per elaborare strumenti di lotta alle organizzazioni criminali che corrompono gli sportivi e si servono delle scommesse per riciclare denaro «sporco» e per finanziare le loro attività potrebbero essere utilizzate due convenzioni del Consiglio d'Europa in materia di corruzione (la Convenzione penale sulla corruzione del 1999, STE n. 173) e di riciclaggio (la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 2005, STE n. 198).

La manipolazione delle competizioni sportive può, però, essere attuata attraverso pratiche non riconducibili alla Convenzione penale sulla corruzione, così come le scommesse illegali e i profitti che derivano dalla manipolazione dei risultati sportivi non necessariamente rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione sul riciclaggio.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, l'opzione rappresentata dall'elaborazione di uno strumento *ad hoc* in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale, è parsa la più idonea. L'interesse per una convenzione internazionale in materia risiede, in prevalenza, nella promozione di un approccio globale in vista dell'adozione di principi condivisi volti a prevenire, individuare e punire la manipolazione delle competizioni sportive.

Per perseguire efficacemente tale obiettivo la Convenzione in esame «associa» - sul piano del contenuto - tutti i potenziali soggetti che operano nella lotta alle manipolazioni *de quibus*, vale a dire autorità pubbliche, organizzazioni sportive e operatori di scommesse. In tal senso, i Governi vengono sollecitati ad adottare misure idonee, anche di natura legislativa, per indurre, ad esempio, le autorità di controllo sulle scommesse sportive a contrastare le frodi, anche limitando o sospendendo la possibilità di effettuare scommesse, o per limitare, in caso di necessità, l'accesso agli operatori coinvolti e il blocco dei flussi finanziari tra questi ultimi e i consumatori (articolo 11).

Le organizzazioni sportive sono, invece, invitate a dotarsi di regole più stringenti contro la corruzione, nonché a prevedere sanzioni e misure disciplinari per i casi di violazione, oltre a principi di buona *governance* (articolo 7).

Nella stessa ottica, per garantirne una più ampia diffusione, la Convenzione è stata aperta alla firma

non solo dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, ma anche degli Stati aderenti alla Convenzione culturale europea, degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione o che godano dello *status* di osservatore presso il Consiglio d'Europa, nonché di ogni altro Paese non membro su invito del Comitato dei Ministri (articolo 32, paragrafi 1 e 2). Quanto alla data di entrata in vigore della Convenzione, l'articolo 32, paragrafo 4, dispone che essa coincida con il giorno successivo al decorso di un periodo di tre mesi seguenti il raggiungimento di cinque ratifiche (strumenti da depositarsi presso il Segretario generale del Consiglio), almeno tre delle quali provenienti da Stati membri del Consiglio d'Europa.

Il testo si compone di quarantuno articoli, suddivisi in nove capi, rispettivamente dedicati a: Scopo, principi guida, definizioni (articoli 1-3); Prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli 4-11); Scambio di informazioni (articoli 12-14); Diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); Giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); Sanzioni e misure (articoli 22-25); Cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); *Follow-up* (articoli 29-31); Disposizioni finali (articoli 32-41).

Sul piano del contenuto, in tale articolazione spiccano, anche in ragione delle caratteristiche del fenomeno della manipolazione delle competizioni sportive, gli aspetti della repressione e della cooperazione internazionale (articolo 1, paragrafo 2).

In ordine al primo profilo - come sottolinea il Rapporto esplicativo (paragrafo 20) - la Convenzione individua talune condotte da perseguire in ambito nazionale (in particolare il riciclaggio dei proventi derivanti dai reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive), senza peraltro imporre agli Stati la creazione di nuove fattispecie di reato. La definizione di tali comportamenti (riferimenti specifici sono operati al riciclaggio di denaro e alla responsabilità delle persone giuridiche) mira ad agevolare la cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati parte. Al fine di assicurare, inoltre, un efficace sistema di applicazione, la Convenzione considera un ampio ventaglio di possibili sanzioni di natura penale, amministrativa e disciplinare, raccomandando agli Stati di determinarle in modo effettivo, dissuasivo e proporzionato.

In merito al secondo profilo, si rileva - ancora nel Rapporto esplicativo (paragrafo 21) - come la dimensione transnazionale assunta con sempre maggiore frequenza dai fenomeni di manipolazione abbia reso indispensabile il rafforzamento della cooperazione internazionale, sia sul fronte delle indagini, sia su quello della repressione dei reati. In tali ambiti la Convenzione non interferisce comunque con gli strumenti vigenti nei settori dell'assistenza giudiziaria e dell'estradizione, quali in particolare la Convenzione europea di estradizione del 1957, la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 e il Protocollo addizionale del 1978. Il ruolo degli Stati parte nell'incoraggiare il principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni disciplinari adottate da organizzazioni sportive nazionali di Paesi stranieri mira a evitare che un atleta sanzionato da una federazione nazionale si sottragga all'applicazione della sanzione, partecipando a competizioni diverse o, viceversa, si esponga al rischio di una duplice sanzione.

Ai sensi dell'articolo 2, i principi guida ai quali deve ispirarsi la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, sono costituiti da: i diritti dell'uomo, le regole di legalità e di proporzionalità, la protezione della vita privata e dei dati personali.

Quanto alle numerose definizioni fornite dall'articolo 3, risultano particolarmente dettagliate quelle relative alle nozioni di «scommessa sportiva» - rispetto alla quale sono differenziate le ipotesi di «scommessa illegale», «scommessa irregolare» e «scommessa sospetta» - e di «partecipante alla competizione» - in cui rientrano le figure di atleti, personale di supporto ed «*official/ officiel*», ovvero proprietari, azionisti, dirigenti e personale delle società sportive nazionali ed internazionali, nonché arbitri e componenti delle giurie.

Dopo aver illustrato gli strumenti di prevenzione e coordinamento interno (articolo 4), di valutazione e gestione dei rischi (articolo 5), di educazione e sensibilizzazione (articolo 6), le misure concernenti le organizzazioni sportive e gli organizzatori di competizioni (articolo 7), le misure riguardanti il finanziamento delle organizzazioni sportive (articolo 8), le misure dedicate all'autorità di controllo

sulle scommesse e altre autorità (articolo 9) e le misure riguardanti gli operatori di scommesse sportive (articolo 10), la Convenzione fa carico agli Stati parte di individuare e di adottare, in conformità con la legge applicabile e la giurisdizione interessata, i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali.

A tal fine, l'articolo 11 indica, a scopo esemplificativo, le seguenti ipotesi: blocco o limitazione diretta o indiretta dell'accesso agli operatori «remoti» di scommesse illegali e chiusura degli operatori stessi; blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori; divieto per gli operatori *de quibus* di pubblicizzare le loro attività; sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali.

Tra gli interventi che gli Stati parte sono chiamati ad attuare sul piano dello scambio di informazioni (articolo 12) si segnala l'identificazione di una piattaforma nazionale operativa nella lotta alla manipolazione delle manifestazioni sportive.

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, la piattaforma nazionale dovrà, in particolare, fungere da centro di informazioni, raccogliendo e trasmettendo i dati rilevanti alle autorità e organizzazioni interessate. Essa si occuperà, inoltre, di coordinare la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; di ricevere, centralizzare e analizzare le informazioni relative a scommesse «atipiche» e sospette su competizioni sportive che si svolgano nel territorio degli Stati parte, emettendo, se del caso, gli opportuni «allerta»; di trasmettere informazioni alle autorità o alle organizzazioni sportive e agli operatori di scommesse, segnalando possibili infrazioni delle norme indicate dalla Convenzione stessa; di cooperare con tutte le organizzazioni e le autorità interessate a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali degli altri Stati. A cura di ciascuno Stato parte, gli estremi e l'indirizzo della piattaforma nazionale dovranno essere comunicati al Segretario generale del Consiglio d'Europa (articolo 13, paragrafo 2).

L'articolo 14 regola le misure di protezione dei dati personali.

Le previsioni in tema di diritto penale sostanziale contenute negli articoli da 15 a 18 appaiono ispirate all'esigenza che la manipolazione delle competizioni sportive sia espressamente sanzionata dal diritto interno degli Stati parte così da poter essere punita in modo adeguato. A tale riguardo la Convenzione ha operato la scelta di non elaborare fattispecie di reato *ad hoc*, limitandosi a ricondurre le condotte di manipolazione - secondo la definizione fornita dall'articolo 3, numero 4 - alle ipotesi di estorsione, corruzione o truffa come disciplinate dagli ordinamenti nazionali.

In quest'ottica, l'articolo 16, paragrafo 1, impone, in particolare, agli Stati parte l'adozione delle misure necessarie all'incriminazione sul piano interno delle condotte connesse al riciclaggio di denaro, qualora il reato principale, generando un profitto, integri una delle ipotesi previste dagli articoli 15 e 17 della Convenzione in esame o, quantomeno, in caso di estorsione, corruzione o truffa. A tal fine, proprio per non introdurre una ulteriore definizione del reato di riciclaggio, la Convenzione si riporta a quelle contenute, rispettivamente, nell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, nell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e nell'articolo 23, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Nel definire la gamma dei reati da considerare «principali» ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, paragrafo 1, ogni Stato parte è comunque libero di decidere, secondo il diritto interno, come formulare tali fattispecie e i loro elementi costitutivi.

Al fine di ricondurre i casi di manipolazione delle competizioni sportive nell'ambito della prevenzione del riciclaggio, gli Stati parte dovranno altresì adoperarsi perché gli operatori di scommesse sportive applichino la necessaria «diligenza» nei confronti dei consumatori e nell'esercizio della loro attività (articolo 16, paragrafo 3).

Sempre sul piano del diritto interno si prevede che siano sanzionate penalmente le attività intenzionali di concorso nella commissione dei reati indicati dall'articolo 15 della Convenzione (articolo 17). Come osserva il Rapporto esplicativo (paragrafo 146) l'inserimento di una norma di questo tipo è di fondamentale importanza poiché nella manipolazione delle competizioni sportive con sempre

maggior frequenza sono coinvolte organizzazioni criminali, formate da numerose persone che concorrono in modo diverso, direttamente o indirettamente, alla commissione delle attività illecite. Alla medesima *ratio* va ascritta anche la previsione di una responsabilità per i reati considerati dagli articoli da 15 a 17 della Convenzione a carico delle persone giuridiche, in presenza delle condizioni indicate dall'articolo 18. In tal senso si dispone che, negli ordinamenti nazionali, vengano adottate misure legislative o di altra natura idonee a perseguire i reati commessi nell'interesse di una persona giuridica da soggetti che agiscano sia individualmente sia come componenti di un organo dell'ente dotato di poteri di direzione.

In base al paragrafo 1 dell'articolo 18, l'esistenza di un simile potere nell'agente viene presunta nei casi di rappresentanza della persona giuridica, di potere di adottare decisioni in nome dell'ente e di esercitare un controllo su di esso. La Convenzione non prende però posizione - come del resto già la Convenzione ONU di Palermo - in ordine alla natura della responsabilità configurata a carico delle persone giuridiche, lasciando decidere agli Stati parte se qualificarla di tipo penale, civile o amministrativo.

Si deve all'articolo 19 la previsione dei criteri in ossequio ai quali gli Stati parte sono tenuti a stabilire la competenza rispetto ai reati *de quibus*. Ciascuno Stato dovrà, in primo luogo, perseguire i reati commessi sul proprio territorio, ai quali si aggiungono quelli avvenuti a bordo di navi battenti bandiera nazionale e su aerei immatricolati secondo la legge nazionale, nonché quelli commessi da un cittadino o da una persona che abbia la residenza abituale sul territorio dello Stato. La Convenzione fa comunque salva la possibilità degli Stati di formulare - all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione - riserve volte a escludere l'applicazione di alcune di tali regole, o a limitarne l'impiego a casi o a condizioni determinati (articolo 19, paragrafo 2).

Dal momento che i reati riconducibili all'area della manipolazione di competizioni sportive implicano sovente l'utilizzo di tecnologie informatiche e della comunicazione, nella Convenzione è considerato anche il profilo della conservazione delle prove «elettroniche». A tale scopo, l'articolo 20 riconosce agli Stati parte la possibilità di ottenere, nel corso delle indagini relative ai reati previsti dagli articoli da 15 a 17, la conservazione rapida dei dati informatici raccolti, la conservazione e la divulgazione rapide del traffico dei dati; quella di emettere ordini, di procedere a perquisizioni e sequestri di dati informatici; nonché di raccogliere in tempo reale i dati relativi al traffico e l'intercettazione del loro contenuto. In ogni caso, tali operazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle norme interne e di quelle internazionali relative alla protezione dei dati personali, in linea con quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione.

Completa il quadro delle disposizioni di rilievo processuale la previsione che gli Stati parte adottino misure idonee ad assicurare, sul piano interno, l'efficace protezione di informatori, di testimoni e dei loro familiari (articolo 21).

Quanto al profilo delle sanzioni applicabili, la Convenzione non si limita a considerare l'adozione di quelle penali a carico delle persone fisiche (articolo 22), ma affianca ad esse la previsione di sanzioni dirette alle persone giuridiche (articolo 23) e di quelle di natura amministrativa (articolo 24). In merito alle prime, la cui definizione è comunque rimessa agli Stati parte, si precisa come esse - tanto se di natura pecuniaria che detentiva - debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Nel novero delle misure applicabili nei confronti delle persone giuridiche rientrano, oltre alle sanzioni pecuniarie, forme di interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio di un'attività commerciale, ipotesi di commissariamento giudiziale e lo scioglimento. L'articolo 23 denota quindi una certa flessibilità, non implicando in particolare nessun obbligo per gli Stati parte di prevedere sanzioni di tipo penale.

L'articolo 25 regola, in particolare, le misure di sequestro e confisca.

Per quanto concerne, infine, il settore della cooperazione giudiziaria in ambito penale, l'articolo 26 si limita a stabilire che gli Stati parte cooperino tra loro nella misura più ampia possibile a fini investigativi e processuali in conformità agli strumenti nazionali ed internazionali vigenti, oltre che in tema di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, in base ai trattati internazionali, regionali e bilaterali applicabili. Anche a questo riguardo è evidente l'intenzione di non creare un regime di assistenza differenziato a causa del significativo quadro normativo di cui già da tempo

dispone il Consiglio d'Europa - (si vedano le Convenzioni europee di estradizione e di assistenza giudiziaria e i rispettivi protocolli addizionali) che può applicarsi efficacemente anche alla cooperazione rispetto ai reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive.

A tal fine vengono inoltre prese in considerazione gli strumenti elaborati in seno all'Unione europea, quale in particolare la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 istitutiva del mandato d'arresto europeo. Qualora la Parte richieda condizioni però la concessione dell'extradizione o dell'assistenza alla presenza di un trattato *ad hoc*, la Convenzione in esame può essere considerata dallo Stato interessato - ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4 - quale base legale per la cooperazione relativa ai reati previsti dagli articoli da 15 a 17, pur sempre nel rispetto degli obblighi di diritto internazionale e delle condizioni previste dal diritto interno della Parte richieda.

Gli articoli 27 e 28 disciplinano rispettivamente le altre misure di cooperazione internazionale in materia di prevenzione e la cooperazione internazionale con le organizzazioni sportive internazionali. Completano la Convenzione alcune disposizioni volte a favorirne l'efficace applicazione, tra cui l'istituzione di un apposito Comitato (articolo 30), le cui funzioni sono disciplinate dall'articolo 31. I successivi articoli disciplinano rispettivamente gli effetti della Convenzione e il rapporto con gli altri strumenti internazionali (articolo 33), le condizioni e le garanzie (articolo 34), l'applicazione territoriale (articolo 35), la clausola federale (articolo 36), il regime delle riserve (articolo 37), le modifiche alla Convenzione (articolo 38), la risoluzione delle controversie (articolo 39), la denuncia (articolo 40), la notifica (articolo 41).

2. Il disegno di legge

In seguito all'emanazione della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), il legislatore, con l'articolo 22, ha tentato di contrastare sia l'uso illegale dei giochi da divertimento e intrattenimento sia le scommesse ippiche e sportive illegali.

La normativa di riferimento in materia è rappresentata dalle seguenti fonti normative: legge n. 401 del 1989, decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, legge n. 311 del 2004, decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

Di recente, il decreto-legge n. 119 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 146 del 2014, nel recare un articolato pacchetto di misure volte a rafforzare gli strumenti di contrasto ai fenomeni di violenza e illegalità connessi agli eventi sportivi, ha, tra l'altro, elevato il livello delle sanzioni edittali previste dall'articolo 1 della legge n. 401 del 1989 per i reati di frode in competizioni agonistiche (cosiddetto *match fixing*).

È comunque avvertita l'esigenza di completare tale intervento con norme volte a rendere più rigoroso il regime delle conseguenze patrimoniali derivanti dagli illeciti penali contemplati dal citato articolo 1 e, per quanto concerne l'esercizio abusivo delle scommesse, dal successivo articolo 4 della legge n. 401 del 1989.

Infatti, le fattispecie incriminatrici in commento sono soggette alla disciplina generale delle misure di sicurezza di natura ablatoria contenuta nell'articolo 240 del codice penale, il quale non consente la confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato. Inoltre, i reati di *match fixing* e di esercizio abusivo di giochi e scommesse non rientrano nel novero delle fattispecie che, a norma del decreto legislativo n. 231 del 2001, danno luogo alla responsabilità penale della persona giuridica.

L'impossibilità di applicare tali istituti ai reati in argomento è suscettibile di determinare una minore capacità di aggressione ai capitali illeciti accumulati attraverso le condotte di frode sportiva e l'illecita gestione delle scommesse su eventi sportivi.

Su queste premesse, è stata elaborata un'ipotesi di intervento normativo, calibrata anche tenendo conto delle scelte recentemente operate dal legislatore, le quali sembrano rivelare una tendenza per cui:

- la confisca per equivalente viene applicata di norma alle sole ipotesi punite a titolo di delitto;
- la responsabilità da reato delle persone giuridiche viene prevista anche per illeciti puniti a titolo di contravvenzione, sia pure con pene di minore entità rispetto a quelle stabilite per i delitti offensivi dei

medesimi beni giuridici (si veda, in proposito, l'articolo 25-*ter* del decreto legislativo n. 231 del 2001). L'articolo 4 del presente disegno di legge, quindi, prevede che alle ipotesi delittuose punite dalle citate disposizioni della legge n. 401 del 1989 si applichi il regime delle misure ablatorie di cui all'articolo 322-*ter* del codice penale, in virtù del quale è sempre disposta, anche in caso di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il provento del reato, anche per equivalente. Si prevede, inoltre, in linea con quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numero 1-*bis*, del codice penale, che la confisca obbligatoria si estenda alle cose, ai beni e agli strumenti informatici o telematici che servirono o furono destinati a commettere il reato. La previsione dà esecuzione nell'ordinamento interno all'articolo 25 della Convenzione.

L'articolo 5, inoltre, tende ad inserire nel decreto legislativo n. 231 del 2001 una specifica disposizione, volta a sancire la responsabilità da reato della persona giuridica a vantaggio della quale ha agito il reo, in quanto titolare di incarichi formali all'interno della relativa organizzazione, per tutti i reati previsti dai citati articoli 1 e 4 della legge n. 401 del 1989, modulando le relative sanzioni a seconda che essi abbiano natura di delitto o di contravvenzione.

Le disposizioni del capo I (articoli da 1 a 3) e del capo II (articoli da 4 a 11) della Convenzione riguardano gli scopi, i principi guida, le definizioni della Convenzione e le misure di prevenzione e cooperazione. Esse non necessitano di specifiche norme di adattamento.

L'articolo 9, in particolare, prevede che ciascun Paese identifichi una autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive che applichi, contestualmente, misure per contrastare la *combine* dello sport al fine di ottenere indebiti vantaggi economici.

L'articolo 3 del disegno di legge è, in tal senso, finalizzato a individuare, per l'Italia, nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'autorità per la regolamentazione delle scommesse.

Si rappresenta che il perseguimento dell'obiettivo di controllo dei flussi di scommesse, al fine di contrastare il fenomeno della *combine* sportiva, rientra già, a legislazione vigente, nell'ambito delle attività istituzionali conferite all'Agenzia.

Il capo III (articoli da 12 a 14) della Convenzione riguarda lo scambio di informazioni.

In particolare l'articolo 13 demanda alle Parti l'identificazione di una piattaforma nazionale che, in conformità alle norme nazionali, funga da centro di raccordo nazionale delle informazioni e di smistamento verso gli altri soggetti coinvolti; coordini la lotta contro la manipolazione delle scommesse sportive; riceva e analizzi le informazioni sui flussi di scommesse; informi le Autorità circa possibili reati; cooperi con tutte le organizzazioni nazionali e internazionali al contrasto del fenomeno.

In Italia, tale ruolo è svolto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, in quanto regolatore del settore del gioco pubblico, già svolge a legislazione vigente, attraverso accordi con soggetti pubblici e con organismi sportivi internazionali, le predette attività.

Le disposizioni del citato capo III della Convenzione non necessitano, pertanto, di norme di adattamento

I capi dal IV al VII (articoli da 15 a 28) della Convenzione: *a*) prevedono che ciascuna Parte adotti un presidio penale a dissuasione delle condotte manipolatorie; *b*) illustrano le conseguenti procedure da attuare in caso di reato, le sanzioni contro le persone fisiche e giuridiche, nonché le sanzioni amministrative; *c*) stabiliscono le misure di cooperazione internazionale in materia penale e di prevenzione.

Le predette disposizioni non necessitano di norme di adattamento, in quanto già ricadenti nel campo di applicazione di norme interne, ad eccezione degli articoli 23 (sanzioni contro le persone giuridiche) e 25 (sequestro e confisca) a cui, come già detto, danno attuazione gli articoli 4 e 5 del presente disegno di legge.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore.

Relazione tecnica

La Convenzione del Consiglio d'Europa (CoE) contro la manipolazione delle competizioni sportive ha lo scopo di proteggere l'integrità dello sport e l'etica sportiva in accordo con i principi di autonomia dello sport.

Le disposizioni di cui al Capo I (articoli da 1 a 3) della Convenzione e del Capo II (articoli da 4 a 11) riguardano gli scopi, i principi guida, le definizioni della Convenzione e le misure di prevenzione e cooperazione.

L'articolo 9, in particolare, prevede che ciascun Paese identifichi una autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive che applichi, contestualmente, misure per contrastare le combine dello sport al fine di ottenere indebiti vantaggi economici.

L'articolo 3 del DDL è, in tal senso, finalizzato ad individuare, per l'Italia, nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'autorità per la regolamentazione delle scommesse.

Il perseguimento dell'obiettivo di controllo dei flussi di scommesse, al fine di contrastare il fenomeno delle combine sportiva, rientra già a legislazione vigente nell'ambito delle attività istituzionali conferite all'Agenzia.

Dalle predette disposizioni, pertanto, in quanto ordinamentali o procedurali, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Capo III (articoli da 12 a 14) riguarda lo scambio di informazioni.

In particolare l'articolo 13 demanda alle Parti l'identificazione di una piattaforma nazionale che, in accordo alle norme nazionali, funga da centro di raccordo nazionale delle informazioni e di smistamento verso gli altri soggetti coinvolti; coordini la lotta contro la manipolazione delle scommesse sportive; riceva ed analizzi le informazioni sui flussi di scommesse; informi le Autorità circa possibili reati; cooperi con tutte le organizzazioni nazionali ed internazionali al contrasto del fenomeno.

In Italia, tale ruolo è svolto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che, in quanto regolatore del settore del gioco pubblico, già svolge a legislazione vigente, attraverso accordi con soggetti pubblici e con Organismi sportivi internazionali, le predetta attività.

Pertanto dalle disposizioni del predetto articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli svolge già, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tutte le attività ivi previste. Dall' articolo 14 non discendono parimenti oneri per la finanza pubblica atteso che la disposizione, riguardante misure di protezione dei dati personali, riveste natura ordinamentale.

I Capi da IV a VII (articoli da 15 a 28): a) prevedono che ciascuna Parte adotti un presidio penale a dissuasione delle condotte manipolatorie; b) illustrano le conseguenti procedure da attuare in caso di reato, le sanzioni contro le persone fisiche e giuridiche, nonché le sanzioni amministrative e infine c) stabiliscono le misure di cooperazione internazionale in materia penale e di prevenzione.



Dalle predette disposizioni, di natura ordinamentale, che comportano la necessità di allineare l'apparato sanzionatorio interno alle disposizioni della Convenzione con la previsione dei reati di cui agli articoli 4 e 5 del DDL, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, considerando che la natura dei beni oggetto di confisca, di cui all'art. 4 del DDL in questione, è prevalentemente informatica, la custodia degli stessi beni potrà avvenire presso strutture già disponibili delle amministrazioni pubbliche o delle forze di Polizia. In via residuale, ove la natura o tipologia del bene oggetto di confisca necessiti di specifiche attività di custodia presso terzi, previa autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, le relative spese potranno essere sostenute nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia all'uopo destinati.

Si rappresenta, inoltre, che le previsioni di cui al comma 2, dell'art. 4, circa la confisca per equivalente del valore dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, lasciano intravedere ipotesi di maggior gettito, seppur allo stato non quantificabile, a favore del Fondo Unico Giustizia.

Il Capo VIII (articoli da 29 a 31) delinea le azioni successive alla ratifica della Convenzione (c.d. Follow-up) che le Parti sono chiamate a porre in essere. L'articolo 30, in particolare, prevede l'istituzione di un Comitato di "follow-up" della Convenzione stabilendo che ciascuna parte sia rappresentata da uno o più delegati nazionali.

Al riguardo, si fa presente che alle riunioni del predetto Comitato parteciperanno rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.


Tale attività rientra nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le quali, in relazione agli oneri di missione, la predetta Agenzia utilizza i fondi delle proprie voci di conto ed in particolare, la Famiglia 04, Natura 30, Conto 0020 "Voce missione all'estero".

Dalle predette disposizioni non discendono pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'applicazione del presente provvedimento non implica, quindi, maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica dalle disposizioni della Convenzione in oggetto.

7 AGO. 2018

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



PARTE I: ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento normativo si rende necessario per autorizzare la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive.

La Convenzione ha lo scopo di combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport.

A tal fine, i principali obiettivi della presente Convenzione sono: prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali; promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive.

L'intervento normativo in esame è, pertanto, pienamente compatibile con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le funzioni statali esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze in tema di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, nonché in tema di apparecchi da divertimento ed intrattenimento, sono svolte, a far data dal 1 aprile 2003, dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.; si veda il D.L. n. 282/2002, convertito con modificazioni in l. n. 178/2002) anche in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie. In particolare il legislatore nazionale ha conferito all'A.A.M.S. il potere di regolamentare la raccolta a distanza delle scommesse, del gioco del bingo, delle lotterie istantanee e differite.

A partire dal 1 dicembre 2012 l'Agenzia delle Dogane ha incorporato l'AAMS assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In seguito all'emanazione della L. n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), il legislatore, con l'art. 22, ha tentato, di contrastare sia l'uso illegale dei giochi da divertimento ed intrattenimento sia le scommesse ippiche e sportive illegali.

La normativa di riferimento in materia è rappresentata dalle seguenti fonti normative: l. n. 401/1989, D.L. n. 138/2002, l. 311/2004, l. 248/2005, D.L. n. 223/2006, convertito nella l. n. 248/2006, l. n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).

Di recente, il D.L. n. 119/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 146/2014, nel recare un articolato pacchetto di misure volte a rafforzare gli strumenti di contrasto ai fenomeni di violenza ed illegalità connessi agli eventi sportivi, ha, tra l'altro, elevato il livello delle sanzioni edittali previste dall'art. 1 della l. n. 401/1989 per i reati di frode in competizioni agonistiche (c.d. match fixing).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Come è noto, il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, nel recare un articolato “pacchetto” di misure volte a rafforzare gli strumenti di contrasto ai fenomeni di violenza ed illegalità connessi agli eventi sportivi, ha, tra l’altro, elevato il livello delle sanzioni edittali previste dall’art. 1 della legge n. 401/1989 per i reati di frode in competizioni agonistiche (cd. match fixing).

È stata, comunque, avvertita l’esigenza di completare tale intervento con norme volte a rendere più rigoroso il regime delle conseguenze patrimoniali derivanti dagli illeciti penali contemplati dal citato art. 1 e, per quanto concerne l’esercizio abusivo delle scommesse, dal successivo art. 4 della legge n. 401/1989.

Infatti, le fattispecie incriminatrici in commento sono soggette alla disciplina generale delle misure di sicurezza di natura *ablatoria* contenuta nell’art. 240 c.p., il quale non consente la confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato. Inoltre, i reati di match fixing e di esercizio abusivo di giochi e scommesse non rientrano nel novero delle fattispecie che, a norma del D. Lgs. n. 231/2001, danno luogo alla responsabilità penale della persona giuridica.

L’impossibilità di applicare tali istituti ai reati in argomento è suscettibile di determinare una minore capacità di aggressione ai capitali illeciti accumulati attraverso le condotte di frode sportiva e l’illecita gestione delle scommesse su eventi sportivi.

Su queste premesse, è stata elaborata un’ipotesi di intervento normativo calibrata anche tenendo conto *delle scelte recentemente operate dal Legislatore*, le quali sembrano rivelare una tendenza per cui:

- la confisca per equivalente viene applicata di norma alle sole ipotesi punite a titolo di delitto;
- la responsabilità da reato delle persone giuridiche viene prevista anche per illeciti puniti a titolo di contravvenzione, sia pure con pene di minore entità rispetto a quelle stabilite per i delitti offensivi dei medesimi beni giuridici (si veda, in proposito, l’art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001).

L’articolo 4 mira, quindi, a prevedere che alle ipotesi delittuose punite dalle citate disposizioni della legge n. 401/1989 si applichi il regime delle misure ablatorie di cui all’art. 322-ter c.p., in virtù del quale è sempre disposta, anche in caso di “patteggiamento” ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il provento del reato, anche per equivalente: soluzione normativa che ricalca quella già attuata dall’art. 1, comma 143, della legge n. 244/2007 per i reati tributari.

L’articolo 5, invece, tende ad inserire nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001 una specifica disposizione, volta a sancire la responsabilità da reato della persona giuridica, a vantaggio della quale ha agito il reo, in quanto titolare di incarichi formali all’interno della relativa organizzazione, per tutti i reati previsti dai ripetuti articoli 1 e 4 della legge n. 401/1989, modulando le relative sanzioni a seconda che essi abbiano natura di delitto o di contravvenzione.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all’art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell’Italia all’ordinamento internazionale ed all’art. 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L’intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell’art. 117 della Carta Costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all’applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’art. 118, primo comma, della Costituzione.

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché si riferisce ad una materia che necessita di autorizzazione alla ratifica.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Si segnala che non sono stati presentati nel corso della XVIII legislatura progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di legittimità costituzionale sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si riscontrano procedure di infrazione in materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il presente intervento risulta compatibile con le politiche internazionali in materia e non è in contrasto con alcun obbligo internazionale.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

La Convenzione non si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

La Convenzione non contrasta con la giurisprudenza della CEDU in materia.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Ad oggi gli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno già ratificato o aderito alla suddetta Convenzione sono: Norvegia e Portogallo.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge in oggetto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.


Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 10.07.2018


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, 27 LUG. 2018

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della medesima Convenzione.

Art. 3.

(Autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione)

1. L'autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge è l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 4.

(Applicazione di pene accessorie)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Confisca*). - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 1 e 4 della presente legge, è sempre ordinata la confisca delle cose, dei beni e degli strumenti informatici o telematici che servirono o furono destinati a commettere il reato e delle cose e dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato medesimo.

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter del codice penale».

Art. 5.

(*Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*)

1. Dopo l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-quaterdecies. - (*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*). - 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

Art. 6.

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Council of Europe Treaty Series – No. 215
Série des Traités du Conseil de l'Europe - n° 215

Council of Europe Convention
on the Manipulation
of Sports Competitions

Convention du Conseil de l'Europe
sur la manipulation
de compétitions sportives

Maggingen/Macolin, 18.IX.2014



Preamble

The member States of the Council of Europe and the other signatories to this Convention,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Considering the Action Plan of the Third Summit of Heads of State and Government of the Council of Europe (Warsaw, 16-17 May 2005), which recommends the continuation of Council of Europe activities which serve as references in the field of sport;

Considering that it is necessary to further develop a common European and global framework for the development of sport, based on the notions of pluralist democracy, rule of law, human rights and sports ethics;

Aware that every country and every type of sport in the world may potentially be affected by the manipulation of sports competitions and emphasising that this phenomenon, as a global threat to the integrity of sport, needs a global response which must also be supported by States which are not members of the Council of Europe;

Expressing concern about the involvement of criminal activities, and in particular organised crime in the manipulation of sports competitions and about its transnational nature;

Recalling the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950, ETS No. 5) and its Protocols, the European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches (1985, ETS No. 120), the Anti-Doping Convention (1989, ETS No. 135), the Criminal Law Convention on Corruption (1999, ETS No. 173) and the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (2005, CETS No. 198);

Recalling the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000) and the Protocols thereto;

Also recalling the United Nations Convention against Corruption (2003);

Recalling the importance of effectively investigating without undue delay the offences within their jurisdiction;

Recalling the key role that the International Criminal Police Organization (Interpol) plays in facilitating effective co-operation between the law enforcement authorities in addition to judicial co-operation;

Emphasising that sports organisations bear the responsibility to detect and sanction the manipulation of sports competitions committed by persons under their authority;

Acknowledging the results already achieved in the fight against the manipulation of sports competitions;



Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Considérant le Plan d'action du Troisième Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement du Conseil de l'Europe (Varsovie, 16-17 mai 2005), qui recommandent la poursuite des activités du Conseil de l'Europe faisant référence dans le domaine du sport ;

Considérant qu'il est nécessaire de poursuivre l'élaboration d'un cadre européen et mondial commun pour le développement du sport, fondé sur les notions de démocratie pluraliste, de prééminence du droit, de droits de l'homme et d'éthique sportive ;

Conscients que tous les pays et tous les types de sport du monde sont potentiellement concernés par la manipulation de compétitions sportives et soulignant que ce phénomène constitue une menace d'ampleur mondiale pour l'intégrité du sport et requiert une réponse elle aussi mondiale, qui doit avoir le soutien de pays non membres du Conseil de l'Europe ;

Préoccupés par l'implication des activités criminelles, en particulier de la criminalité organisée, dans la manipulation de compétitions sportives, et par son caractère transnational ;

Rappelant la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950, STE n° 5) et ses Protocoles, la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (1985, STE n° 120), la Convention contre le dopage (1989, STE n° 135), la Convention pénale sur la corruption (1999, STE n° 173) et la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005, STCE n° 198) ;

Rappelant la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses Protocoles (2000) ;

Rappelant également la Convention des Nations Unies contre la corruption (2003) ;

Rappelant l'importance d'enquêter, effectivement et sans retard injustifié, sur les infractions relevant de leur juridiction ;

Rappelant le rôle essentiel de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) visant à faciliter la coopération efficace entre les autorités chargées de l'application de la loi et la coopération judiciaire ;

Soulignant que les organisations sportives ont la responsabilité de détecter et de sanctionner les manipulations de compétitions sportives commises par des personnes relevant de leur autorité ;

Saluant les résultats déjà obtenus dans la lutte contre la manipulation de compétitions sportives ;



Convinced that an effective fight against the manipulation of sports competitions requires increased, rapid, sustainable and properly functioning national and international co-operation;

Having regard to Committee of Ministers' Recommendations to member States Rec(92)13rev on the revised European Sports Charter; CM/Rec(2010)9 on the revised Code of Sports Ethics; Rec(2005)8 on the principles of good governance in sport and CM/Rec(2011)10 on promotion of the integrity of sport to fight the manipulation of results, notably match-fixing;

In the light of the work and conclusions of the following conferences:

- the 11th Council of Europe Conference of Ministers responsible for Sport, held in Athens on 11 and 12 December 2008;
- the 18th Council of Europe Informal Conference of Ministers responsible for Sport (Baku, 22 September 2010) on promotion of the integrity of sport against the manipulation of results (match-fixing);
- the 12th Council of Europe Conference of Ministers responsible for Sport (Belgrade, 15 March 2012) particularly in respect of the drafting of a new international legal instrument against the manipulation of sports results;
- the UNESCO 5th International Conference of Ministers and Senior Officials Responsible for Physical Education and Sport (MINEPS V);

Convinced that dialogue and co-operation among public authorities, sports organisations, competition organisers and sports betting operators at national and international levels on the basis of mutual respect and trust are essential in the search for effective common responses to the challenges posed by the problem of the manipulation of sports competitions;

Recognising that sport, based on fair and equal competition, is unpredictable in nature and requires unethical practices and behaviour in sport to be forcefully and effectively countered;

Emphasising their belief that consistent application of the principles of good governance and ethics in sport is a significant factor in helping to eradicate corruption, the manipulation of sports competitions and other kinds of malpractice in sport;

Acknowledging that, in accordance with the principle of the autonomy of sport, sports organisations are responsible for sport and have self-regulatory and disciplinary responsibilities in the fight against manipulation of sports competitions, but that public authorities, protect the integrity of sport, where appropriate;

Acknowledging that the development of sports betting activities, particularly of illegal sports betting, increases the risks of such manipulation;

Considering that the manipulation of sports competitions may be related or unrelated to sports betting, and related or unrelated to criminal offences, and that it should be dealt with in all cases;



Convaincus qu'une lutte efficace contre la manipulation de compétitions sportives requiert une coopération nationale et internationale renforcée, rapide, soutenue et fonctionnant correctement ;

Compte tenu des Recommandations du Comité des Ministres aux Etats membres n° Rec (92) 13 rev sur la Charte européenne du sport révisée, CM/Rec(2010)9 sur le Code d'éthique sportive révisé, Rec(2005)8 relative aux principes de bonne gouvernance dans le sport et CM/Rec(2011)10 sur la promotion de l'intégrité du sport pour combattre la manipulation des résultats, notamment les matchs arrangés ;

Compte tenu des travaux et des conclusions des conférences suivantes :

- la 11e Conférence du Conseil de l'Europe des ministres responsables du sport (11 et 12 décembre 2008, Athènes) ;
- la 18e Conférence informelle du Conseil de l'Europe des ministres responsables du sport (22 septembre 2010, Bakou) sur la promotion de l'intégrité du sport contre la manipulation des résultats sportifs (matchs arrangés) ;
- la 12e Conférence du Conseil de l'Europe des ministres responsables du sport (15 mars 2012, Belgrade), particulièrement en ce qui concerne la rédaction d'un nouvel instrument juridique international contre la manipulation des résultats sportifs ;
- la 5e Conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport (MINEPS V) de l'Unesco ;

Convaincus qu'un dialogue et une coopération entre les autorités publiques, les organisations sportives, les organisateurs de compétitions et les opérateurs de paris sportifs, aux niveaux national et international, fondés sur le respect et la confiance mutuels, sont essentiels à la recherche de réponses efficaces communes aux défis posés par le problème de la manipulation de compétitions sportives ;

Reconnaissant que le sport, fondé sur une compétition juste et équitable, présente un caractère imprévisible et requiert de lutter fermement et efficacement contre les pratiques et attitudes contraires à l'éthique ;

Convaincus que l'application systématique des principes de bonne gouvernance et d'éthique dans le sport contribue de manière significative à éliminer la corruption, la manipulation de compétitions sportives et d'autres pratiques répréhensibles dans ce secteur ;

Reconnaissant que les organisations sportives, conformément au principe de l'autonomie du sport, sont responsables du sport, et sont dotées de responsabilités en matière d'autorégulation et de sanctions disciplinaires dans la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, mais que les autorités publiques, autant que de besoin, protègent l'intégrité du sport ;

Reconnaissant que le développement des activités de paris sportifs, notamment de l'offre de paris sportifs illégaux, accroît les risques de ces manipulations ;

Considérant que la manipulation de compétitions sportives peut être liée ou non aux paris sportifs, liée ou non à des infractions pénales, et que tous les cas de figure doivent être traités ;



Taking note of the margin of discretion which States enjoy, within the framework of applicable law, in deciding on sports betting policies,

Have agreed as follows:

Chapter I - Purpose, guiding principles, definitions

Article 1 - Purpose and main objectives

- 1 The purpose of this Convention is to combat the manipulation of sports competitions in order to protect the integrity of sport and sports ethics in accordance with the principle of the autonomy of sport.
- 2 For this purpose, the main objectives of this Convention are:
 - a to prevent, detect and sanction national or transnational manipulation of national and international sports competitions;
 - b to promote national and international co-operation against manipulation of sports competitions between the public authorities concerned, as well as with organisations involved in sports and in sports betting.

Article 2 - Guiding principles

- 1 The fight against the manipulation of sports competitions shall ensure respect, *inter alia*, for the following principles:
 - a human rights;
 - b legality;
 - c proportionality;
 - d protection of private life and personal data.

Article 3 - Definitions

For the purposes of this Convention:

- 1 "Sports competition" means any sport event organised in accordance with the rules set by a sports organisation listed by the Convention Follow-up Committee in accordance with Article 31.2, and recognised by an international sports organisation, or, where appropriate, another competent sports organisation.
- 2 "Sports organisation" means any organisation which governs sport or one particular sport, and which appears on the list adopted by the Convention Follow-up Committee in accordance with Article 31.2, as well as its continental and national affiliated organisations, if necessary.
- 3 "Competitions organiser" means any sports organisation or any other person, irrespective of their legal form, which organises sports competitions.
- 4 "Manipulation of sports competitions" means an intentional arrangement, act or omission aimed at an improper alteration of the result or the course of a sports competition in order to remove all or part of the unpredictable nature of the aforementioned sports competition with a view to obtaining an undue advantage for oneself or for others.

Prenant note que les Etats bénéficient d'une marge d'appréciation pour décider des politiques en matière de paris sportifs, dans le cadre du droit applicable,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre I – But, principes directeurs, définitions

Article 1 – But et principaux objectifs

- 1 Le but de la présente Convention est de combattre la manipulation de compétitions sportives, afin de protéger l'intégrité du sport et l'éthique sportive, dans le respect du principe de l'autonomie du sport.
- 2 Dans ce but, la présente Convention vise :
 - a à prévenir, détecter et sanctionner la manipulation nationale ou transnationale de compétitions sportives nationales ou internationales;
 - b à promouvoir la coopération nationale et internationale contre la manipulation de compétitions sportives, entre les autorités publiques concernées, et avec les organisations impliquées dans le sport et dans les paris sportifs.

Article 2 – Principes directeurs

- 1 La lutte contre la manipulation de compétitions sportives s'inscrit notamment dans le respect des principes suivants :
 - a les droits de l'homme ;
 - b la légalité ;
 - c la proportionnalité ;
 - d la protection de la vie privée et des données à caractère personnel.

Article 3 – Définitions

Aux fins de la présente Convention :

- 1 « Compétition sportive » désigne toute épreuve sportive organisée conformément aux règles établies par une organisation sportive répertoriée par le Comité de suivi de la Convention, conformément à l'article 31.2, et reconnue par une organisation sportive internationale, ou, le cas échéant, une autre organisation sportive compétente.
- 2 « Organisation sportive » désigne toute organisation qui régit le sport ou un sport en particulier, et qui figure dans la liste adoptée par le Comité de suivi de la Convention, conformément à l'article 31.2, ainsi que les organisations continentales et nationales qui y sont, le cas échéant, affiliées.
- 3 « Organisateur de compétitions » désigne toute organisation sportive ou toute autre personne, quelle que soit sa forme juridique, qui organise des compétitions sportives.
- 4 « Manipulation de compétitions sportives » désigne un arrangement, un acte ou une omission intentionnels visant à une modification irrégulière du résultat ou du déroulement d'une compétition sportive afin de supprimer tout ou partie du caractère imprévisible de cette compétition, en vue d'obtenir un avantage indu pour soi-même ou pour autrui.



- 5 "Sports betting" means any wagering of a stake of monetary value in the expectation of a prize of monetary value, subject to a future and uncertain occurrence related to a sports competition. In particular:
- a "illegal sports betting" means any sports betting activity whose type or operator is not allowed under the applicable law of the jurisdiction where the consumer is located;
 - b "irregular sports betting" shall mean any sports betting activity inconsistent with usual or anticipated patterns of the market in question or related to betting on a sports competition whose course has unusual characteristics;
 - c "suspicious sports betting" shall mean any sports betting activity which, according to reliable and consistent evidence, appears to be linked to a manipulation of the sports competition on which it is offered.
- 6 "Competition stakeholder" means any natural or legal person belonging to one of the following categories:
- a "athlete" means any person or group of persons, participating in sports competitions;
 - b "athlete support personnel" means any coach, trainer, manager, agent, team staff, team official, medical or paramedical personnel working with or treating athletes participating in or preparing for sports competitions, and all other persons working with the athletes;
 - c "official" means any person who is the owner of, a shareholder in, an executive or a staff member of the entities which organise and promote sports competitions, as well as referees, jury members and any other accredited persons. The term also covers the executives and staff of the international sports organisation, or where appropriate, other competent sports organisation which recognises the competition.
- 7 "Inside information" means information relating to any competition that a person possesses by virtue of his or her position in relation to a sport or competition, excluding any information already published or common knowledge, easily accessible to interested members of the public or disclosed in accordance with the rules and regulations governing the relevant competition.

Chapter II – Prevention, co-operation and other measures

Article 4 – Domestic co-ordination

- 1 Each Party shall co-ordinate the policies and action of all the public authorities concerned with the fight against the manipulation of sports competitions.
- 2 Each Party, within its jurisdiction, shall encourage sports organisations, competition organisers and sports betting operators to co-operate in the fight against the manipulation of sports competitions and, where appropriate, entrust them to implement the relevant provisions of this Convention.



- 5 « Pari sportif » désigne toute mise de valeur pécuniaire, dans l'espoir d'un gain de valeur pécuniaire conditionné par la réalisation d'un fait futur incertain se rapportant à une compétition sportive. En particulier :
- a « pari sportif illégal » désigne tout pari sportif dont le type ou l'opérateur n'est pas autorisé, en vertu du droit applicable dans la juridiction où se trouve le consommateur ;
 - b « pari sportif atypique » désigne toute activité de pari sportif qui présente des caractéristiques non conformes aux standards habituels ou anticipés du marché considéré ou qui porte sur une compétition sportive dont le déroulement présente des caractéristiques inhabituelles ;
 - c « pari sportif suspect » désigne toute activité de pari sportif qui, selon des indices fondés et concordants, apparaît liée à un fait de manipulation de la compétition sportive sur laquelle il porte.
- 6 « Acteurs de la compétition » désigne toute personne physique ou morale appartenant à l'une des catégories suivantes :
- a « sportif » désigne toute personne ou groupe de personnes qui participe à des compétitions sportives ;
 - b « personnel d'encadrement des sportifs » désigne tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, officiel d'équipe, personnel médical ou paramédical qui travaille avec des sportifs ou qui traite des sportifs participant à une compétition sportive ou s'y préparant et toutes les autres personnes qui travaillent avec des sportifs ;
 - c « officiel » désigne les propriétaires, actionnaires, dirigeants et personnel des entités organisatrices et promotrices de compétitions sportives, ainsi que les arbitres, les membres du jury et toute autre personne accréditée. Ce terme désigne également les dirigeants et le personnel d'une organisation sportive internationale, ou, le cas échéant, d'une autre organisation sportive compétente qui reconnaît la compétition.
- 7 « Information d'initié » désigne toute information relative à une compétition détenue par une personne en raison de sa position vis-à-vis d'un sport ou d'une compétition, à l'exclusion des renseignements déjà publiés ou de notoriété publique, aisément accessibles à un public intéressé ou encore divulgués en conformité avec les directives et réglementations présidant à la compétition en question.

Chapitre II - Prévention, coopération et autres mesures

Article 4 - Coordination interne

- 1 Chaque Partie coordonne les politiques et les actions des autorités publiques concernées par la lutte contre la manipulation de compétitions sportives.
- 2 Chaque Partie, dans le ressort de sa juridiction, encourage les organisations sportives, les organisateurs de compétitions et les opérateurs de paris sportifs à coopérer dans la lutte contre les manipulations de compétitions sportives et, le cas échéant, les charge de mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention qui les concernent respectivement.



Article 5 – Risk assessment and management

- 1 Each Party shall – where appropriate in co-operation with sports organisations, sports betting operators, competition organisers and other relevant organisations – identify, analyse and evaluate the risks associated with the manipulation of sports competitions.
- 2 Each Party shall encourage sports organisations, sports betting operators, competition organisers and any other relevant organisation to establish procedures and rules in order to combat manipulation of sports competitions and shall adopt, where appropriate, legislative or other measures necessary for this purpose.

Article 6 – Education and awareness raising

- 1 Each Party shall encourage awareness raising, education, training and research to strengthen the fight against manipulation of sports competitions.

Article 7 – Sports organisations and competition organisers

- 1 Each Party shall encourage sports organisations and competition organisers to adopt and implement rules to combat the manipulation of sports competitions as well as principles of good governance, related, *inter alia*, to:
 - a prevention of conflicts of interest, including:
 - prohibiting competition stakeholders from betting on sports competitions in which they are involved;
 - prohibiting the misuse or dissemination of inside information;
 - b compliance by sports organisations and their affiliated members with all their contractual or other obligations;
 - c the requirement for competition stakeholders to report immediately any suspicious activity, incident, incentive or approach which could be considered an infringement of the rules against the manipulation of sports competitions.
- 2 Each Party shall encourage sports organisations to adopt and implement the appropriate measures in order to ensure:
 - a enhanced and effective monitoring of the course of sports competitions exposed to the risks of manipulation;
 - b arrangements to report without delay instances of suspicious activity linked to the manipulation of sports competitions to the relevant public authorities or national platform;
 - c effective mechanisms to facilitate the disclosure of any information concerning potential or actual cases of manipulation of sports competitions, including adequate protection for whistle blowers;

Article 5 – Appréciation et gestion des risques



- 1 Chaque Partie procède – s’il y a lieu en coopération avec les organisations sportives, les opérateurs de paris sportifs, les organisateurs de compétitions et d’autres organisations concernées – à l’identification, à l’analyse et à l’évaluation des risques liés à la manipulation de compétitions sportives.
- 2 Chaque Partie encourage les organisations sportives, les opérateurs de paris sportifs, les organisateurs de compétitions et toute autre organisation concernée à adopter des procédures et des règles pour combattre la manipulation de compétitions sportives et adopte, le cas échéant, les mesures législatives ou autres nécessaires à cette fin.

Article 6 – Education et sensibilisation

- 1 Chaque Partie encourage la sensibilisation, l’éducation, la formation et la recherche pour renforcer la lutte contre la manipulation de compétitions sportives.

Article 7 – Organisations sportives et organisateurs de compétitions

- 1 Chaque Partie encourage les organisations sportives et les organisateurs de compétitions à adopter et à appliquer des règles pour combattre la manipulation de compétitions sportives, et des principes de bonne gouvernance, qui concernent notamment :
 - a la prévention des conflits d’intérêts, notamment :
 - l’interdiction aux acteurs de la compétition sportive de parier sur les compétitions auxquelles ils participent ;
 - l’interdiction de l’utilisation abusive ou de la diffusion d’informations d’intériorité ;
 - b le respect par les organisations sportives et leurs membres affiliés de l’ensemble de leurs obligations contractuelles ou autres ;
 - c l’obligation faite aux acteurs de la compétition sportive de signaler immédiatement toute activité suspecte et tout incident, toute incitation ou toute approche qui pourrait être considérée comme une violation des règles contre la manipulation de compétitions sportives.
- 2 Chaque Partie encourage les organisations sportives à adopter et à mettre en œuvre des mesures appropriées en vue de garantir :
 - a le contrôle renforcé et efficace du déroulement des compétitions sportives exposées à des risques de manipulation ;
 - b des dispositions pour informer sans délai les autorités publiques pertinentes ou la plateforme nationale de cas d’activités suspectes liées à la manipulation de compétitions sportives ;
 - c des mécanismes efficaces pour faciliter la divulgation de toute information concernant les cas potentiels ou réels de manipulation de compétitions sportives, y compris une protection adéquate des lanceurs d’alertes ;



- d awareness among competition stakeholders including young athletes of the risk of manipulation of sports competitions and the efforts to combat it, through education, training and the dissemination of information;
 - e the appointment of relevant officials for a sports competition, in particular judges and referees, at the latest possible stage.
- 3 Each Party shall encourage its sports organisations, and through them the international sports organisations to apply specific, effective, proportionate and dissuasive disciplinary sanctions and measures to infringements of their internal rules against the manipulation of sports competitions, in particular those referred to in paragraph 1 of this article, as well as to ensure mutual recognition and enforcement of sanctions imposed by other sports organisations, notably in other countries.
- 4 Disciplinary liability established by sports organisations shall not exclude any criminal, civil or administrative liability.

Article 8 – Measures regarding the financing of sports organisations

- 1 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure appropriate transparency regarding the funding of sports organisations that are financially supported by the Party.
- 2 Each Party shall consider the possibility of helping sports organisations to combat the manipulation of sports competitions, including by funding appropriate mechanisms.
- 3 Each Party shall where necessary consider withholding financial support or inviting sports organisations to withhold financial support from competition stakeholders sanctioned for manipulating sports competitions, for the duration of the sanction.
- 4 Where appropriate, each Party shall take steps to withhold some or all financial or other sport-related support from any sports organisations that do not effectively apply regulations for combating manipulation of sports competitions.

Article 9 – Measures regarding the betting regulatory authority or other responsible authority or authorities

- 1 Each Party shall identify one or more responsible authorities, which in the Party's legal order are entrusted with the implementation of sports betting regulation and with the application of relevant measures to combat the manipulation of sports competitions in relation to sports betting, including, where appropriate:
- a the exchange of information, in a timely manner, with other relevant authorities or a national platform for illegal, irregular or suspicious sports betting as well as infringements of the regulations referred to or established in accordance with this Convention;
 - b the limitation of the supply of sports betting, following consultation with the national sports organisations and sports betting operators, particularly excluding sports competitions:



- d la sensibilisation des acteurs de la compétition, notamment des jeunes sportifs au risque de manipulation de compétitions sportives et les efforts pour le combattre, par l'éducation, la formation et la diffusion d'informations;
 - e la désignation la plus tardive possible des officiels compétents pour une compétition sportive, notamment les juges et les arbitres.
- 3 Chaque Partie encourage ses organisations sportives et, à travers elles, les organisations sportives internationales, à appliquer des sanctions et mesures disciplinaires spécifiques, effectives, proportionnées et dissuasives en cas d'infraction de leurs règles internes contre la manipulation de compétitions sportives, en particulier celles visées au paragraphe 1 du présent article, ainsi que pour assurer la reconnaissance mutuelle et l'exécution des sanctions imposées par d'autres organisations sportives, notamment dans d'autres pays.
- 4 La responsabilité disciplinaire établie par les organisations sportives ne doit pas exclure la responsabilité pénale, civile ou administrative.

Article 8 - Mesures concernant le financement des organisations sportives

- 1 Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir une transparence adéquate du financement des organisations sportives qui sont soutenues financièrement par la Partie.
- 2 Chaque Partie étudie la possibilité de soutenir les organisations sportives dans la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, notamment en finançant des mécanismes appropriés.
- 3 Chaque Partie examine, en fonction de la situation, l'éventualité de refuser l'octroi de subventions ou d'inviter les organisations sportives à refuser l'octroi de subventions en faveur d'acteurs de la compétition sanctionnés pour manipulation de compétitions sportives, pendant la durée de la sanction.
- 4 Chaque Partie prend, si besoin, les mesures nécessaires pour retirer tout ou partie de son soutien, financier ou autre, dans le domaine du sport, à toute organisation sportive qui ne respecte pas effectivement les règles relatives à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives.

Article 9 - Mesures concernant l'autorité de régulation des paris ou la ou les autres autorités responsables

- 1 Chaque Partie désigne l'autorité ou les autorités responsables qui, dans l'ordre juridique de cette Partie, sont chargées de mettre en œuvre la régulation des paris sportifs et d'appliquer les mesures pertinentes pour combattre la manipulation de compétitions sportives en lien avec les paris sportifs, y compris, le cas échéant :
- a l'échange d'informations, en temps utile, avec les autres autorités compétentes ou la plateforme nationale sur les paris sportifs illégaux, atypiques ou suspects ainsi que sur des violations de réglementations telles que mentionnées ou établies conformément à la présente Convention ;
 - b la limitation de l'offre de paris sportifs, après consultation des organisations sportives nationales et des opérateurs de paris sportifs, en excluant notamment les compétitions sportives :



- which are designed for those under the age of 18; or
 - where the organisational conditions and/or stakes in sporting terms are inadequate;
- c the advance provision of information about the types and the objects of sports betting products to competition organisers in support to their efforts to identify and manage risks of sports manipulation within their competition;
 - d the systematic use in sports betting of means of payment allowing financial flows above a certain threshold, defined by each Party, to be traced, particularly the senders, the recipients and the amounts;
 - e mechanisms, in co-operation with and between sports organisations and, where appropriate, sports betting operators, to prevent competition stakeholders from betting on sports competitions that are in breach of relevant sports rules or applicable law;
 - f the suspension of betting, according to domestic law, on competitions for which an appropriate alert has been issued.
- 2 Each Party shall communicate to the Secretary General of the Council of Europe the name and addresses of the authority or authorities identified in pursuance of paragraph 1 of this article.

Article 10 – Sports betting operators

- 1 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to prevent conflicts of interest and misuse of inside information by natural or legal persons involved in providing sports betting products, in particular through restrictions on:
 - a natural or legal persons involved in providing sports betting products betting on their own products;
 - b the abuse of a position as sponsor or part-owner of a sports organisation to facilitate the manipulation of a sports competition or to misuse inside information;
 - c competition stakeholders being involved in compiling betting odds for the competition in which they are involved;
 - d any sports betting operator who controls a competition organiser or stakeholder, as well as any sports betting operator who is controlled by such a competition organiser or stakeholder, offering bets on the competition in which this competition organiser or stakeholder is involved.
- 2 Each Party shall encourage its sports betting operators, and through them, the international organisations of sports betting operators, to raise awareness among their owners and employees of the consequences of and the fight against manipulation of sports competitions, through education, training and the dissemination of information.
- 3 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to oblige sports betting operators to report irregular or suspicious betting without delay to the betting regulatory authority, the other responsible authority or authorities, or the national platform.



- destinées spécifiquement aux moins de 18 ans, ou
 - dont les conditions d'organisation et/ou les enjeux sportifs sont insuffisants;
- c la mise à disposition préalable des organisateurs de compétitions d'informations relatives aux types et à l'objet des offres de paris, pour soutenir leurs efforts d'identification et de gestion des risques de manipulation de leurs compétitions ;
- d de veiller à l'utilisation systématique dans les paris sportifs de moyens de paiement permettant de tracer les flux financiers au-dessus d'un certain seuil défini par chaque Partie, notamment les émetteurs, les bénéficiaires et les montants ;
- e des mécanismes, en coopération avec et entre les organisations sportives, et, le cas échéant, les opérateurs de paris, visant à empêcher les acteurs de la compétition de parier sur des compétitions sportives en violation des règles sportives ou des lois applicables ;
- f la suspension de la prise de paris, conformément à sa législation interne, sur les compétitions sur lesquelles une alerte appropriée a été émise.
- 2 Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les noms et adresses de l'autorité ou des autorités identifiées en vertu du paragraphe 1 de cet article.

Article 10 - Opérateurs de paris sportifs

- 1 Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour prévenir les conflits d'intérêts et l'utilisation abusive d'informations d'initié par des personnes physiques ou morales impliquées dans la fourniture d'offres de paris sportifs, notamment en restreignant la possibilité :
- a pour toute personne physique ou morale impliquée dans l'offre de paris sportifs, de miser sur ses propres produits ;
 - b d'abuser d'une position de sponsor ou de détenteur de part dans une organisation sportive pour faciliter la manipulation d'une compétition ou pour utiliser abusivement des informations d'initié ;
 - c pour tout acteur de la compétition, de participer à la détermination des cotes des paris proposés sur la compétition à laquelle il participe ;
 - d pour tout opérateur de paris qui contrôle un organisateur ou un acteur de la compétition, ainsi que pour tout opérateur de paris qui est contrôlé par un tel organisateur ou acteur de la compétition, de proposer des paris sportifs sur la compétition à laquelle participe cet organisateur ou acteur de la compétition.
- 2 Chaque Partie encourage ses opérateurs de paris sportifs et, à travers eux, les organisations internationales d'opérateurs de paris sportifs, à sensibiliser leurs propriétaires et leurs employés aux conséquences de la manipulation de compétitions sportives et à la lutte contre ce phénomène, par l'éducation, la formation et la diffusion d'informations.
- 3 Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour obliger les opérateurs de paris sportifs à signaler sans délai les paris atypiques ou suspects à l'autorité de régulation des paris, à la ou aux autres autorités responsables, ou à la plateforme nationale.



Article 11 - The fight against illegal sports betting

- 1 With a view to combating the manipulation of sports competitions, each Party shall explore the most appropriate means to fight operators of illegal sports betting and shall consider adopting measures, in accordance with the applicable law of the relevant jurisdiction, such as:
 - a closure or direct and indirect restriction of access to illegal remote sports betting operators, and closure of illegal land-based sports betting operators in the Party's jurisdiction;
 - b blocking of financial flows between illegal sports betting operators and consumers;
 - c prohibition of advertising for illegal sports betting operators;
 - d raising of consumers' awareness of the risks associated with illegal sports betting.

Chapter III - Exchange of information

Article 12 - Exchange of information between competent public authorities, sports organisations and sports betting operators

- 1 Without prejudice to Article 14, each Party shall facilitate, at national and international levels and in accordance with its domestic law, exchanges of information between the relevant public authorities, sports organisations, competition organisers, sports betting operators and national platforms. In particular, each Party shall undertake to set up mechanisms for sharing relevant information when such information might assist in the carrying out of the risk assessment referred to in Article 5 and namely the advanced provision of information about the types and object of the betting products to the competition organisers, and in initiating or carrying out investigations or proceedings concerning the manipulation of sports competitions.
- 2 Upon request, the recipient of such information shall, in accordance with domestic law and without delay, inform the organisation or the authority sharing the information of the follow-up given to this communication.
- 3 Each Party shall explore possible ways of developing or enhancing co-operation and exchange of information in the context of the fight against illegal sports betting as set out in Article 11 of this Convention.

Article 13 - National platform

- 1 Each Party shall identify a national platform addressing manipulation of sports competitions. The national platform shall, in accordance with domestic law, *inter alia*:
 - a serve as an information hub, collecting and disseminating information that is relevant to the fight against manipulation of sports competitions to the relevant organisations and authorities;
 - b co-ordinate the fight against the manipulation of sports competitions;



Article 11 - Lutter contre les paris sportifs illégaux

- 1 Afin de combattre la manipulation de compétitions sportives, chaque Partie étudie les moyens les plus adaptés de lutte contre les opérateurs de paris sportifs illégaux et envisage l'adoption de mesures dans le respect du droit applicable à la juridiction concernée, telles que :
 - a la fermeture ou la restriction directe et indirecte de l'accès aux opérateurs de paris sportifs illégaux à distance et la fermeture des opérateurs de paris illégaux disposant d'un réseau physique relevant de sa juridiction ;
 - b le blocage des flux financiers entre les opérateurs de paris sportifs illégaux et les consommateurs ;
 - c l'interdiction de la publicité pour les opérateurs de paris sportifs illégaux ;
 - d la sensibilisation des consommateurs aux risques associés aux paris sportifs illégaux.

Chapitre III - Echanges d'informations

Article 12 - Echanges d'informations entre autorités publiques compétentes, organisations sportives et opérateurs de paris sportifs

- 1 Sans préjudice des dispositions de l'article 14, chaque Partie facilite, aux niveaux national et international, et conformément à sa législation interne, l'échange d'informations entre les autorités publiques, les organisations sportives, les organisateurs de compétitions, les opérateurs de paris sportifs concernés et les plateformes nationales. En particulier, chaque Partie s'engage à mettre en place des mécanismes de communication d'informations pertinentes, notamment la mise à disposition des organisateurs de compétitions d'information préalable sur les types et l'objet des offres de paris, lorsque ces informations sont susceptibles d'aider à effectuer une évaluation des risques visés à l'article 5 et à entamer ou à mener des investigations ou des poursuites concernant la manipulation de compétitions sportives.
- 2 Sur demande, le destinataire de telles informations informe, conformément à la législation interne et sans délai, l'organisation ou l'autorité qui les lui a communiquées des suites qui ont été données à cette communication.
- 3 Chaque Partie étudie les possibilités de développer ou de renforcer la coopération et l'échange d'informations dans le domaine de la lutte contre les paris sportifs illégaux, comme le prévoit l'article 11 de la présente Convention.

Article 13 - Plateforme nationale

- 1 Chaque Partie identifie une plateforme nationale chargée de traiter de la manipulation de compétitions sportives. La plateforme nationale doit notamment, en conformité avec la législation interne :
 - a servir de centre d'information, collectant et transmettant des informations pertinentes pour la lutte contre la manipulation de compétitions sportives aux organisations et autorités pertinentes ;
 - b coordonner la lutte contre la manipulation de compétitions sportives ;



- c receive, centralise and analyse information on irregular and suspicious bets placed on sports competitions taking place on the territory of the Party and, where appropriate, issue alerts;
 - d transmit information on possible infringements of laws or sports regulations referred to in this Convention to public authorities or to sports organisations and/or sports betting operators;
 - e co-operate with all organisations and relevant authorities at national and international levels, including national platforms of other States.
- 2 Each Party shall communicate to the Secretary General of the Council of Europe the name and addresses of the national platform.

Article 14 - Personal data protection

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that all actions against the manipulation of sports competitions comply with relevant national and international personal data protection laws and standards, particularly in the exchange of information covered by this Convention.
- 2 Each Party shall adopt such legislative or other measures as necessary to guarantee that the public authorities and organisations covered by this Convention take the requisite measures in order to ensure that, when personal data are collected, processed and exchanged, irrespective of the nature of those exchanges, due regard is given to the principles of lawfulness, adequacy, relevance and accuracy, and also to data security and the rights of data subjects.
- 3 Each Party shall provide in its laws that the public authorities and organisations covered by this Convention are to ensure that the exchange of data for the purpose of this Convention does not go beyond the necessary minimum for the pursuit of the stated purposes of the exchange.
- 4 Each Party shall invite the various public authorities and organisations covered by this Convention to provide the requisite technical means to ensure the security of the data exchanged and to guarantee their reliability and integrity, as well as the availability and integrity of the data exchange systems and the identification of their users.

Chapter IV - Substantive criminal law and co-operation with regard to enforcement

Article 15 - Criminal offences relating to the manipulation of sports competitions

- 1 Each Party shall ensure that its domestic laws enable to criminally sanction manipulation of sports competitions when it involves either coercive, corrupt or fraudulent practices, as defined by its domestic law.



- c recevoir, centraliser et analyser les informations relatives aux paris atypiques et suspects sur les compétitions sportives se déroulant sur le territoire de chaque Partie et émettre, le cas échéant, des alertes ;
 - d transmettre des informations aux autorités publiques ou aux organisations sportives et/ou aux opérateurs de paris sportifs sur de possibles infractions aux lois ou aux règlements sportifs visés par la présente Convention ;
 - e coopérer avec toute organisation et autorité pertinentes aux niveaux national et international, incluant les plateformes nationales des autres Etats.
- 2 Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le nom et les adresses de la plateforme nationale.

Article 14 - Protection des données personnelles

- 1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour s'assurer que toutes les mesures contre la manipulation de compétitions sportives respectent les lois et normes nationales et internationales pertinentes en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier lors de l'échange d'informations visé dans la présente Convention.
- 2 Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que les autorités publiques et les organisations visées dans la présente Convention prennent les mesures requises pour s'assurer que les principes de légalité, d'adéquation, de pertinence et d'exactitude, de même que la sécurité des données et les droits des personnes concernées sont dûment pris en compte lorsqu'elles collectent, traitent et échangent des données personnelles, quelle que soit la nature de ces échanges.
- 3 Chaque Partie prévoit dans son droit que les autorités publiques et les organisations visées dans la présente Convention veillent à ce que l'échange des données aux fins de la présente Convention n'aille pas au-delà du minimum nécessaire à la poursuite des buts déclarés de l'échange.
- 4 Chaque Partie invite les différentes autorités publiques et les organisations visées dans la présente Convention à mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires pour assurer la sécurité des données échangées et garantir leur fiabilité et leur intégrité, ainsi que la disponibilité et l'intégrité des systèmes d'échanges de données et l'identification de leurs utilisateurs.

Chapitre IV - Droit pénal matériel et coopération en matière d'exécution

Article 15 - Infractions pénales relatives à la manipulation de compétitions sportives

- 1 Chaque Partie veille à ce que son droit interne permette de sanctionner pénalement la manipulation de compétitions sportives, dès lors que les faits comprennent des éléments de contrainte, de corruption ou de fraude tels que définis par son droit interne.



Article 16 - Laundering of the proceeds of criminal offences relating to the manipulation of sports competitions

- 1 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct as referred to in Article 9, paragraphs 1 and 2, of the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (2005, CETS No. 198), in Article 6, paragraph 1 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000) or in Article 23, paragraph 1 of the United Nations Convention against Corruption (2003), under the conditions referred to therein, when the predicate offence giving rise to profit is one of those referred to in Articles 15 and 17 of this Convention and in any event, in the case of extortion, corruption and fraud.
- 2 When deciding on the range of offences to be covered as predicate offences mentioned in paragraph 1, each Party may decide, in accordance with its domestic law, how it will define those offences and the nature of any particular elements that make them serious.
- 3 Each Party shall consider including the manipulation of sports competitions in its money laundering prevention framework by requiring sports betting operators to apply customer due diligence, record keeping and reporting requirements.

Article 17 - Aiding and abetting

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the aiding and abetting of the commission of any of the criminal offences referred to in Article 15 of this Convention.

Article 18 - Corporate liability

- 1 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure that legal persons can be held liable for offences referred to in Articles 15 to 17 of this Convention, committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as a member of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:
 - a a power of representation of the legal person;
 - b the authority to take decisions on behalf of the legal person;
 - c the authority to exercise control within the legal person.
- 2 Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, civil or administrative.
- 3 Other than in the cases already provided for in paragraph 1, each Party shall take the necessary measures to ensure that a legal person can be held liable when lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of an offence referred to in Articles 15 to 17 of this Convention for the benefit of that legal person by a natural person acting under its authority.



Article 16 – Blanchiment du produit des infractions pénales relatives à la manipulation de compétitions sportives

- 1 Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale dans son droit interne les actes tels que ceux visés à l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005, STCE n° 198), à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) ou à l'article 23, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies contre la corruption (2003), dans les conditions y prévues, lorsque l'infraction principale générant un profit est l'une des infractions visées aux articles 15 et 17 de la présente Convention et, en tout état de cause, en cas d'extorsion, de corruption et de fraude.
- 2 Lorsqu'elle détermine la gamme des infractions constituant des infractions principales énumérées au paragraphe 1, chaque Partie peut décider, conformément à son droit interne, comment elle définira ces infractions et la nature de tout élément particulier de ces infractions qui en fait des infractions graves.
- 3 Chaque Partie envisage d'inclure les manipulations de compétitions sportives dans le cadre de la prévention contre le blanchiment d'argent, en exigeant des opérateurs de paris sportifs d'appliquer des exigences de diligence due à l'égard des consommateurs, de tenue des registres et de déclarations.

Article 17 – Complicité

- 1 Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, dans son droit interne, toute complicité intentionnelle dans la commission d'une des infractions visées à l'article 15 de la présente Convention.

Article 18 – Responsabilité des personnes morales

- 1 Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour faire en sorte de s'assurer que les personnes morales peuvent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention, lorsque ces infractions sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction au sein de celle-ci, sur les bases suivantes :
 - a un pouvoir de représentation de la personne morale ;
 - b une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ;
 - c une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
- 2 Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d'une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.
- 3 Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale peut être tenue pour responsable lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne physique telle que mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction visée aux articles 15 à 17 de la présente Convention pour le compte de ladite personne morale par une personne physique agissant sous son autorité.



- 4 Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offence.

Chapter V - Jurisdiction, criminal procedure and enforcement measures

Article 19 - Jurisdiction

- 1 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to establish jurisdiction over the offences referred to in Articles 15 to 17 of this Convention where that offence is committed:
- a in its territory; or
 - b on board a ship flying its flag; or
 - c on board an aircraft registered under its law; or
 - d by one of its nationals or by a person habitually residing in its territory.
- 2 Each State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply, or to apply only in specific cases or conditions, the rules on jurisdiction laid down in paragraph 1, subparagraph d of this article.
- 3 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over offences referred to in Articles 15 to 17 of this Convention in cases in which an alleged offender is present on its territory and cannot be extradited to another Party on the basis of his or her nationality.
- 4 When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence referred to in Articles 15 to 17 of this Convention, the Parties involved shall, where appropriate, consult each other with a view to determining the most appropriate jurisdiction for the purposes of prosecution.
- 5 Without prejudice to the general rules of international law, this Convention does not exclude any criminal, civil and administrative jurisdiction exercised by a Party in accordance with its domestic law.

Article 20 - Measures to secure electronic evidence

- 1 Each Party shall adopt legislative or other measures to secure electronic evidence, *inter alia* through the expedited preservation of stored computer data, expedited preservation and disclosure of traffic data, production orders, search and seizure of stored computer data, real-time collection of traffic data and the interception of content data, in accordance with its domestic law, when investigating offences referred to in Articles 15 to 17 of this Convention.



- 4 Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l'infraction.

Chapitre V - Compétence, droit pénal procédural et répression

Article 19 - Compétence

- 1 Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l'égard d'une infraction visée aux articles 15 à 17 de la présente Convention lorsque l'infraction est commise :
 - a sur son territoire ; ou
 - b à bord d'un navire battant pavillon de cette Partie ; ou
 - c à bord d'un aéronef immatriculé selon ses lois ; ou
 - d par un de ses ressortissants ou par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire.
- 2 Chaque Etat ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies au paragraphe 1, alinéa d, du présent article.
- 3 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction visée aux articles 15 à 17 de la présente Convention lorsque l'auteur présumé est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie en raison de sa nationalité.
- 4 Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l'égard d'une infraction présumée visée aux articles 15 à 17 de la présente Convention, les Parties concernées se concertent, le cas échéant, afin de déterminer quelle juridiction est la plus à même d'exercer les poursuites.
- 5 Sans préjudice des règles générales de droit international, la présente Convention n'exclut aucune compétence pénale, civile ou administrative exercée par une Partie conformément à son droit interne.

Article 20 - Préservation des preuves électroniques

- 1 Chaque Partie adopte des mesures législatives ou autres pour préserver les preuves électroniques, notamment grâce à la conservation rapide des données informatiques stockées, à la conservation et la divulgation rapides des données relatives au trafic, aux injonctions de produire, à la perquisition et la saisie des données informatiques stockées, à la collecte en temps réel des données actives au trafic et à l'interception de données relatives au contenu, conformément à son droit interne, lors des enquêtes sur les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention.



Article 21 - Protection measures

- 1 Each Party shall consider adoption of such legal measures as may be necessary to provide effective protection for:
 - a persons who provide, in good faith and on reasonable grounds, information concerning offences referred to in Articles 15 to 17 of this Convention or otherwise co-operate with the investigating or prosecuting authorities;
 - b witnesses who give testimony concerning these offences;
 - c when necessary, members of the family of persons referred to in sub-paragraphs a and b.

Chapter VI - Sanctions and measures

Article 22 - Criminal sanctions against natural persons

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the offences referred to in Articles 15 to 17 of this Convention, when committed by natural persons, are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, including monetary sanctions, taking account of the seriousness of the offences. These sanctions shall include penalties involving deprivation of liberty that may give rise to extradition, as defined by domestic law.

Article 23 - Sanctions against legal persons

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that legal persons held liable in accordance with Article 18 are subject to effective, proportionate and dissuasive sanctions, including monetary sanctions and possibly other measures such as:
 - a a temporary or permanent disqualification from exercising commercial activity;
 - b placement under judicial supervision;
 - c a judicial winding-up order.

Article 24 - Administrative sanctions

- 1 Each Party shall adopt, where appropriate, such legislative or other measures in respect of acts which are punishable under its domestic law as may be necessary to punish infringements established in accordance with this Convention by effective, proportionate and dissuasive sanctions and measures following proceedings brought by the administrative authorities, where the decision may give rise to proceedings before a court having jurisdiction.
- 2 Each Party shall ensure that administrative measures are applied. This may be done by the betting regulatory authority or the other responsible authority or authorities, in accordance with its domestic law.



Article 21 - Mesures de protection

- 1 Chaque Partie envisage l'adoption des mesures législatives ou autres qui pourraient être nécessaires pour assurer une protection effective :
 - a des personnes qui fournissent, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, des informations concernant les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention ou qui collaborent d'une autre manière avec les autorités chargées des investigations ou des poursuites ;
 - b des témoins qui font une déposition en rapport avec de telles infractions ;
 - c si nécessaire, des membres de la famille des personnes visées aux alinéas a et b.

Chapitre VI - Sanctions et mesures

Article 22 - Sanctions pénales à l'encontre des personnes physiques

- 1 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention, commises par des personnes physiques, soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, notamment des sanctions pécuniaires, tenant compte de la gravité des infractions. Ces sanctions incluent des peines de privation de liberté pouvant donner lieu à l'extradition, telles que prévues par le droit interne.

Article 23 - Sanctions à l'encontre des personnes morales

- 1 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les personnes morales déclarées responsables en application de l'article 18 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des sanctions pécuniaires et éventuellement d'autres mesures, telles que :
 - a des mesures d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale ;
 - b un placement sous surveillance judiciaire ;
 - c une mesure judiciaire de dissolution.

Article 24 - Sanctions administratives

- 1 Pour les actes tombant sous le coup de sa législation interne, chaque Partie adopte, le cas échéant, les mesures législatives ou autres mesures nécessaires pour sanctionner des violations établies conformément à la présente Convention par des mesures et peines efficaces, proportionnées et dissuasives, au titre d'infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente.
- 2 Chaque Partie veille à l'application des mesures administratives, qui peut être confiée à l'autorité de régulation des paris ou à la ou aux autres autorités responsables, en conformité avec la législation interne.



Article 25 – Seizure and confiscation

- 1 Each Party shall take the necessary legislative or other measures, in accordance with domestic law, to permit seizure and confiscation of:
 - a the goods, documents and other instruments used, or intended to be used, to commit the offences referred to in Articles 15 to 17 of this Convention;
 - b the proceeds of those offences, or property of a value corresponding to those proceeds.

Chapter VII – International co-operation in judicial and other matters

Article 26 – Measures with a view to international co-operation in criminal matters

- 1 The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this Convention and in accordance with the relevant applicable international and regional instruments and arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation and with their domestic law, to the widest extent possible for the purposes of investigations, prosecutions and judicial proceedings concerning the offences referred to in Articles 15 to 17 of this Convention, including seizure and confiscation.
- 2 The Parties shall co-operate to the widest extent possible, in accordance with the relevant applicable international, regional and bilateral treaties on extradition and mutual assistance in criminal matters and in accordance with their domestic law, concerning the offences referred to in Articles 15 to 17 of this Convention.
- 3 In matters of international co-operation, whenever dual criminality is considered to be a requirement, it shall be deemed to have been fulfilled, irrespective of whether the laws of the requested State place the offence within the same category of offence or use the same term to denominate the offence as the requesting State, if the conduct underlying the offence in respect of which legal mutual assistance or extradition is requested is a criminal offence under the laws of both Parties.
- 4 If a Party that makes extradition or mutual legal assistance in criminal matters conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition or legal assistance in criminal matters from a Party with which it has no such treaty, it may, acting in full compliance with its obligations under international law and subject to the conditions provided for by its own domestic law, consider this Convention to be the legal basis for extradition or mutual legal assistance in criminal matters in respect of the offences referred to in Articles 15 to 17 of this Convention.

Article 27 – Other international co-operation measures in respect of prevention

- 1 Each Party shall endeavour to integrate, where appropriate, the prevention of and the fight against the manipulation of sports competitions into assistance programmes for the benefit of third States.

Article 28 – International co-operation with international sports organisations

- 1 Each Party, in accordance with its domestic law, shall co-operate with international sports organisations in the fight against the manipulation of sports competitions.



Article 25 – Saisie et confiscation

- 1 Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à la législation interne, pour permettre la saisie et la confiscation :
 - a des biens, documents et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention ;
 - b des produits de ces infractions, ou de biens d'une valeur équivalente à ces produits.

Chapitre VII – Coopération internationale en matière judiciaire et autre

Article 26 – Mesures de coopération internationale en matière pénale

- 1 Les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible, dans le respect des dispositions établies par la présente Convention et conformément aux instruments internationaux et régionaux applicables et aux accords conclus sur la base de législations uniformes ou réciproques et à leur droit interne aux fins d'investigation, de poursuites et de procédures judiciaires concernant les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention, y compris pour ce qui est de la saisie et de la confiscation.
- 2 Les Parties coopèrent entre elles, dans toute la mesure du possible, conformément aux traités internationaux, régionaux et bilatéraux applicables en matière d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale et conformément à leur législation interne, concernant les infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention.
- 3 En matière de coopération internationale, lorsque la double incrimination est posée comme une condition, celle-ci est présumée remplie, indépendamment du fait que la législation de l'Etat requis utilise la même classification des infractions et la même terminologie que l'Etat requérant, lorsque les faits constitutifs de l'infraction pour laquelle une demande d'entraide judiciaire ou d'extradition a été introduite, constituent une infraction pénale en vertu de la législation de chacune des deux Parties.
- 4 Si une Partie, qui conditionne l'extradition ou l'entraide judiciaire en matière pénale à l'existence d'un traité, reçoit une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire en matière pénale de la part d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu un tel traité, elle peut, tout en agissant dans le plein respect de ses obligations relevant du droit international et sous réserve des conditions prévues par le droit interne de la Partie requise, considérer cette Convention comme une base légale pour l'extradition ou l'entraide judiciaire en matière pénale eu égard aux infractions visées aux articles 15 à 17 de la présente Convention.

Article 27 – Autres mesures de coopération internationale en matière de prévention

- 1 Chaque Partie s'efforce d'intégrer, s'il y a lieu, la prévention et la lutte contre la manipulation de compétitions sportives dans les programmes d'assistance conduits au profit d'Etats tiers.

Article 28 – Coopération internationale avec les organisations sportives internationales

- 1 Chaque Partie, dans le respect de son droit interne, coopère avec les organisations sportives internationales dans la lutte contre la manipulation de compétitions sportives.



Chapter VIII -- Follow up

Article 29 - Provision of information

- 1 Each Party shall forward to the Secretary General of the Council of Europe, in one of the official languages of the Council of Europe, all relevant information concerning legislative and other measures taken by it for the purpose of complying with the terms of this Convention.

Article 30 - Convention Follow-up Committee

- 1 For the purposes of this Convention, the Convention Follow-up Committee is hereby set up.
- 2 Each Party may be represented on the Convention Follow-up Committee by one or more delegates, including representatives of public authorities responsible for sport, law-enforcement or betting regulation. Each Party shall have one vote.
- 3 The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, as well as other relevant Council of Europe intergovernmental committees, shall each appoint a representative to the Convention Follow-up Committee in order to contribute to a multisectoral and multidisciplinary approach. The Convention Follow-up Committee may, if necessary, invite, by unanimous decision, any State which is not a Party to the Convention, any international organisation or body, to be represented by an observer at its meetings. Representatives appointed under this paragraph shall participate in meetings of the Convention Follow-up Committee without the right to vote.
- 4 Meetings of the Convention Follow-up Committee shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held as soon as reasonably practicable, and in any case within one year after the date of entry into force of the Convention. It shall subsequently meet whenever a meeting is requested by at least one third of the Parties or by the Secretary General.
- 5 Subject to the provisions of this Convention, the Convention Follow-up Committee shall draw up and adopt by consensus its own rules of procedure.
- 6 The Convention Follow-up Committee shall be assisted by the Secretariat of the Council of Europe in carrying out its functions.

Article 31 - Functions of the Convention Follow-up Committee

- 1 The Convention Follow-up Committee is responsible for the follow-up to the implementation of this Convention.
- 2 The Convention Follow-up Committee shall adopt and modify the list of sports organisations referred to in Article 3.2, while ensuring that it is published in an appropriate manner.
- 3 The Convention Follow-up Committee may, in particular:
 - a make recommendations to the Parties concerning measures to be taken for the purposes of this Convention, in particular with respect to international co-operation;



Chapitre VIII - Suivi

Article 29 - Communication d'informations

- 1 Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes les informations pertinentes relatives à la législation et aux autres mesures qu'elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention.

Article 30 - Comité de suivi de la Convention

- 1 Un Comité de suivi de la Convention est constitué, aux fins de la présente Convention.
- 2 Chaque Partie peut se faire représenter au Comité de suivi de la Convention par un ou plusieurs délégués, notamment par des représentants des autorités publiques chargées du sport, de faire respecter la loi ou de la régulation des paris. Chaque Partie dispose d'une voix.
- 3 L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, ainsi que les comités intergouvernementaux compétents du Conseil de l'Europe désignent chacun un représentant au Comité de suivi de la Convention afin de contribuer à une approche plurisectorielle et pluridisciplinaire. Le Comité de suivi de la Convention peut, si nécessaire, par décision unanime, inviter tout Etat qui n'est pas Partie à la Convention, toute organisation ou organisme international à se faire représenter par un observateur à ses réunions. Les représentants désignés en vertu de ce paragraphe participent aux réunions du Comité de suivi de la Convention sans droit de vote.
- 4 Le Comité de suivi de la Convention est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans les meilleurs délais et au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite à la demande d'au moins un tiers des Parties ou du Secrétaire Général.
- 5 Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité de suivi de la Convention établit son règlement intérieur et l'adopte par consensus.
- 6 Le Comité de suivi de la Convention est assisté dans l'exercice de ses fonctions par le Secrétariat du Conseil de l'Europe.

Article 31 - Fonctions du Comité de suivi de la Convention

- 1 Le Comité de suivi de la Convention est chargé du suivi de la mise en œuvre de la présente Convention.
- 2 Le Comité de suivi de la Convention doit adopter et modifier la liste des organisations sportives visée à l'article 3.2, en s'assurant de sa publication d'une manière appropriée.
- 3 Le Comité de suivi de la Convention peut, en particulier :
 - a adresser aux Parties des recommandations concernant les mesures à prendre pour la mise en œuvre de la présente Convention, notamment en matière de coopération internationale ;



- b where appropriate, make recommendations to the Parties, following the publication of explanatory documentation and, after prior consultations with representatives of sports organisations and sports betting operators, in particular on:
 - the criteria to be met by sports organisations and sports betting operators in order to benefit from the exchange of information referred to in Article 12.1 of this Convention;
 - other ways aimed at enhancing the operational co-operation between the relevant public authorities, sports organisations and betting operators, as mentioned in this Convention;
 - c keep relevant international organisations and the public informed about the activities undertaken within the framework of this Convention;
 - d prepare an opinion to the Committee of Ministers on the request of any non-member State of the Council of Europe to be invited by the Committee of Ministers to sign the Convention in pursuance of Article 32.2.
- 4 In order to discharge its functions, the Convention Follow-up Committee may, on its own initiative, arrange meetings of experts.
- 5 The Convention Follow-up Committee, with the prior agreement of the Parties concerned, shall arrange visits to the Parties.

Chapter IX - Final provisions

Article 32 - Signature and entry into force

- 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, the other States Parties to the European Cultural Convention, the European Union and the non-member States which have participated in its elaboration or enjoying observer status with the Council of Europe.
- 2 This Convention shall also be open for signature by any other non-member State of the Council of Europe upon invitation by the Committee of Ministers. The decision to invite a non-member State to sign the Convention shall be taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, and by a unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers, after consulting the Convention Follow-up Committee, once established.
- 3 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 4 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five signatories, including at least three member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraphs 1, 2 and 3.



- b le cas échéant, adresser des recommandations aux Parties, à la suite de la publication d'une documentation explicative, et après des consultations préalables avec les représentants des organisations sportives et des opérateurs de paris sportifs, notamment sur :
 - les critères à remplir par les organisations sportives et les opérateurs de paris sportifs pour bénéficier des échanges d'informations mentionnés à l'article 12.1 de la présente Convention ;
 - d'autres moyens d'améliorer la coopération opérationnelle entre les autorités publiques pertinentes, les organisations sportives et les opérateurs de paris, comme mentionné dans la présente Convention ;
 - c assurer l'information des organisations internationales compétentes et du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention ;
 - d formuler un avis au Comité des Ministres, sur la demande de tout Etat non membre du Conseil de l'Europe, demandant à être invité par le Comité des Ministres à signer la Convention en vertu de l'article 32.2.
- 4 Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité de suivi de la Convention peut, de sa propre initiative, organiser des réunions d'experts.
- 5 Le Comité de suivi de la Convention, avec l'accord préalable de la Partie concernée, prévoit des visites dans les Etats parties.

Chapitre IX – Dispositions finales

Article 32 – Signature et entrée en vigueur

- 1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, de l'Union européenne et des Etats non membres ayant participé à son élaboration ou ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe.
- 2 La présente Convention est également ouverte à la signature de tout autre Etat non membre du Conseil de l'Europe sur invitation du Comité des Ministres. La décision d'inviter un Etat non membre à signer la Convention est prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres, après consultation du Comité de suivi de la Convention, une fois établi.
- 3 La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 4 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq signataires, incluant au moins trois Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3.



- 5 In respect of any signatory State or the European Union which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the expression of its consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraphs 1, 2 and 3.
- 6 A Contracting Party which is not a member of the Council of Europe shall contribute to the financing of the Convention Follow-up Committee in a manner to be decided by the Committee of Ministers after consultation with that Party.

Article 33 - Effects of the Convention and relationship with other international instruments

- 1 This Convention does not affect the rights and obligations of Parties under international multilateral conventions concerning specific subjects. In particular, this Convention does not alter their rights and obligations arising from other agreements previously concluded in respect of the fight against doping and consistent with the subject and purpose of this Convention.
- 2 This Convention supplements in particular, where appropriate, applicable multilateral or bilateral treaties between the Parties, including the provisions of:
 - a the European Convention on Extradition (1957, ETS No. 24);
 - b the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (1959, ETS No. 30);
 - c the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (1990, ETS No. 141);
 - d the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (2005, CETS No. 198).
- 3 The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral treaties with one another on the matters dealt with in this Convention in order to supplement or strengthen the provisions thereof or to facilitate the application of the principles embodied therein.
- 4 If two or more Parties have already concluded a treaty on the matters dealt with in this Convention or have otherwise established relations in respect of such matters, they shall also be entitled to apply that treaty or to regulate those relations accordingly. However, when Parties establish relations in respect of the matters dealt with in this Convention other than as provided for therein, they shall do so in a manner that is not inconsistent with the Convention's objectives and principles.
- 5 Nothing in this Convention shall affect other rights, restrictions, obligations and responsibilities of Parties.



- 5 Pour tout Etat signataire ou l'Union européenne qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3.
- 6 Une Partie contractante non membre du Conseil de l'Europe contribue au financement du Comité de suivi de la Convention selon des modalités à déterminer par le Comité des Ministres après consultation de cette Partie.

Article 33 - Effets de la Convention et relations avec d'autres instruments internationaux

- 1 La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations de Parties découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières. En particulier, la présente Convention ne modifie pas leurs droits et obligations découlant d'autres accords conclus antérieurement à l'égard de la lutte contre le dopage et compatibles avec l'objet et le but de la présente Convention.
- 2 La présente Convention complète en particulier, le cas échéant, les traités multilatéraux ou bilatéraux applicables existant entre les Parties, y compris les dispositions :
 - a de la Convention européenne d'extradition (1957, STE n° 24) ;
 - b de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1959, STE n° 30) ;
 - c de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (1990, STE n° 141) ;
 - d de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005, STCE n° 198).
- 3 Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des traités bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, afin de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou de faciliter l'application des principes qu'elle consacre.
- 4 Si deux Parties ou davantage ont déjà conclu un traité relatif aux matières traitées par la présente Convention, ou si elles ont autrement établi leurs relations sur ces sujets, elles ont aussi la faculté d'appliquer ledit traité ou d'établir leurs relations en conséquence. Toutefois, si les Parties établissent leurs relations concernant les matières faisant l'objet de la présente Convention d'une manière différente de celle prévue par celle-ci, elles doivent le faire d'une manière qui ne soit pas incompatible avec ses objectifs et principes.
- 5 La présente Convention n'affecte en rien les autres droits, restrictions, obligations et responsabilités des Parties.



Article 34 - Conditions and safeguards

- 1 Each Party shall ensure that the establishment, implementation and application of the powers and procedures provided for in Chapters II to VII are subject to conditions and safeguards provided for under its domestic law, which shall provide for the adequate protection of human rights and liberties, including rights arising pursuant to obligations it has undertaken under the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the 1966 United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, and other applicable international human rights instruments, and which shall incorporate the principle of proportionality into its domestic law.
- 2 Such conditions and safeguards shall, as appropriate in view of the nature of the procedure or power concerned, *inter alia*, include judicial or other independent supervision, grounds justifying the application, as well as the limitation of the scope and the duration of such power or procedure.
- 3 To the extent that it is consistent with the public interest, in particular the sound administration of justice, each Party shall consider the impact of the powers and procedures in these chapters upon the rights, responsibilities and legitimate interests of third parties.

Article 35 - Territorial application

- 1 Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Each Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such a territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 36 - Federal clause

- 1 A federal State may reserve the right to assume obligations under Chapters II, IV, V and VI of this Convention consistent with its fundamental principles governing the relationship between its central government and constituent States or other similar territorial entities, provided that it is still able to co-operate under Chapters III and VII.
- 2 When making a reservation under paragraph 1, a federal State may not apply the terms of such reservation to exclude or substantially diminish its obligations to provide for the measures set out in Chapters III and VII. Overall, it shall provide for a broad and effective enforcement capability with respect to those measures.



Article 34 - Conditions et sauvegardes

- 1 Chaque Partie veille à ce que l'instauration, la mise en œuvre et l'application des pouvoirs et procédures prévus dans les chapitres II à VII soient soumises aux conditions et sauvegardes prévues par son droit interne, qui doit assurer une protection adéquate des droits de l'homme et des libertés, notamment des droits établis conformément aux obligations qu'elle a souscrites en application de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies (1966) et d'autres instruments internationaux applicables concernant les droits de l'homme. Ce droit interne doit intégrer le principe de la proportionnalité.
- 2 Lorsque c'est approprié, eu égard à la nature de la procédure ou du pouvoir concerné, ces conditions et sauvegardes incluent, entre autres, une supervision judiciaire ou d'autres formes de supervision indépendante, des motifs justifiant l'application ainsi que la limitation du champ d'application et de la durée du pouvoir ou de la procédure en question.
- 3 Dans la mesure où cela est conforme à l'intérêt public, en particulier à la bonne administration de la justice, chaque Partie examine l'effet des pouvoirs et procédures dans ces chapitres sur les droits, responsabilités et intérêts légitimes des tiers.

Article 35 - Application territoriale

- 1 Tout Etat ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
- 2 Chaque Partie peut, à tout autre moment par la suite, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration, dont elle assure les relations internationales ou au nom duquel elle est autorisée à prendre des engagements. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- 3 Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 36 - Clause fédérale

- 1 Un Etat fédéral peut se réserver le droit d'honorer les obligations contenues dans les chapitres II, IV, V et VI de la présente Convention en application des principes fondamentaux qui gouvernent les relations entre son gouvernement central et les Etats constitutants ou autres entités territoriales analogues, à condition qu'il soit encore en mesure de coopérer sur la base des chapitres III et VII.
- 2 Lorsqu'il fait une réserve en vertu du paragraphe 1, un Etat fédéral ne saurait faire usage des termes d'une telle réserve pour exclure ou diminuer de manière substantielle ses obligations en vertu des chapitres III et VII. En tout état de cause, il se dote de moyens étendus et effectifs permettant la mise en œuvre des mesures visées.



- 3 With regard to the provisions of this Convention, the application of which comes under the jurisdiction of each constituent States or other similar territorial entities that are not obliged by the constitutional system of the federation to take legislative measures, the federal government shall inform the competent authorities of such States of the said provisions with its favourable opinion, encouraging them to take appropriate action to give them effect.

Article 37 - Reservations

- 1 By a written notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, declare that it avails itself of the reservations provided for in Article 19, paragraph 2 and in Article 36, paragraph 1. No other reservation may be made.
- 2 A Party that has made a reservation in accordance with paragraph 1 may wholly or partially withdraw it by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. Such withdrawal shall take effect on the date of receipt of such notification by the Secretary General. If the notification states that the withdrawal of a reservation is to take effect on a date specified therein, and such date is later than the date on which the notification is received by the Secretary General, the withdrawal shall take effect on that later date.
- 3 A Party that has made a reservation shall withdraw such reservation, in whole or in part, as soon as circumstances so permit.
- 4 The Secretary General of the Council of Europe may periodically ask Parties that have made one or more reservations for details about the prospects of withdrawal of such reservation(s).

Article 38 - Amendments

- 1 Amendments to articles of this Convention may be proposed by any Party, the Convention Follow-up Committee or the Committee of Ministers of the Council of Europe.
- 2 Any proposal for an amendment shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him or her to the Parties, the member States of the Council of Europe, non-member States having participated in the elaboration of this Convention or enjoying observer status with the Council of Europe, the European Union, any State having been invited to sign this Convention and the Convention Follow-up Committee at least two months before the meeting at which it is to be considered. The Convention Follow-up Committee shall submit to the Committee of Ministers its opinion on the proposed amendment.
- 3 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and any opinion submitted by the Convention Follow-up Committee and may adopt the amendment by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe.
- 4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.
- 5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall come into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after all Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof following their respective internal procedures.



- 3 En ce qui concerne les dispositions de la présente Convention, dont l'application relève de la compétence législative de chacun des Etats constitutants ou autres entités territoriales analogues, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral porte lesdites dispositions, assorties d'un avis favorable, à la connaissance des autorités compétentes des Etats constitutants, en les encourageant à adopter les mesures appropriées pour les mettre en œuvre.

Article 37 - Réserves

- 1 Par notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, chaque Etat ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il se prévaut des réserves prévues à l'article 19, paragraphe 2, et à l'article 36, paragraphe 1. Aucune autre réserve n'est admise.
- 2 Une Partie qui a fait une réserve conformément au paragraphe 1 peut la retirer en totalité ou en partie par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Ce retrait prend effet à la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général. Si la notification indique que le retrait d'une réserve doit prendre effet à une date précise, et si cette date est postérieure à celle à laquelle le Secrétaire Général reçoit la notification, le retrait prend effet à cette date ultérieure.
- 3 Une Partie qui a fait une réserve retire cette réserve, en totalité ou en partie, dès que les circonstances le permettent.
- 4 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe peut périodiquement demander aux Parties ayant fait une ou plusieurs réserves des informations sur les perspectives de leur retrait.

Article 38 - Amendements

- 1 Des amendements aux articles de la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité de suivi de la Convention ou par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe,
- 2 Tout amendement proposé devra être communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et être transmis par ce dernier aux Parties, aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres ayant participé à l'élaboration de la présente Convention ou ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe, à l'Union européenne et aux Etats ayant été invités à signer la présente Convention, ainsi qu'au Comité de suivi de la Convention au moins deux mois avant la réunion lors de laquelle l'amendement doit être étudié. Le Comité de suivi de la Convention soumet au Comité des Ministres son avis concernant l'amendement proposé.
- 3 Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et tout avis soumis par le Comité de suivi de la Convention. Il peut adopter l'amendement à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe.
- 4 Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est communiqué aux Parties en vue de son acceptation.
- 5 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement suite à leurs procédures internes respectives.



- 6 If an amendment has been adopted by the Committee of Ministers, but has not yet entered into force in accordance with paragraph 5, a State or the European Union may not express their consent to be bound by the Convention without accepting at the same time the amendment.

Article 39 – Settlement of disputes

- 1 The Convention Follow-up Committee, in close co-operation with the relevant Council of Europe intergovernmental committees shall be kept informed of any difficulties regarding the interpretation and application of this Convention.
- 2 In the event of a dispute between Parties as to the interpretation or application of this Convention, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation, conciliation or arbitration, or any other peaceful means of their choice.
- 3 The Committee of Ministers of the Council of Europe may establish settlement procedures which may be used by the Parties to a dispute, subject to their consent.

Article 40 – Denunciation

- 1 Each Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 41 – Notification

- 1 The Secretary General of the Council of Europe shall notify the Parties, the member States of the Council of Europe, the other States Parties to the European Cultural Convention, the non-member States having participated in the elaboration of this Convention or enjoying observer status with the Council of Europe, the European Union, and any State having been invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 32, of:
 - a any signature;
 - b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
 - c any date of entry into force of this Convention in accordance with Article 32;
 - d any reservation and any withdrawal of a reservation made in accordance with Article 37;
 - e any declaration made in accordance with Articles 9 and 13;



- 6 Si un amendement a été adopté par le Comité des Ministres, mais n'est pas encore entré en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 5, un Etat ou l'Union européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la Convention sans accepter en même temps cet amendement.

Article 39 - Règlement des différends

- 1 Le Comité de suivi de la Convention, en étroite coopération avec les comités intergouvernementaux compétents du Conseil de l'Europe, est tenu informé des difficultés éventuelles concernant l'interprétation et l'application de la présente Convention.
- 2 En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, celles-ci s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par voie de négociation, de conciliation ou d'arbitrage, ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
- 3 Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra établir des procédures de règlements qui pourraient être utilisées par les Parties à un litige, si elles y consentent.

Article 40 - Dénonciation

- 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 41 - Notification

- 1 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Parties, aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats parties à la Convention culturelle européenne, aux Etats non membres ayant participé à l'élaboration de la présente Convention ou ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe, à l'Union européenne, et à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 32 :
 - a toute signature ;
 - b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, ou d'approbation ;
 - c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à l'article 32 ;
 - d toute réserve et tout retrait de réserve formulés conformément à l'article 37 ;
 - e toute déclaration faite conformément aux articles 9 et 13 ;



f any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done in Magglingen/Macolin, this 18th day of September 2014, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention or enjoy observer status with the Council of Europe, to the European Union and to any State invited to sign this Convention.



f tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Macolin/Maggingen, le 18 septembre 2014, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres ayant participé à l'élaboration de la présente Convention ou ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe, à l'Union européenne et à tout autre Etat invité à signer la présente Convention.



COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Serie dei trattati del Consiglio d'Europa - N. 215

Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla manipolazione
delle competizioni sportive

Maglingen/Macolin, 18.9.2014



Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Considerando che il Consiglio d'Europa è chiamato a realizzare un'unione più marcata tra i suoi membri;

Considerando il piano d'azione del terzo vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005), che ha raccomandato il proseguimento delle attività del Consiglio d'Europa che fanno da punto di riferimento nel settore dello sport;

Considerando che è necessario elaborare ulteriormente un quadro comune, europeo e globale, per lo sviluppo dello sport, sulla base delle nozioni di democrazia pluralista, stato di diritto, diritti umani ed etica dello sport;

Consapevoli che la manipolazione di competizioni sportive può riguardare ogni paese e ogni tipo di sport a livello mondiale, e sottolineando che tale fenomeno, in quanto minaccia globale all'integrità dello sport, richiede una risposta globale sostenuta anche dagli Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa;

Preoccupati per il coinvolgimento delle attività criminali, in particolare del crimine organizzato, nella manipolazione delle competizioni sportive, e per la sua natura transnazionale;

Richiamando la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (1950, ETS n. 5) e i suoi protocolli, la Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (1985, ETS n. 120), la Convenzione contro il doping (1989, ETS n. 135), la Convenzione penale sulla corruzione (1999, ETS n. 173) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005, CETS n. 198);

Richiamando la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000) e i relativi protocolli;

Richiamando inoltre la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003);

Ricordando l'importanza di indagare efficacemente senza indebiti ritardi sui reati che rientrano nella loro giurisdizione;

Ricordando il ruolo fondamentale dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) nel facilitare la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge oltre alla cooperazione giudiziaria;

Sottolineando che le organizzazioni sportive hanno la responsabilità di individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive perpetrata da persone soggette alla loro autorità;

Riconoscendo i risultati già conseguiti nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive;

Convinti che una lotta efficace contro la manipolazione delle competizioni sportive richieda una cooperazione nazionale e internazionale rinforzata, rapida, sostenibile e ben funzionante;

Viste le raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri Rec(92)13rev sulla Carta europea dello sport riveduta; CM/Rec(2010)9 sul Codice di etica sportiva riveduto; Rec(2005)8 sui principi della buona governance nello sport e CM/Rec(2011)10 sulla promozione dell'integrità dello sport per contrastare la manipolazione dei risultati, in particolare le partite truccate;

Alla luce dei lavori e delle conclusioni delle seguenti conferenze:

— Consiglio d'Europa - 11ª conferenza dei Ministri responsabili per lo Sport, Atene, 11-12 dicembre



2008;

- Consiglio d'Europa - 18^a conferenza informale dei Ministri responsabili per lo Sport (Baku, 22 settembre 2010) sulla promozione dell'integrità dello sport contro le manipolazioni dei risultati (partite truccate);
- Consiglio d'Europa - 12^a conferenza dei Ministri responsabili per lo Sport (Belgrado, 15 marzo 2012) in particolare per quanto riguarda la stesura di un nuovo strumento giuridico internazionale contro la manipolazione dei risultati sportivi;
- UNESCO - 5^a Conferenza dei Ministri e degli alti funzionari responsabili per l'Educazione fisica e lo sport (MINEPS V);

Convinti che il dialogo e la cooperazione tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive, gli organizzatori di competizioni e gli operatori delle scommesse sportive a livello nazionale e internazionale, sulla base di fiducia e rispetto mutui, siano essenziali nella ricerca di risposte comuni efficaci alle sfide poste dal problema della manipolazione delle competizioni sportive;

Riconoscendo che lo sport, basato su una competizione leale ed equa, presenta un carattere di imprevedibilità, e necessita di un contrasto vigoroso ed efficace delle pratiche e dei comportamenti sportivi non etici;

Sottolineando la loro convinzione che l'applicazione coerente dei principi della buona governance e dell'etica nello sport sia un fattore importante nell'eliminazione della corruzione, della manipolazione delle competizioni sportive e di altri tipi di abusi nello sport;

Riconoscendo che, in conformità al principio di autonomia dello sport, le organizzazioni sportive sono responsabili per lo sport e hanno responsabilità disciplinari e di autoregolamentazione nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, ma anche che le autorità pubbliche, ove appropriato, proteggono l'integrità dello sport;

Riconoscendo che lo sviluppo delle attività nel settore delle scommesse sportive, in particolare quelle illegali, aumenta il rischio di tali manipolazioni;

Considerando che la manipolazione delle competizioni sportive va affrontata in ogni caso, che sia collegata o meno alle scommesse sportive o a reati;

Tenuto conto del margine di discrezionalità di cui godono gli Stati, nell'ambito del diritto applicabile, in merito alle politiche sulle scommesse sportive,

hanno convenuto quanto segue:

Capo I - Scopo, principi guida, definizioni

Articolo 1 - Scopo e obiettivi principali

1. Lo scopo della presente Convenzione è combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport.
2. A tal fine, i principali obiettivi della presente Convenzione sono:
 - a. prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali;
 - b. promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive.

Articolo 2 - Principi guida

1. La lotta alla manipolazione delle competizioni sportive assicura il rispetto, tra l'altro, dei seguenti principi:
 - a. diritti umani;
 - b. legalità;
 - c. proporzionalità;



d protezione della vita privata e dei dati personali.

Articolo 3 – Definizioni

Al fini della presente Convenzione si intende per:

- 1 "competizione sportiva": qualsiasi evento sportivo organizzato in conformità alle norme stabilite da un'organizzazione sportiva registrata dal Comitato di follow-up della Convenzione a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, e riconosciuta da un'organizzazione sportiva internazionale o, se del caso, da un'altra organizzazione sportiva competente.
- 2 "organizzazione sportiva": qualsiasi organizzazione che disciplina lo sport, o uno sport particolare, e che figura nell'elenco adottato dal Comitato di follow-up della Convenzione a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, nonché le sue affiliate continentali e nazionali, se necessario;
- 3 "organizzatore di competizioni": qualsiasi organizzazione sportiva o altra persona, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che organizza competizioni sportive;
- 4 "manipolazione di competizioni sportive": un accordo, un atto o un'omissione intenzionali volti a modificare impropriamente il risultato o lo svolgimento di una competizione sportiva al fine di eliminarne in tutto o in parte l'imprevedibilità per ottenere un indebito vantaggio per se stessi o per altri;
- 5 "scommessa sportiva": qualsiasi puntata di una somma di denaro in vista di un premio in denaro che dipende dal verificarsi di un avvenimento futuro e incerto collegato a una competizione sportiva; In particolare:
 - a "scommessa sportiva illegale": qualsiasi attività di scommessa sportiva non consentita, per la sua tipologia o per l'operatore che la offre, dalla legislazione del paese in cui si trova il consumatore;
 - b "scommessa sportiva irregolare": qualsiasi attività di scommessa sportiva non conforme agli schemi usuali o previsti del mercato in questione, o relativa a scommesse su competizioni sportive il cui svolgimento ha caratteristiche inusuali;
 - c "scommessa sportiva sospetta": qualsiasi attività di scommessa sportiva che, secondo prove attendibili e concordanti, appare collegata a una manipolazione della relativa competizione sportiva;
- 6 "parti interessate alla competizione": qualsiasi persona fisica o giuridica che rientra in una delle seguenti categorie:
 - a "atleta": qualsiasi persona o gruppo di persone che partecipa a competizioni sportive;
 - b "personale di supporto degli atleti": qualsiasi coach, allenatore, manager, agente, membro dello staff, funzionario dello staff, personale medico e paramedico che lavora per gli atleti che partecipano a competizioni sportive o si preparano a prendervi parte, e tutte le altre persone che lavorano con gli atleti;
 - c "funzionario": qualsiasi persona che sia proprietaria, azionista, dirigente o membro del personale di entità che organizzano e promuovono le competizioni sportive, nonché gli arbitri, i membri delle giurie e ogni altra persona accreditata; Questa espressione designa inoltre i dirigenti o il personale delle organizzazioni sportive internazionali o, se del caso, di altre organizzazioni sportive competenti che riconoscono la competizione;
- 7 "informazioni privilegiate": informazioni relative a una competizione alle quali una persona ha accesso in virtù della sua posizione in relazione a uno sport o a una competizione, fatta esclusione di informazioni già pubblicate o note, facilmente accessibili per il pubblico interessato o divulgate in conformità alle norme e ai regolamenti che disciplinano la competizione in questione.

Capo II. - Prevenzione, cooperazione e altre misure

Articolo 4 – Coordinamento interno

- 1 Ciascuna Parte coordina le politiche e le azioni di tutte le autorità pubbliche coinvolte nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.
- 2 Ciascuna Parte, nell'ambito della sua giurisdizione, incoraggia le organizzazioni sportive, gli organizzatori di competizioni e gli operatori delle scommesse sportive a cooperare nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive e, se del caso, affida loro l'attuazione delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 5 - Valutazione e gestione del rischio



- 1 Ciascuna Parte - se del caso in collaborazione con le organizzazioni sportive, gli operatori delle scommesse sportive, gli organizzatori di competizioni e altre pertinenti organizzazioni - identifica, analizza e valuta i rischi associati alla manipolazione delle competizioni sportive.
- 2 Ciascuna Parte incoraggia le organizzazioni sportive, gli operatori delle scommesse sportive, gli organizzatori di competizioni e le altre organizzazioni pertinenti a stabilire procedure e regole per combattere la manipolazione delle competizioni sportive e adotta, se del caso, misure legislative o di altra natura necessarie a tal fine.

Articolo 6 - Educazione e sensibilizzazione

- 1 Ciascuna Parte incoraggia la sensibilizzazione, l'educazione, la formazione e la ricerca finalizzate alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.

Articolo 7 - Organizzazioni sportive e organizzatori di competizioni

- 1 Ciascuna Parte incoraggia le organizzazioni sportive e gli organizzatori di competizioni a adottare e attuare regole per combattere la manipolazione delle competizioni sportive e principi di buona governance relativi, tra l'altro:
 - a alla prevenzione dei conflitti di interesse, compresi:
 - la proibizione per le parti interessate alla competizione di scommettere sulle competizioni sportive alle quali partecipano;
 - la proibizione dell'abuso o della divulgazione delle informazioni privilegiate;
 - b il rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali da parte delle organizzazioni sportive e dei loro membri affiliati;
 - c l'obbligo per le parti interessate alla competizione di segnalare immediatamente eventuali attività sospette, incidenti, incentivi o approcci che possano essere considerati una violazione delle regole contro la manipolazione delle competizioni sportive.
- 2 Ciascuna Parte incoraggia le organizzazioni sportive ad adottare e attuare le opportune misure per garantire:
 - a un controllo efficace e rafforzato dello svolgimento delle competizioni sportive esposte al rischio di manipolazione;
 - b disposizioni in merito alla segnalazione immediata di casi di attività sospette legate alla manipolazione delle competizioni sportive alle pertinenti autorità pubbliche o piattaforme nazionali;
 - c meccanismi efficaci per facilitare la rivelazione di eventuali informazioni relative a casi effettivi o potenziali di manipolazione delle competizioni sportive, compresa un'adeguata protezione per coloro che denunciano irregolarità;
 - d la sensibilizzazione delle parti interessate alla competizione, compresi i giovani atleti, sui rischi della manipolazione delle competizioni sportive e sugli sforzi per contrastarla, mediante educazione, formazione e diffusione di informazioni;
 - e la designazione il più possibile tardiva dei funzionari per le competizioni sportive, in particolare giudici e arbitri.
- 3 Ciascuna Parte incoraggia le sue organizzazioni sportive, e per loro tramite le organizzazioni sportive internazionali, ad applicare sanzioni e misure disciplinari specifiche, efficaci, proporzionate e dissuasive per la violazione delle loro regole interne contro la manipolazione delle competizioni sportive, in particolare quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e ad assicurare riconoscimento e attuazione reciproci delle sanzioni imposte da altre organizzazioni sportive, in particolare in altri paesi.
- 4 La responsabilità disciplinare stabilita dalle organizzazioni sportive non esclude la responsabilità penale, civile o amministrativa.

Articolo 8 - Misure relative al finanziamento delle organizzazioni sportive

- 1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare l'adeguata trasparenza in merito ai finanziamenti delle organizzazioni sportive sostenute finanziariamente dalle Parti.
- 2 Ciascuna Parte considera la possibilità di aiutare le organizzazioni sportive a contrastare la manipolazione delle competizioni sportive, anche attraverso adeguati meccanismi di finanziamento.
- 3 Ciascuna Parte, se del caso, valuta se ritirare il sostegno finanziario, o invitare le organizzazioni sportive a ritirare il sostegno finanziario, alle parti interessate a competizioni che sono state sanzionate per



manipolazione, per la durata della sanzione.

- 4 Se del caso ciascuna Parte prende i provvedimenti necessari per ritirare del tutto o in parte il sostegno finanziario o altri tipi di sostegno collegati allo sport a qualsiasi organizzazione sportiva che non applichi in modo efficace i regolamenti sulla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.

Articolo 9 - Misure relative alle autorità per la regolamentazione delle scommesse o alle altre autorità responsabili

- 1 Ciascuna Parte identifica una o più autorità responsabili incaricate, nell'ambito dell'ordinamento giuridico della Parte, di attuare i regolamenti sulle scommesse sportive e applicare le pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse sportive, compresi se del caso:
- a lo scambio tempestivo di informazioni con altre pertinenti autorità o piattaforme nazionali in merito a scommesse sportive illegali, irregolari o sospette e alle violazioni dei regolamenti contemplati nella presente Convenzione o istituiti in conformità alla presente Convenzione;
 - b la limitazione dell'offerta di scommesse sportive, previa consultazione con le organizzazioni sportive nazionali e gli operatori delle scommesse sportive, in particolare escludendo le competizioni
 - riservate ai minori di 18 anni oppure
 - le cui condizioni organizzative e/o i cui risultati in termini sportivi sono inadeguati;
 - c la diffusione anticipata di informazioni sui tipi e gli oggetti delle scommesse sportive agli organizzatori di competizioni a sostegno dei loro sforzi volti ad individuare e gestire i rischi di manipolazione sportiva nell'ambito della competizione;
 - d il ricorso sistematico, nelle scommesse sportive, a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità dei flussi di denaro che superano una determinata soglia stabilita dalle Parti, in particolare per quanto riguarda i mittenti, i beneficiari e gli importi;
 - e meccanismi in collaborazione con e tra organizzazioni sportive e, se del caso, operatori delle scommesse sportive, per impedire alle parti interessate alla competizione di scommettere su competizioni sportive che violano le pertinenti regole sportive o la legislazione applicabile;
 - f la sospensione, in base alle norme di diritto nazionale, delle scommesse sulle competizioni oggetto di una segnalazione.
- 2 Ciascuna Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo dell'autorità o delle autorità designate in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 10 - Operatori delle scommesse sportive

- 1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a prevenire conflitti di interesse e abuso di informazioni privilegiate da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nella fornitura di scommesse sportive, in particolare limitando:
- a le scommesse sui propri prodotti da parte di persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'offerta di scommesse sportive;
 - b l'abuso di posizione da parte di uno sponsor o comproprietario di un'organizzazione sportiva al fine di facilitare la manipolazione di una competizione sportiva o l'abuso di informazioni privilegiate;
 - c il coinvolgimento delle parti interessate alla competizione nella compilazione delle quotazioni di scommesse relative alle competizioni alle quali prendono parte;
 - d la possibilità, per qualsiasi operatore di scommesse sportive che controlli un organizzatore di competizioni o una parte interessata alla competizione, o che ne sia controllato, di offrire scommesse sulla competizione alla quale tale organizzatore di competizioni o parte interessata partecipa;
- 2 Ciascuna Parte incoraggia i suoi operatori delle scommesse sportive, e per loro tramite le organizzazioni internazionali di operatori delle scommesse sportive, a sensibilizzare i proprietari e i dipendenti in merito alle conseguenze della manipolazione delle competizioni sportive e alla relativa attività di contrasto, mediante educazione, formazione e diffusione di informazioni.
- 3 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad obbligare gli operatori delle scommesse sportive a segnalare senza indugio le scommesse irregolari o sospette alle autorità di regolamentazione delle scommesse, alle altre autorità responsabili o alle piattaforme nazionali.

Articolo 11 - Lotta alle scommesse sportive illegali

- 1 Al fine di combattere la manipolazione delle competizioni sportive ciascuna Parte esamina i mezzi più adeguati per lottare contro gli operatori di scommesse sportive illegali e prende in considerazione l'adozione di misure, in conformità alla legislazione applicabile delle giurisdizioni pertinenti, quali:



- a la chiusura delle attività degli operatori delle scommesse sportive illegali da remoto o la limitazione diretta o indiretta dell'accesso a tali operatori, e la chiusura delle attività degli operatori delle scommesse sportive illegali aventi sede nel territorio sul quale si esercita la giurisdizione della Parte;
- b il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori delle scommesse sportive illegali e i consumatori;
- c la proibizione della pubblicità degli operatori delle scommesse sportive illegali;
- d la sensibilizzazione dei consumatori sul rischio associato alle scommesse sportive illegali.

Capo III - Scambio di informazioni

Articolo 12 - Scambio di informazioni tra le autorità pubbliche competenti, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse sportive

- 1 Fatto salvo l'articolo 14, ciascuna Parte facilita, a livello nazionale o internazionale e in conformità al proprio diritto nazionale, gli scambi di informazioni tra le autorità competenti, le organizzazioni sportive, gli organizzatori di competizioni sportive, gli operatori delle scommesse sportive e le piattaforme nazionali. In particolare, ciascuna Parte si impegna a istituire meccanismi per la condivisione delle informazioni pertinenti qualora tali informazioni possano essere d'aiuto ai fini della valutazione del rischio di cui all'articolo 5, segnatamente la condivisione tempestiva con gli organizzatori di competizioni di informazioni sulla tipologia e l'oggetto delle scommesse offerte e la condivisione di informazioni contestualmente all'avvio o allo svolgimento di indagini e procedimenti relativi alla manipolazione di competizioni sportive.
- 2 Su richiesta il destinatario di tali informazioni, in conformità al diritto nazionale, informa senza indugio l'organizzazione o l'autorità che ha condiviso le informazioni sul seguito dato alla comunicazione.
- 3 Ciascuna Parte esamina come sviluppare o rafforzare la collaborazione e lo scambio di informazioni nel contesto della lotta alle scommesse illegali come disposto all'articolo 11 della presente Convenzione.

Articolo 13 - Piattaforma nazionale

- 1 Ciascuna Parte identifica una piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni sportive. La piattaforma nazionale, in conformità al diritto nazionale, tra l'altro:
 - a funge da centro di informazioni, raccogliendo e diffondendo informazioni sulla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive presso le organizzazioni e autorità pertinenti;
 - b coordina la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive;
 - c riceve, centralizza e analizza le informazioni sulle scommesse irregolari e sospette sulle competizioni sportive che si svolgono sul territorio della Parte e, se del caso, diffonde una segnalazione;
 - d trasmette le informazioni relative a possibili violazioni della legge o dei regolamenti sportivi alle autorità pubbliche o alle organizzazioni sportive e/o agli operatori delle scommesse sportive;
 - e collabora con le organizzazioni e le autorità competenti a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali di altri paesi.
- 2 Ciascuna Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo della piattaforma nazionale.

Articolo 14 - Protezione dei dati personali

- 1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che tutte le azioni intraprese contro la manipolazione delle competizioni sportive siano conformi alle pertinenti norme e disposizioni legislative nazionali e internazionali in merito alla protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni previsto dalla presente Convenzione.
- 2 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le autorità pubbliche e le organizzazioni contemplate dalla presente Convenzione applichino le misure richieste per garantire che nella raccolta, nel trattamento e nello scambio dei dati personali, indipendentemente dalla natura di tali scambi, si presti la dovuta attenzione ai principi di legittimità, adeguatezza, pertinenza e precisione, nonché alla sicurezza dei dati e ai diritti delle persone interessate.
- 3 Ciascuna Parte dispone nella propria legislazione che le varie autorità pubbliche e organizzazioni contemplate dalla presente Convenzione garantiscano che lo scambio di dati ai fini della Convenzione non vada oltre il minimo necessario per raggiungere i fini dichiarati dello scambio.
- 4 Ciascuna Parte invita le autorità pubbliche e le organizzazioni contemplate dalla presente Convenzione a dotarsi dei mezzi tecnici necessari ad assicurare la sicurezza dei dati scambiati e la loro affidabilità a



integrità, nonché la disponibilità e l'integrità dei sistemi di scambio di dati e l'identificazione degli utenti.

Capo IV — Diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa

Articolo 15 - Reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive

- 1 Ciascuna Parte si assicura che la propria legislazione nazionale consenta di sanzionare penalmente la manipolazione delle competizioni sportive implicante pratiche coercitive, di corruzione o fraudolente, quali definite nell'ordinamento giuridico interno.

Articolo 16 - Riciclaggio dei proventi dei reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive

- 1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad attribuire il carattere di reato, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, ai comportamenti di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005, CETS n. 198), all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000), o all'articolo 23, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003), alle condizioni ivi stabilite, qualora il reato sottostante che genera i profitti sia uno di quelli contemplati agli articoli 15 e 17 della presente Convenzione e in ogni caso qualora di tratti di estorsione, corruzione e frode.
- 2 Nel determinare la gamma dei reati sottostanti di cui al paragrafo 1, ciascuna delle Parti può decidere, in conformità al diritto nazionale, come intende definire tali reati e la natura di eventuali elementi particolari che li rendono gravi.
- 3 Ciascuna Parte valuta se includere la manipolazione delle competizioni sportive nel suo quadro di prevenzione del riciclaggio del denaro prescrivendo che gli operatori delle scommesse sportive mettano in opera l'esercizio della dovuta diligenza nei confronti della clientela, la conservazione dei documenti e gli obblighi di segnalazione.

Articolo 17 - Complicità e favoreggiamento

- 1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad attribuire il carattere di reato, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, alla complicità e al favoreggiamento intenzionali nella commissione di uno dei reati contemplati all'articolo 15 della presente Convenzione.

Articolo 18 - Responsabilità delle persone giuridiche

- 1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in qualità di membro di un organo della persona giuridica, che eserciti un ruolo direttivo in seno alla persona giuridica sulla base:
 - a del potere di rappresentanza della persona giuridica;
 - b dell'autorità di adottare decisioni per conto della persona giuridica;
 - c dell'autorità di esercitare controlli in seno alla persona giuridica.
- 2 In linea con i principi giuridici delle Parti la responsabilità della persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa.
- 3 Fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte contraente prende le misure necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili quando la mancanza di vigilanza o controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione a vantaggio della persona giuridica in questione da parte di una persona fisica che agisca sotto la sua autorità.
- 4 Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.

Capo V - Giurisdizione, procedimento penale e misure di applicazione della normativa

Articolo 19 - Giurisdizione

- 1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a stabilire la giurisdizione sui reati di



- cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione nei casi in cui il reato sia commesso:
- a nel suo territorio; oppure
 - b a bordo di una nave battente la sua bandiera; oppure
 - c a bordo di un aeromobile immatricolato secondo la sua legislazione; oppure
 - d da uno dei suoi cittadini o da persona che risiede abitualmente nel suo territorio.
- 2 Contestualmente alla firma o al deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ciascuno Stato o l'Unione europea può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, comunicare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in casi e condizioni specifici le regole sulla giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo.
- 3 Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie a stabilire la giurisdizione sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione nei casi in cui un presunto reo sia presente sul suo territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte sulla base della sua cittadinanza.
- 4 Qualora più Parti rivendichino la giurisdizione per un presunto reato di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, le Parti in causa si consultano, se del caso, al fine di determinare la giurisdizione più appropriata ai fini del procedimento giudiziario.
- 5 Fatte salve le norme generali del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale, civile e amministrativa esercitata da una Parte contraente in conformità al proprio diritto nazionale.

Articolo 20 - Misure per ottenere prove elettroniche

- 1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a ottenere prove elettroniche mediante, tra l'altro, la conservazione rapida di dati informatici immagazzinati, la conservazione e divulgazione rapide di dati relativi al traffico, gli ordini di produzione, la perquisizione e il sequestro di dati informatici immagazzinati, la raccolta in tempo reale di dati sul traffico e l'intercettazione di dati relativi al contenuto, in conformità alla propria legislazione nazionale, nell'ambito delle indagini sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione.

Articolo 21 - Misure di protezione

- 1 Ciascuna Parte prende in considerazione l'adozione delle misure giuridiche necessarie a proteggere efficacemente:
- a le persone che forniscono, in buona fede e in base a premesse ragionevoli, informazioni sui reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, o che in altro modo collaborino con le autorità responsabili delle indagini e dell'azione penale;
 - b i testimoni che depongono in relazione a tali reati;
 - c se del caso, i familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).

Capo VI - Sanzioni e misure

Articolo 22 - Sanzioni penali contro le persone fisiche

- 1 Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione commessi da persone fisiche siano punibili mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le sanzioni pecuniarie, tenuto conto della gravità dei reati. Tali sanzioni includono misure privative della libertà che possono dar luogo a estradizione, in base a quanto definito dalla legislazione nazionale.

Articolo 23 - Sanzioni contro le persone giuridiche

- 1 Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le persone dichiarate responsabili ai sensi dell'articolo 18 siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le pene pecuniarie, ed eventualmente ad altre misure quali:
- a interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale;
 - b assoggettamento alla sorveglianza giudiziaria
 - c liquidazione giudiziaria.

Articolo 24 - Sanzioni amministrative



- 1 Ciascuna Parte adotta nei confronti degli atti punibili a norma del suo diritto nazionale, se del caso, le misure legislative o di altra natura necessarie a punire mediante sanzioni o misure efficaci, proporzionate e dissuasive le violazioni contemplate dalla presente Convenzione a seguito di procedimenti intentati dalle autorità amministrative nei quali la decisione può dar luogo a un procedimento dinanzi al giudice competente.
- 2 Ciascuna Parte garantisce che le misure amministrative siano applicate. L'applicazione può spettare, conformemente all'ordinamento giuridico interno, all'autorità di regolamentazione delle scommesse o ad altre autorità competenti.

Articolo 25 - Sequestro e confisca

- 1 Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie, conformemente all'ordinamento giuridico interno, per permettere il sequestro e la confisca di:
 - a merci, documenti e altri strumenti usati o destinati a essere usati per commettere i reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione;
 - b i proventi di tali reati, o proprietà del valore corrispondente a tali proventi.

Capo VII - Cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti

Articolo 26 - Misure per la cooperazione internazionale in materia penale

- 1 Le Parti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e ai pertinenti strumenti e accordi internazionali e regionali stipulati sulla base di una legislazione uniforme o in condizione di reciprocità e in conformità al loro diritto nazionale, cooperano nella misura più ampia possibile nelle indagini, nelle azioni penali e nei procedimenti giudiziari relativi ai reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, compresi il sequestro e la confisca.
- 2 Le Parti, nella misura più ampia possibile, in conformità ai pertinenti trattati internazionali, regionali e bilaterali in materia di estradizione e mutua assistenza in campo penale e in conformità al loro diritto nazionale, cooperano in relazione ai reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione.
- 3 In materia di cooperazione internazionale, ogniqualvolta la doppia incriminazione sia considerata un requisito, tale requisito si considera soddisfatto se il comportamento considerato reato per il quale sono state richieste la mutua assistenza o l'extradizione costituisce reato in base al diritto interno di ambedue le Parti, a prescindere dal fatto che la rispettiva legislazione classifichi o meno il reato nella stessa categoria o lo denomini con la stessa terminologia della legislazione dello Stato richiedente.
- 4 Qualora una Parte condizioni l'extradizione o la mutua assistenza giuridica in campo penale all'esistenza di un trattato e riceva una richiesta di estradizione o di assistenza giuridica in campo penale da un'altra Parte con la quale non ha concluso tali trattati, la presente Convenzione può essere considerata, agendo in piena conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale e fatte salve le condizioni stabilite dal suo diritto interno, come base giuridica per l'extradizione o la mutua assistenza giuridica nei riguardi dei reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione.

Articolo 27 - Altre misure di cooperazione internazionale in materia di prevenzione

- 1 Ciascuna Parte si impegna ad integrare, ove opportuno, la prevenzione e il contrasto della manipolazione delle competizioni sportive nei programmi di assistenza a vantaggio degli Stati terzi.

Articolo 28 - Cooperazione internazionale con le organizzazioni sportive internazionali

- 1 Ciascuna Parte, in conformità al proprio diritto nazionale, coopera con le organizzazioni sportive internazionali nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.

Capo VIII - Follow-up

Articolo 29 - Informazioni

- 1 Ciascuna Parte trasmette al Segretario generale del Consiglio d'Europa, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, tutte le pertinenti informazioni sulle misure legislative e di altro tipo da essa adottate per conformarsi ai termini della presente Convenzione.



Articolo 30 - Comitato di follow-up della Convenzione

- 1 Ai fini della Convenzione è istituito il Comitato di follow-up della Convenzione.
- 2 Ciascuna Parte può essere rappresentata nel Comitato di follow-up della Convenzione da uno o più delegati, compresi rappresentanti delle autorità pubbliche responsabili dello sport, dell'applicazione della legge o della regolamentazione delle scommesse. Ciascuna Parte dispone di un voto.
- 3 L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e gli altri pertinenti comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa nominano un rappresentante ciascuno in seno al Comitato di follow-up della Convenzione al fine di contribuire a un approccio multisettoriale e multidisciplinare. Il Comitato di follow-up della Convenzione può, se del caso, invitare con decisione unanime qualsiasi Stato che non sia parte della Convenzione e qualsiasi organizzazione o organo internazionale ad essere rappresentati da un osservatore alle riunioni. I rappresentanti designati ai sensi del presente paragrafo partecipano alle riunioni del Comitato di follow-up della Convenzione senza diritto di voto.
- 4 Le riunioni del Comitato di follow-up della Convenzione sono convocate dal Segretario generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione è organizzata prima possibile, e in ogni caso entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Esso si riunisce successivamente ogniqualvolta sia richiesta una riunione da almeno un terzo delle Parti o dal Segretario generale.
- 5 Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato di follow-up della Convenzione elabora e adotta per consenso il proprio regolamento interno.
- 6 Il Comitato di follow-up della Convenzione è assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Segretariato del Consiglio d'Europa.

Articolo 31 - Funzioni del Comitato di follow-up della Convenzione

- 1 Il Comitato di follow-up della Convenzione è responsabile del follow-up dell'attuazione della presente Convenzione.
- 2 Il Comitato di follow-up adotta e modifica l'elenco delle organizzazioni sportive di cui all'articolo 3, paragrafo 2, assicurandosi che sia reso pubblico in modo adeguato.
- 3 Il Comitato di follow-up della Convenzione può, in particolare:
 - a formulare raccomandazioni alle Parti sulle misure da adottare ai fini della presente Convenzione, in particolare per quanto riguarda la cooperazione internazionale;
 - b se del caso, formulare raccomandazioni alle Parti a seguito della pubblicazione di documenti esplicativi, e previa consultazione preliminare dei rappresentanti delle organizzazioni sportive e degli operatori di scommesse sportive, in particolare sui seguenti aspetti:
 - i criteri che devono essere soddisfatti dalle organizzazioni sportive e dagli operatori di scommesse sportive al fine di trarre vantaggio dallo scambio di informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della Convenzione;
 - altre modalità volte a rafforzare la cooperazione operativa tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse, come indicato nella presente Convenzione;
 - c informare il pubblico e le pertinenti organizzazioni internazionali delle attività svolte nel quadro della presente Convenzione;
 - d esprimere un parere al Comitato dei Ministri in merito alle richieste di Stati non membri del Consiglio d'Europa di essere invitati dal Comitato dei Ministri a firmare la Convenzione in forza dell'articolo 32, paragrafo 2.
- 4 Al fine di esercitare le proprie funzioni il Comitato di follow-up della Convenzione può, di propria iniziativa, organizzare riunioni di esperti.
- 5 Il Comitato di follow-up della Convenzione, previo accordo della Parte interessata, organizza visite alle Parti.

Capo IX - Disposizioni finali

Articolo 32 - Firma ed entrata in vigore

- 1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli altri Stati parti



della Convenzione culturale europea, dell'Unione europea e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione o che godono dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa.

- 2 La presente Convenzione è inoltre aperta alla firma da parte di qualsiasi altro Stato non membro del Consiglio d'Europa su invito del Comitato dei Ministri. La decisione di invitare uno Stato non membro a firmare la Convenzione può essere presa a maggioranza in conformità all'articolo 20, lettera d), dello Statuto del Consiglio d'Europa e con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi titolo a sedere nel Comitato dei Ministri, previa consultazione del Comitato di follow-up della Convenzione una volta stabilito.
- 3 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 4 La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui cinque firmatari, compresi almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.
- 5 Nei confronti di ogni Stato firmatario o dell'Unione europea che esprima successivamente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui viene espresso il consenso in conformità alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.
- 6 Una Parte contraente che non è membro del Consiglio d'Europa contribuisce al finanziamento del Comitato di follow-up della Convenzione con modalità decise dal Comitato dei Ministri previa consultazione di detta Parte.

Articolo 33 - Effetti della Convenzione e rapporto con altri strumenti internazionali

- 1 La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da convenzioni internazionali multilaterali relative a oggetti specifici. In particolare, la presente Convenzione non altera i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi conclusi in precedenza per quanto riguarda la lotta al doping e coerenti con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.
- 2 La presente Convenzione integra in particolare, se del caso, i trattati multilaterali o bilaterali applicabili tra le Parti, comprese le disposizioni:
 - a della Convenzione europea di estradizione (1957, ETS n. 24);
 - b della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1959, ETS n. 30);
 - c della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (1990, ETS n. 141);
 - d della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005, CETS n. 198).
- 3 Le Parti della Convenzione possono concludere tra loro trattati bilaterali o multilaterali sulle questioni contemplate dalla presente Convenzione al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.
- 4 Qualora due o più Parti abbiano già concluso un trattato sulle questioni contemplate dalla presente Convenzione o abbiano in altro modo stabilito relazioni in tale ambito, esse avranno anche facoltà di applicare tale trattato o di regolare le loro relazioni di conseguenza. Tuttavia, qualora le Parti stabiliscano le loro relazioni rispetto alle questioni contemplate dalla presente Convenzione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Convenzione stessa, tali modalità non sono incompatibili con l'oggetto e i principi della Convenzione.
- 5 Nessuna disposizione della presente Convenzione incide su altri diritti, restrizioni, obblighi e responsabilità delle Parti.

Articolo 34 - Condizioni e garanzie

- 1 Ciascuna Parte si assicura che l'istituzione, l'attuazione e l'applicazione dei poteri e delle procedure di cui ai capi da II a VII siano soggette alle condizioni e alle garanzie previste dal proprio ordinamento giuridico interno, che assicuri un'adeguata tutela dei diritti umani e delle libertà, in particolare dei diritti derivanti da obblighi assunti in base alla Convenzione per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, al Patto Internazionale delle Nazioni Unite del 1966 relativo ai diritti civili e politici e agli altri strumenti



internazionali applicabili in materia di diritti umani, e che integri nell'ordinamento giuridico interno il principio di proporzionalità.

- 2 Se del caso, avuto riguardo alla natura del potere o della procedura, queste condizioni e garanzie includono, tra l'altro, una supervisione indipendente, giudiziaria o di altra natura; una motivazione che giustifichi l'applicazione; la limitazione del campo di applicazione e della durata di tale potere o procedura.
- 3 Nella misura in cui ciò sia rispondente all'interesse pubblico e, in particolare, alla buona amministrazione della giustizia, ogni Parte considera l'impatto dei poteri e delle procedure di cui al presente capo sui diritti, sulle responsabilità e sugli interessi legittimi dei terzi.

Articolo 35 - Applicazione territoriale

- 1 Ciascuno Stato o l'Unione europea, al momento della firma o quando depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, può specificare il territorio o i territori ai quali si applica la presente Convenzione.
- 2 Ciascuna Parte può, mediante una successiva dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della Convenzione ad ogni altro territorio specificato nella dichiarazione per il quale sia responsabile per le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. Nell'ambito di tale territorio la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale.
- 3 Ogni dichiarazione effettuata in base ai due precedenti paragrafi può, nell'ambito di ogni territorio specificato in tale dichiarazione, essere revocata attraverso una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. La revoca avrà effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 36 - Clausola federale

- 1 Uno Stato federale può riservarsi il diritto di onorare gli impegni derivanti dai capi II, IV, V e VI della presente Convenzione, nella misura in cui siano compatibili con i principi fondamentali che regolano i rapporti tra il proprio governo centrale e gli Stati membri o altre entità territoriali simili, a condizione che esso sia in grado di cooperare come stabilito ai capi III e VII.
- 2 Quando esprime a riserva di cui al paragrafo 1, uno Stato federale non può applicare i termini di tale riserva per escludere o diminuire sostanzialmente i propri obblighi di adottare le misure di cui ai capi III e VII. In ogni caso, esso deve dotarsi di estese ed efficaci capacità di applicazione della normativa in relazione a tali misure.
- 3 Con riguardo alle disposizioni di questa Convenzione la cui applicazione è competenza di ciascuno Stato membro o altra entità territoriale simile che in base al sistema costituzionale della federazione non siano obbligati ad adottare misure legislative, il governo federale informa le autorità competenti di tali Stati delle suddette disposizioni, esprimendo parere favorevole e incoraggiandoli ad assumere iniziative adeguate per darvi esecuzione.

Articolo 37 - Riserve

- 1 Con una notifica scritta indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ciascuno Stato o l'Unione europea, al momento della firma o quando depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, può dichiarare che si avvale delle riserve di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 36, paragrafo 1. Non sono ammissibili altre riserve.
- 2 La Parte che abbia espresso una riserva in conformità al paragrafo 1 può ritirarla del tutto o in parte inviando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Tale ritiro avrà effetto dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale. Qualora la notifica indichi che il ritiro avrà effetto da una data specifica in essa indicata e tale data sia successiva alla data della notifica, il ritiro ha effetto in tale data successiva.
- 3 La Parte che abbia espresso una riserva può ritirarla, del tutto o in parte, non appena le circostanze lo permettano.



- 4 Il Segretario generale del Consiglio d'Europa può domandare periodicamente alle Parti che hanno espresso una o più riserve quali siano le prospettive future di un ritiro di dette riserve.

Articolo 38 - Modifiche

- 1 Le modifiche agli articoli della presente Convenzione possono essere proposte da una Parte qualsiasi, dal Comitato di follow-up della Convenzione o dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
- 2 Eventuali proposte di modifica sono comunicate al Segretario generale del Consiglio d'Europa e dallo stesso trasmesse alle Parti, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione o che godono dello status di osservatori presso il Consiglio d'Europa, all'Unione europea, agli Stati invitati a firmare la presente Convenzione e al Comitato di follow-up della Convenzione almeno due mesi prima della riunione durante la quale saranno discusse. Il Comitato di follow-up della Convenzione trasmette al Comitato dei Ministri il suo parere in merito alle modifiche proposte.
- 3 Il Comitato dei Ministri esamina la proposta di modifica e il parere del Comitato di follow-up della Convenzione e può adottare la modifica con la maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d), dello statuto del Consiglio d'Europa.
- 4 Il testo di ogni modifica adottata dal Comitato dei Ministri in conformità al paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per l'accettazione.
- 5 Ogni modifica adottata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese a decorrere dal momento in cui tutte le Parti, dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne, hanno informato il Segretario generale della loro accettazione della modifica.
- 6 Se una modifica è stata adottata dal Comitato dei Ministri, ma non è ancora entrata in vigore in conformità al paragrafo 5, uno Stato o l'Unione europea non può esprimere il suo consenso a essere vincolato dalla Convenzione senza accettare al tempo stesso la modifica.

Articolo 39 - Risoluzione delle controversie

- 1 Il Comitato di Follow-up della Convenzione, in stretta collaborazione con i pertinenti comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa, è informato di ogni difficoltà nell'interpretazione e nell'applicazione della presente Convenzione.
- 2 In caso di controversia tra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse cercano di pervenire a una composizione della controversia stessa mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o altri mezzi pacifici di loro scelta.
- 3 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può istituire procedure di risoluzione che possono essere utilizzate dalle Parti coinvolte in una controversia qualora queste ultime approvino tale misura.

Articolo 40 - Denuncia

- 1 Ciascuna Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione mediante una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
- 2 La denuncia produce effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 41 - Notifica

- 1 Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica alle Parti, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parti della Convenzione culturale europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione o che godono dello status di osservatori presso il Consiglio d'Europa, all'Unione europea e agli Stati invitati a firmare la presente Convenzione in conformità alle disposizioni dell'articolo 32:
- le firme;
 - il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, o adesione;
 - la data di entrata in vigore della presente Convenzione in base all'articolo 32;



- d eventuali riserve espresse in conformità all'articolo 37 e ritiri di tali riserve;
- e le dichiarazioni fatte in base agli articoli 9 e 13;
- f ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Magglingen/Macolin, il 18 settembre 2014, in inglese e francese, entrambi i testi egualmente autentici, in unica copia che dovrà essere depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa trasmette copia certificata ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione o che godano dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa, all'Unione europea e ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione.



1.2.2. Testo approvato 773 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 773

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 27 febbraio 2019, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della medesima Convenzione.

Art. 3.

(Autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione)

1. L'autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge è l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 4.

(Applicazione di pene accessorie)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - *(Confisca)* - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 1 e 4 della presente legge, è sempre ordinata la confisca delle cose, dei beni e degli strumenti informatici o telematici che servirono o furono destinati a commettere il reato e delle cose e dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato medesimo.

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter del codice penale ».

Art. 5.

(Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)

1. Dopo l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« Art. 25-*quaterdecies*. - (*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*) - 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno ».

Art. 6.

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 773
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014

Titolo breve: *Convenzione Consiglio d'Europa su manipolazione competizioni sportive*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 1 \(ant.\)](#)

15 novembre 2018

[N. 2 \(ant.\)](#)

13 febbraio 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] (Giustizia) e 3[^] (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 1 (ant.) del 15/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018
1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
[PETROCELLI](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

[\(773\)](#) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014

(Esame e rinvio)

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore alle Commissioni riunite, illustra il disegno di legge in esame, recante ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta nel settembre 2014 nella cittadina svizzera di Magglingen.

Ricorda, innanzitutto, che, nella scorsa legislatura, un provvedimento di contenuto pressoché identico era stato già esaminato ed approvato nel novembre del 2017 in prima lettura dalla Camera dei deputati (Atto Camera n. 4303), ma non poté vedere completato il suo *iter* di approvazione in Senato (Atto Senato n. 2980) a causa della fine della legislatura.

L'esigenza di uno specifico testo convenzionale in materia discende dalla consapevolezza che l'accresciuta commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno prodotto, soprattutto negli ultimi anni, un consistente incremento di interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi, incentivando lo sviluppo di un circuito legale di scommesse, nonché di un consistente mercato illegale. Quest'ultimo, in particolare, è potenzialmente in grado di offrire agli utenti margini di rendimento particolarmente elevati, e risulta dunque attrattivo per organizzazioni criminali interessate alla manipolazione delle competizioni sportive, ai profitti e alla possibilità di riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Alcuni fenomeni corruttivi in ambito sportivo sono peraltro già oggetto di convenzioni internazionali, come la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta a Palermo nel 2000 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione fatta a Mérida nel 2003, testi che, tuttavia, non considerano, espressamente i casi di manipolazione delle competizioni sportive dal momento che essi esulano dal contesto della criminalità

transnazionale o dalla nozione di corruzione in senso proprio.

Passando alla Convenzione oggetto di ratifica, ricorda che essa è stata predisposta da un apposito gruppo di redazione intergovernativo ed è finalizzata espressamente a prevenire, individuare e combattere le partite truccate e la manipolazione e tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato delle competizioni sportive. Nel merito la Convenzione si compone di 41 articoli, suddivisi in nove capi.

Il Capo I individua lo scopo, i principi guida e le definizioni rilevanti (articoli 1-3). Il Capo II (articoli 4-11) oltre a disciplinare gli aspetti relativi alla prevenzione, alla cooperazione e alle altre misure che le Parti possono adottare in relazione alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, fra cui le misure riguardanti il finanziamento delle organizzazioni sportive (articolo 8), quelle relative all'autorità di controllo sulle scommesse (articolo 9) e quelle riguardanti gli operatori di scommesse sportive (articolo 10), dispone anche l'obbligo per gli Stati Parte di individuare ed adottare, in conformità con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata, i mezzi più adeguati di lotta contro le scommesse illegali (articolo 11), quali il blocco o la limitazione diretta o indiretta dell'accesso agli operatori «remoti» di scommesse illegali e chiusura degli operatori stessi, il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori, il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività illegali, la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali.

Il Capo III (articoli 12-14) disciplina lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche e le organizzazioni sportive coinvolte, prevedendo, fra le altre misure, l'identificazione di una piattaforma nazionale operativa nella lotta alla manipolazione delle manifestazioni sportive, che fungerà da centro di informazioni, raccogliendo e trasmettendo i dati rilevanti alle autorità e alle organizzazioni interessate.

I Capi IV (articoli 15-18) e V (articoli 19-21) dettano norme relative al diritto penale sostanziale, alle questioni giurisdizionali e al procedimento penale, stabilendo che la manipolazione delle competizioni sportive venga espressamente sanzionata dal diritto interno degli Stati Parte, così come le attività intenzionali di concorso nella commissione dei reati previsti dalla Convenzione.

Con riferimento alle sanzioni penali ed a quelle amministrative, il Capo VI (articoli 22-25) contempla, oltre a quelle a carico delle persone fisiche, anche sanzioni dirette per le persone giuridiche e altre di natura amministrativa.

Il successivo Capo VII (articoli 26-28) disciplina il settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, prevedendo tra l'altro che gli Stati Parte cooperino tra loro nella misura più ampia possibile a fini investigativi e processuali in conformità agli strumenti nazionali e internazionali vigenti, oltre che in tema di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, in base ai trattati internazionali, regionali e bilaterali applicabili.

Gli ultimi due Capi del testo, VIII (articoli 29-31) e IX (articoli 32-41) disciplinano rispettivamente tutto ciò che concerne l'aspetto di verifica dell'attuazione della Convenzione e le disposizioni finali. Passando al disegno di legge di ratifica della Convenzione, il relatore spiega che esso si compone di 7 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), all'Autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive (articolo 3), alle misure relative all'applicazione di pene accessorie (articolo 4), ai reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo 5), alla clausola di invarianza finanziaria (articolo 6) ed all'entrata in vigore (articolo 7).

Di indubbio rilievo per la Commissione giustizia sono le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 5 del disegno di legge, i quali introducono disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione.

Più nel dettaglio, l'articolo 3 dà attuazione nell'ordinamento italiano all'articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare una autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l'applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L'autorità competente viene individuata dal legislatore nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. E' necessario,

infatti, ricordare che l'Agenzia, in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi al fine di assicurare il regolare afflusso delle imposte. In particolare, nel comparto dei giochi, l'Agenzia provvede alla verifica della regolarità del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale.

L'articolo 4 dà invece attuazione all'articolo 25 della Convenzione, che richiede agli Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati, anche attraverso l'aggressione a beni di valore equivalente a tali profitti. A tal fine, il disegno di legge disciplina la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Con l'inserimento nella legge n. 401 del 1989 (recante Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) di un nuovo articolo 5-bis, il provvedimento prevede che in caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei delitti previsti dalla legge (frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi o scommesse), il giudice debba ordinare la confisca penale (comma 1) e, se questa non è possibile, ordinare la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona (comma 2). E' opportuno ricordare che l'istituto della confisca per equivalente mira a impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio che era oggetto specifico del disegno criminoso. La confisca colpisce, infatti, somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto e al profitto del reato, ed è prevista dal legislatore solo per talune fattispecie criminose allorquando sia intervenuta condanna (cui è equiparata l'applicazione della pena su richiesta delle parti) e sia impossibile identificare fisicamente le cose che ne costituiscono effettivamente il prezzo, il prodotto o il profitto. L'istituto è attualmente disciplinato dall'articolo 322-ter c.p., inserito nel capo relativo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.: proprio a tale disposizione fa rinvio espressamente il secondo comma del nuovo articolo 5-bis. In particolare, il richiamo nella legge speciale al terzo comma dell'articolo 322-ter c.p. comporta che spetta al giudice, nella sentenza di condanna, determinare le somme di denaro o individuare i beni assoggettati a confisca.

L'articolo 5 introduce, poi, nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all'articolo 23 della Convenzione. Più nel dettaglio, il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-duodecies nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite. La riforma prevede che: in caso di commissione di delitti, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 5 prevede, per la sola condanna relativa a delitti, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non inferiore a un anno.

L'articolo 6 prevede, poi, che si sia attuazione alle disposizioni della legge di ratifica con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7 prevede, infine, l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, senza *vacatio legis*.

Il presidente [PETROCELLI](#), nell'apprezzare la relazione svolta, dichiara aperta la discussione

generale.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) chiede, con riferimento all'identificazione, in ciascun Paese parte della Convenzione in argomento, della piattaforma nazionale per la lotta alla manipolazione delle manifestazioni sportive, se è prevista una qualche forma di collegamento tra tutte le suddette piattaforme nazionali.

Si interroga, infine, sulla possibile mancanza, nell'Accordo, di un'adeguata definizione del reato di riciclaggio.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) esprime perplessità sulla formulazione dell'articolo 4 del disegno di legge in esame, che inserisce un nuovo articolo alla legge n. 401 del 1989 per disporre la confisca penale.

Il presidente [PETROCELLI](#), valutata la circostanza dell'imminente avvio dei lavori dell'Aula del Senato, rinvia il seguito della discussione generale e comunica che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato per le ore 10 di martedì 20 novembre.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.2. 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 2 (ant.) del 13/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019
2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
[PETROCELLI](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

[\(773\)](#) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 novembre scorso.

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio.

Il vice ministro Emanuela DEL RE dà conto del deposito di una scheda tecnica che fornisce delucidazioni in merito ad alcuni quesiti precedentemente posti dai Commissari.

Il [PRESIDENTE](#) ne prende atto, assicurando che tale scheda verrà trasmessa ai membri delle Commissioni riunite.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Emanuele Pellegrini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 8,55.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 773

XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014

Titolo breve: *Convenzione Consiglio d'Europa su manipolazione competizioni sportive*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a (Affari Costituzionali)

[N. 19 \(pom.\)](#)

27 novembre 2018

Sottocomm. pareri

5^a (Bilancio)

[N. 117 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

[N. 119 \(pom.\)](#)

12 febbraio 2019

[N. 127 \(pom.\)](#)

25 febbraio 2019

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 5 \(pom.\)](#)

27 novembre 2018

Sottocomm. pareri

14^a (Politiche dell'Unione europea)

[N. 67 \(pom.\)](#)

23 gennaio 2019

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 19 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2018
19ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 14.

[\(773\)](#) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(728\)](#) *VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale*

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Sull'emendamento 11.0.1, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto avente ad oggetto una serie di disposizioni complessivamente volte ad incidere in modo diretto sulle competenze legislative in materia di agricoltura, riservate alla sfera regionale. Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.2. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 117 (pom.) del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a)
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019
117^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(773\)](#) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma della disponibilità, nel bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle risorse necessarie a fare fronte agli eventuali oneri derivanti dal Capo VIII (articoli da 29 a 31) della Convenzione sulle azioni successive alla ratifica.

Il sottosegretario BITONCI, nel confermare la disponibilità delle risorse presso il bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mette a disposizione dei senatori una nota esplicativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(997\)](#) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018*

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'aggiornamento della decorrenza temporale dell'onere e della relativa copertura, di cui all'articolo 3. Al riguardo, occorre valutare l'applicazione dell'istituto del cosiddetto "slittamento" disciplinato dall'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, che consente, in caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, che la copertura finanziaria prevista per il

primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo. In alternativa, occorre valutare l'aggiornamento al 2019 della decorrenza dell'onere e della copertura. Altresì, rappresenta la necessità di ridefinire la copertura, stante il fatto che non sembrano coperti, in tutto o in parte, gli oneri riferiti agli anni dal 2021 in poi.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota recante i chiarimenti chiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(859) Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **DELL'OLIO (M5S)** illustra il disegno di legge ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), nel modificare l'articolo 6 della legge n. 95 del 1989 sull'albo e sul sorteggio degli scrutatori dei seggi elettorali, dispone (al comma 6 del novellato articolo 6) che, con decreto del Ministro dell'interno, vengano definite le modalità atte ad assicurare, anche in collaborazione con gli uffici elettorali comunali, un'adeguata formazione *on line* dei soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale. Per far fronte al relativo onere, l'articolo 9, comma 1, secondo periodo, autorizza la spesa di 60 mila euro per il solo anno 2019. Al riguardo, appare opportuno valutare il carattere prudenziale della copertura per una sola annualità, considerato che future modifiche della normativa elettorale potrebbero determinare la necessità di aggiornamento del sistema di formazione *on line*.

Al riguardo, rileva altresì come, a legislazione vigente, il Ministero dell'interno predisponga comunque istruzioni di approfondimento della normativa elettorale che vengono messi a disposizione dei presidenti di seggio e degli scrutatori in occasione delle diverse consultazioni, potendo far fronte al relativo onere con le dotazioni stanziata a bilancio.

Occorre poi valutare l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 6, in relazione ai potenziali oneri connessi agli adempimenti amministrativi derivanti dall'espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione delle consultazioni referendarie e delle elezioni europee.

In merito agli emendamenti, reputa suscettibili di onerosità le proposte 1.13 e 3.9 che, espungendo il riferimento al riadattamento delle cabine esistenti, potrebbero comportare l'insorgenza di oneri correlati alla necessità di acquistare nuove cabine. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 5.3 che modifica i criteri di definizione delle sezioni elettorali dei comuni. Occorre infine valutare l'emendamento 9.1 che aumenta l'autorizzazione di spesa per l'ammodernamento delle urne elettorali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(881-A) Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal

numero dei parlamentari

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, non avendo la Commissione di merito modificato il disegno di legge, si può esprimere, anche per l'Assemblea, un parere non ostativo.

Anche per quanto riguarda gli emendamenti, non essendovi osservazioni da formulare, propone un parere di nulla osta.

I senatori [ERRANI](#) (Misto-LeU), [MANCA](#) (PD) e [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva il parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti proposto dalla relatrice.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il presidente [PESCO](#) ricorda che la Commissione ha avanzato formalmente la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.2 (che apporta modifiche di ampia portata al disegno di legge) e 1.19 (recante proroga di termini della mobilità straordinaria dei docenti a livello nazionale). Fa presente che occorre inoltre valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.4 (che attribuisce al dirigente scolastico l'individuazione del dieci per cento del personale docente da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia), 1.6 (in base al quale i ruoli del personale docente diventano provinciali), gli analoghi 1.9 e 1.10 (che richiedono il consenso del docente interessato per l'assegnazione a sezioni distaccate, prevedendo in caso di indisponibilità di personale il rinvio ai criteri posti dalla contrattazione integrativa), gli analoghi 1.14 e 1.15 (in tema di mobilità territoriale e professionale del personale docente), gli analoghi 1.17 e 1.18 (che limitano l'impiego dei docenti in servizio su posti di potenziamento per la sostituzione di colleghi assenti), 1.20 (che amplia le assunzioni previste dal provvedimento ai soggetti collocati nelle graduatorie ad esaurimento), gli analoghi 1.22, 1.0.2 e 1.0.2 (testo 2) (che prevedono la riapertura delle graduatorie ad esaurimento) e 1.0.1 (in tema di mobilità del personale docente).

Segnala che occorre valutare, in relazione al testo del provvedimento, gli emendamenti

1.8 (che limita all'ambito di due comuni contermini di facile raggiungibilità la possibilità di assegnazione dei docenti a più istituzioni scolastiche), gli analoghi 1.12 e 1.21 (in tema di orario settimanale per il personale che acquista la titolarità della cattedra) e 1.13 (che individua l'istituto presso cui il docente assume la titolarità della cattedra). Rileva che comportano maggiori oneri le proposte 1.23 e 1.0.3 (che prevedono la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato). Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che sono in corso interlocuzioni tra il Ministero delle politiche agricole e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di superare le criticità segnalate nella relazione tecnica negativamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il sottosegretario BITONCI avverte che è in corso di predisposizione la relazione tecnica sul provvedimento, anche alla luce dei nuovi emendamenti del relatore volti, tra l'altro, a modificare l'articolo 3 del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018 (n. 69)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso, corredato da relazione tecnica esplicativa, provvede a ripartire le risorse presenti nel Fondo per le missioni internazionali - istituito nello stato di previsione del MEF (programma 5.8, cap. 3006/1) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016 - tra le missioni oggetto della deliberazione della Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018 e autorizzate dalle risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, rispettivamente, il 13 e il 19 dicembre 2018. Nello specifico, ai sensi dell'articolo 1 dello schema in esame, le risorse residue del Fondo, pari a euro 141.172.376 per l'anno 2018, sono integralmente ripartite tra le missioni internazionali e gli interventi oggetto della suddetta deliberazione del Consiglio dei Ministri, nelle misure stabilite dall'allegato 1 dello schema di decreto, per coprire il fabbisogno finanziario relativo al periodo ivi indicato. Per quanto di competenza, rileva che gli importi per ciascuna missione militare ripartiti dal presente schema nell'Allegato 1 risultano inferiori agli importi previsti dalla deliberazione del 28 novembre 2018 per il fabbisogno relativo all'ultimo trimestre, mentre risultano identici gli importi relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo. Infatti, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018, la copertura finanziaria delle missioni è stata assicurata in due modi, ovvero per una parte dal capitolo

1183 (Fondi da ripartire) dello stato di previsione del Ministero della difesa, sulla base di quanto già disposto in sede di assestamento del bilancio, e per la parte restante dal Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, oggetto del riparto in esame. Per avere un quadro completo è necessario, pertanto, tenere conto anche delle risorse stanziato al di fuori dell'apposito Fondo previsto dalla legge quadro sulle missioni internazionali. Appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti al riguardo, anche in relazione a quanto previsto dalla suddetta legge quadro per assicurare una corretta, tempestiva e trasparente programmazione delle risorse finanziarie destinate a coprire gli oneri connessi alle missioni internazionali. L'articolo 2 dello schema di decreto in esame reca una specifica disposizione concernente il criterio di calcolo dell'indennità di missione da riconoscere al personale delle forze armate che partecipa alle missioni internazionali oggetto dello schema di decreto in esame. A tale riguardo, atteso che in base all'articolo 5, comma 3, della legge sulle missioni internazionali, è possibile ricorrere al criterio di calcolo ivi stabilito nel limite delle risorse previste dallo schema di decreto, non vi sono osservazioni. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio Studi.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di essersi soffermata, nella relazione illustrativa, sul criterio di determinazione della percentuale volta a individuare i procedimenti oggetto del provvedimento in esame, nonché sulla correttezza della quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione del sistema del gratuito patrocinio ai procedimenti penali tributari.

Altresì, fa presente la necessità di acquisire contezza della disponibilità delle risorse allocate sul fondo per il recepimento della normativa europea.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di approfondimento sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Fame nel mondo" (n. 65)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Calamità naturali" (n. 66)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" (n. 67)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi

relativi alle categorie "Conservazione dei beni culturali" (n. 68)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 gennaio.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) fornisce un riepilogo della normativa sull'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale, rammentando incidentalmente che gli atti in esame si riferiscono alle dichiarazioni fiscali del 2014, afferenti quindi ai redditi del 2013.

Il senatore [MARINO](#) (PD), nel rammentare che, per effetto di decurtazioni introdotte per via legislativa, la quota delle risorse effettivamente destinate ai progetti dell'otto per mille dell'Irpef a gestione statale è notevolmente inferiore alle opzioni effettive dei contribuenti, chiede se il Governo sia intenzionato a procedere a un riordino dell'intera materia, prendendo spunto anche da quanto emerso in sede di esame degli atti in titolo.

Il sottosegretario BITONCI, nel fornire chiarimenti sulla scelta delle finalizzazioni dell'otto per mille dell'Irpef a gestione statale, si riserva di fornire ulteriori elementi integrativi. Altresì, dichiara la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere della Commissione, prima di procedere all'emanazione definitiva dei decreti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [PESCO](#) avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge n. 787, recante "Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201", e dei relativi emendamenti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 6 febbraio 2019, già convocata alle ore 9, non avrà più luogo. Resta invece confermata la seduta delle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.2.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 119 (pom.) del 12/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019
119ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(667) AIROLA ed altri. - Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala l'11 giugno 2010
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva una proposta di parere non ostativo.

(960) FERRARA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando, per quanto di competenza, che il provvedimento riproduce parzialmente il testo di un disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura (A.C. 4609), successivamente esaminato ed approvato dalla Commissione esteri del Senato (A.S. 2978), senza che l'iter si concludesse a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere. Pertanto, chiede conferma della validità della quantificazione dell'onere, stimato dall'articolo 3, comma 1, in poco più di 242 mila euro annui. Altresì, occorre valutare il ricorso all'istituto dello "slittamento", di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, ovvero, in alternativa, l'opportunità di aggiornare al 2019 la decorrenza dell'onere e della relativa copertura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario, in linea generale, acquisire la relazione tecnica aggiornata, prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

In merito alle singole disposizioni, con riguardo agli articoli 1 e 2 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee; Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea), considerato che, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, è stato ampliato da ventidue a ventiquattro il numero delle direttive da recepire, chiede conferma della capienza del Fondo per il recepimento della normativa europea utilizzato per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle direttive.

Circa l'articolo 4(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea "EPPO"), chiede elementi volti a chiarire le ragioni dell'incremento dell'autorizzazione di spesa per la copertura della disposizione, previsto dal comma 5 dell'articolo in esame, nonché elementi di rassicurazione in merito ai carichi di lavoro aggiuntivi derivanti dall'istituzione della Procura europea per i magistrati delegati del nuovo incarico, oltre ad informazioni di conferma circa la compatibilità dei conseguenti fabbisogni a valere delle sole risorse umane che sono già in organico in tale ruolo.

Relativamente all'articolo 5(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale), occorre richiedere elementi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 4 dell'articolo in esame.

Con riferimento all'articolo 7(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea), sarebbe utile acquisire elementi di dettaglio sulla correttezza della quantificazione degli oneri di cui al comma 3.

In merito all'articolo 13(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), rileva che l'attuazione della direttiva 2018/849 appare suscettibile di produrre in capo ai soggetti pubblici una serie di adempimenti e interventi per i quali appare utile, sia pure in linea di massima, procedere ad una preliminare quantificazione dei relativi oneri.

Analogamente attiene agli articoli 14 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)

2018/85, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e 15 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).

Con riferimento agli articoli 16, 17 e 18 (recanti il recepimento di una serie di direttive sulla sicurezza delle navi da passeggeri), chiede conferma che il capo del compartimento marittimo possa far fronte ai nuovi adempimenti attribuitigli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con specifico riguardo al criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), chiede chiarimenti sull'eventuale portata finanziaria dell'adeguamento dei sistemi di identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale.

Relativamente all'articolo 21 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica), rappresenta che l'unico criterio direttivo specifico dettato dalla disposizione in esame è quello di minimizzare gli oneri a carico della collettività, il che implicitamente fa presumere la possibile insorgenza di nuovi oneri dei quali sarebbe opportuno acquisire una quantificazione preliminare. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 58/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA consegna la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(773) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga le precedenti fasi dell'esame, dando altresì conto delle rassicurazioni fornite nella nota trasmessa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativa alla disponibilità delle risorse per i profili di attuazione della Convenzione in titolo.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), nel rammentare i profili finanziari esaminati dalla

Commissione, propone l'approvazione di un parere di nulla osta, anche alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo viene approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018 (n. 69)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA mette a disposizione alcune note di approfondimento sull'atto del Governo in esame.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) si riserva di prendere visione della documentazione testé depositata, ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Fame nel mondo" (n. 65)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Calamità naturali" (n. 66)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" (n. 67)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Conservazione dei beni culturali" (n. 68)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli con osservazioni sugli atti di Governo n. 65, n. 66, n. 67 e n. 68)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 febbraio.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) riassume le precedenti fasi di esame degli atti del Governo in titolo, sottolineando come l'aspetto più evidente e dibattuto sia rappresentato dal fatto che gli stanziamenti in favore dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale siano stati ridotti da 180 a circa 24 milioni, per effetto di una serie di interventi legislativi succedutisi dal 2004 ad oggi e sui quali la Corte dei conti ha espresso una valutazione critica, rappresentando come le suddette decurtazioni non debbano essere utilizzate a copertura di altri provvedimenti legislativi.

Rammenta, altresì, come, tra le finalità di utilizzo dell'otto per mille, sia esclusa l'edilizia scolastica, in

quanto le pertinenti risorse sono devolute direttamente al Ministero dell'istruzione. Altresì, gli stanziamenti in favore dei beni culturali vengono stornati in favore degli edifici di interesse storico-artistico localizzati nelle aree colpite dagli eventi sismici degli ultimi anni.

Illustra, quindi, una proposta di parere identica sui quattro atti di Governo in esame, pubblicata in allegato, recante due osservazioni relative all'opportunità di garantire, per il futuro, la più ampia rotazione degli interventi ammessi alla ripartizione dell'otto per mille e, in prospettiva, di procedere ad una revisione graduale della normativa che favorisca il superamento delle decurtazioni degli ultimi anni, in modo da ripristinare le modalità di utilizzo dell'otto per mille conformi agli opzioni espresse dai contribuenti.

Nel ricordare, poi, la procedura rigorosa e selettiva che presidia le modalità di individuazione dei progetti da finanziare, si sofferma sul fatto che molte scuole italiane hanno sede in palazzi storici di pregio e di notevole tradizione culturale, auspicando che la rotazione nell'utilizzo delle risorse sia utile alla valorizzazione di tali plessi scolastici, così come, analogamente, anche di quelli in condizioni più disagiate per i quali si rende necessaria un'attività di manutenzione.

I senatori [MISIANI](#) (PD), [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP), [ERRANI](#) (Misto-LeU) e [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) annunciano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi su tutte e quattro le proposte di parere illustrate dalla relatrice.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione disgiunta delle quattro proposte di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice sull'atto del Governo n. 65, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 66.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice sull'atto del Governo n. 66, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 67.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice sull'atto del Governo n. 67, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 68.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice sull'atto del Governo n. 68, posta ai voti, è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(997\)](#) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) si riserva di predisporre una proposta di parere, alla luce della necessità di riformulare l'articolo 3 sulla copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.

Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, in relazione ai rilievi avanzati in merito al disegno di legge in titolo sia dai relatori sia dal dossier di approfondimento del Servizio del bilancio, segnala, per quanto riguarda l'articolo 2, che il take up è stato fissato in via prudenziale all'85 per cento, tenuto conto che nelle rassegne internazionali disponibili sul numero di effettivi beneficiari rispetto al potenziale per misure analoghe al reddito di cittadinanza tale quota non supera mai l'80 per cento.

Con riferimento all'osservazione sui possibili effetti disincentivanti della considerazione parziale dei redditi da lavoro, precisa che la previsione dell'articolo 3, comma 8, secondo cui tale reddito concorre alla determinazione del beneficio nella misura dell'80 per cento, comporta l'incremento dell'importo del beneficio spettante, necessario a portare alla soglia predefinita. Peraltro, tale misura è stata introdotta proprio al fine di non disincentivare il lavoro.

Sempre in merito all'articolo 3, con riferimento alla osservazione secondo cui la relazione tecnica non fornisce informazioni esaustive a supporto delle quantificazioni operate, con particolare riferimento, dato il numero dei beneficiari, alla composizione familiare e alla determinazione del beneficio, rileva che le stime sono state effettuate utilizzando un campione rappresentativo della popolazione che ha presentato una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) a fini ISEE nell'annualità 2017, per accedere a prestazioni agevolate. Si tratta di micro-dati che per ogni famiglia presente nel campione riportano tutti i dati necessari a verificare il possesso dei requisiti economici e patrimoniali previsti dalla normativa sul reddito di cittadinanza, nonché il beneficio teoricamente spettante. Sulla base di tale campione è stato possibile non solo calcolare il numero di nuclei familiari tra quelli richiedenti prestazioni agevolate in possesso dei requisiti per accedere al reddito di cittadinanza, ma anche aggregare i dati sulla base del numero dei componenti il nucleo, per calcolarne frequenza e beneficio medio. L'utilizzo di tale base fornisce pertanto indicazioni più precise di quanto si potrebbe ricavare dalla osservazione dei dati sui beneficiari del reddito di inclusione, che presentano requisiti molto diversi.

Similmente, attraverso tale banca dati è stato possibile calcolare la proporzione di cittadini stranieri aventi i requisiti economici e patrimoniali per accedere al beneficio in misura pari al 18 per cento, prima di effettuare qualunque ipotesi su residenza e soggiorno, stante l'informazione relativa alla cittadinanza degli individui, già presente nel campione. Tale percentuale è stata poi utilizzata come base, in assenza di informazioni in banca dati per verificare i requisiti di residenza e relativi al permesso di soggiorno, per calcolare il numero di beneficiari stranieri: in particolare, sulla base dei dati Istat sulla cittadinanza degli stranieri residenti in Italia e della quota di titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo, oltre che della precedente residenza di questi ultimi (anche tale dato occasionalmente pubblicato dall'Istat), si è calcolato che la quota di stranieri non in possesso dei requisiti di residenza e soggiorno fosse pari ad almeno il 36 per cento. Anche in questo caso, l'utilizzo di una banca dati che consente di verificare puntualmente il possesso dei requisiti economici e patrimoniali previsti per la misura, consente un riferimento più preciso rispetto al parametro fornito dal numero di stranieri che hanno usufruito del reddito di inclusione.

Con riferimento al turnover dei beneficiari, che influisce sulla previsione della sospensione di un mese prevista dopo diciotto mesi di fruizione continuativa, è stato usato un campione che collega due annualità di dichiarazioni sostitutive uniche, per verificare la proporzione di famiglie che da un anno all'altro mantengono i requisiti per accedere alla misura.

Con riferimento alla decurtazione del beneficio non speso integralmente durante il mese, previsto dal comma 12, conferma che prudenzialmente le stime di spesa non tengono conto di tale meccanismo. In merito all'articolo 4, conferma che prudenzialmente, non avendo termini per effettuare stime in merito, le stime sul turnover non tengono conto della decadenza dal beneficio conseguente alla mancata accettazione delle proposte di lavoro congrue.

Con riferimento all'articolo 5, con riferimento alle funzioni attribuite ai comuni per la gestione dei progetti utili alla comunità, si precisa che le attività svolte dai beneficiari nell'ambito dei Patti per l'inclusione sociale potranno essere finanziate dalla quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Con riferimento ai costi amministrativi connessi alle attività di comunicazione ai cittadini e di verifica dei requisiti da parte dell'Inps e delle altre amministrazioni coinvolte, si precisa che si tratta di attività in gran parte effettuate in modo massivo attraverso l'interconnessione tra banche dati.

L'articolo 5, comma 6, del decreto-legge in esame prevede che, in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avvenga in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. Pertanto, i corrispettivi da riconoscere al Gestore del servizio a cui è affidata l'emissione della Carta Rdc sono regolati dal vigente contratto sottoscritto in data 6 settembre 2017 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. in esito a gara ad evidenza pubblica. La relativa copertura è garantita dalle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Con riferimento alla limitazione al 2019 del finanziamento della Convenzione con i CAF per l'assistenza alla presentazione della dichiarazione ai fini ISEE, precisa che si tratta di una spesa non obbligatoria in termini di legge, rappresentando il ricorso ai centri di assistenza fiscale solo una delle possibilità disponibili per la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, né essendo prevista in norma la gratuità dell'assistenza, in realtà per gran parte in carico all'INPS, trattandosi di scelte rimandate all'autonomia gestionale dell'Istituto. Al riguardo, precisa peraltro che, nel corso del 2019, è prevista l'introduzione della modalità precompilata di presentazione della DSU, in esito alla quale gli oneri connessi alla intermediazione dei CAF potranno essere eventualmente rivisti.

Con riguardo all'articolo 6, conferma che le attività in carico ai Comuni sono finanziate dalla quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Per quanto in relazione tecnica si faccia riferimento a "risparmi" per il recupero degli indebiti, in via prudenziale non se ne è tenuto conto in alcun modo nella stima degli oneri della misura.

Con riferimento agli effetti degli incentivi sulle stime del turnover, precisa che non si è tenuto conto del loro potenziale effetto incrementativo della spesa, in quanto, dato l'ammontare dell'incentivo a fronte del minor beneficio concesso su base intertemporale, in via generale il saldo per la finanza pubblica si ritiene possa essere positivo. Ad ogni modo, nella remota eventualità che così non fosse, di ciò si è tenuto conto nella definizione della regola di salvaguardia prevedendo, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, l'accantonamento di una quota pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario nel programma da oltre sei mesi. Come dimostrato in relazione tecnica, anche in tal caso, si tratta di ipotesi molto prudenziali.

Con riferimento all'articolo 9, conferma la possibilità di modulare l'erogazione degli assegni di ricollocazione in relazione ai parametri di riferimento. Sarà infatti necessario predisporre apposito

modello predittivo che stimi la possibilità di emettere nuovi assegni di ricollocazione in relazione ad alcune variabili, ed in particolare: valore medio dell'importo nominale rilasciato; tasso di successo occupazionale medio; distribuzione percentuale dei successi occupazionali tra le varie tipologie contrattuali e durate del contratto.

Al momento le stime, in relazione ai beneficiari della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) hanno considerato un importo nominale medio di 3.273 euro; un tasso di successo occupazionale del 25 per cento; una distribuzione dei successi occupazionali per il 12,4 per cento sul tempo indeterminato, del 43,8 per cento sui tempi determinati superiori a 6 mesi, del 43,8 per cento su tempo determinato di durata compresa tra 3 e 6 mesi. Sulla base di queste considerazioni, l'importo nominale degli assegni di ricollocazione rilasciati è pari a circa 7,3 volte la spesa stimata. Sulla platea dei beneficiari di NASPI sarà verosimilmente riscontrata un importo medio superiore, ma una percentuale meno elevata di successi occupazionali; ad oggi non sono disponibili informazioni al riguardo.

In fase di prima attuazione sarà pertanto definita da ANPAL una regola prudenziale per la quale si arresterà il rilascio di nuovi assegni di ricollocazione in caso di rischio di esaurimento delle risorse disponibili. In caso estremo, sarà comunque possibile annullare anche il valore degli assegni rilasciati e per i quali non vi sia stato ancora un successo occupazionale.

Passando all'articolo 10, con riferimento alla sostenibilità ad invarianza di oneri delle attività di monitoraggio del reddito di cittadinanza rispetto a quelle previste a legislazione vigente, chiarisce che l'estensione delle attività di monitoraggio e l'impegno per esse richiesto non dipende dall'estensione della platea dei destinatari e pertanto non aumentano rispetto a quelli originariamente previsti per il reddito di inclusione.

La previsione di monitoraggi quadrimestrali di cui all'articolo 12 è volta prioritariamente a evidenziare minori oneri già conseguiti e non già minori oneri di carattere strutturale; al fine di poterne prevedere un utilizzo nell'anno di esercizio, appare quindi assolutamente necessario che il periodo di monitoraggio sia infrannuale.

Fa poi presente che la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà è stata rideterminata in legge di bilancio: le risorse destinate alle attività dei servizi sociali e agli eventuali costi di adeguamento dei sistemi informativi dei comuni sono pari a 347 milioni nel 2019 e crescono fino a 615 milioni di euro a decorrere dal 2021. Si ricorda che nel 2018 si è trattato di 297 milioni di euro. Con riferimento alla adeguatezza di tali risorse, le attività dei Comuni sono dimensionate rispetto alla dotazione disponibile con specifico atto di programmazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Relativamente alle osservazioni rese sulle tabelle della relazione tecnica (tabella A e successiva), in merito agli effetti degli articoli 14 e 15, non appare corretta l'affermazione secondo la quale la tabella che riporta gli oneri derivanti dalla sola componente della pensione anticipata debba costituire un mero sottoinsieme della tabella A precedente e quindi presentare dei valori costantemente inferiori a quelli di quest'ultima tabella. La tabella A, infatti, mostra i dati riferiti all'effetto combinato dei nuovi canali di accesso alla pensione, che non sono uguali alla somma degli effetti separati prodotti, in termini di oneri finanziari, dall'introduzione di "Quota 100" e dalla riduzione dei requisiti contributivi per il pensionamento anticipato.

Con riferimento agli effetti riportati nel prospetto di riepilogo, evidenzia che i dati dell'allegato 3 in materia pensionistica sono tutti desumibili nella tabella di riepilogo della relazione tecnica che include gli effetti congiunti dei vari interventi dell'intero provvedimento. In particolare, l'importo di 8.396,5 milioni di euro per l'anno 2021, citato dal Servizio Bilancio, è costruito sommando agli effetti della "quota 100 e riduzione del requisito anticipata" gli effetti inerenti il "TFS/TFR", anch'essi ascrivibili agli articoli 14 e 15.

Come già riconosciuto nel dossier, con riferimento agli articoli 15 e 17 non vi è obbligo di contabilizzazione, in materia pensionistica, di eventuali oneri a carico della finanza pubblica che potrebbero insorgere oltre il periodo decennale di applicazione delle innovazioni normative.

Per quanto concerne l'osservazione riferita all'articolo 19 (proroga Ape sociale) la relazione tecnica

riporta chiaramente che "Nella valutazione complessiva degli effetti finanziari si è tenuto conto del possibile finanziamento della misura tramite l'utilizzo dei risparmi certificati dalla Conferenza dei servizi e degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 167, legge n. 205 del 2017, i cui effetti finali sono sintetizzati nella tabella finale". L'accesso all'Ape sociale rimane comunque subordinato alla sussistenza delle risorse finanziarie, per la verifica delle quali saranno svolte apposite Conferenze di servizi. Richiama integralmente il contenuto della relazione tecnica in allegato al provvedimento elaborata in esito alle valutazioni di impatto economico rese dall'INPS.

In merito alla congruità della dotazione del Fondo, rileva che le risorse il cui appostamento in bilancio è previsto dalla norma costituiscono solo la dotazione iniziale del Fondo stesso, essendo esso alimentato, sempre secondo le previsioni della norma (comma 3), anche da commissioni di accesso al Fondo "orientate a criteri di mercato", e quindi rapportate al rischio, che verranno versate per l'accesso al finanziamento. In questo senso la dotazione del Fondo, costituirebbe solo un buffer di sicurezza rispetto ad uno strumento di garanzia che si alimenterebbe con le commissioni. In merito al problema della limitazione al solo 2019 dello stanziamento e al conseguente paventato timore che le somme non impegnate andrebbero in economia alla fine dell'esercizio, si osserva quanto segue: in primo luogo, considerata la natura di conto capitale del relativo capitolo di bilancio, le relative somme non costituiranno economie al termine dell'esercizio 2019. Inoltre, si rileva che le risorse stanziare in bilancio nell'anno 2019 saranno oggetto di pagamento, a impegno contemporaneo, nel corso dello stesso esercizio 2019 a favore del conto di tesoreria di cui ai commi 3 e 8 dell'articolo 23 intestato al Gestore.

In merito alla natura della garanzia di ultima istanza dello Stato, il suo rischio di escussione appare alquanto remoto, dal momento che tale circostanza avrebbe modo di avverarsi soltanto al verificarsi di due eventi, in concomitanza, ossia che l'INPS non possa rifondere la banca finanziatrice e che il Fondo di garanzia non sia in grado anch'esso di adempiere la propria obbligazione nei confronti dei soggetti aventi diritto. D'altro canto, proprio in considerazione della sussistenza di garanzie di grado antecedente (fornite da INPS e Fondo di garanzia), non è stato ritenuto necessario appostare risorse specifiche e ulteriori rispetto a quelle già allocate sul Fondo garanzia (i 50 milioni di euro di cui al comma 3 dell'articolo 23), a sua volta alimentato dalle commissioni quantificate in ragione del rischio. In ogni caso, essendo la garanzia dello Stato di ultima istanza inclusa nel novero di quelle riportate nell'apposito allegato allo stato di previsione del MEF, agli eventuali oneri si potrebbe far fronte attingendo alle risorse stanziare sul capitolo 7407 ("Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative").

Riguardo alla copertura mediante riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, osserva che la costituzione del fondo, con l'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, ha determinato effetti in termini di saldo netto da finanziare e non anche di fabbisogno (e quindi di debito pubblico). Peraltro, tale fondo non era connesso alla riduzione dello stock di debiti commerciali, come asserto nel dossier: per tale finalità, infatti, il medesimo articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014 prevedeva, al comma 4, l'istituzione di un apposito fondo di garanzia con una dotazione di 150 milioni di euro, mentre il fondo di cui al comma 6 non reca una finalizzazione ad alcuna specifica garanzia statale, avendo la natura di fondo da ripartire.

Nel rappresentare che gli articoli 23 e 24 del decreto legge in esame devono necessariamente far riferimento alla medesima platea dei soggetti interessati (a prescindere dalla circostanza dell'accesso al finanziamento e dalla riduzione di aliquota di tassazione sull'indennità di fine rapporto), risulta opportuno che la riduzione dell'aliquota di cui all'articolo 24 interessi tutti i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (contrattualizzati e non), e non soltanto quelli che percepiscono le indennità equipollenti la cui aliquota di tassazione è determinata ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi. A tale riguardo, può essere proposto un emendamento in sede di conversione in legge utile a chiarire che beneficiano della riduzione in parola anche i dipendenti pubblici in regime di trattamento di fine rapporto.

Resta poi fermo che l'agevolazione in termini di riduzione dell'aliquota di tassazione competerà, a

fronte di un imponibile complessivo superiore a euro 50.000, comunque sui primi 50.000. Precisa che la valutazione sugli effetti finanziari dell'articolo 24 è basata sui dati relativi ai pensionamenti annuali, ai corrispondenti importi di trattamento di fine servizio dovuti e al periodo medio che intercorre tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di percezione del TFS, stimati dall'INPS. Tali dati comprendono sia i soggetti che vanno in pensione sulla base della normativa antecedente, sia i soggetti che hanno la possibilità di andare in pensione anticipatamente in relazione alla cosiddetta "quota 100". La stima è stata conseguentemente effettuata calcolando, per ogni annualità, l'imponibile complessivo di TFS corrispondente a ciascuna tipologia di prestazione, al quale è stata applicata la riduzione di aliquota pari a 1,5 punti percentuali per ogni anno che intercorre tra la cessazione del servizio e l'erogazione dell'indennità stessa. Per i pensionati nel 2018 la riduzione di aliquota applicata è pari all'1,5 per cento indipendentemente dalle annualità intercorse. Nella parte relativa all'articolo 25, recante "Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici", il dossier pare limitare l'applicazione della disciplina transitoria di cui al comma 2 dell'articolo in argomento esclusivamente all'INPS.

Al riguardo, rileva che, invece, nell'articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019, il comma 2 fa espresso riferimento sia all'INPS che all'INAIL. Al riguardo, osserva che al momento non è possibile quantificare i maggiori oneri, individuabili solamente mediante il decreto di determinazione degli emolumenti del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, che dovrà essere emanato ai sensi della lettera f), del comma 2, dell'articolo 25.

Segnala poi che la contabilizzazione degli oneri per 125 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno in allegato 3 come maggiore spesa è corretta in quanto, a un maggiore finanziamento del fondo di solidarietà (per effetto della proroga di destinazione in esame), corrisponde l'erogazione di corrispondenti prestazioni da parte del fondo di solidarietà medesimo. Quindi l'effetto differenziale in termini di indebitamento e fabbisogno conseguente dalla disposizione è una maggiore spesa.

In ordine alla previsione del maggior gettito derivante dall'aumento delle ritenute sulle vincite conseguite al "10&lotto", evidenzia che i giochi complementari e opzionali al "10&lotto" sono quelli istituiti e normati con le determinazioni direttoriali del 19 giugno 2014, n. 52221 e del 19 settembre 2017, n. 99704, rispettivamente per l'opzione del "NUMERO ORO" e del "DOPPIO ORO", giochi opzionali e complementari in quanto possibili solo a seguito di giocate effettuate sul gioco base e allo stesso collegate. Le vincite conseguite al gioco 10&lotto non sono disponibili in alcuna "Banca Dati" ma sono state verificate dai documenti contabili elaborati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Conferma che l'ammontare delle ritenute è ascrivibile al solo gioco "10&lotto" e non agli altri giochi numerici a quota fissa.

Le vincite al "10&lotto" per l'anno 2018 sono state pari a euro 4.381.158.253 e, conseguentemente, ogni punto percentuale di ritenuta è pari a euro 43.811.582 determinando la stima effettuata, per l'anno 2020, di maggior gettito di circa 132 milioni di euro. Nella relazione tecnica relativa all'incremento stimato in occasione del decreto-legge n. 50 del 2017, correttamente, veniva indicato che oltre 300 milioni del complessivo prelievo sulle vincite si riferivano a quelle derivanti dal gioco del lotto ed è di tutta evidenza che, in tale sede, non poteva che riferircisi a tutti i giochi numerici a quota fissa. È corretto che tutti i valori di gettito siano sempre associati al gioco del lotto e a tutti gli altri giochi numerici a quota fissa, ma ribadisce che la stima si riferisce al solo gioco oggetto dell'intervento normativo e cioè al "10&lotto" e ai relativi giochi opzionali e complementari (in quanto possibili solo a seguito di giocate effettuate sul gioco base e allo stesso collegate).

La relazione tecnica, relativa al decreto-legge n. 50 del 2017, ipotizzava una diminuzione della raccolta dei giochi numerici a quota fissa pari al 2 per cento, soprattutto in relazione ai possibili effetti dell'incremento sulle ritenute, disposto con il predetto intervento normativo, che avrebbero potuto determinarsi relativamente al solo gioco del lotto (non del "10&lotto"). Ciò in quanto tale intervento avrebbe depresso il pay out (percentuale di vincite netta) dei giochi numerici a quota fissa e il pay out del gioco del lotto è significativamente più basso di quello del "10&lotto", con i probabili effetti descritti nella citata relazione tecnica. In effetti, il solo gioco del lotto ha segnato nell'anno 2018 una

significativa diminuzione ampiamente compensata dall'incremento della raccolta relativa al gioco "10&lotto".

A tal proposito, evidenzia che il citato gioco "10&lotto" segna un incremento annuale costante ed infatti non sono stati considerati effetti connessi a riduzione di gettito a titolo di I.R.E.S. e I.R.A.P. in conseguenza di contrazione delle vincite, proprio perché si è ipotizzato, nella relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 4 del 2018, che l'aumento dell'aliquota della ritenuta sulle vincite possa determinare solamente un rallentamento della crescita sulla raccolta del gioco, ma non una flessione della domanda senza, quindi, alcun effetto deflattivo sui ricavi dei concessionari (ricevitori e concessionario per la gestione del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa).

Per quanto riguarda l'osservazione che la relazione tecnica non esamina gli effetti derivanti dalle politiche perseguite dagli enti locali, si osserva, per quanto riguarda il gioco del "10&Lotto", che tali politiche restrittive, sin ora, non hanno generato effetti significativi sul comparto dei giochi numerici a quota fissa e, in generale, che la relazione tecnica si riferisce, come d'uopo, alle specifiche misure previste dal provvedimento legislativo in esame e non può tenere conto degli impatti ultronei derivanti da diverse misure normative che, in ogni caso, produrrebbero gli effetti loro propri senza però influire su quelli derivanti dalle disposizioni in oggetto. Precisa che i numerosi incrementi del PREU che si sono succeduti nel recente passato non comportano riduzioni di raccolta in quanto l'aumento PREU, ove non accompagnato da una riduzione del pay out, incide soltanto sulla filiera e non influenza il costo del gioco e, quindi, resta irrilevante per i giocatori.

Per quanto attiene alle disposizioni in materia di contrasto al gioco illegale, osserva che la relazione tecnica non stima il recupero coattivo delle imposte sottratte all'erario (per effetto degli interventi repressivi), ma, più semplicemente, l'incremento della raccolta legale derivante all'inasprimento delle pene per il gioco illegale, cioè l'effetto sostitutivo del mercato legale a quello illegale.

Relativamente all'articolo 23, concorda sulla necessità di espungere il riferimento a tale articolo dal testo dell'articolo 28, trattandosi di un mero refuso.

Riguardo all'osservazione circa la considerazione di effetti nettizzati e/o lordizzati, precisa che il prospetto degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica indica sempre oneri lordi e separatamente le maggiori entrate connesse alle maggiori spese. Inoltre, fornisce il dettaglio delle maggiori entrate e delle minori spese di cui al comma 2, lettera c), calcolabile sulla base del prospetto degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica.

In relazione all'osservazione del Servizio del bilancio, secondo cui le minori spese derivanti dall'articolo 18 non sarebbero scaturite dal provvedimento stesso, ma dalla legislazione vigente, precisa che lo stesso articolo 18 ridetermina, incrementandoli, i limiti di spesa dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, e pertanto i corrispondenti risparmi di spesa sono determinati proprio dal provvedimento in esame.

Al riguardo, osserva che il differente impatto sui saldi di finanza pubblica è stato valutato, in coerenza con quanto scontato in sede di legge di bilancio, tenuto conto di quanto indicato nella relativa relazione tecnica ossia che "una quota del fondo, per un importo pari a 300 milioni di euro, è destinata per gli oneri di personale per il potenziamento dei centri per l'impiego". Tale importo è stato quindi considerato per intero negli anni 2019 e 2020, mentre rimane "a carico" del residuo del fondo nei restanti esercizi.

In conclusione, si riserva di mettere a disposizione della Commissione un documento scritto, recante anche i chiarimenti richiesti su altre disposizioni del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 65

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che il Governo ha depositato la relazione illustrativa relativa ai criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale per il 2017, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- sia assicurata, per i futuri esercizi, la più ampia rotazione degli interventi ammessi alla ripartizione dell'otto per mille di spettanza statale;
- si valuti l'opportunità che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 66

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che il Governo ha depositato la relazione illustrativa relativa ai criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale per il 2017, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- sia assicurata, per i futuri esercizi, la più ampia rotazione degli interventi ammessi alla ripartizione dell'otto per mille di spettanza statale;
- si valuti l'opportunità che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 67

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che il Governo ha depositato la relazione illustrativa relativa ai criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale per il 2017, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- sia assicurata, per i futuri esercizi, la più ampia rotazione degli interventi ammessi alla ripartizione dell'otto per mille di spettanza statale;
- si valuti l'opportunità che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei

redditi.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 68**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto che il Governo ha depositato la relazione illustrativa relativa ai criteri di ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di competenza statale per il 2017, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- sia assicurata, per i futuri esercizi, la più ampia rotazione degli interventi ammessi alla ripartizione dell'otto per mille di spettanza statale;
- si valuti l'opportunità che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 127 (pom.) del 25/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019
127ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con presupposto e osservazioni, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

I relatori [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) ed Erica [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustrano il disegno di legge in titolo, ribadendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, il seguente parere, già approvato per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisite le risposte del Governo, preso atto che: con riferimento all'articolo 3 (beneficio economico), viene precisato che il computo parziale dei redditi da lavoro, di cui al comma 8, è previsto proprio al fine di non disincentivare il lavoro regolare e l'integrale dichiarazione dei relativi redditi; per quanto riguarda l'articolo 5 (richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio), viene dato conto, in relazione al comma 6, della copertura degli oneri connessi all'emissione della

Carta Rdc, garantita dalle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2008; in relazione all'articolo 6 (piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti), vengono forniti elementi informativi ulteriori a supporto della capienza delle risorse del Programma operativo nazionale (PON) denominato SPAO, poste a copertura dei relativi oneri; con riguardo all'articolo 7 (sanzioni), vengono date rassicurazioni in ordine all'assenza di impatto finanziario delle spese di recupero dell'indebito, di cui al comma 10, sulle dotazioni stanziare per il provvedimento; in merito all'articolo 9 (assegno di ricollocazione), viene data conferma della possibilità di modulare l'erogazione dell'assegno in relazione ai parametri di riferimento, per cui in fase di prima attuazione sarà definita da ANPAL una regola prudenziale per la quale si arresterà il rilascio di nuovi assegni di ricollocazione nel caso di rischio di esaurimento delle risorse disponibili; in merito alla portata finanziaria del disposto normativo di cui agli articoli 14 (pensione "quota 100") e 15 (riduzione dell'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato), viene dato conto degli effetti finanziari complessivi relativi agli interventi normativi in materia previdenziale, peraltro di conferma dei dati contenuti nella tabella riepilogativa della Relazione tecnica (pagina 39 dell'Atto Senato); per quanto riguarda l'articolo 18 (proroga dell'APE sociale), viene confermato che l'accesso all'APE sociale rimane comunque subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie, per la cui verifica saranno svolte apposite Conferenze di servizi; in merito all'articolo 20, comma 6 (riscatto agevolato dei corsi di studio universitari), la relazione tecnica ha correttamente stimato gli effetti derivanti dalla norma, considerando sia il limite del quarantacinquesimo anno di età sia l'utilità del riscatto ai fini della misura della prestazione pensionistica e non solo dell'incremento dell'anzianità contributiva; con riferimento all'articolo 23 (anticipo del TFS), vengono fornite rassicurazioni sulla congruità della dotazione del Fondo di garanzia istituito dal comma 3, che risulta peraltro alimentato anche dalle commissioni di accesso a carico dei soggetti richiedenti, nonché sul livello minimo del rischio di escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato. Altresì, si rappresenta che, stante la natura in conto capitale del relativo capitolo di bilancio, le somme allocate sul Fondo e non impegnate entro la fine del 2019 non andranno in economia, potendo quindi essere utilizzate nelle annualità successive; in relazione all'articolo 24 (detassazione TFS), viene fornita rassicurazione dell'identità tra la platea dei destinatari della norma in esame e quella di cui all'articolo 23, con la conseguente applicazione della riduzione dell'aliquota per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche richiamate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico sul pubblico impiego). Altresì con riguardo alle indennità di fine servizio di importo superiore a 50 mila euro, viene chiarito che la tassazione agevolata troverà applicazione limitatamente ai primi 50 mila euro di imponibile; non è, al momento, possibile quantificare i maggiori oneri derivanti dall'articolo 25 (ordinamento degli enti previdenziali pubblici), individuabili soltanto mediante il decreto di determinazione degli emolumenti del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL; con riferimento all'articolo 27 (disposizioni in materia di giochi), viene confermato che l'incremento della ritenuta di cui al comma 1 è ascrivibile al solo gioco "10&lotto" e non agli altri giochi numerici a quota fissa, e che l'incremento del prelievo erariale unico (PREU), ove non accompagnato da una riduzione delle vincite nette, incide soltanto sulla filiera e non sul costo del gioco, restando irrilevante per i giocatori. Altresì, per quanto riguarda le misure di contrasto al gioco illegale, viene fatto presente che la Relazione tecnica si limita a stimare l'incremento della raccolta legale derivante dall'inasprimento delle pene per il gioco illegale; in merito all'articolo 28 (disposizioni finanziarie), si concorda con la necessità di espungere l'articolo 23, trattandosi di un refuso; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 28, comma 6. Il parere è altresì reso con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 28, comma 2, alinea, sia soppresso il numero "23", e con le seguenti osservazioni: si valuti, in sede emendativa, una modifica dell'articolo 24 volta a precisare che la detassazione dell'indennità di fine servizio si applica anche ai dipendenti pubblici in regime di TFR (ossia i dipendenti pubblici contrattualizzati); sarebbe opportuno acquisire elementi puntuali sulla quantificazione degli oneri connessi alla realizzazione delle

piattaforme digitali previste dall'articolo 6, nel presupposto dell'adeguatezza delle risorse poste a copertura; si raccomanda al Governo la trasmissione alle Camere del Rapporto sull'attuazione del Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 (Monitoraggio Rdc).".

In relazione agli emendamenti già presentati nella Commissione di merito e ripresentati in Assemblea, ribadiscono il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.4, 1.5, 1.15, 1.17, x1.1 (già 1.18), 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.26, 1.24, 1.27, 2.1, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.17, 2.12, 2.15, 2.16, 2.115, 2.117, 2.119, 2.121, 2.122, 2.123, 2.124, 2.125, 2.116, 2.118, 2.120, 2.269, 2.270, 2.271, 2.273, 2.324, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328, 2.329, 2.341, 2.342, 2.343, 2.344, 2.345, 2.492, 2.493, 2.513, 2.514, 2.516, 2.517, 2.519, 2.520, 2.534, 2.535, 2.536, 2.537, 2.538, 2.541, 2.542, 2.543, 2.544, 2.546, 2.547, 2.548, 2.549, 2.550, 2.551, 2.553, 2.554, 2.556, 2.559, 2.560, 2.561, 2.563, 2.564, 2.565, 2.567, 2.568, 2.569, 2.570, 2.571, 2.573, 2.574, 2.575, 2.576, 3.287, 3.288, 3.289, 3.290, 3.291, 3.292, 3.294, 3.295, 3.297, 3.306, 3.311, 3.312, 3.316, 3.324, 3.326, 3.327, 3.328, 3.330, 4.6, 4.18, 4.103, 4.105, 4.133, 4.153, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14, 6.15, 7.43, 8.3, 8.4, 8.5, 8.9, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17, 8.23, 8.34, 8.37, 8.38, 8.41, 8.42, 8.46, 8.49, 8.59, 8.61, 8.62, 8.63, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.0.701 (già 17.0.1), 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.17, 12.18, 12.28, 12.38, 12.39, 12.40, 12.41, 12.42, 12.0.1, 12.0.2, 13.5, 13.7, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 13.0.7, 13.0.9, 13.0.10, 13.0.11, 13.0.12, 13.0.13, 13.0.14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.16, 14.17, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.29, 14.30, 14.31, 14.32, 14.33, 14.0.1, 14.0.7, 14.0.2, 14.0.4, 14.0.8, 14.0.9, 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 15.1, 15.4, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.8, 16.10, 16.11, 16.0.1, 17.1, 18.1, 18.2, 18.3, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.14, 18.0.2, 18.0.3, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 20.1, 20.2, 20.3, 20.6, 20.7, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.24, 20.25, 20.0.1, 20.0.2, 21.2, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.18, 23.19, 23.22, 23.20, 24.1, 24.2, 24.5, 24.6, 24.7, 24.0.1, 25.7, 25.8, 25.9, 25.0.1, 25.0.2, 26.2, 26.0.8, 27.1, 27.2, 27.3, 27.0.3, 1.25 (testo 2), 2.545 (testo 2), 2.552, 2.555 (testo 2), 2.558, 2.566, 3.1, 4.152, 5.87, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 8.2 (testo 2), 8.40 (testo 2), 12.26, 13.0.8, 14.5, 14.18, 14.28 (testo 2), 14.0.3, 15.2, 15.3, 15.5, 15.0.4, 15.0.5, 16.1, 16.7, 16.9, 20.8, 20.26, 20.27, 25.4, 26.0.2, 26.0.3, 26.0.4, 26.0.5, 26.0.6 e 28.4 (testo 2). Sugli emendamenti 5.48, 6.1, 6.3, 6.4, 7.45, 10.4, 10.9, 12.43 e 12.44, confermano il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Ribadiscono il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.2, 1.3, 4.21, 5.0.2, 7.44 (testo 2), 8.18, 8.20, 8.22, 8.35, 8.36, 12.25, 12.27, 12.33, 27.0.1 e 27.0.2. A rettifica del parere reso per la Commissione di merito, propongono un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.562, perché comporta maggiori oneri, nonché sugli emendamenti 2.322 e 8.0.4 per mancanza di relazione tecnica necessaria a verificare la correttezza della quantificazione degli oneri e la congruità della copertura.

In relazione agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, comportano maggiori oneri le proposte 5.700, 6.701, 8.700, 8.704, 12.701, 14.700, 14.701, 14.703, 14.704, 15.700, 15.701, 16.701, 23.701 e 24.700. Occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 14.702, 14.0.700, 15.0.700, 15.0.701, 16.700, 20.700, 20.702 e 20.0.700. Occorre valutare gli effetti finanziari dei seguenti emendamenti: 2.703 (analogo al 2.578 su cui la Commissione ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per la Commissione di merito); 2.0.700, 2.0.701 e 2.0.702 che dispongono interventi emergenziali a valere su quota parte delle risorse destinate al finanziamento del reddito di cittadinanza; 5.701 ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria; 5.704 ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nel comma 6-bis, che dispone l'accredito settimanale del beneficio del reddito di cittadinanza; 7.702 che sopprime le decurtazioni del reddito di cittadinanza previste in caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale; 8.702 che modifica il quinto periodo dell'articolo 8, comma 2, laddove prevede che il beneficio dello sgravio contributivo in favore dell'ente di formazione accreditato sia calcolato sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del reddito di cittadinanza; 10.700 ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria; 12.700 che

prevede la possibilità di utilizzo delle risorse per il reddito di cittadinanza anche ai fini del rinnovo dei contratti del pubblico impiego; 20.701 (identico alla proposta 20.6 sulla quale la Commissione ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per la Commissione di merito).

In relazione alle ulteriori riformulazioni presentate in Assemblea, occorre avere conferma della congruità della costruzione dell'onere come tetto di spesa e della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 2.703 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 4.153 (testo 2), che esclude da una serie di adempimenti e oneri i percettori del Rdc affetti da gravi patologie, e 7.44 (testo 3), che dà accesso al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro a informazioni e banche dati gestite dall'INPS a fini ispettivi. Richiedono la relazione tecnica sulla proposta 12.31 (testo 3), in materia di stabilizzazione del personale a tempo determinato INAIL nel settore della ricerca. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 13.4 (testo 2), in materia di erogazione, da parte delle Province autonome, di misure analoghe al Rdc. In relazione all'emendamento 23.5 (testo 3), richiedono la relazione tecnica.

In relazione agli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e ai subemendamenti ad essi riferiti, propongono di confermare il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 8.21, mentre ribadiscono la richiesta di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 12.3100 (già 12.31 (testo 2) seconda parte), 23.11, 23.21, 24.8 e 25.0.3 (testo 2), sui quali la Commissione bilancio ha comunque espresso un parere non ostativo alla Commissione di merito. Occorre valutare i profili finanziari dei subemendamenti: 4.104/100, che porta al 20 per cento la differenza minima tra beneficio massimo fruibile dal percettore di Rdc e la retribuzione minima per la congruità dell'offerta di lavoro; 8.21/100, che amplia da 36 a 60 mesi il termine entro il quale il licenziamento del lavoratore determina la decadenza dagli incentivi per l'impresa. Richiedono la relazione tecnica sui subemendamenti 13.1/100, sul trasferimento alle Province autonome delle risorse per i centri per l'impiego e il finanziamento di misure analoghe di contrasto alla povertà e 25.0.4/100, in materia previdenziale.

In relazione ai primi nove emendamenti presentati dal Governo e corredati di relazione tecnica, nonché ai subemendamenti ad essi riferiti, appare opportuno acquisire elementi di dettaglio sulla quantificazione dell'onere recato dall'emendamento 14.800. In merito alla proposta 20.800, chiedono chiarimenti sulla modulazione temporale delle maggiori entrate contributive destinate a confluire nel FISPE, posto che sembra trattarsi di effetti finanziari di natura decrescente. Comportano maggiori oneri i subemendamenti 14.800/100, 14.800/101 e 26.0.801/100. Richiedono la relazione tecnica sui subemendamenti 14.800/102 e 20.800/100.

In relazione agli ulteriori sette emendamenti del Governo e ai relativi subemendamenti, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 9.850/101. Comportano maggiori oneri le proposte 9.850/109, 12.850/100, 12.850/101, 12.850/108, 14.0.850/115, 14.0.850/117, 14.0.850/118, 14.0.850/119, 14.0.850/120, 14.0.850/122, 14.0.850/123, 14.0.850/124, 14.0.850/125, 14.0.850/130, 14.0.850/135 e 14.0.851/107. Occorre valutare le proposte 12.850/103, 14.0.850/131, 14.0.850/132 e 26.0.851/100. Richiedono la relazione tecnica sulle proposte 12.850/106, 12.850/107, 14.0.850/100, 14.0.850/121, 14.0.850/128, 14.0.850/129, 14.0.850/133, 14.0.850/134, 14.0.851/103 e 26.0.852/100.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti presentati in Assemblea.

Il sottosegretario Laura CASTELLI formula l'avviso conforme del Governo sulla proposta di parere avanzata dai relatori riguardante il testo del decreto-legge, nonché sugli emendamenti già presentati nella Commissione di merito e ripresentati in Assemblea.

Per quanto riguarda gli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, esprime un avviso contrario su tutte le proposte segnalate dai relatori per onerosità, per richiesta di relazione tecnica o per necessità di valutazione, fatta eccezione per l'emendamento 14.0.700, in materia di assunzioni degli enti locali, per il quale esprime una valutazione non ostativa condizionata alla riformulazione nella versione normativa dell'emendamento 14.0.850 del Governo.

Il senatore [MANCA](#) (PD) chiede al rappresentante del Governo di rivedere la valutazione espressa sulla proposta 2.703.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, in considerazione della rilevanza della proposta, riguardante l'accesso al reddito di cittadinanza per i nuclei famigliari nei quali un componente sia stato oggetto di denunce per abusi, esprime un avviso non ostativo limitatamente al primo periodo, rappresentando la necessità di espungere il secondo periodo recante criticità di carattere finanziario.

Passando alle riformulazioni presentate in Assemblea, si esprime in senso non ostativo sull'emendamento 2.703 (testo 2), riguardante lo stesso tema del 2.703, purché vengano soppressi i periodi successivi al primo.

Formula poi un avviso non ostativo sull'emendamento 7.44 (testo 3), mentre esprime un avviso contrario sulle proposte 12.31 (testo 3) e 13.4 (testo 2), per il quale reputa necessaria la relazione tecnica.

Il senatore [MANCA](#) (PD) sottolinea la necessità di una valutazione ponderata della proposta 4.153 (testo 2), che esclude da una serie di adempimenti e oneri i percettori del reddito di cittadinanza affetti da patologie oncologiche invalidanti e gravi.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) si sofferma sull'emendamento 4.153 (testo 2), richiamato dal senatore Manca, ricordando che, in sede di esame presso la Commissione di merito, erano state fornite rassicurazioni sull'assenza di oneri correlati a tale proposta.

Il sottosegretario Laura CASTELLI chiede di tenere accantonato tale emendamento, per un supplemento istruttorio, analogamente all'emendamento 23.5 (testo 3).

In merito agli emendamenti approvati dalla Commissione lavoro, in sede referente, e ai relativi subemendamenti, concorda con la conferma di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 8.21, mentre esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 12.3100 (già 12.31 (testo 2) seconda parte). Chiede invece di accantonare, per un approfondimento istruttorio, gli emendamenti 23.11, 23.21, 24.8 e 25.0.3 (testo 2).

Per quanto riguarda i subemendamenti 4.0.104/100, 8.21/100, 13.1/100 e 25.0.4/100, esprime un avviso contrario per maggiori oneri ovvero per necessità di acquisire apposita relazione tecnica. Con riferimento agli emendamenti governativi 14.800 e 20.800, conferma i dati contenuti nelle relazioni tecniche presentate, mentre concorda con i relatori sull'onerosità dei subemendamenti 14.800/100, 14.800/101 e 26.0.801/100. Con riferimento ai subemendamenti 14.800/102 e 20.800/100, reputa necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica.

Chiede poi una sospensione della seduta, per acquisire gli elementi istruttori sui subemendamenti agli emendamenti governativi presentati in Assemblea nella mattinata odierna, nonché sulle proposte emendative precedentemente accantonate.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,50, riprende alle ore 18,05.

Il PRESIDENTE ricorda che, prima della sospensione, era stato accantonato l'emendamento 4.153 (testo 2). Fa peraltro presente che è stato trasmesso dall'Assemblea un testo 3 del medesimo emendamento, recante comunque modifiche non rilevanti ai fini della valutazione della Commissione bilancio sui profili finanziari.

Il sottosegretario Laura CASTELLI osserva come l'emendamento 4.153, sia nel testo 2 che nel testo 3, determini una deroga all'applicazione dei commi da 8 a 15 dell'articolo 4, con conseguenti problemi di carattere finanziario.

Il senatore [MANCA](#) (PD) fa presente che, presso la Commissione di merito, erano state fornite rassicurazioni sull'assenza di onerosità della proposta.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, nel ribadire le perplessità espresse dal Ministero del lavoro anche per ragioni di carattere finanziario, prospetta tuttavia l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Esprime, quindi, un avviso non ostativo sull'emendamento 23.5 (testo 3), purché la clausola di copertura sia riformulata attraverso una diversa modulazione degli oneri tra i fondi speciali di parte corrente.

Sull'emendamento 23.11, fa presente come l'avviso non ostativo debba essere condizionato a una modifica al comma 3 dell'articolo 23, volta ad incrementare da 50 a 75 milioni di euro la dotazione per l'anno 2019 del fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per l'anticipo dell'indennità di fine servizio.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) sottolinea la necessità di acquisire un'apposita relazione tecnica per verificare la copertura della proposta avanzata dal Governo sull'emendamento 23.11.

Il senatore [MANCA](#) (PD) concorda con la valutazione del senatore Errani, rimarcando l'esigenza di una coerenza della Commissione nell'esprimere le proprie valutazioni, considerato che spesso su proposte emendative di minore impatto finanziario è stata richiesta la relazione tecnica.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si riserva di produrre la relazione tecnica richiesta, fornendo rassicurazioni sulla capienza del fondo per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie dello Stato, utilizzato a copertura dell'incremento da 50 a 75 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa del comma 3 dell'articolo 23.

In merito alla proposta 23.21, evidenzia come l'avviso non ostativo del Governo debba essere condizionato alla riformulazione della proposta come modifica del comma 5 dell'articolo 23, nel senso di innalzare da 30.000 a 45.000 euro l'importo finanziabile dell'anticipo dell'indennità di fine servizio. A tale riguardo, evidenzia come tale incremento non determini oneri per lo Stato.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) chiede se gli istituti di credito siano in grado di anticipare le risorse per il prestito senza oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Laura CASTELLI fornisce rassicurazioni in tal senso, riservandosi di produrre un'apposita nota scritta.

Il senatore [MANCA](#) (PD) reitera la richiesta di produrre apposite relazioni tecniche volte a suffragare le proposte di modifica avanzate dal Governo sugli emendamenti 23.11 e 23.21.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si sofferma, quindi, sui subemendamenti segnalati dai relatori agli emendamenti governativi per i quali il termine di presentazione è scaduto nell'odierna mattinata, concordando sulle proposte individuate come onerose e su quelle per le quali viene richiesta apposita relazione tecnica.

In merito, invece, agli emendamenti per i quali si rappresenta la necessità di un approfondimento, concorda con l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nel subemendamento 9.850/101 e rappresenta un avviso contrario sulla proposta 12.850/103. In merito, invece, ai subemendamenti 14.0.850/131, 14.0.850/132 e 26.0.851/100, prospetta la possibilità di esprimere un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE fa presente che è stato trasmesso dall'Assemblea un testo 2 del subemendamento

14.0.850/100, sul quale non vi sono criticità di carattere finanziario.

Alla luce del dibattito svoltosi e sulla base delle interlocuzioni con il rappresentante del Governo, i RELATORI propongono l'espressione del seguente parere sul testo e sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisite le risposte del Governo,

preso atto che:

- con riferimento all'articolo 3 (beneficio economico), viene precisato che il computo parziale dei redditi da lavoro, di cui al comma 8, è previsto proprio al fine di non disincentivare il lavoro regolare e l'integrale dichiarazione dei relativi redditi;
- per quanto riguarda l'articolo 5 (richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio), viene dato conto, in relazione al comma 6, della copertura degli oneri connessi all'emissione della Carta Rdc, garantita dalle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2008;
- in relazione all'articolo 6 (piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti), vengono forniti elementi informativi ulteriori a supporto della capienza delle risorse del Programma operativo nazionale (PON) denominato SPAO, poste a copertura dei relativi oneri;
- con riguardo all'articolo 7 (sanzioni), vengono date rassicurazioni in ordine all'assenza di impatto finanziario delle spese di recupero dell'indebito, di cui al comma 10, sulle dotazioni stanziati per il provvedimento;
- in merito all'articolo 9 (assegno di ricollocazione), viene data conferma della possibilità di modulare l'erogazione dell'assegno in relazione ai parametri di riferimento, per cui in fase di prima attuazione sarà definita da ANPAL una regola prudenziale per la quale si arresterà il rilascio di nuovi assegni di ricollocazione nel caso di rischio di esaurimento delle risorse disponibili;
- in merito alla portata finanziaria del disposto normativo di cui agli articoli 14 (pensione "quota 100") e 15 (riduzione dell'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato), viene dato conto degli effetti finanziari complessivi relativi agli interventi normativi in materia previdenziale, peraltro di conferma dei dati contenuti nella tabella riepilogativa della Relazione tecnica (pagina 39 dell'Atto Senato);
- per quanto riguarda l'articolo 18 (proroga dell'APE sociale), viene confermato che l'accesso all'APE sociale rimane comunque subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie, per la cui verifica saranno svolte apposite Conferenze di servizi;
- in merito all'articolo 20, comma 6 (riscatto agevolato dei corsi di studio universitari), la Relazione tecnica ha correttamente stimato gli effetti derivanti dalla norma, considerando sia il limite del quarantacinquesimo anno di età sia l'utilità del riscatto ai fini della misura della prestazione pensionistica e non solo dell'incremento dell'anzianità contributiva;
- con riferimento all'articolo 23 (anticipo del TFS), vengono fornite rassicurazioni sulla congruità della dotazione del Fondo di garanzia istituito dal comma 3, che risulta peraltro alimentato anche dalle commissioni di accesso a carico dei soggetti richiedenti, nonché sul livello minimo del rischio di escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato. Altresì, si rappresenta che, stante la natura in conto capitale del relativo capitolo di bilancio, le somme allocate sul Fondo e non impegnate entro la fine del 2019 non andranno in economia, potendo quindi essere utilizzate nelle annualità successive;
- in relazione all'articolo 24 (detassazione TFS), viene fornita rassicurazione dell'identità tra la platea dei destinatari della norma in esame e quella di cui all'articolo 23, con la conseguente applicazione della riduzione dell'aliquota per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche richiamate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico sul pubblico impiego). Altresì con riguardo alle indennità di fine servizio di importo superiore a 50 mila euro, viene chiarito che la tassazione agevolata troverà applicazione limitatamente ai primi 50 mila euro di imponibile;
- non è, al momento, possibile quantificare i maggiori oneri derivanti dall'articolo 25 (ordinamento degli enti previdenziali pubblici), individuabili soltanto mediante il decreto di

determinazione degli emolumenti del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL;

- con riferimento all'articolo 27 (disposizioni in materia di giochi), viene confermato che l'incremento della ritenuta di cui al comma 1 è ascrivibile al solo gioco "10&lotto" e non agli altri giochi numerici a quota fissa, e che l'incremento del prelievo erariale unico (PREU), ove non accompagnato da una riduzione delle vincite nette, incide soltanto sulla filiera e non sul costo del gioco, restando irrilevante per i giocatori. Altresì, per quanto riguarda le misure di contrasto al gioco illegale, viene fatto presente che la Relazione tecnica si limita a stimare l'incremento della raccolta legale derivante dall'inasprimento delle pene per il gioco illegale;

- in merito all'articolo 28 (disposizioni finanziarie), si concorda con la necessità di espungere l'articolo 23, trattandosi di un refuso;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 28, comma 6.

Il parere è altresì reso con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 28, comma 2, alinea, sia soppresso il numero "23",

e con le seguenti osservazioni:

- si valuti, in sede emendativa, una modifica dell'articolo 24 volta a precisare che la detassazione dell'indennità di fine servizio si applica anche ai dipendenti pubblici in regime di TFR (ossia i dipendenti pubblici contrattualizzati);

- sarebbe opportuno acquisire elementi puntuali sulla quantificazione degli oneri connessi alla realizzazione delle piattaforme digitali previste dall'articolo 6, nel presupposto dell'adeguatezza delle risorse poste a copertura;

- si raccomanda al Governo la trasmissione alle Camere del Rapporto sull'attuazione del Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 (Monitoraggio Rdc).

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.4, 1.5, 1.15, 1.17, x1.1 (già 1.18), 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.26, 1.24, 1.27, 2.1, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.17, 2.12, 2.15, 2.16, 2.115, 2.117, 2.119, 2.121, 2.122, 2.123, 2.124, 2.125, 2.116, 2.118, 2.120, 2.269, 2.270, 2.271, 2.273, 2.324, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328, 2.329, 2.341, 2.342, 2.343, 2.344, 2.345, 2.492, 2.493, 2.513, 2.514, 2.516, 2.517, 2.519, 2.520, 2.534, 2.535, 2.536, 2.537, 2.538, 2.541, 2.542, 2.543, 2.544, 2.546, 2.547, 2.548, 2.549, 2.550, 2.551, 2.553, 2.554, 2.556, 2.559, 2.560, 2.561, 2.563, 2.564, 2.565, 2.567, 2.568, 2.569, 2.570, 2.571, 2.573, 2.574, 2.575, 2.576, 3.287, 3.288, 3.289, 3.290, 3.291, 3.292, 3.294, 3.295, 3.297, 3.306, 3.311, 3.312, 3.316, 3.324, 3.326, 3.327, 3.328, 3.330, 4.6, 4.18, 4.103, 4.105, 4.133, 4.153, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14, 6.15, 7.43, 8.3, 8.4, 8.5, 8.9, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17, 8.23, 8.34, 8.37, 8.38, 8.41, 8.42, 8.46, 8.49, 8.59, 8.61, 8.62, 8.63, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.0.701 (già 17.0.1), 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.17, 12.18, 12.28, 12.38, 12.39, 12.40, 12.41, 12.42, 12.0.1, 12.0.2, 13.5, 13.7, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 13.0.7, 13.0.9, 13.0.10, 13.0.11, 13.0.12, 13.0.13, 13.0.14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.16, 14.17, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.29, 14.30, 14.31, 14.32, 14.33, 14.0.1, 14.0.7, 14.0.2, 14.0.4, 14.0.8, 14.0.9, 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 15.1, 15.4, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.8, 16.10, 16.11, 16.0.1, 17.1, 18.1, 18.2, 18.3, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.14, 18.0.2, 18.0.3, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 20.1, 20.2, 20.3, 20.6, 20.7, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.24, 20.25, 20.0.1, 20.0.2, 21.2, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.18, 23.19, 23.22, 23.20, 24.1, 24.2, 24.5, 24.6, 24.7, 24.0.1, 25.7, 25.8, 25.9, 25.0.1, 25.0.2, 26.2, 26.0.8, 27.1, 27.2, 27.3, 27.0.3, 1.25 (testo 2), 2.545 (testo 2), 2.552, 2.555 (testo 2), 2.558, 2.566, 3.1, 4.152, 5.87, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 8.2 (testo 2), 8.40 (testo 2), 12.26, 13.0.8, 14.5, 14.18, 14.28 (testo 2), 14.0.3, 15.2, 15.3, 15.5, 15.0.4, 15.0.5, 16.1, 16.7, 16.9, 20.8, 20.26, 20.27, 25.4, 26.0.2, 26.0.3, 26.0.4, 26.0.5, 26.0.6, 28.4 (testo 2), 2.322, 8.0.4, 5.700, 6.701, 8.700, 8.704, 12.701, 14.700, 14.701, 14.703, 14.704, 15.700, 15.701,

16.701, 23.701, 24.700, 14.702, 15.0.700, 15.0.701, 16.700, 20.700, 20.702, 20.0.700, 2.0.700, 2.0.701, 2.0.702, 5.701, 5.704, 7.702, 8.702, 12.700, 20.701, 12.31 (testo 3), 13.4 (testo 2), 24.8, 4.104/100, 8.21/100, 13.1/100, 25.0.4/100, 14.800/100, 14.800/101, 26.0.801/100, 14.800/102, 20.800/100, 9.850/109, 12.850/100, 12.850/101, 12.850/103, 12.850/108, 14.0.850/115, 14.0.850/117, 14.0.850/118, 14.0.850/119, 14.0.850/120, 14.0.850/122, 14.0.850/123, 14.0.850/124, 14.0.850/125, 14.0.850/130, 14.0.850/135, 14.0.851/107, 12.850/106, 12.850/107, 14.0.850/100, 14.0.850/121, 14.0.850/128, 14.0.850/129, 14.0.850/133, 14.0.850/134, 14.0.851/103, 26.0.852/100 e 2.562.

Sugli emendamenti 5.48, 6.1, 6.3, 6.4, 7.45, 10.9, 12.43, 12.44 e 9.850/101, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sull'emendamento 14.0.700, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella versione della proposta 14.0.850.

Sull'emendamento 2.703, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al capoverso 2-*bis*, del secondo periodo.

Sull'emendamento 2.703 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al capoverso 2-*bis*, del secondo periodo, nonché del capoverso da: "Conseguentemente" alla fine.

Sull'emendamento 23.5 (testo 3), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera *g*) con la seguente: "*g*) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Agli oneri relativi al comma 2, pari a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale [2019-2021](#), nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.»".

Sull'emendamento 23.11, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, alla fine, delle seguenti parole: ", e al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «75 milioni»".

Sull'emendamento 23.21, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nei seguenti termini: "*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «45.000 euro»*".

Sugli emendamenti 10.4 e 10.700, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.2, 1.3, 4.21, 5.0.2, 7.44 (testo 2), 8.18, 8.20, 8.22, 8.35, 8.36, 12.25, 12.27, 12.33, 27.0.1, 27.0.2, 4.153 (testo 2), 4.153 (testo 3), 8.21, 14.0.850/131, 14.0.850/132 e 26.0.851/100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti."

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annuncia il proprio voto di astensione.

I senatori [MISIANI](#) (*PD*), [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) e [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta dei relatori viene approvata.

(773) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Gallicchio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non sono state apportate modifiche dalle Commissioni di merito e che pertanto si può ribadire l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 18,50.

1.4.2.4. 7[^] (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.4.1. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 5 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª) Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2018
5ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 2ª e 3ª riunite:

(773) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 : parere favorevole con osservazioni

1.4.2.5. 14[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.5.1. 14^a(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 67 (pom.) del 23/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019
67^a Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (n. 62)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), relattrice, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, finalizzato a dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2016/1919, che mira a garantire l'effettività del diritto al patrocinio legale a spese dello Stato per gli indagati e imputati nell'ambito dei procedimenti penali e per le persone ricercate in base a un mandato di arresto europeo.

Il diritto al gratuito patrocinio è stabilito nell'ordinamento nazionale dall'articolo 24 della Costituzione ed è disciplinato dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Il provvedimento in esame - che consta di quattro articoli - è volto quindi ad adeguare la disciplina sul gratuito patrocinio, contenuta nella parte III del citato Testo unico, in relazione ai limitati profili per i quali non risulta ancora pienamente conforme al contenuto della direttiva (UE) 2016/1919.

In particolare, l'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 75 del Testo unico, per estendere l'ambito applicativo della disciplina sul gratuito patrocinio alle ipotesi in cui l'Italia sia parte attiva o passiva delle procedure di esecuzione del mandato di arresto europeo.

La normativa prevede infatti due procedure di consegna: quella passiva e quella attiva. Con la prima si richiede all'Italia, tramite il Ministro della giustizia, la consegna di una persona che si trovi sul territorio italiano. Con la seconda è l'Italia che - sempre tramite il Ministro - richiede all'autorità competente la consegna di un soggetto che si trovi in un altro Stato membro.

Il provvedimento in esame, quindi, in attuazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/1919, aggiunge un comma 2-bis all'articolo 75 del Testo unico, che precisa che il gratuito patrocinio si applica anche in favore della persona indagata o imputata in base a un mandato d'arresto europeo.

L'articolo 2 dello schema di decreto riguarda il gratuito patrocinio in favore degli autori di reati in materia di evasione di imposte sui redditi e di IVA. In particolare, si modifica l'articolo 91 del Testo

unico in materia di spese di giustizia, sopprimendo il riferimento agli indagati e agli imputati, al fine di limitare l'esclusione dal gratuito patrocinio ai soli condannati in via definitiva per reati di evasione dalle imposte sui redditi e dall'IVA.

Al riguardo si evidenzia che la maggior parte degli indagati o imputati per reati di natura tributaria normalmente si avvale comunque di legali di propria fiducia, per via della specificità e delicatezza della materia. Si stima, pertanto, un modesto aumento nel ricorso al gratuito patrocinio nell'ambito di tali reati.

L'articolo 3 integra il comma 4-*bis* dell'articolo 76 del Testo unico sulle spese giudiziarie, inserendo anche i reati da evasione dell'imposta sui redditi e dell'IVA tra quelli per i quali si richiede al soggetto imputato o indagato l'onere di dimostrare di disporre di un reddito inferiore alla soglia oltre la quale è escluso il gratuito patrocinio, al pari di altri reati di particolare gravità come l'associazione mafiosa e reati connessi o l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti o al contrabbando di tabacchi.

Va precisato, al riguardo, che qualora il soggetto sia indagato o imputato anche per altri reati, per i quali non è richiesto un reddito inferiore alla soglia, il gratuito patrocinio gli viene assicurato anche per i reati di evasione tributaria.

In ogni caso, la direttiva (UE) 2016/1919, agli articoli 4 e 5, consente agli Stati membri di subordinare la concessione del gratuito patrocinio a una valutazione delle risorse in possesso dell'indagato o imputato, sufficienti a coprirne i costi.

L'articolo 4 concerne, infine, la copertura finanziaria derivante dall'attuazione dell'articolo 2, che amplia l'ambito applicativo del gratuito patrocinio agli indagati e condannati per i citati reati tributari. In particolare, alla copertura degli oneri, valutati in 2,4 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

La relatrice illustra, quindi, un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) mostra apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(773) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014

(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo autorizza alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen (Svizzera) il 18 settembre 2014, e detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione.

La Convenzione mira a rispondere a tutte le possibili manipolazioni che possono interferire con il regolare andamento delle competizioni sportive. A tal fine, essa contiene una definizione delle manipolazioni di competizioni sportive molto ampia: "*un accordo, un atto o un'omissione intenzionali volti a modificare impropriamente il risultato o lo svolgimento di una competizione sportiva al fine di eliminarne in tutto o in parte l'imprevedibilità per ottenere un indebito vantaggio per sé stessi o per altri*" (articolo 3, paragrafo 4).

La crescente commercializzazione degli eventi sportivi e l'aumento della loro esposizione mediatica hanno favorito, infatti, una proliferazione di interessi economici e business, legali e illegali, connessi ai risultati delle competizioni sportive. In tale contesto, si è sviluppato un mercato illegale capace di offrire margini di rendimento particolarmente elevati. Tale fenomeno ha attratto le organizzazioni

criminali che dalle manipolazioni sportive traggono consistenti ricavi, riciclando in tal modo denaro di provenienza illecita.

La Convenzione rappresenta uno strumento in grado di riunire ed integrare tutte le misure preventive e repressive già previste in ambito di corruzione e riciclaggio, per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 7 articoli: l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), l'Autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione (articolo 3), l'applicazione di pene accessorie (articolo 4), i reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo 5), la clausola di invarianza finanziaria (articolo 6) e l'entrata in vigore (articolo 7).

Più in particolare, l'articolo 3 individua l'Agenzia delle dogane e dei monopoli come autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione. A legislazione vigente, l'Agenzia già svolge attività di controllo dei flussi di scommesse, al fine di contrastare il fenomeno delle manipolazioni sportive.

Con l'articolo 4 si dà esecuzione all'articolo 25 della Convenzione e si prevede la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici o telematici che costituiscono il profitto o il provento del reato, anche per equivalente.

L'articolo 5 introduce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse modulando le relative condanne a seconda che siano relative a delitti o di contravvenzioni.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La relatrice dà poi conto dei profili europei in materia, ricordando l'articolo 165 del TFUE, sulla dimensione europea dello sport, e gli interventi del Parlamento europeo e della Commissione europea sul tema delle frodi sportive.

Illustra, quindi, un conferente schema di parere favorevole.

La senatrice [GINETTI](#) (PD), nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico, sottolinea l'importanza della Convenzione, che contribuirà anche al contrasto dei fenomeni di riciclaggio collegati alle manifestazioni sportive. Ritiene importante anche la maggiore cooperazione sul fronte delle indagini, che vede già l'ordinamento interno possedere strumenti molto avanzati, e la previsione concernente la responsabilità amministrativa degli enti.

Previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,40.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.

62

La 14ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in titolo, considerato che esso provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/1919, che mira a garantire l'effettività del diritto al patrocinio legale a spese dello Stato per gli indagati e imputati nell'ambito dei procedimenti penali e per le persone ricercate in base a un mandato di arresto europeo; considerato che il diritto al gratuito patrocinio è stabilito nell'ordinamento nazionale dall'articolo 24 della Costituzione ed è disciplinato dal Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e che tale disciplina risponde pienamente ai requisiti minimi previsti dalla direttiva in recepimento, salvo che per due aspetti relativi ai procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo e ai reati tributari commessi con l'evasione in materia di imposte sui redditi e di IVA;

considerato che lo schema di decreto provvede a colmare le predette lacune prevedendo:

- all'articolo 1, l'inserimento, nell'articolo 75, comma 2, del predetto Testo unico, di un comma *2-bis* in cui si estende la disciplina del gratuito patrocinio anche alle procedure passive e attive di consegna, di cui alla legge n. 69 del 2005, attuativa della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, in favore della persona ricercata o arrestata, che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale;

- all'articolo 2, una modifica all'articolo 91 del Testo unico in materia di spese di giustizia, tesa a sopprimere il riferimento agli indagati e agli imputati, al fine di limitare l'esclusione dal gratuito patrocinio ai soli condannati in via definitiva per reati di evasione dalle imposte sui redditi e dall'IVA. Al riguardo si evidenzia che la maggior parte degli indagati o imputati per reati di natura tributaria si avvale comunque di legali di propria fiducia, per via della specificità e delicatezza della materia, con un conseguente contenuto aumento nel ricorso al gratuito patrocinio nell'ambito di tali reati;

- all'articolo 3, l'integrazione del comma *4-bis* dell'articolo 76 del Testo unico sulle spese giudiziarie, con l'inserimento anche i reati da evasione dell'imposta sui redditi e dell'IVA tra quelli per i quali si richiede al soggetto imputato o indagato l'onere di dimostrare di disporre di un reddito inferiore alla soglia oltre la quale è escluso il gratuito patrocinio, al pari di altri reati di particolare gravità come l'associazione mafiosa e reati connessi o l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti o al contrabbando di tabacchi. Va precisato, al riguardo, che qualora il soggetto sia indagato o imputato anche per altri reati, per i quali non è richiesto un reddito inferiore alla soglia, il gratuito patrocinio gli viene assicurato anche per i reati in questione;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 773

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

- secondo l'articolo 165 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) l'azione dell'Unione è intesa a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport. Lo stesso articolo 165 del TFUE invita l'Unione e gli Stati membri a favorire la cooperazione con le organizzazioni internazionali nel settore dello sport, in particolare con il Consiglio d'Europa;
- l'azione dell'UE può contribuire ad affrontare le sfide transnazionali che lo sport deve affrontare in Europa, quali le partite truccate, che richiedono sforzi congiunti e un approccio strettamente coordinato. Ad oggi gli Stati membri si trovano in fasi diverse dello sviluppo del contrasto alle partite truccate. La natura transnazionale delle partite truccate comporta la collaborazione tra Stati membri con livelli diversi di esperienza, creando la necessità di condivisione di buone pratiche e sviluppo di competenze. In questo l'UE gioca un ruolo importante come catalizzatore della cooperazione;
- nel corso degli ultimi anni sia la Commissione europea che il Parlamento europeo sono intervenuti sul tema delle frodi sportive legate alle scommesse con una serie di comunicazioni e risoluzioni. Tra tutte si ricorda la Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro, con la quale il Parlamento invita la Commissione a

proporre un quadro legislativo appropriato contro i fenomeni di riciclaggio legati ai giochi e alle scommesse, in particolare sulle competizioni sportive e sugli animali coinvolti in combattimenti, prevedendo nuovi reati quali la manipolazione delle scommesse sportive e definendo livelli sanzionatori adeguati e meccanismi di controllo che coinvolgano le federazioni sportive, le associazioni e gli operatori online e offline nonché, ove occorra, le autorità nazionali; considerato che:

- la Convenzione in ratifica rappresenta uno strumento in grado di riunire ed integrare tutte le misure preventive e repressive già previste in ambito di corruzione e riciclaggio, per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale;

considerato in particolare che:

- gli articoli 1 e 2 del disegno di legge prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive. Per quanto riguarda la sua applicazione negli Stati firmatari, essa è prevista dall'articolo 32, paragrafo 4, a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, ovvero decorso un periodo di tre mesi seguenti il raggiungimento di 5 ratifiche, almeno 3 delle quali provenienti da Stati membri del Consiglio d'Europa. Ad oggi, hanno ratificato 3 Paesi membri del Consiglio d'Europa (Norvegia, Portogallo, Ucraina), mentre 30 Paesi hanno solo firmato (11 dei quali non membri del Consiglio);

- gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Si tratta di limitati interventi relativi a l'individuazione dell'autorità nazionale competente (l'Agenzia delle dogane e dei monopoli); la previsione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa; la previsione della responsabilità amministrativa degli enti in caso tali reati siano commessi a loro vantaggio;

- rilevato che, come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge, il Governo ritiene che non necessitino di adeguamento le restanti parti della Convenzione, in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le autorità pubbliche di regolamentazione (articoli 1-14 della Convenzione) e persegue penalmente le condotte di frode nelle competizioni sportive attraverso le fattispecie di reato previste dalla legge n. 401 del 1989 (articoli da 15 a 28 della Convenzione);

- valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 773
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014

Titolo breve: *Convenzione Consiglio d'Europa su manipolazione competizioni sportive*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 91](#)

Dibattito connesso

19 febbraio 2019

(Calendario dei lavori)

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 21 febbraio 2019 alle ore 20:00

[N. 95](#)

Discussione generale

27 febbraio 2019

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 7*.

Voto finale

Esito: **approvato**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 234, contrari 0, astenuti 13, votanti 247, presenti 248.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 91 del 19/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

91a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente LA RUSSA
e del vice presidente CALDEROLI

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 92, 94 e 102 del 21 e 26 febbraio e del 26 marzo 2019

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 12 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 13 febbraio 2019 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'economia e delle finanze, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia».

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, ieri e nei giorni scorsi è successo nuovamente un fatto molto grave per la nostra democrazia parlamentare. Abbiamo un Regolamento, al quale abbiamo ritenuto di dar seguito nella riunione dei Capigruppo, dedicando la settimana intera ai lavori delle Commissioni per poi approdare in Aula. Questi lavori non si sono svolti per la gran parte e mi domando il perché, signor Presidente. Lo stesso presidente Pesco durante i lavori ha denunciato una difficoltà del Governo in questa fase. Credo ci sia bisogno, signor Presidente, di incontrarci quanto prima e capire cosa stia succedendo e se il ritardo dei lavori nelle Commissioni sia legato alla decisione e alla votazione che ci sarà oggi pomeriggio in Giunta per le autorizzazioni a procedere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mi domando se questo ritardo e questa paralisi dei lavori e delle votazioni voluto dal Governo sia frutto di un ricatto - uso il termine corretto - da parte di una parte della maggioranza e del Governo contro l'altra parte, per cui al reato di sequestro di persona si possa aggiungere quello di ricatto, oppure se ci sono altre motivazioni.

Signor Presidente, lei era con me alla riunione dei Capigruppo quando i Capigruppo del MoVimento 5 Stelle e della Lega avevano confermato la disponibilità ad andare avanti sui lavori e a concluderli nella giornata di ieri per poter approdare in Assemblea nella giornata di oggi. Pertanto, ci venga detto in termini politici, con trasparenza, chiarezza e semplicità, sia a noi che al Paese, che cosa sta succedendo in Italia e nel nostro Parlamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Ci venga detto a cosa stiamo assistendo, se c'è per la prima volta un ricatto all'interno del Governo e della maggioranza. Signor Presidente, credo che i lavori non possano andare avanti se non viene convocata immediatamente una Conferenza dei Capigruppo per capire e sapere anche dal Governo cosa sta succedendo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICHETTO FRATIN (FI-BP). Signor Presidente, proprio in merito al tema posto del collega Marcucci abbiamo assistito alla convocazione delle Commissioni lavoro e bilancio. Sabato la Commissione lavoro ha valutato qualche emendamento e poi ha sospeso i lavori. Quindi, si è tenuto il Senato aperto per fare quasi nulla. Non valuto il danno erariale, in questo caso, non mi compete.

Ieri, durante la giornata, è stata sconvocata la Commissione lavoro; la 5a Commissione era convocata a mezzogiorno, poi spostata alle 16, dalle 16 alle 18, dalle 18 alle 19, alle 19 non c'era il Governo ed è stata definitivamente sconvocata. Non è un comportamento serio, ordinato e rispettoso del ruolo del Parlamento, rispettoso del Senato. La maggioranza e il Governo devono assolutamente rispondere di questi comportamenti. È avvilente ciò a cui stiamo assistendo, lo è per l'istituzione, prima ancora che per noi singoli parlamentari, che comunque questa istituzione componiamo.

Capisco che ieri bisognava attendere i risultati della piattaforma Rousseau: bastava dircelo. In questo caso forse hanno perso tempo quei parlamentari che hanno dovuto studiare le carte per poi accedere alla piattaforma Rousseau. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. O l'una o l'altra; delle due l'una. Questo dobbiamo valutare. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Signor Presidente, in un momento in cui il Paese sta perdendo prodotto interno lordo e tutti gli indicatori danno una decrescita tutt'altro che felice, in un momento in cui non riusciamo ad avere una bussola della nostra politica nazionale ed internazionale, noi stiamo scherzando con l'istituzione: la maggioranza di questo Parlamento sta scherzando con il Senato e con la Camera. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

È per questo che mi unisco alle considerazioni del senatore Marcucci, che chiede un suo intervento, come Presidenza e come Ufficio di Presidenza, nella Conferenza dei Capigruppo, per dare una risposta, per dare ordine. La democrazia è prima di tutto regole e ordine. È vero che adesso la si sta abbandonando e si va verso la democrazia diretta, ma non ci siamo ancora: questo Paese ha ancora una Costituzione e la Costituzione detta, a discendere, delle regole. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Siamo tutti tenuti a rispettare queste regole, fino a quando non si deciderà di cambiarla. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

È per questo che noi chiediamo che lei provveda, signor Presidente, alla convocazione della

Conferenza dei Capigruppo e detti un calendario serio dei lavori, dando anche il tempo alla maggioranza - perché siamo in democrazia e rispettiamo la parte politica - per mettersi d'accordo. Può succedere. Normalmente non sono portato a urlare, sono un mediatore, quindi ammetto che può succedere che non si sia d'accordo: mettetevi d'accordo, prendetevi il tempo necessario, ma non prendete in giro noi, perché in questo modo non prendete in giro noi, ma il Parlamento. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, mi associo a quanto detto dai colleghi che mi hanno preceduto. Vorrei sottolineare un problema, Presidente: purtroppo, ancora una volta, si ripete la storia di sempre. Oggi è la piattaforma Rousseau, ieri erano altre questioni, tuttavia il problema che abbiamo di fronte è il seguente: la maggioranza e il Governo non mettono in condizione le Commissioni di svolgere la loro funzione. Si svolge una dialettica tutta interna alla maggioranza, per poi arrivare - ed è questo su cui lei, Presidente, deve intervenire - all'ultimo momento utile per esprimere pareri. A quel punto le posizioni delle opposizioni vengono sostanzialmente cassate.

Ora, si faccia la riunione dei Capigruppo, ma diamoci un metodo. Lei, signor Presidente, deve assicurare che la funzione delle opposizioni sia garantita. Non è possibile che in 5a Commissione, a piacere (come direbbe Totò), si esprima parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione per gli emendamenti dell'opposizione e si faccia invece esattamente l'opposto per gli emendamenti della maggioranza, fino a che la dialettica della maggioranza non risolve i suoi problemi.

Ora, la questione sta in poco posto, signor Presidente: o lei assicura che cambi questo atteggiamento del Governo e della maggioranza, per fare in modo che si svolga la dialettica democratica nelle Commissioni e in Aula, oppure questa Assemblea e queste Commissioni avranno un ruolo assolutamente secondario e non rispettoso delle funzioni costituzionali attribuite al Senato e alle Commissioni. *(Applausi dai Gruppi Misto e PD)*.

[PRESIDENTE](#). Alla luce delle osservazioni dei senatori Marcucci, Pichetto Fratin ed Errani, convoco la Conferenza dei Capigruppo per oggi, alle ore 15, per verificare il prosieguo dei lavori assembleari.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

[\(881\) PERILLI ed altri.](#) - *Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari* (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 9,48)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 881.

Ricordo che nella seduta del 7 febbraio il relatore ha integrato la relazione scritta e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[GARRUTI](#), *relatore*. Signor Presidente, ho ascoltato attentamente le dichiarazioni espresse dai senatori, che ribadiscono concetti più volte affrontati in Commissione.

Il tema della misura della proporzionalità nella distribuzione dei seggi o delle misure di garanzia per la rappresentanza delle minoranze presuppone scelte di principio in materia elettorale che non rispecchiano la *ratio* del disegno di legge in esame, che mira solo ad assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari, senza produrre modifiche sostanziali alla legislazione elettorale vigente, e a evitare quindi un vuoto normativo nel caso in cui, a seguito della modifica del numero dei parlamentari, debbano essere sciolte le Camere.

Di un eventuale ripensamento della legge elettorale si potrà discutere in altre sedi. Come sottolineato da alcuni interventi, infatti, c'è senz'altro tempo per modificare la legge elettorale, anche profondamente, mentre si deve scongiurare - e qui rispondo alla senatrice De Petris - l'ipotesi di vuoto normativo derivante dalla necessità di intervenire sulla riformulazione dei collegi, dal momento che l'articolo 3 del presente disegno di legge prevede una delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali, a cui si può procedere qualora sia intervenuta, nel termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore di questa legge, una modifica del numero dei componenti delle due Camere, ai sensi degli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione.

Ricordo altresì che il riferimento al numero dei seggi e dei collegi è stato introdotto in entrambi i testi unici in materia elettorale solo con la legge 3 novembre 2017, n. 165, mentre precedentemente la legislazione elettorale recava meccanismi applicabili indipendentemente dal numero dei parlamentari. In particolare, le leggi 4 agosto 1993, n. 276 e n. 277, nell'introdurre la quota di seggi da attribuire nei collegi uninominali e quella da attribuire con metodo proporzionale, facevano riferimento a una percentuale o a un rapporto sul totale dei seggi (rispettivamente del 75 e 25 per cento del numero totale dei deputati e dei tre quarti e un quarto dei senatori di ciascuna Regione), con una tecnica redazionale che consentiva il funzionamento del sistema anche nell'eventualità di un mutamento del numero dei parlamentari.

Pertanto, con la proposta in esame non si intende far altro che tornare a un'impostazione che preveda, in luogo di un numero fisso di seggi uninominali, l'indicazione di una frazione del numero totale dei deputati e dei senatori. Si ritiene che tale meccanismo possa rappresentare l'unica soluzione affinché la legge elettorale divenga flessibile rispetto alla variabile del numero dei parlamentari, fissato in Costituzione.

Con particolare riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano, sottolineo che ho provveduto a inserire nel disegno di legge un emendamento che consenta di contemperare tutte le richieste che mi sono pervenute, al fine di rimanere fedele alle garanzie riconosciute al Trentino-Alto Adige finora.

È doveroso precisare che la misura n. 111, a cui si è data piena attuazione nel disegno di legge in esame, prevede il rispetto della proporzione tra i parlamentari rappresentanti dei diversi gruppi linguistici, e non a decidere il numero complessivo dei parlamentari che devono rappresentare la Provincia di Bolzano rispetto ai rappresentanti provenienti dalle altre Regioni italiane.

Inoltre la misura n. 111 è stata accordata solo con riferimento al Senato. In relazione alla Camera le leggi elettorali che si sono succedute nella storia della Repubblica non hanno mai introdotto alcuna misura derogatoria per il Trentino-Alto Adige/Südtirol con l'unica eccezione della legge 3 novembre 2017, n. 165, che ha costituito in quella Regione sei collegi uninominali a fronte di 11 seggi complessivi. In quella Regione, cioè, la quota di seggi uninominali è circa del 55 per cento sul totale, mentre nel resto delle circoscrizioni italiane è del 36,5 per cento.

Nella riscrittura della legge elettorale, viene mantenuta la peculiarità introdotta nel 2017. E così se i seggi della Camera divenissero 400, quelli per il Trentino-Alto Adige/Südtirol diverrebbero sette, di cui quattro uninominali. In questo modo il numero complessivo dei seggi scenderebbe di un terzo circa.

Lo stesso dicasi per il numero dei collegi uninominali, che si ridurrebbe di un terzo, così come quelli della parte proporzionale. Tuttavia, la quota del 55 per cento dei seggi assegnati in collegi uninominali eccezionalmente riconosciuta al Trentino-Alto Adige/Südtirol dalla legge del 2017 resterebbe invariata (quattro su sette). In assenza, dunque, di una tutela paragonabile a quella che per il Senato è garantita dalla misura 111, alla Camera l'intervento proposto è l'unico che appare neutro, come è richiesto dall'impostazione di questo disegno di legge.

È giusto, peraltro, che sia garantita una speciale disciplina per la Regione Trentino-Alto Adige, in ragione della peculiare configurazione costituzionale della stessa, articolata su due Province autonome ed è parso, quindi, corretto prevedere - in sede di revisione costituzionale della composizione del Senato - che il minimo di tre senatori previsto per le altre Regioni sia garantito, nella Regione Trentino-Alto Adige, alle due Province autonome.

Tale modifica rappresenta peraltro il risultato della valutazione delle posizioni espresse in Parlamento dagli esponenti delle minoranze linguistiche. La soluzione adottata prevede infatti che, se i seggi assegnati alla Regione sono sei, si manterranno i collegi già oggi individuati dalla legge n. 422 del 1991. Qualora i seggi assegnati alla Regione ex articolo 57 della Costituzione siano superiori a sei, la legge rimarrà comunque applicabile.

Si tratta, tuttavia, di una ipotesi del tutto astratta poiché, in base alla soluzione adottata nel testo di riforma costituzionale (Atto Senato 214), verranno assegnati al Trentino-Alto Adige sei seggi, tre a ciascuna delle due Province autonome.

Per le ragioni già esposte, invece, non può essere accolto un intervento derogatorio che riguardi i seggi

del Trentino-Alto Adige/Südtirol alla Camera. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[SIBILIA](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, non intendo intervenire in sede di replica.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

[FERRARI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, in base all'articolo 96 del nostro Regolamento, propongo il non passaggio all'esame degli articoli e lo faccio lasciando agli atti, con la sua cortesia, un testo dove più compiutamente motiviamo la nostra richiesta.

Vorrei però brevemente ribadire che noi riteniamo che non si debba procedere con l'esame del provvedimento e delle disposizioni per la formazione di leggi elettorali, in ragione di alcuni elementi. Uno di fondo: è scritto esplicitamente negli obiettivi della legge il fatto che in realtà essa va a rendere neutre le disposizioni delle leggi elettorali rispetto al numero dei parlamentari fissato in Costituzione, anche qualora venissero cambiati con riforme costituzionali, ovvero quelle in atto esattamente in questo periodo, gli articoli 56 e 57 della Costituzione. È come se si dicesse: a prescindere dal numero di parlamentari, la legge elettorale ha una sua applicazione.

Noi crediamo che l'assunto per cui esiste una legge elettorale neutra rispetto al modo in cui sono costituite le due Camere sia da respingere perché è del tutto evidente che il numero dei parlamentari incide fortemente sulla rappresentatività delle Camere rispetto ai territori, sulla riconoscibilità dei candidati da parte degli elettori - questa è una delle materie più discusse dalla Corte costituzionale anche quando rese incostituzionale buona parte del Porcellum - e sulla tutela del Parlamento, delle prerogative parlamentari, anche in relazione alle prerogative del Governo.

Per tutte queste ragioni - non ultimo il fatto che pare abbastanza evidente che questo sistema con i nuovi numeri (400 deputati e 200 senatori) previsti nella legge costituzionale possa produrre effetti di curvatura maggioritaria molto spinti tanto che in alcune Regioni per il Senato rischieremmo di trovarci rappresentate semplicemente le liste elettorali che abbiano superato abbondantemente il 10 per cento - riteniamo che non si debba procedere con l'esame degli articoli, anche perché non c'è nulla di più grave di un'altra eventuale e sopraggiunta incostituzionalità, che porterebbe il Parlamento ancora nella situazione in cui si trovò dopo che nel 2014 la Corte rese incostituzionale il Porcellum, ovvero la legge elettorale con cui era stato eletto e legittimato il Parlamento stesso.

Penso che noi tutti, per il rispetto delle prerogative del Parlamento italiano, dobbiamo evitare di sottoporre al giudizio di costituzionalità ancora una volta una legge che rischia di non passare questo vaglio e creare inevitabilmente discredito per la nostra Costituzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[LA RUSSA](#) (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (Fdi). Signor Presidente, non posso che riportarmi agli argomenti appena illustrati dal collega del Partito Democratico che, per una volta, trovo assolutamente confacenti alle necessità del Parlamento e, in particolare, del Senato. Lo faccio non solo per le ragioni che ha esposto e che considero giuste, ma anche per una motivazione di logica di base: non si costruisce un sistema partendo da un'ipotesi futura e incerta.

L'ipotesi futura e incerta è la modifica costituzionale che ha appena fatto il primo gradino; c'è ancora una strada lunga da compiere. Non è detto che questa strada si compia nella direzione oggi immaginata dalla maggioranza perché il tempo di un percorso di riforma costituzionale non sempre è più breve della vita di un Governo. A volte, è più lungo e può capitare che, quando arriveremo alle successive letture, questo Governo non ci sia più e, in tal caso, i presupposti della legge di oggi verrebbero magari completamente meno. Io non immagino una diversa composizione numerica di quella prevista oggi dalla riforma costituzionale, ma al contrario vorrei poter mantenere viva la speranza che una riforma costituzionale non si limiti solo a modificare il numero dei parlamentari da dare in pasto agli elettori in

cambio delle riforme che non siete in grado di fare. Una riforma costituzionale, oltre a rideterminare il numero dei parlamentari, potrebbe avere a cuore la volontà della stragrande maggioranza degli italiani di poter eleggere un numero minore di parlamentari, ma anche direttamente il Capo dello Stato. Questo è il punto.

Voi state facendo una sottoriforma di una futura riforma incerta escludendo *a priori* che la riforma costituzionale, nel prosieguo del percorso, cambi completamente la prospettiva delle nostre nuove istituzioni. Se ciò avvenisse, farebbe risultare del tutto inadeguata questa leggina di flessibilità, perché è di tutta evidenza che una elezione diretta del Capo del Governo e dello Stato, da noi auspicata, comporterebbe un sistema elettorale magari a doppio turno, come da sinistra è stato più volte suggerito, che sia collegato a una riforma costituzionale più ampia. Vedete, non si comincia una riforma - l'ho detto anche a proposito di un'altra vicenda e quindi si vede che ci avete preso gusto e abitudine - non si comincia la costruzione di una casa non dico dal tetto, ma dai mobili. Voi la state cominciando dai comodini, la state cominciando dai lampadari, manca il tetto, mancano le fondamenta, mancano le mura. Fare una legge che parli dei comodini di una casa senza prima averla costruita è non solo sbagliato, ma anche un atto di superbia rispetto al quale voteremo contro. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, noi voteremo a favore della proposta di non passaggio agli articoli, perché come abbiamo cercato di motivare, anche nella discussione generale, questa proposta di legge di ulteriore modifica - e pasticcio - sulla legge elettorale presenta aspetti che quasi sicuramente, se si andrà avanti, saranno oggetto di esame della Corte costituzionale. Il motivo è molto semplice: il relatore ci ha poc'anzi controreplicato che questa legge serve solo ed unicamente per non avere un buco, una *vacatio* nel caso si dovesse andare ad elezioni. Io, però, vi sottopongo qui un altro ragionamento, quello che ostinatamente vi propongo da mesi. Noi abbiamo terminato appena da qualche giorno, anzi da qualche ora, la prima lettura del disegno di legge di riforma costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari ed è più che evidente che se aveste voluto davvero mettere in campo una legge elettorale adeguata alla riduzione del numero dei parlamentari, ci sarebbe stato tutto il tempo per farlo, perché noi avremo ancora molti mesi, in quanto l'approvazione della legge per la riduzione del numero dei parlamentari non sarà rapidissima, richiederà del tempo e poi si dovrà vedere se si arriverà alla fine dell'*iter*. C'era quindi la possibilità - vigente ancora il cosiddetto Rosatellum - di mettere in campo una proposta di legge elettorale diversa, con un sistema diverso, perché con la riduzione del numero dei parlamentari è inevitabile che si debba mettere in campo un sistema elettorale diverso. Questo lo dico tanto più perché voi avete contestato, come me, il Rosatellum e siete assolutamente al corrente del fatto che sono *in itinere* dei ricorsi presso la Corte costituzionale per quanto riguarda il Rosatellum-*bis*. Era quindi assolutamente necessario - questo, sì, sarebbe stato prudente e anche serio dal punto di vista del legislatore - provare a discutere con tutti e per tempo, per addivenire ad un sistema elettorale in grado di adeguarsi alla riduzione del numero dei parlamentari. L'adeguamento, però, non può avvenire semplicemente con il giochino della formula matematica. Ma tanto voi ormai cambiate idea su tutti gli argomenti! Quindi io cosa ve lo dico a fare che avevate sostenuto l'incostituzionalità del Rosatellum, perché non vi è più un rapporto tra il voto dell'elettore e l'effetto che produce? Questo perché il sistema misto crea alcuni problemi per quanto riguarda il meccanismo della rappresentatività.

E voi che fate? Con la formuletta matematica, adattate alla riduzione del numero dei parlamentari un sistema elettorale che aveva già un sacco di problemi: dal punto di vista della proporzionalità, della riconoscibilità del voto e dell'effetto del voto, perché sapete perfettamente che l'elettore, nel momento in cui vota, deve sapere l'effetto che produce il suo voto; si tratta di uno dei principi costituzionali che la Corte ci ricorda sempre. Il Rosatellum questo già non lo produceva perché, con l'effetto *flipper* e per come era stato organizzato, non si capiva bene se, ad esempio, votando Cucca io avrei davvero eletto Cucca oppure se l'avrei fatto per eleggere Zanda. Ve l'ho già spiegato innumerevoli volte.

Con questo sistema e con il giochino della formula matematica della riduzione, che a voi sembra tutto

automatico, tutti i difetti del sistema vengono ampliati. Pertanto, ci troveremo con una torsione ulteriormente maggioritaria, ma a dismisura, perché avremo dei collegi uninominali che non hanno più nulla della possibilità del cittadino di avere un rapporto con colui che elegge o che pensa di voler eleggere. La torsione dal punto di vista della rappresentatività è enorme, perché voi in questo modo create un sistema che mette fine a un meccanismo di pluralismo della rappresentanza. Ripeto, si produce una torsione maggioritaria che impedisce un rapporto diretto tra elettori ed eletti; contemporaneamente, realizzate una torsione ancor più rilevante di quella che ha già il sistema elettorale di base. Tutto ciò con la scusa che dovevamo essere pronti. Ma tanto adesso avete risolto i problemi.

Oltretutto, l'*iter* della riforma costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari permetteva sì di mettere in campo un sistema che fosse adatto e non producesse distorsioni nel sistema. Invece vi siete precipitati a consacrare il Rosatellum, quando sapete perfettamente - perché tutte le leggi elettorali sono state osservate dalla Corte costituzionale - che sarà osservato non solo il Rosatellum-*bis* (quindi la legge elettorale madre), ma anche questo sistema, perché produce delle distorsioni, dal punto di vista della rappresentatività e del rapporto tra elettore ed eletto, che non sono assolutamente compatibili con un sistema democratico. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU e del senatore Ferrari*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, metto ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Ferrari.

Non è approvata.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, gli emendamenti all'articolo 1, come ho poc'anzi tentato di spiegare, sono tentativi piuttosto complicati anche sul versante del profilo tecnico, perché si lavora su una materia che già di per sé aveva molti problemi. Tutti gli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 1 hanno tutti la stessa finalità, che è quella di aumentare il tasso di proporzionalità. Ciò per un motivo molto semplice, che vi ho poc'anzi ricordato, ossia che la torsione che si produce sulla rappresentanza, che voi realizzate con questa semplice formuletta dei tre ottavi, fa sì che vi sia un ridimensionamento non sostenibile dal punto di vista democratico della rappresentatività del Parlamento. Vi è infatti un problema non solo di rappresentanza delle forze minori, ma anche di rappresentatività del Parlamento stesso.

Oltretutto, con l'approvazione della sostituzione del numero fisso di collegi-seggi con un rapporto frazionario in funzione della riduzione del numero dei parlamentari, si produce un aumento sproporzionato della dimensione dei collegi elettorali. Sapete perfettamente che già oggi con il sistema con cui abbiamo votato a marzo vi erano dei collegi elettorali in cui era assolutamente impossibile da parte dell'elettore comprendere chi fossero effettivamente i candidati in campo e quindi avere la possibilità di scegliere; per non parlare poi della parte proporzionale del plurinominale, che aveva un meccanismo cosiddetto di *flipper* che, con l'applicazione della formula frazionaria, determina un aumento a dismisura recidendo il rapporto tra il voto espresso da un elettore e dove esso si deposita, perché questo è assolutamente impossibile da prevedere.

Pertanto, il fine degli emendamenti è quello di ridurre i problemi che create, di inserire nel sistema un tasso di proporzionalità maggiore, perché solo la proporzionalità permette di reggere davanti a una riduzione così forte del numero dei parlamentari. In questo modo, infatti, non aumentando o mettendo in campo un sistema elettorale di livello proporzionale notevole fate sì che venga eliminata ogni possibilità non dico di rappresentanza plurale, ma addirittura anche di diritto di tribuna.

Torno a ripetere che voi avete scelto questo sistema elettorale. Non è vero che questo è solo un modo per non avere la *vacatio* tra un passaggio e l'altro, perché l'*iter* della riforma della riduzione dei parlamentari è solo all'inizio, quindi vi era tutto il tempo anche per rispondere finalmente alle varie obiezioni che, dalla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, sono state avanzate su tutti gli sgorbi di leggi elettorali che sono stati partoriti negli ultimi anni, dal Porcellum in giù. Vi era quindi tutta la possibilità di fare un lavoro finalmente serio, che rispondesse davvero a tutti i principi

costituzionali che la Corte ci ha varie volte segnalato. Questo è il fine di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU e del senatore Martelli*).

PARRINI (PD). Signor Presidente, sul provvedimento in esame noi abbiamo presentato soltanto emendamenti soppressivi perché riteniamo che nessuna sua parte sia giustificabile e sostenibile.

Quando si è discusso il provvedimento di riduzione del numero dei parlamentari abbiamo fatto notare sia che si trattava di un atto mosso da intenzioni preoccupanti e da un movente di costruzione di una democrazia illiberale in Italia; inoltre abbiamo evidenziato che si trattava di un provvedimento pasticciato. L'impressione che abbiamo avuto nell'esaminare questo provvedimento di applicabilità delle leggi elettorali è di trovarsi di fronte a un *bis* del pasticcio, e cioè che si voglia completare il misfatto iniziato con il disegno di legge di riduzione nel numero dei parlamentari. Ciò per una ragione molto semplice: le intenzioni negative che ho poc'anzi citato, che rimandano all'insieme del disegno di intervento sulla Costituzione, di trasformazione delle nostre istituzioni che le forze di maggioranza hanno in mente, ci sembra in questo caso aggravato da troppa faciloneria e superficialità e anche da una certa inquietante sprovvedutezza.

Notiamo questo. È stata fatta la guerra quando abbiamo approvato l'ultima legge elettorale - mi riferisco alla cosiddetta legge Rosato - definendola incostituzionale e attribuendole tutti i peggiori difetti immaginabili. Oggi si propone a questo Senato di approvare una misura che avrebbe come effetto quello di rendere intangibile la legge che, in passato, si è definita incostituzionale. Capisco che soprattutto il Movimento 5 Stelle, negli ultimi mesi e settimane, si sia specializzato nel fare il contrario di quello che ha sempre detto, però - forse - si sta oltre passando la misura.

Peraltro, non siamo stati tranquillizzati dalle repliche del relatore e questo ci conferma la scelta di presentare e sostenere emendamenti soltanto soppressivi.

Ci sono stati portati tre argomenti a sostegno del provvedimento in esame. Quanto al primo, ci sarebbe il rischio di un'assenza di legge elettorale perché, contemporaneamente, si sta esaminando la riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari. Ma - santo cielo - la riduzione del numero dei parlamentari è una riforma costituzionale che deve affrontare quattro letture e, forse, un *referendum*. Abbiamo tutto il tempo di intervenire in maniera sensata sulla legge elettorale. Non vi è alcun obbligo di farlo in maniera così pasticciata e affrettata.

Come seconda argomentazione, è stato detto che in passato abbiamo avuto leggi elettorali che si applicavano indipendentemente dal numero dei parlamentari. È vero, ma non si può non dire che quelle leggi elettorali - mi riferisco a quelle dell'inizio della nostra Repubblica - erano totalmente proporzionali e, quindi, perfettamente indifferenti al numero dei parlamentari. Qui siamo di fronte a un sistema misto. Si crea un mostro, con una legge elettorale con collegi uninominali sopra un milione di abitanti; una cosa che non sta né in cielo, né in terra. In questo caso, davvero la fretta e la superficialità sono un'aggravante.

In terzo luogo, si è citato il cosiddetto Mattarellum, dicendo che prevedeva delle percentuali. È vero, il Mattarellum fu la legge che tradusse in atto normativo gli esiti di un *referendum* popolare, prevedendo tre quarti di maggioritario e un quarto di proporzionale. Tuttavia, fu calata in un contesto dove nessuno aveva messo all'ordine del giorno la riduzione del numero dei parlamentari, altrimenti la legge non avrebbe avuto quella natura.

Oggi si sta facendo una cosa inedita, ma in questo caso l'inedito dimostra soltanto che si continua a sbagliare tanto dopo aver sbagliato molto. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GARRUTI, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.100, su cui il parere è favorevole.

SIBILIA, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 1.2, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «a un quarto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

La Presidenza dichiara inammissibile l'emendamento 1.100/1, presentato dal senatore Augussori, il cui testo è in distribuzione, in quanto non si riferisce al testo dell'emendamento 1.100 del relatore, ma è invece diretto a modificare il testo del disegno di legge.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, sull'articolo 2 valgono lo stesso ragionamento e la stessa filosofia, per cui l'emendamento soppressivo (il 2.1) e gli altri presentano la medesima caratteristica: cercare di rendere più proporzionale il sistema stesso, immettendovi un maggior tasso di proporzionalità. Vedo tra l'altro che anche chi ostacola questo disegno di legge - e questo pasticcio di adattamento della legge elettorale - continua a perseverare nei propri errori, dei quali ora pagheremo i costi ancor di più.

Voglio però segnalare, signor Presidente e onorevoli colleghi, che, proprio per il ragionamento che ho fatto e che ci ha guidato nell'analizzarlo e nel giudicarlo negativamente, quest'adattamento del Rosatellum viene rafforzato ancor di più, avendo noi espresso un giudizio molto negativo del Rosatellum-*bis* e avendolo combattuto pesantemente, non solo per il metodo della sua approvazione, ma per i contenuti in sé.

Mi permetto di segnalare un emendamento aggiuntivo, il 2.0.1, che riguarda la questione della rappresentanza delle minoranze, elemento che non a caso abbiamo presentato anche all'interno del disegno di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, perché vi è una questione molto seria che riguarda il problema del pluralismo della rappresentanza.

Tutto è discutibile, ma la Corte costituzionale, anche accettando il principio di governabilità e facendovi esplicito riferimento afferma - non solo nella sentenza n. 1 del 2014 ma anche in altri pronunciamenti, e ripetutamente - che neppure l'esigenza di governabilità può piegare un altro elemento fondamentale per i sistemi elettorali e il tasso di democrazia, ossia la rappresentanza e il suo pluralismo (che si riproduce immediatamente sull'organo nei termini della sua rappresentatività).

Per questo motivo abbiamo proposto quest'emendamento, che è a garanzia della rappresentanza delle minoranze: mi rendo conto che si tratta di una provocazione, per lanciare una sfida alla coerenza (parola che so essere ormai vana).

L'emendamento 2.0.2 riguarda il divieto di pluricandidature: vi rendete conto che, aumentando

ulteriormente il tasso d'indeterminatezza tra il voto espresso dall'elettore e il suo risultato, con le pluricandidature non vi è davvero più alcuna possibilità di fare in modo che ci sia un rapporto tra il voto che l'elettore esprime e la sua intenzione di voto? Per questo motivo, almeno eliminate le pluricandidature perché, attraverso l'ulteriore introduzione del sistema di frazione che proponete con questo disegno di legge, l'indeterminatezza è tale che le pluricandidature diventano un elemento di aggravamento ulteriore.

La questione della rappresentanza era già di per sé molto discutibile dal punto di vista costituzionale, come ben sapete, nella legge attualmente vigente; immaginate adesso le pluricandidature in un sistema che ha ancor di più una torsione maggioritaria, una torsione di vaghezza del voto perché - torno a ripetere - si recide il rapporto tra rappresentante e rappresentato, che diventa assolutamente vago; quando si vota non si sa cosa produce quel voto. Il voto di un cittadino elettore deve avere, per ovvi motivi, una sua chiara finalizzazione, che, con questo sistema, aggravato anche dalle pluricandidature, francamente non si ha. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

GARRUTI (M5S). Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 2.100 e 2.101.

SIBILIA, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo si rimette all'Assemblea.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Prima di procedere alle votazioni, saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Faraday» di Ostia, dell'Istituto d'istruzione superiore «Fermi-Mattei» di Isernia e del Liceo «Brocchi» di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881 (ore 10,30)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «a un quarto».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.5.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101/1, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.1.

ROJC (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'approvazione del disegno di legge in esame si intende accompagnare il processo di revisione costituzionale avviato lo scorso 7 febbraio. La maggioranza procede con l'esame - iniziato il giorno stesso dell'approvazione in prima lettura del disegno di legge di modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Carta costituzionale - del disegno di legge a firma giallo-verde, con l'inclusione nella legislazione elettorale delle modifiche strettamente necessarie - cito il testo della relazione - a «rendere neutra, rispetto al numero dei parlamentari fissato in Costituzione, la normativa elettorale per le Camere».

Si tratta di un nuovo accordo al ribasso, approvato senza modifiche dalla Commissione affari costituzionali il giorno prima, per evitare scivoloni dovuti all'impossibilità di progettare riforme all'altezza delle esigenze del Paese, con il rischio di aprire un capitolo delicato, come quello della legge elettorale, su cui discutere o litigare. L'unica forma di opposizione ammessa, nell'attuale fase politica, è quella all'interno della maggioranza, mentre non sono garantiti i diritti delle opposizioni, come sarebbe previsto da un confronto democratico.

Si tratta di una riforma presentata come una semplificazione o una riduzione dei costi della politica, che di fatto riduce il pluralismo politico, essenza della democrazia, in quanto esprime gli orientamenti diversi del corpo elettorale. È una situazione che non ha lasciato margini di confronto nella discussione sulla modifica della Costituzione che, a fronte della delicata questione della crisi della democrazia rappresentativa, ha proposto soluzioni inadeguate, impedendo un confronto costruttivo e democratico con le opposizioni.

Si tratta di un modo di procedere che ci vede totalmente contrari rispetto alla proposta, per la quale abbiamo presentato emendamenti soppressivi e voteremo contro, non per una posizione politica pregiudiziale, ma per il fatto che con questa proposta si avvia la dismissione delle istituzioni democratiche, il che risulta inaccettabile per il Paese.

Onorevoli colleghi, richiamo la vostra attenzione sugli effetti specifici di questo processo riformatore, sulle garanzie fondamentali sancite dalla Costituzione e, più specificamente, sugli effetti che, in mancanza dei correttivi, che responsabilmente abbiamo proposto senza successo, si avranno per la minoranza linguistica slovena della Regione a Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia. Tale protezione è diretta espressione dei principi fondamentali dettati dagli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione.

Il particolare contesto territoriale, gli obblighi di derivazione internazionale, il riconoscimento dell'autonomia speciale per la Regione e l'affermazione dei principi di salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali dei cittadini, sanciti dall'articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, di adozione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sono espressione dei principi costituzionali, che hanno trovato una sintesi e una disciplina positiva nella legge n. 38 del 2001 e, più specificamente, nell'articolo 26, contenente disposizioni in materia elettorale. Tale garanzia è stata più volte ribadita dal Governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sia in campo sia nazionale che internazionale.

Voteremo contro il provvedimento in quanto si tratta di un disegno di legge strumentale all'attuazione di una riforma in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione. Le chiusure della maggioranza e l'incapacità di dialogo non hanno consentito di poter discutere soluzioni organiche, per ridefinire gli equilibri della Carta, ma nemmeno un confronto su quei correttivi, che avrebbero evitato l'effetto di incidere negativamente sugli equilibri costituzionali, con riferimento appunto alla protezione della minoranza nazionale autoctona slovena, che insiste nella Regione Friuli-Venezia Giulia. È una situazione che, di fatto, impedirà di rendere effettivi i diritti previsti dalla Costituzione e dalla legislazione speciale di attuazione. Tutto ciò, nonostante la stessa legislazione elettorale

mantenga inalterati alcuni speciali principi di tutela che, tuttavia, con le nuove proporzioni numeriche, non sarà possibile rendere effettivi.

L'articolo 3 del disegno di legge conferisce al Governo la delega legislativa per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali, da ridefinire in relazione alla riduzione del numero dei parlamentari. Per i principi e i criteri direttivi, il comma 2 ripropone i principi di delega previsti dalla legge n. 165 del 2017, in base ai quali - e cito - «nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi» e, più nello specifico, «nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».

Contraddizioni insostenibili, quando si decide sul futuro del Paese in una dialettica basata su *slogan* che vanno dalla riduzione dei costi della politica, a spese della qualità democratica delle istituzioni, all'autonomia territoriale, senza proteggere l'unità della Repubblica e la tutela uniforme dei diritti fondamentali sul territorio nazionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo contrari a questo modo di procedere che troviamo pericoloso e superficiale rispetto ai valori in gioco. Siamo determinati, nel caso dovesse entrare in vigore la riforma costituzionale, in un'ottica di riduzione del danno, a vigilare sull'esercizio della delega per la rideterminazione dei collegi, affinché siano utilizzati al massimo gli strumenti derogatori per compensare gli effetti negativi della riforma dovuti all'allargamento della base territoriale dei collegi, puntando ad assicurare la corrispondenza dei collegi con il territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza linguistica slovena.

La riduzione della qualità democratica del Parlamento, che le riforme proposte dalla maggioranza portano avanti per esigenze elettorali rifiutando un confronto costruttivo con le opposizioni, è inaccettabile e voteremo contro. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, sull'articolo 3 che riguarda la delega per la determinazione dei collegi segnalo, come proposte su cui soffermarsi, gli emendamenti 3.8 e 3.9 che riguardano in particolare la questione del Friuli-Venezia Giulia - cui la collega Rojc faceva cenno - e il problema della rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena. L'emendamento 3.9 impatta direttamente sulla questione delle minoranze linguistiche.

Ne abbiamo discusso anche durante l'esame del disegno di legge costituzionale sulla riduzione del numero parlamentari e si tratta di una questione molto seria che è rimasta assolutamente aperta. Quando parlavo di compressione delle minoranze per quanto riguarda le minoranze politiche, ovviamente e indirettamente non potevo non tenere conto dell'altro impatto, che nel caso della minoranza slovena è molto forte, sulle minoranze linguistiche.

Non sono arrivate risposte dal relatore né sul disegno di legge costituzionale, né per quanto riguarda il disegno di legge al nostro esame, ma anche questo sarà oggetto - ve lo preannuncio, anche sulla fattispecie che riguarda le minoranze linguistiche - di un ricorso alla Corte costituzionale che stiamo già studiando, perché da questo punto di vista vi è una palese incostituzionalità. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[GARRUTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.100 e contrario sui restanti.

[SIBILIA](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «non superiore a».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.4.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «non superiore a».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.6.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

[DURNWALDER](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DURNWALDER](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, dopo la prima lettura del disegno di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, in cui il nuovo articolo 57 della Costituzione ha riconosciuto alle Province autonome un numero minimo di tre senatori per ciascuna di esse, parificandole di fatto e di diritto alle 19 Regioni esistenti in Italia, il presente disegno di legge conferma i tre collegi uninominali per ciascuna Provincia, così come previsti dalla legge n. 422 del 1991, di attuazione della misura 111 del cosiddetto pacchetto, punto essenziale della dichiarazione di chiusura della vertenza internazionale con l'Austria dell'anno 1992.

Il riferimento a tale norma, che nel testo iniziale del provvedimento era stato soppresso, è stato poi reinserito con un emendamento del relatore, che ringrazio, con l'aggiunta di un meccanismo flessibile di adeguamento dei collegi uninominali in caso di un numero minimo superiore a tre senatori spettanti

a ciascuna Provincia.

È per noi chiaro e condizione imprescindibile che anche in tale caso, improbabile che sia, visto il numero della popolazione di ciascuna Provincia in base all'ultimo censimento, venga cercato il consenso con i rappresentanti dei gruppi linguistici coinvolti nella delimitazione dei collegi uninominali.

Auspichiamo anche per la Camera dei deputati una disciplina analoga a quella prevista per il Senato, con tre collegi uninominali per ciascuna Provincia autonoma, in quanto proprio tale numero garantisce, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, la corretta rappresentanza dei gruppi linguistici. In tale prospettiva, il Gruppo Per le Autonomie esprimerà un voto favorevole al presente provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV)*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, noi voteremo contro questo disegno di legge, perché lo riteniamo un atto non soltanto pasticciato ma, per la verità, anche molto grave - lo dico con molta franchezza - per i motivi che ho esposto nei miei vari interventi.

Prima questione: le motivazioni che avete addotto per giustificare questo approccio così precipitoso non reggono né dal punto di vista dei tempi, né dal punto di vista dell'architettura con cui andare avanti. La questione legata alla necessità di evitare che possa presentarsi un problema di legge elettorale non applicabile non ha alcun presupposto dal punto di vista temporale, perché abbiamo appena concluso la prima lettura del disegno di legge costituzionale relativo alla riduzione del numero dei parlamentari e ne servono quattro; poi, come sapete perfettamente, ci sarà il *referendum*, che non avrà luogo sulla piattaforma Rousseau, ma si svolgerà normalmente. Il tempo è veloce, tutto in politica si consuma in fretta. Anche quando iniziò la prima lettura della riforma costituzionale Renzi-Boschi, non si trovava nessuno disposto a scommettere su una sconfitta nel *referendum*, nessun opinionista, nessun sondaggista: era difficile. Andatevi a leggere i giornali di allora e guardate cosa dicevano tutti gli esperti: non ce n'era uno che scommettesse sul fatto che quella riforma costituzionale avrebbe potuto essere fermata e bocciata dagli elettori. Poi le cose, come sapete, sono andate diversamente.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 10,50)

(*Segue DE PETRIS*). Perché faccio questo ragionamento? Per dire che c'è tempo e che il tempo, anche prendendo per buone le motivazioni che avete addotto sull'efficienza del sistema con la riduzione del numero dei parlamentari, ci dà tutta la possibilità di ragionare seriamente su come trovare una legge elettorale adeguata a quella riduzione, frutto non soltanto dei vostri accordi di maggioranza, ma di una discussione più ampia del Parlamento e quindi con il coinvolgimento di tutte le forze in campo.

Perché vi siete precipitati? Vedo che gli esponenti dell'SVP, contenti, adesso distraggono il relatore. Dicevo: perché vi siete precipitati a fare questo obbrobrio di legge? Un po' perché, evidentemente, avete sempre il problema di riuscire a compattarvi e, poiché la Lega è molto esperta in sistemi elettorali, nella persona del senatore Calderoli, ci ha messo del suo in questa operazione. Ma anche perché tutti gli atti che state producendo hanno in realtà una finalità politica abbastanza chiara, che è quella di non affrontare seriamente la questione della crisi della democrazia rappresentativa, ma semplicemente di indebolirla alla radice. Questo è il punto. Magari potreste pure presentare un emendamento per far adottare da tutti la piattaforma Rousseau.

Il Rosatellum era già una legge incostituzionale; noi la nostra battaglia l'abbiamo fatta fino in fondo e continueremo a farla, perché vi era una torsione della rappresentatività e una distorsione del voto dell'elettore, che produceva già nell'elettorato attivo un problema molto serio. Voi, con questo sistema, nel cambiare il rapporto tra collegi e seggi, con il meccanismo dei tre ottavi, producete un ridimensionamento del grado di rappresentatività dell'organo parlamentare, che è forse quello che volete, intervenendo alle radici, proprio per indebolire il sistema della democrazia rappresentativa. Producete altresì un altro problema nell'elettorato attivo, perché il voto che potrà dare sarà indeterminato, e nell'elettorato passivo, perché vi è una riduzione fortissima della rappresentanza e questo è un aspetto molto serio in democrazia. Mi rivolgo anche ai colleghi del Partito Democratico che hanno votato contro tutti gli emendamenti che cercavano di introdurre un tasso di proporzionalità:

ancora non avete imparato la lezione e questo mi dispiace moltissimo. (*Richiami del Presidente*).

In conclusione...

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, si è verificato un errore. Ha ancora quattro minuti.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Grazie Presidente. Sono stati molto gravi e significativi il voto e il parere contrario sul divieto di pluricandidature, perché cosa produce la torsione che si introduce, accentuando a dismisura i difetti del Rosatellum? Ho già parlato del danno che produce sulla capacità degli elettori, quindi sul fronte dell'elettorato attivo di incidere seriamente sull'esito delle elezioni, cioè sull'efficienza elettiva *ex ante*. Contemporaneamente vi è una diminuzione drastica del pluralismo della rappresentanza e, poi, la mancata eliminazione delle pluricandidature, eliminazione che avevamo proposto e che poteva essere anche per voi un modo per rendere la modifica meno grave. Vi sono quindi tre situazioni: l'allargamento della dimensione dei collegi, un problema molto serio sull'efficienza dell'elettorato attivo e sulla capacità di incidere sull'esito del voto, la diminuzione drastica - di cui il presidente La Russa ha ben compreso la portata - del pluralismo della rappresentanza e quindi della rappresentatività dell'organo. Chi ne trarrà beneficio? Vi sarà un'ulteriore dilatazione, a dismisura, del potere delle segreterie dei capi politici: questo è quello che si produrrà.

Per tutti questi motivi, credo che anche questo sistema elettorale avrà molti problemi dal punto di vista costituzionale e noi ci faremo carico di provare a portarlo davanti alla Corte costituzionale.

Per quanto riguarda le minoranze linguistiche, fatto l'accordo con l'SVP, del resto delle minoranze linguistiche nel Paese a voi non interessa assolutamente nulla, mentre il problema della minoranza slovena è molto serio.

Vi siete convertiti al Rosatellum; con le conversioni che state conoscendo, non in senso religioso ma introducendo una modifica a 360 gradi dei vostri principi, avete sposato in pieno non solo il Rosatellum-*bis*, ma addirittura un suo peggioramento, perché sebbene fosse molto difficile peggiorare il Rosatellum-*bis*, con il disegno di legge in esame ci state riuscendo in pieno.

Per questi motivi, voteremo contro il provvedimento, come fieramente abbiamo votato contro e ci siamo opposti al Rosatellum-*bis*, perché anche se non siamo rimasti in moltissimi, per noi la coerenza è un fatto fondamentale, soprattutto nel rapporto con i nostri elettori. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, mi scuso per aver scampanellato per una non corretta impostazione del *timer*.

[COLLINA](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINA (*PD*). Signor Presidente, per me e per coloro i quali erano presenti nella scorsa legislatura davanti agli occhi ci sono tanti appassionati interventi e varie discussioni approfondite, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista tecnico, e nel merito sulle leggi elettorali che abbiamo approvato nella scorsa legislatura, dall'Italicum alla legge Rosato. È evidente a tutti, infatti, la connessione tra la legge elettorale e le riforme della Costituzione approvate dal Parlamento e poi respinte con il *referendum*.

La legge elettorale è la più politica delle leggi che il Parlamento possa approvare ed è per questo che ha sempre rappresentato uno snodo decisivo del dibattito e del confronto politico. Il modo con il quale il Paese viene rappresentato in queste Aule dipende dalla legge elettorale, questa formula che trasforma il voto di milioni di italiani in un ridotto numero di rappresentanti, che riproducono in Camera e Senato le caratteristiche del consenso, il peso dei territori e le loro peculiarità.

Ebbene, oggi siamo qui, nel più totale disinteresse dei commentatori e dei giornalisti - non c'è nessuno - ma anche della politica, a votare - dico votare perché discutere non mi pare sia un verbo da usare in questa situazione: discutere è una parola grossa - una legge elettorale che non esito a definire un obbrobrio. Dopo una legislatura di riforme, che ha visto discutere il nesso tra riforme del Parlamento e legge elettorale, arriva una legislatura in cui non si discute neppure, dopo che si è approvata una legge costituzionale che riduce in modo significativo il numero di parlamentari e che pone in modo inequivocabile il tema del rapporto con la legge elettorale.

Sono una persona che coltiva il dubbio e, quindi, rifletto su questo nuovo modo di pensare che ha

invaso queste Aule parlamentari. Mi sembra come un incontro di scherma: Lega e MoVimento 5 Stelle affondano la stoccata più spettacolare, cioè la riduzione del numero dei parlamentari: ma dopo ogni stoccata bisogna parare il colpo in difesa, perché rimane un fianco scoperto. È evidente: prevedere la riduzione del numero dei parlamentari e non affrontare il tema della legge elettorale è un esempio di incompetenza e di ignavia totali. Quindi, dobbiamo approvare anche la legge elettorale. Va bene la riduzione dei parlamentari - "va bene" in questo caso è un intercalare - ma con quale legge elettorale si eleggerebbero questi 400 più 200 parlamentari? Su questo punto neanche il contratto di Governo ci viene in soccorso e a nulla serve un avvocato Presidente del Consiglio. Avrete pensato: come ne usciamo? Facciamo una consultazione su Rousseau? Ma veramente vogliamo metterci a discutere tra di noi quale legge elettorale si accoppi con una siffatta riforma del Parlamento? Da questo punto di vista siete stati abbastanza concreti: non ne uscireste da questa discussione. Qui nasce l'idea di neutralizzare la legge elettorale e di congelare la questione. Sembra quasi un'ibernazione: iberniamo la legge elettorale e magari, nel futuro, succederà qualcosa che ci consentirà di trovare una soluzione, ma intanto nessuno ci potrà accusare di non aver tenuto in considerazione la questione della legge elettorale. Meglio ibernare la legge elettorale, poi chissà, tra qualche anno ci sarà una piattaforma Rousseau 4.0 o 5.0, che sia in grado, meglio di oggi, di formulare una domanda e di dare anche la risposta, ma forse le risposte le sa dare anche la piattaforma Rousseau 1.0 e non c'è bisogno di aspettare.

Neanche una consultazione su Rousseau sarebbe in grado di restituire una legge elettorale. Informarsi, costruirsi un'opinione, votare secondo il *mantra* della democrazia diretta non è possibile. È forse un *lapsus* quello del relatore, quando in replica dice: «Ce ne occuperemo più avanti in altra sede»; non dice «in un altro momento», ma «in un'altra sede», quindi non in Parlamento.

Questa deriva di deresponsabilizzazione della politica, che ho avuto modo di stigmatizzare anche in Aula in occasione del dibattito sulla riduzione del numero dei parlamentari e che ha come massimo esempio il *referendum* sulla Brexit, avviene sotto gli occhi stralunati della Lega. Si sente il senatore Calderoli affrontare e sostenere questa legge. Senatore Calderoli, mi rivolgo alla Presidenza per sottoporle questa riflessione: lei che è stato tanto lucido ed onesto intellettualmente da coniare un epitaffio famoso relativo alla sua legge elettorale, che detiene anche il primato di essere stata smontata, per la prima volta, dalla Corte costituzionale, oggi assiste immobile a questo scempio. Sono convinto che lei abbia oggi gli stessi sentimenti che di fronte alla visione della corazzata Potemkin aveva il personaggio di Paolo Villaggio. Ma io mi aspetto un suo nuovo epitaffio, di fronte a collegi uninominali sterminati, pluricandidature sproporzionate, soglie implicite antidemocratiche, squilibri evidenti tra Regioni non equipollenti anche in relazione a principi costituzionali come la tutela delle minoranze linguistiche. Direi che per oggi può bastare così.

Noi del Gruppo Partito Democratico siamo contrari a questo disegno di legge, che per noi è sbagliato e inadeguato, tanto più se visto insieme alla riduzione del numero dei parlamentari: un disegno complessivo antiparlamentare, con un'antipolitica celata dietro il velo della democrazia diretta del pensiero di Casaleggio. Di fronte a questa situazione si perde anche - io dico: si vanifica - il senso di qualsiasi ruolo dell'opposizione volto a migliorare i provvedimenti. In questa situazione, sentire il Governo che si rimette all'Assemblea, veramente, fa sorridere.

Il voto del Gruppo Partito Democratico sarà contrario. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il testo che ci apprestiamo a votare e che vedrà ovviamente il sostegno del nostro Gruppo ha come scopo quello di correggere il Rosatellum, legge elettorale scritta in fretta e male. La modifica parziale che approviamo oggi non significa certo che condividiamo tutto il resto dell'impianto: lo preciso affinché resti agli atti. Interveniamo infatti solo su quell'anomalia dell'attuale legge che vede indicati con numeri interi le quantità di seggi che debbono essere assegnati con il metodo dei collegi uninominali e plurinominali. Si procede ora a sostituire questi parametri con dei rapporti frazionari (tre ottavi) sulla falsariga di quanto, allora in percentuale 75-25 per cento, prevedeva il Mattarellum.

Questa è però solo una delle tante pecche del Rosatellum, ci basti pensare ad esempio - credo concorderanno con me i colleghi membri della Giunta per elezioni - al gran numero di voti nulli registrati a causa di elettori caduti in errore per maldestre regole sull'espressione di voto.

Il provvedimento alla nostra attenzione permetterà di rendere sempre utilizzabile la legge elettorale a prescindere da quale sia il numero dei parlamentari da eleggere e ciò riconduce ad una maggior tutela del lavoro e dei poteri di questo Parlamento e, in via non secondaria, delle prerogative del Presidente della Repubblica.

Da un lato, infatti, stante la volontà politica condivisa da gran parte degli schieramenti di questa Assemblea e già esplicitata con il voto, nel primo passaggio in Aula della legge costituzionale di alcuni giorni fa, il Parlamento è libero di procedere al taglio del numero dei parlamentari senza la spada di Damocle del ritrovarsi con una legge elettorale inapplicabile. Dall'altro lato, il Capo dello Stato vede salva e garantita la sua facoltà di scioglimento delle Camere in ogni momento, perché sarà appunto sempre in vigore una legge elettorale funzionante.

Va dato atto e merito agli estensori del testo, al relatore e agli Uffici che hanno provveduto ad effettuare tutte le simulazioni statistiche, che è stato fatto un ottimo lavoro perché, a Costituzione invariata, i nuovi algoritmi conducono ad una distribuzione identica dei collegi elettorali rispetto al testo originale. Qualora invece sopravvenisse, come auspichiamo, la riduzione a 400 deputati e a 200 senatori, il nuovo testo garantirebbe l'esatta proporzione in ogni circoscrizione elettorale.

Per rispondere alle timide critiche riferite al provvedimento, *in primis* quella di inadeguatezza in termini di rappresentanza e di rappresentatività della legge elettorale al momento di eleggere un Parlamento a ranghi ridotti, vogliamo rassicurare che non escludiamo aprioristicamente l'emanazione di una nuova legge elettorale. Anzi, come è ben noto, la Lega non è stata un'appassionata sostenitrice del Rosatellum. Siamo sin d'ora disponibili a valutare un'alternativa, ma ciò potrà avvenire solo a tempo debito ossia a riforma costituzionale approvata. Quella che approviamo ora non è la nostra legge elettorale, ma solo un utile adeguamento di quella in vigore.

Con riferimento alla dimensione dei collegi uninominali del Senato in caso di riduzione a 200 senatori, mi preme segnalare che la stragrande maggioranza di essi si assesterà su una cifra di 800.000 elettori, che nulla è se non l'esatta proporzione cui facevo riferimento prima rispetto agli attuali collegi da circa 500.000 abitanti. La casistica di collegi con più di un milione di abitanti sarà la rara eccezione e non la regola, come qualcuno vuol far credere; mi sorprende che quel qualcuno sia la stessa parte politica che, con la riforma costituzionale Renzi-Boschi, sonoramente bocciata dagli italiani, aveva proposto che i consigli regionali indicassero: un solo senatore per 1,2 milioni di abitanti del Friuli, un solo senatore per 1,3 milioni di abitanti dell'Abruzzo, un solo senatore per 1,5 milioni di abitanti delle Marche, un solo senatore per 1,5 milioni di abitanti della Liguria.

Ma siamo certi che la dimensione del collegio uninominale incida sul livello di rappresentatività di un eletto? Sono stati presi come metro di confronto alcuni Paesi europei, ma da nessuno ho ascoltato un paragone con quella che è la più grande democrazia del mondo, gli Stati Uniti d'America, dove troviamo il Senato più noto al mondo. Negli USA è in vigore da più di cento anni un sistema elettorale i cui collegi uninominali spaziano dal mezzo milione ai 40 milioni di abitanti, senza che questo abbia mai dato adito a problemi. Possiamo forse dire che i cittadini dello Stato di New York non riconoscessero Hillary Clinton come loro senatrice? O quelli del Massachusetts, Ted Kennedy quale loro rappresentante? McCain per l'Arizona? Rubio per la Florida o Cruz per il Texas?

Cambiando argomento, vediamo infine con favore la positiva individuazione di una soluzione alla questione trentina e sudtirolese che, grazie al combinato disposto dei due provvedimenti, sgombra il campo da ogni possibile dubbio sulla riapertura di storici contenziosi con l'Austria. Possiamo così rassicurare i colleghi del PD che, almeno per questa volta, Vienna non ci dichiarerà guerra.

Chiudo con un cenno all'ultimo articolo che conferisce la delega al Governo per la determinazione dei collegi, legandola a doppio filo con l'approvazione della riforma costituzionale e con un termine preciso entro cui ciò debba avvenire. Dimostrazione della nostra volontà di procedere concretamente, e non in virtù di una sterile propaganda (come dite voi), ad un reale e consistente taglio del numero dei parlamentari. E aggiungerei «finalmente!». *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Airola).*

[MALAN](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-BP). Signor Presidente, colleghi senatori, come già abbiamo fatto in Commissione, voteremo contro questo disegno di legge per diverse ragioni. Innanzitutto, una legge elettorale come questa cambia la natura del voto, perché la proporzione non è tutto: una cosa è una parte proporzionale, per esempio, del voto Regione per Regione, dove gli eletti sono una quindicina; un'altra cosa è una parte proporzionale dove gli eletti sono uno, due o tre. Non è più un sistema proporzionale, evidentemente. Se c'è un solo seggio che viene assegnato col criterio proporzionale, in realtà diventa un maggioritario; cambia la natura. Non è neutro cambiare i numeri.

Se si trattasse di cambiare i numeri da 900 a 800, è chiaro che i numeri sarebbero sempre abbastanza grandi, per cui non cambierebbe particolarmente la natura. Ad esempio, nella Costituzione vigente il minimo prevede sette senatori per ogni Regione (con l'eccezione del Molise e della Valle d'Aosta), mentre con la nuova legge si scende a tre, e di questi una parte sono collegi uninominali: è evidente che cambia moltissimo la natura. Da una parte vi sono dei collegi uninominali, che però in alcuni casi coincidono con la Regione intera: di conseguenza, è un'altra cosa. Può essere anche essere giusto, si può anche fare. Il collega della Lega che mi ha preceduto ha parlato degli Stati Uniti; certo, in quel Paese ci sono proporzioni di questo genere, ma c'è un piccolo dettaglio, cioè che sono uno Stato federale che ha 50 Parlamenti, 49 dei quali sono bicamerali: non possiamo prendere un numero che riguarda un ordinamento federale composto da 50 Stati più il distretto della Capitale e poi rapportarlo all'Italia. Gli Stati Uniti hanno una legge elettorale completamente diversa dalla nostra, è sicuramente un sistema elettorale nobile e assestato, ma non si può fare il paragone con il nostro. Avremmo dei collegi uninominali che dovrebbero essere quelli che determinano la rappresentanza territoriale, cioè il radicamento, il contatto con gli elettori, che però diventano immensi, senza avere i mezzi che hanno i nostri colleghi americani per mantenere i contatti, che per i loro uffici hanno dotazioni decine di volte superiori alle nostre. Non so quindi come si pensi di mantenere contatti diretti in collegi di milioni di abitanti e con centinaia di Comuni. Avremmo poi una cosiddetta parte proporzionale, che però, come ho detto, non è più tale: quando si i numeri sono così bassi che proporzione c'è? Se c'è un seggio, dove sta la proporzionalità?

Pertanto cambia la natura della legge e quando si affronta una nuova legge elettorale, come abbiamo sentito dire tante volte anche dalla maggioranza strettamente governativa che sta approvando il presente disegno di legge quando era all'opposizione bisogna coinvolgere le minoranze. Noi questo lo abbiamo detto sia quando eravamo in maggioranza sia quando eravamo all'opposizione; qualcuno invece, adesso che va in maggioranza, si dimentica questo elemento.

Quanto a radicamento territoriale, noi comprendiamo i colleghi del MoVimento 5 Stelle per i quali il radicamento territoriale consiste nel votare come decide la misteriosa piattaforma Rousseau. Devo dire che mai nome più fu più azzeccato nell'intitolare una cosa così importante, che sostanzialmente controlla l'intero partito del MoVimento 5 Stelle, al noto pedagogo che spiegò al mondo come educare i figli e i suoi li mandò all'orfanotrofio, al noto pensatore dell'assetto dello Stato che riteneva che ciascuno dovesse adeguarsi alla volontà generale. Il problema, come abbiamo visto in tutte le dittature che, ispirandosi più o meno consapevolmente a Rousseau, sono state attuate in seguito, è stabilire chi determina la volontà generale (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Così nacque la dittatura del proletariato, dove il capo del partito comunista diceva di rappresentare il proletariato e dunque di aver diritto di essere dittatore; un altro pensava di rappresentare la razza, un altro la Nazione, un altro una certa classe, per cui ne abbiamo avuto questa applicazione. Mi meraviglio di più dei colleghi della Lega, che del radicamento territoriale hanno sempre fatto uno dei punti qualificanti della loro linea, del loro modo di rapportarsi agli elettori, che è cosa ancora diversa dalla linea politica.

Abbiamo poi un altro problema, con questo mutamento di natura, che riguarda soprattutto il Senato per evidenti questioni, non soltanto di numeri, perché il Senato resta con la metà dei seggi della Camera. La riduzione dei seggi viene fatta esclusivamente per scrivere *tweet* e *post* su Facebook e ricevere *like* e, quindi, bisogna avere numeri tondi per Camera e Senato. Tuttavia, una cosa sono 400 deputati, altra cosa 200 senatori. I numeri sono più piccoli.

Inoltre, restando immutata la base regionale per il Senato, l'effetto proporzionale non è come alla Camera, dove da 600 si scende a 400 deputati. Per la Camera, l'aspetto proporzionale è mantenuto comunque a livello nazionale, nel senso che un voto dato anche in una Regione piccola non riesce forse a determinare l'attribuzione del seggio a uno dei partiti che non sono tra i più grandi della Regione stessa, ma può determinare un seggio in un'altra Regione. Al Senato invece, dove c'è la base regionale, come stabilito dalla Costituzione, questo non avviene più, con la conseguenza che, pur potendo andare bene un sistema o l'altro, i due sistemi insieme determineranno una disomogeneità tra Camera e Senato, che è uno dei problemi emersi nelle varie discussioni svolte sulle leggi elettorali. L'attuale legge elettorale - il cosiddetto Rosatellum - è stata adottata anche perché la legge elettorale che era in vigore, determinata da sentenze della Corte costituzionale e non da un lavoro fatto in Parlamento, creava una fortissima disomogeneità tra la Camera e il Senato, con il grosso pericolo di maggioranze disomogenee.

Ci sono poi altri problemi tecnici, su cui, non essendo stata coinvolta l'opposizione, non è stato possibile esprimersi, ma che comunque emergeranno nella pratica e su cui adesso non mi voglio pronunciare.

Noi abbiamo votato a favore della riduzione del numero dei parlamentari, pur ritenendo che anche questa potesse essere fatta in modo più sensato e modulato, non dico inferiore rispetto ai numeri, anche se questi ci rendono il Paese con il minor rapporto tra parlamentari e popolazione di tutta Europa, creando un maggior distacco fra gli eletti e gli elettori. Distacco che forse è proprio quello che qualcuno vuole, di modo che ci siano solo i proprietari o i gestori dei grandi mezzi di comunicazione (sia quelli tradizionali, sia quelli cosiddetti moderni, ossia i *social media*). (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Noi non riteniamo, però, di poter accettare una legge elettorale imposta per ragioni di *like* e di numeri sui *social media*, senza un reale coinvolgimento dell'opposizione e con risultati tecnicamente problematici e tali da creare disomogeneità tra Camera e Senato. Noi riteniamo che il Parlamento debba anzitutto funzionare per rappresentare i cittadini e fungere da adeguato contrappeso e controllo nei confronti del Governo. Questa è la funzione del Senato in tutte le democrazie e noi alla democrazia teniamo e continueremo a difenderla in Italia e all'estero. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «Aurelio Saliceti» di Bellante, in provincia di Teramo, presenti in tribuna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 881 (ore 11,21)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grassi. Ne ha facoltà.

GRASSI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il MoVimento 5 Stelle voterà a favore del disegno di legge in esame, perché rappresenta una modifica dei criteri di attribuzione dei seggi. Si tratta di una modifica semplicemente tecnica, che elimina il riferimento a un numero assoluto di collegi introdotto nel 2017 e serve a rendere la legge elettorale duttile, cioè indipendente dal numero di senatori e deputati indicati in Costituzione. È quindi chiaramente una modifica accessoria rispetto a quella il cui esame sappiamo essere in corso in questo Parlamento.

So bene che alcuni criticano l'approccio minimalista che abbiamo adottato per questa legge: «Avreste dovuto cambiare anche la legge elettorale», ci dicono; sì, forse è vero, ma è anche vero che, come spesso si dice, l'ottimo è nemico del meglio, per cui avviare una riforma della legge elettorale per giungere ad un più importante risultato, quale la riduzione del numero dei parlamentari, avrebbe significato probabilmente non conseguire alcun obiettivo. L'approccio minimalista alla legge elettorale, quindi, non dev'essere inteso come una ratifica di quella esistente: è un adattamento per giungere nel più breve tempo possibile ad un risultato costituzionale ben più importante.

Poiché siamo di fronte ad una modifica di valore tecnico e di limitato valore politico, è vero che parlando della legge elettorale c'è un invitato di pietra, vale a dire la nostra Costituzione, che rimane silente in questo dibattito circoscritto, rispetto alla questione che stiamo affrontando.

Per dare un senso a questo nostro intervento normativo, mi preme allora richiamare l'attenzione sul quadro costituzionale cui mira il MoVimento 5 Stelle e, per dare una lettura organica della legge di riduzione del numero dei parlamentari, mi piace ripartire da alcuni scritti, che risalgono addirittura

all'inizio del '900. Nella sua «Storia della democrazia in Europa», un autore a me caro, ma dimenticato, e uno dei massimi studiosi della storia della democrazia europea, Salvo Mastellone, ricorda gli scritti di Hans Kelsen.

Kelsen può essere a buon diritto considerato il padre delle moderne Costituzioni, un giurista liberale e democratico, che però - è importante sottolinearlo - mentre difende la democrazia parlamentare, la critica perché talvolta, per difendere un istituto, bisogna avere il coraggio di individuarne i limiti e le criticità. Negli anni '20, in cui in Europa spirano i venti del totalitarismo, Kelsen scrive: «L'ideale della democrazia impallidisce e sul tetro orizzonte della nostra epoca nasce una nuova stella cui con tanta più fiducia si volge alle speranze delle masse quanto più cruentemente rifulge il suo splendore: la dittatura». Queste sono le parole con cui stigmatizza e segnala la cifra caratteristica del suo saggio.

Ebbene, Kelsen si lancia in un'appassionata difesa della democrazia: antifascista, antinazista, altrettanto antisovietico, scrive di democrazia e in molte sue opere l'analisi di quella moderna e dei suoi fondamenti - attenzione, si tratta di un passaggio importante - si basa sulla denuncia dello iato e della distanza tra democrazia ideale e democrazia reale. Nel difendere la democrazia, dunque, egli critica quella parlamentare.

Nel momento in cui scrive che la democrazia fa progredire l'ordinamento con deliberazioni di maggioranza, essa si accontenta di una semplice approssimazione all'idea originaria di democrazia. Il principio di maggioranza - scrive Kelsen - è una potente limitazione all'ideale democratico. In altri termini, Kelsen sottolinea la differenza tra la rappresentanza politica - e parla addirittura di finzione della rappresentanza politica - e la rappresentanza giuridica. Ciò ci consente di capire che la rappresentatività democratica si misura non in ragione del numero dei parlamentari, ma con altri criteri: si misura con la competenza dei rappresentanti, con la capacità della maggioranza di dialogare con la minoranza. Egli disvela il carattere fittizio della rappresentanza parlamentare e della sua sostanziale scarsa affinità - sono sue parole - con l'idea democratica, e quindi riafferma convintamente la distanza tra democrazia ideale e democrazia reale. Nonostante ciò - è importante - egli difende la democrazia parlamentare come la forma di Governo meno imperfetta.

Giunto alla conclusione che la democrazia parlamentare è quanto di meglio si possa avere sul piano della rappresentatività, Kelsen suggerisce criteri correttivi, e tra questi vi è la democrazia diretta che lui - attenzione! - non difende come unica soluzione - è la critica che muove all'approccio dei Paesi socialisti, che almeno teoricamente rivendicano questo primato - ma indica come contemperamento alle imperfezioni della democrazia parlamentare. Kelsen giunge sostanzialmente a una posizione moderata, che è l'integrazione tra la democrazia parlamentare e la democrazia diretta.

Pensate che Kelsen, il padre di tutti noi oggi, degli Stati moderni - so bene che ci sono anche ampi studi critici, ma nessuno studio sul funzionamento dello Stato prescinde da Kelsen - affronta anche il tema del mandato imperativo, il tema delle immunità parlamentari. Questo a dire quanto sia moderna la riflessione di Kelsen; quanti problemi, dubbi e interrogativi ponga Kelsen, direi in anticipo rispetto ai suoi tempi.

Quando, allora, il Movimento affronta questi temi, non si deve credere che li affronti con l'ingenuità del bambino che si balocca con nozioni più grandi di lui. Grandi pensatori hanno tracciato la via. Kelsen si ricollega, si riannoda al pensiero di Rousseau e noi ci ricolleghiamo con orgoglio al pensiero di Kelsen. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 16,30, a conclusione della Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 11,32, è ripresa alle ore 16,34).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo che ha adottato modifiche e integrazioni al calendario corrente.

In relazione ai lavori dell'11a Commissione permanente, la discussione del decreto-legge sul reddito di cittadinanza e pensioni inizierà lunedì 25 febbraio, alle ore 10,30, ove concluso dalla Commissione. Per quanto riguarda i lavori di questa settimana, l'Aula non terrà seduta se non per il *Premier question time* di giovedì 21 alle ore 15.

Le Commissioni sono autorizzate a convocarsi in relazione ai propri programmi dei lavori, salvo dalle ore 15 alle ore 17 di domani su richiesta di un Gruppo parlamentare.

Il calendario della prossima settimana, con sedute da lunedì 25 a mercoledì 27 febbraio, prevede inoltre le ratifiche delle convenzioni di Faro sul patrimonio culturale e del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive.

Nella settimana dal 5 al 7 marzo, dopo il decreto-legge sulla banca Carige, saranno discusse le mozioni già previste dal calendario corrente.

Restano confermati gli altri argomenti già previsti dal calendario dei lavori.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio e febbraio 2019:

- Disegno di legge n. 773 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente:

Giovedì	21	febbraio	h. 15	- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri
Lunedì	25	febbraio	h. 10,30	- Disegno di legge n. 1018 - Decreto-legge n. 4, Reddito di cittadinanza e pensioni (<i>voto finale entro il 27 febbraio 2019</i>) (<i>scade il 29 marzo 2019</i>) (<i>ove concluso dalla Commissione</i>)
Martedì	26	"	h. 9,30	- Disegni di legge nn. 257 e 702 - Ratifica convenzione di Faro sul patrimonio culturale
Mercoledì	27	"	h. 9,30	- Disegno di legge n. 773 - Ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive

Gli emendamenti al disegno di legge n. 773 (Ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive) dovranno essere presentati entro le ore 20 di giovedì 21 febbraio.

Martedì	5	marzo	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1063 - Decreto-legge n. 1, Banca Carige (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 9 marzo 2019</i>)
Mercoledì	6	"	h. 9,30-20	- Mozioni su: - TAV Torino-Lione;
Giovedì	7	"	h. 9,30	- Istituzione del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; - Coltivazione e commercializzazione della canapa; - Istituzione di una Commissione speciale sull'autismo; - Misure per fronteggiare le malattie oncologiche - Eventuale seguito argomenti non conclusi - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri - Sindacato ispettivo - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 7, ore 15)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1063 (Decreto-legge n. 1, Banca Carige) dovranno essere

presentati entro le ore 13 di giovedì 28 febbraio.

Il calendario resta integrato con i disegni di legge n. 897 e connessi (Videosorveglianza), ove conclusi dalla Commissione competente.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1018
(Decreto-legge n. 4, Reddito di cittadinanza e pensioni)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori di maggioranza		45'
Relatori di minoranza		45'
Governo		30'
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1 h.	41'
FI-BP	1 h.	10'
L-SP-PSd'Az	1 h.	8'
PD	1 h.	4'
FdI		42'
Misto		39'
Aut (SVP-PATT, UV)		35'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1063
(Decreto-legge n. 1, Banca Carige)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori di maggioranza		30'
Relatori di minoranza		30'
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h.	12'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		28'
Aut (SVP-PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[DE LUCIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCIA (M5S). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, il diritto alla salute è fondamentale e imprescindibile, è alla base di uno Stato di diritto, tutelato anche dalla nostra Costituzione. Ciò ricordato, dopo questa mia premessa che auspico sia condivisa da tutti in Assemblea, dove il diritto dei cittadini deve sempre essere la principale linea guida, vorrei porre alla vostra attenzione una questione che riguarda la città di Benevento, salita agli onori della cronaca anche per il problema della potabilità dell'acqua.

Negli ultimi mesi, grazie alla sollecitazione di un'associazione ambientalista del territorio, si è parlato in più occasioni di uno studio dell'ARPAC, risalente a febbraio 2018, che, dopo le dovute analisi

effettuate, riportava la presenza di tetracloroetilene in alcuni pozzi, ed esattamente in quelli di Campo Mazzoni e Pezzapiana, mentre sarebbe assente in quello proveniente dal Biferno. La città, quindi, può essere divisa in due aree: una zona in cui vengono fornite acque comunque idonee, ma con una concentrazione più alta sia di nitrati che di tetracloroetilene; un'altra zona, invece, presenta un'acqua migliore, perché proveniente dalle sorgenti del Biferno.

Peraltro, considerando che tale condotta non è pienamente operativa, spesso la sua acqua viene miscelata a quella dei pozzi di Campo Mazzoni e Pezzapiana; ciò comporta una lieve modifica delle concentrazioni degli inquinanti. Da qui è facile comprendere che sono coinvolti tutti i cittadini di Benevento.

L'inquinamento dei composti clorurati, meglio noti come PC2, è dovuto all'utilizzo eccessivo di detergenti disinfettanti, che rilasciano in falda una grande quantità di sottoprodotti dannosi per la salute, quali appunto il percloroetilene, ossia il PCE. Nella città di Benevento queste sostanze sono state individuate soprattutto nella zona Ferrovia.

Quali garanzie abbiamo che l'acqua sia effettivamente sana per i cittadini che continuano a farne uso? Ritengo che il Comune dovrebbe affidare all'Università del Sannio l'incarico di redigere il piano di caratterizzazione delle zone e dei pozzi di Campo Mazzoni e Pezzapiana, richiedendo un apposito contributo economico alla Regione Campania, che lo ha concesso giorni fa per un analogo problema al comprensorio Solofra-Montoro, per il quale è prevista la messa in sicurezza di pozzi tramite impianti con filtri a carboni attivi. Il piano di caratterizzazione contemplato dal titolo V, parte IV, del decreto legislativo del codice dell'ambiente è la prima fase di una caratterizzazione ambientale che si identifica nell'insieme delle attività che permettono di ricostruire fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per un'eventuale messa in sicurezza e bonifica definitiva delle acque. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

BALBONI (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (Fdl). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sui gravi fatti che sono avvenuti a Ferrara nella notte fra sabato e domenica, che hanno avuto un'ampia risonanza sui *mass media* e nell'opinione pubblica.

Sabato notte un gruppo di circa 40 nigeriani, che ha ormai un controllo militare di un'ampia zona della città di Ferrara, ha interrotto, con una vera e propria sommossa, la strada principale che conduce dalla stazione ferroviaria al centro della città, inscenando atti di violenza, rovesciando cassonetti in mezzo alla strada, compiendo azioni di provocazione e oltraggio nei confronti delle Forze dell'ordine intervenute per riportare l'ordine pubblico.

Ormai quella zona della città è in mano alla criminalità organizzata (si può parlare tranquillamente di una associazione a delinquere di stampo mafioso); è in mano a bande di extracomunitari, che spacciano a cielo aperto, che infastidiscono con risse e con altre azioni illegali la popolazione, che hanno portato nel pieno degrado un quartiere dove abitano migliaia e migliaia di cittadini. Pensate soltanto che i valori degli immobili, delle case e dei negozi, nei quali migliaia e migliaia di famiglie hanno investito tutti i loro risparmi, negli ultimi anni sono crollati del 60, del 70 e anche dell'80 per cento e non c'è più nessuno che voglia acquistare casa in quella zona, qualsiasi sia il prezzo a cui le abitazioni vengono messe in vendita.

Ebbene, io ho presentato oggi un'interrogazione urgente al Ministro dell'interno, perché bisogna intervenire: quegli spazi di illegalità devono finire. Il sindaco di Ferrara, ovviamente del PD, per tutta risposta ha detto che tali fatti sono da mettere in relazione con il decreto sicurezza. Siamo veramente al di fuori della realtà. Siamo di fronte al sommo disprezzo del ridicolo di una classe dirigente locale che non ha capito il fenomeno cui siamo purtroppo costretti ad assistere da troppi anni e che non mette in sicurezza la città.

Io ho chiesto che il Ministro disponga finalmente un invio massiccio di Forze dell'ordine per fronteggiare questa situazione; ho chiesto un invio massiccio di un contingente di almeno 50 militari per presidiare la zona. Lo Stato deve rispondere. Quei malviventi, che non hanno diritto di stare sul

territorio dello Stato, devono essere espulsi e non si deve lasciar loro pensare che quello è un territorio conquistato militarmente, nel quale lo Stato non ha più l'autorità di entrare. (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 21 febbraio 2019

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 21 febbraio, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (*ore 16,44*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari (**881**)

PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI

NP1

FERRARI

Respinta

Il Senato,

premessi che:

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari»;

l'obiettivo dichiarato del disegno di legge in esame di rendere neutra, rispetto al numero dei parlamentari fissato in Costituzione, la normativa elettorale per le Camere si basa sull'assunto che, grazie alle disposizioni qui proposte, eventuali modifiche del numero dei deputati e dei senatori, stabilito agli articoli 56 e 57 della Costituzione, non richiederanno specifici interventi di armonizzazione della normativa elettorale che diversamente sarebbero necessari per evitare problemi di funzionamento del sistema;

lo scopo del disegno di legge in discussione è quello di garantire il funzionamento del sistema elettorale delle Camere nel caso venisse definitivamente approvata la proposta di legge costituzionale Atto Senato 214, di riduzione del numero dei parlamentari (a 400 deputati e 200 senatori elettivi, dei quali 8 deputati e 4 senatori eletti dalla circoscrizione Estero);

considerato che:

la presunta neutralità dell'intervento normativo è quindi solo di facciata, mentre nei fatti essa è smentita dallo scopo del disegno di legge in discussione che è proprio quello di modificare il sistema elettorale di Camera e Senato, in vista di una specifica proposta di riduzione del numero dei parlamentari: quella già approvata in prima lettura da quest'Aula con l'Atto Senato 214;

è proprio dall'esame del combinato disposto del provvedimento in discussione con il disegno di legge costituzionale che emergono le maggiori perplessità sul progetto complessivo di una mera riduzione numerica dei parlamentari: un progetto che ove andasse in porto determinerebbe un forte ridimensionamento del grado di rappresentatività delle assemblee parlamentari non giustificato da alcun intervento volto a differenziare le funzioni di Camera e Senato, a migliorare il processo decisionale e a tutelare la centralità della discussione parlamentare nel procedimento legislativo;

tenuto conto che:

in base a tale disegno il territorio nazionale dovrebbe essere ripartito in un numero di collegi

uninominali pari a tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni nazionali: si avrebbero quindi 74 collegi uninominali per il Senato e 146 per la Camera dei deputati; compreso, nell'un caso ed invece ancora da sommare, nell'altro caso, il seggio valdostano. In tal modo i collegi uninominali avrebbero una estensione pluri-provinciale per la Camera e regionale in vari casi al Senato, nonché una rappresentanza quasi quadrupla rispetto ai collegi uninominali della legge "Mattarella" del 1993;

la configurazione di 75 collegi uninominali, per il Senato, rende tali collegi eccessivamente ampi, con una popolazione media che arriva agli 800.000 abitanti e che supera in alcune Regioni il milione di abitanti. In collegi tanto ampi è a rischio la stessa capacità rappresentativa di singoli senatori che, se eletti in tali collegi, dovrebbero rappresentare politicamente territori grandi come una Regione e portatori di interessi sociali ed economici ampiamente diversificati;

senza contare la più accentuata "distanza" che il combinato delle due riforme produrrebbe nel rapporto tra il numero di seggi assegnati *ex ante* e la popolazione media, specie con riguardo a quei territori in cui un seggio uninominale verrebbe assegnato in rapporto ad una popolazione media intorno al milione di abitanti come il Friuli-Venezia Giulia (1.218.985 abitanti), ma anche la Calabria (979.525 abitanti) e la Toscana (918.050 abitanti) e quelli in cui risulterebbero invece sufficienti solo 578.030 abitanti come per la Basilicata e 653.654 abitanti come per l'Abruzzo;

inoltre, vi sarebbero Regioni che risulterebbero della ripartizione dei collegi uninominali più avvantaggiate dalla riforma di tutte le altre, come la Liguria e le Marche, dato che sarebbero le uniche a collocarsi al di sotto della media nazionale nel rapporto tra il numero di seggi assegnati *ex ante* e la popolazione media con riguardo all'elezione sia della Camera dei deputati che del Senato;

in tutti questi casi la disuguaglianza tra territori risulta tanto ampia e ingiustificata da far emergere un grave vizio di incostituzionalità di una legge elettorale, come quella in esame se associata all'approvazione dell'Atto Senato 214, che comprimerebbe in modo del tutto irragionevole il principio di uguaglianza del voto, a più riprese affermato dalla recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia elettorale;

considerato che:

dal combinato disposto tra la nuova legge elettorale risultante dalle modifiche proposte e la riduzione del numero dei parlamentari risulterebbero gravi incongruenze anche nella parte di seggi attribuiti con metodo proporzionale: in Senato in forza del vincolo delle circoscrizioni regionali si avrebbe un forte aumento delle soglie di sbarramento implicite ben al di sopra della misura massima tollerata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per i sistemi proporzionali;

vi è infatti il rischio che nelle otto Regioni che avranno cinque senatori non riescano a conquistare nemmeno un seggio perfino i partiti che abbiano ottenuto il 15 per cento dei consensi con un vero e proprio disconoscimento del metodo proporzionale che dovrebbe caratterizzare il 64 per cento dei seggi da assegnare;

più in generale la riduzione del numero di seggi proporzionali determinerà un problema di rappresentatività dei senatori rispetto ai rispettivi territori in quelle Regioni, con meno seggi da assegnare, dove saranno rappresentate solo le forze più grandi, le uniche in grado di conseguire seggi;

rilevato che:

a tutto questo, poi, si aggiunge la vigenza di un sistema di elezione basato su liste bloccate e che prevede la possibilità di candidature multiple che non solo sarebbero, nel disegno di legge in esame, ridotte proporzionalmente alla riduzione del numero di seggi da assegnare. Ciò produrrà liste sempre più bloccate con l'ampliamento del potere dei "capi politici" dei partiti e dei movimenti politici di predeterminare i nomi degli eletti nelle proprie liste, in virtù del numero invariato di pluricandidature possibili (5 nel plurinominale + 1 nell'uninominale) su un numero di seggi da assegnare notevolmente limitato specie al Senato;

tali gravissimi problemi applicativi, lungi da assicurare che il Parlamento sia in ogni momento rinnovabile nel caso di approvazione, rischiano al contrario di esporre la nuova legge elettorale oggi in discussione ad un giudizio di illegittimità costituzionale sopravvenuta, proprio in conseguenza della

approvazione definitiva della drastica riduzione del numero dei deputati e dei senatori,
delibera, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 881-A.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle norme per l'elezione della Camera dei deputati indipendentemente dal numero dei parlamentari)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2, le parole: «231 collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, con arrotondamento all'unità inferiore,» e le parole da: «le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale»;

2) al comma 4, le parole: «231 seggi» sono sostituite dalle seguenti: «i seggi di cui al comma 2»;

b) all'articolo 83:

1) le parole: «due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore»;

2) al comma 1, lettera f), le parole: «di 617 seggi» sono sostituite dalle seguenti: «dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta» e la parola: «231» è soppressa;

c) la tabella A.1 è abrogata.

EMENDAMENTI

1.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Parrini](#), [Collina](#), [Zanda](#)

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un decimo» e sostituire le parole: «ripartite in due collegi uninominali» con le seguenti: «costituite in un collegio uninominale»;

2) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».

1.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «**a un quarto**» e sostituire le parole: «ripartite in due collegi uninominali» con le seguenti: «costituite in un collegio uninominale»;

2) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».

1.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un quarto».

1.6

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#), [Conzatti](#), [Testor](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore» con le seguenti: «nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol il numero di collegi uninominali è pari a quello previsto dall'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533».

Conseguentemente,

all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol il numero di collegi uninominali è pari a tre per la Provincia autonoma di Trento e tre per la Provincia autonoma di Bolzano, definiti ai sensi della legge

30 dicembre 1991, n. 422»;

all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) il comma 4 è soppresso»;

all'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: «2-bis) i collegi uninominali delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422».

1.100/1

AUGUSSORI

Inammissibile

All'emendamento 1.100, sostituire le parole «lettera a), numero 2» con le seguenti: «lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, dopo le parole "la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore" inserire le seguenti: "; la circoscrizione Friuli-Venezia Giulia è costituita in non meno di due collegi uninominali, uno dei quali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38";

b) al numero 2»;

conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «Fatti salvi i collegi uninominali delle Regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol» con le seguenti: «Fatti salvi i collegi uninominali delle Regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol e del Friuli-Venezia Giulia»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente: "3-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. La Regione Friuli-Venezia Giulia è costituita in non meno di due collegi uninominali, uno dei quali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. La restante quota di seggi spettanti alla Regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.»";

c) all'articolo 3, comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «Fatti salvi i collegi uninominali delle Regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol» con le seguenti: «Fatti salvi i collegi uninominali delle Regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol e del Friuli-Venezia Giulia».

1.100

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: «i seggi di cui al comma 2» con le seguenti: «i seggi corrispondenti ai collegi uninominali di cui al comma 2».

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica indipendentemente dal numero dei parlamentari)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2, le parole: «Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I» sono sostituite dalle seguenti: «Il territorio nazionale è suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i»;

2) al comma 3, le parole: «La regione Valle d'Aosta è costituita» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite»;

3) al comma 4, le parole: «sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di collegi uninominali corrispondente al numero pari immediatamente inferiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione»;

b) all'articolo 16-*bis*, le parole: «due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16» e «due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore»;

c) all'articolo 17, le parole: «due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore»;

d) alla rubrica del titolo VII, le parole: «Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e» sono sostituite dalle seguenti: «che eleggono un solo senatore e per la regione»;

e) all'articolo 20, comma 1:

1) all'alinea, le parole: «nel collegio della Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore»;

2) alla lettera a), le parole: «nella regione Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «nelle regioni che eleggono un solo senatore» e le parole: «di Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo di regione»;

3) alla lettera c), le parole: «due regioni» sono sostituite dalle seguenti: «regioni di cui al presente articolo»;

4) alla lettera d), le parole: «di Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo di regione»;

f) all'articolo 21-*ter*, comma 1, le parole: «della Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «di una regione che elegge un solo senatore».

EMENDAMENTI

2.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Parrini](#), [Collina](#), [Zanda](#)

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un decimo»;*
- 2) alla lettera b), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale»;*
- 3) alla lettera c), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».*

2.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a), numero 1) sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un quarto»;*
- 2) alla lettera b), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale»;*
- 3) alla lettera c), sostituire le parole: «un quarto dei collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».*

2.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ai tre ottavi» con le seguenti: «a un quarto».

2.100

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: "all'unità più prossima" aggiungere le seguenti: ",

assicurandone uno per ogni circoscrizione".

2.101/1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#)

Respinto

All'emendamento 2.101 aggiungere in fine le seguenti parole: «ove superiore»

2.101

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 4, dopo le parole: "legge 30 dicembre 1991, n. 422" sono inserite le seguenti: ", ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione".»

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Garanzia di una congrua rappresentanza alle minoranze per il mantenimento di un'equa rappresentatività parlamentare)

1. Dall'applicazione degli articoli 1 e 2 deve comunque essere garantita una congrua rappresentanza ai partiti, ai movimenti e alle forze politiche minoritari, evitando in ogni caso un ridimensionamento del livello della rappresentatività dell'organo parlamentare».

2.0.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Divieto di pluricandidature)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al comma 2 le parole: "cinque collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "in più di un collegio plurinominale"».

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali)

1. Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ai fini dell'elezione della Camera dei deputati:

1) nelle circoscrizioni del territorio nazionale è costituito un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165;

b) ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica:

1) il territorio nazionale è suddiviso nel numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165.

3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165. È fatto salvo quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165.

EMENDAMENTI

3.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Parrini](#), [Collina](#), [Zanda](#)

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.100

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *alla lettera a), numero 1), sopprimere le parole da «, sulla base dei risultati» fino alla fine del periodo;*
- 2) *alla lettera b), numero 1), sopprimere il secondo periodo.*

3.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la rideterminazione dei collegi uninominali dovrà avere, di norma, uno scarto non superiore a cinquantamila abitanti tra il collegio con il livello di popolazione media più alto e il collegio con il livello di popolazione media più basso;».

3.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la rideterminazione dei collegi uninominali dovrà avere, di norma, uno scarto non superiore a centomila abitanti tra il collegio con il livello di popolazione media più alto e il collegio con il livello di popolazione media più basso;».

3.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la rideterminazione dei collegi uninominali dovrà avere, di norma, uno scarto non superiore a cinquantamila abitanti tra il collegio con il livello di popolazione media più alto e il collegio con il livello di popolazione media più basso;».

3.6

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la rideterminazione dei collegi uninominali dovrà avere, di norma, uno scarto non superiore a centomila abitanti tra il collegio con il livello di popolazione media più alto e il collegio con il livello di popolazione media più basso;».

3.7

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di evitare il potenziamento dell'impatto dell'aspetto maggioritario del sistema di elezione, nell'ipotesi di riduzione del numero dei parlamentari da eleggere e della conseguente riduzione del numero di seggi da distribuire, si deve operare prevedendo un riequilibrio di carattere proporzionale nella attribuzione dei seggi medesimi.».

3.8

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nella regione Friuli-Venezia Giulia deve comunque essere garantito un collegio uninominale al fine di favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38».

3.9

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di salvaguardare e tutelare le specificità autonomistiche e le minoranze linguistiche riconosciute della Regione Trentino-Alto Adige, la delimitazione e il numero dei collegi uninominali, sia per la Camera che per il Senato, deve comunque garantire l'equilibrio qualitativo e quantitativo vigente all'atto di approvazione della presente legge»

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 881 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i

relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 881

sulla proposta di non passare all'esame degli articoli, la senatrice Cantu' avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.1, identico all'emendamento 1.2, il senatore Dessi' avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 3.3 (1a parte), il senatore Croatti avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione finale, i senatori Angrisani, Croatti e De Lucia, avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alfieri, Barboni, Battistoni, Bogo Deledda, Bonifazi, Borgonzoni, Bossi Umberto, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Cirinna', Corbetta, Crimi, Crucioi, D'Angelo, De Poli, Fusco, Maffoni, Mallegni, Marti, Merlo, Monti, Napolitano, Pepe, Richetti, Ronzulli, Rossomando, Santangelo, Sciascia, Siri e Valente.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bagnai, per attività della 6a Commissione permanente; Barachini, per attività della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Anastasi, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Senato, composizione e Ufficio di Presidenza del Consiglio di Garanzia

Il Presidente del Senato, in data 23 ottobre 2018, ha chiamato a far parte del Consiglio di Garanzia del Senato i senatori Balboni, Grassi, Pepe, Vitali e Valente, in qualità di titolari, ed i senatori Bonifazi, Dal Mas, Magorno, Pellegrini Emanuele e Perilli, in qualità di supplenti. In data 6 febbraio 2019 il senatore Dal Mas è stato sostituito dal senatore Aimi.

Il Consiglio di Garanzia, in data 12 febbraio 2019, ha proceduto all'insediamento e all'elezione del Presidente.

È risultato eletto Presidente il senatore Luigi Vitali.

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, in data 13 febbraio 2019, ha proceduto all'elezione del Segretario. È risultato eletto il deputato Camillo D'Alessandro.

Ufficio Parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione

Il Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, con lettera in data 7 febbraio 2019, ha trasmesso copia del Rapporto sulla politica di bilancio 2019.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 181).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e finanze

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia (1063)

(presentato in data 13/02/2019)

C.1486 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori La Pietra Patrizio Giacomo, Berardi Roberto

Disposizioni relative alle storiche contrade di Siena e alle associazioni di contradaioi (1057)

(presentato in data 12/02/2019);

senatrice De Petris Loredana

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante l'istituzione del «Giorno della memoria», in materia di estensione del ricordo a tutte le vittime delle persecuzioni etniche, sessuali e religiose, deportate nei

campi di sterminio nazisti (1058)

(presentato in data 12/02/2019);

senatori Quagliariello Gaetano, Gasparri Maurizio

Modifiche alla legge n. 219 del 22 dicembre 2017 in materia di interruzione o rifiuto delle cure da parte del rappresentante legale in assenza di disposizioni anticipate di trattamento (1059)

(presentato in data 12/02/2019);

senatori Quagliariello Gaetano, Gasparri Maurizio

Modifiche alla legge n. 219 del 22 dicembre 2017 in materia di alimentazione e idratazione (1060)

(presentato in data 12/02/2019);

Senatori Quagliariello Gaetano, Gasparri Maurizio

Modifiche alla legge n. 219 del 22 dicembre 2017 in materia di consenso informato e di non applicazione delle disposizioni anticipate di trattamento in caso di inappropriata clinica (1061)

(presentato in data 12/02/2019)

senatori Giacobbe Francesco, Garavini Laura

Modifica all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati residenti all'estero, e disposizioni per la sanatoria dei trattamenti indebitamente percepiti (1062)

(presentato in data 13/02/2019);

senatori Bellanova Teresa, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Fedeli Valeria, Garavini Laura, Giacobbe Francesco, Ginetti Nadia, Magorno Ernesto, Margiotta Salvatore, Messina Assuntela, Misiani Antonio, Nannicini Tommaso, Pittella Gianni, Rampi Roberto, Richetti Matteo, Sudano Valeria, Valente Valeria

Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (1064)

(presentato in data 13/02/2019);

DDL Costituzionale

senatore Laus Mauro Antonio Donato

Istituzione dell'Autorità nazionale per i diritti umani (1065)

(presentato in data 13/02/2019);

senatori Marinello Gaspare Antonio, Sileri Pierpaolo, Castellone Maria Domenica, Di Marzio Luigi, Endrizzi Giovanni, Mautone Raffaele, Pisani Giuseppe, Di Nicola Primo, Romagnoli Sergio, Catalfo Nunzia, Bottici Laura, Matrisciano Susy, Gaudiano Felicia, Romano Iunio Valerio, Nocerino Simona Nunzia, Campagna Antonella, Guidolin Barbara, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Leone Cinzia, Floridia Barbara, Maiorino Alessandra, Abate Rosa Silvana, Naturale Gisella, Trentacoste Fabrizio, Pirro Elisa, Donno Daniela, Mantero Matteo, Presutto Vincenzo, Ortolani Franco

Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA dei contraccettivi maschili e femminili per la prevenzione delle malattie e infezioni sessualmente trasmissibili (1066)

(presentato in data 13/02/2019);

senatori Puglia Sergio, Di Nicola Primo, Castaldi Gianluca, Grassi Ugo, Angrisani Luisa, Botto Elena, Corrado Margherita, Donno Daniela, Vanin Orietta, Floridia Barbara, Anastasi Cristiano, La Mura Virginia, Corbetta Gianmarco, Trentacoste Fabrizio, Vaccaro Sergio, Pisani Giuseppe

Norme contenenti la disciplina dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e per i referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione da parte dei lavoratori marittimi imbarcati (1067)

(presentato in data 13/02/2019);

senatori De Poli Antonio, Saccone Antonio, Gallone Maria Alessandra, Toffanin Roberta

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di sostegno dell'assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti (1068)

(presentato in data 14/02/2019);

senatori Romeo Massimiliano, Marti Roberto, Ripamonti Paolo, Pianasso Cesare, Pisani Pietro, Faggi Antonella, Montani Enrico, Solinas Christian, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone,

Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Misure a tutela dell'artigianato (1069)

(presentato in data 14/02/2019);

senatori Gallicchio Agnese, Grassi Ugo

Modifiche al Codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in materia di sentenze di condanna della Corte dei conti (1070)

(presentato in data 15/02/2019);

senatori Romeo Massimiliano, Bagnai Alberto, Montani Enrico, Saviane Paolo, Rivolta Erica, Zuliani Cristiano, Ferrero Roberta, Tosato Paolo, Solinas Christian, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Sbrana Rosellina, Tesei Donatella, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel

Istituzione dell'imposta sostitutiva IRPEFIRE PLUS (1071)

(presentato in data 15/02/2019);

senatori Fregolent Sonia, Faggi Antonella, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Ferrero Roberta, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e dei giochi con vincita in denaro (1072)

(presentato in data 18/02/2019);

senatori Dal Mas Franco, Caliendo Giacomo, Modena Fiammetta, Vitali Luigi

Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, recante misure in materia di negoziazione assistita (1073)

(presentato in data 19/02/2019).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Piarulli Angela Anna Bruna

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili (958)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 12^a (Igiene e sanità)

(assegnato in data 14/02/2019);

5ª Commissione permanente Bilancio

Sen. Giammanco Gabriella

Disposizioni per il recupero dei mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana (1008)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 6ª (Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 14/02/2019);

11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Parente Annamaria, Sen. Astorre Bruno

Istituzione dell'Autorità garante delle competenze acquisite in situazioni di apprendimento e di lavoro (71)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 14/02/2019);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Parente Annamaria ed altri

Disciplina delle attività funerarie (963)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 14/02/2019);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Quagliariello Gaetano

Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale (63)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 14/02/2019);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Paroli Adriano

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale (996)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 19/02/2019);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Maiorino Alessandra ed altri

Disposizioni in materia di professionismo sportivo e di parità di genere nello sport (972)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 19/02/2019);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Rossomando Anna

Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo (984)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 19/02/2019);

In sede referente

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Gov. Conte-I: Pres. Consiglio Conte, Ministro economia e finanze Tria

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia (1063) previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

C.1486 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 14/02/2019);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Barbaro Claudio ed altri

Delega al Governo per la razionalizzazione della normativa sullo sport (999)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 14/02/2019);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Sbrollini Daniela

Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture (1020)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 19/02/2019).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice L'Abbate ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: L'Abbate e altri. - "Disposizioni per la disciplina e la promozione dell'attività di compravendita di beni usati, istituzione del Consorzio nazionale del riuso, nonché disposizioni per la formazione degli operatori del settore" (637).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Le Commissioni riunite 1a e 14a, nella seduta del 13 febbraio 2019, hanno approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato "Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 (*Doc. CCXXXVI*, n. 1)".

Il predetto documento è inviato al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta (*Doc. XXIV*, n. 4).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 15 febbraio 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 - lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (n. 72).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 15 febbraio 2019 - alla 12ª Commissione permanente, nonché - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro il termine del 27 marzo 2019. Le Commissioni 1a e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 12ª Commissione entro il 17 marzo 2019.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 15 febbraio

2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (n. 73).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 15 febbraio 2019 - alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 27 marzo 2019. Le Commissioni 1a, 5a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla 8a Commissione entro il 17 marzo 2019.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 15 febbraio 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (n. 74).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 15 febbraio 2019 - alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 27 marzo 2019. Le Commissioni 1a, 2a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla 8a Commissione entro il 17 marzo 2019.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 12 febbraio 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - la proposta di nomina del professor Antonio Felice Uricchio a componente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (n. 18).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita - in data 13 febbraio 2019 - alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 5 marzo 2019.

Governo, trasmissione di atti

Con lettere in data 5 e 7 febbraio 2019 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Lecce e Cumiana (Torino).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti (COM(2019) 50 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Applicazione delle norme sulla concorrenza nel settore farmaceutico (2009 - 2017) Le autorità europee garanti della concorrenza collaborano per garantire la disponibilità di medicinali innovativi e a prezzi contenuti (COM(2019) 17 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 12a e 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti per quanto riguarda le modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (COM(2019) 54 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 10a, 12a e 14a;

Proposta di Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma

sugli inquinanti organici persistenti in merito alla proposta di modifica degli allegati A e B (COM(2019) 52 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 10a, 12a e 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (COM(2019) 76 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia del programma Dogana 2020 (COM(2019) 57 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Valutazione intermedia del programma Fiscalis 2020 (COM(2019) 59 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti. Deferimento

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 15 febbraio 2019, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 20 luglio 2004, n. 215 - la delibera del 13 febbraio 2019, con la quale l'Autorità ha dichiarato che le cariche di componente del consiglio di amministrazione nella società Ticino Plast Srl e di Presidente del consiglio di amministrazione nella società Ticino Holding Srl, ricoperte dal dottor Dario Galli, sono incompatibili con la carica di Vice Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della predetta legge n. 215 del 2004.

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 11 febbraio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interesse, aggiornata al secondo semestre 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CLIII*, n. 2).

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

Con lettere in data 24 gennaio, 5 e 7 febbraio 2019, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta dal Garante del Contribuente:

per la Calabria, nel 2018 (Atto n. 182);

per il Veneto, nel 2018 (Atto n. 183);

del Molise, nel 2018 (Atto n. 184).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 febbraio 2019, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di ENI S.p.A., per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 114);

dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 115);

della Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A), per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 116).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 13 febbraio 2019, per l'acquisizione del parere

motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2019) 88 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è stato deferito, in data 15 febbraio 2019, alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 10 aprile 2019. L'atto è stato altresì deferito, in pari data, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Laus ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01197 della senatrice Bonino.

La senatrice Lonardo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01200 del senatore Gasparri ed altri.

Mozioni

[TESTOR](#), [MALLEGNI](#), [MASINI](#), [GIAMMANCO](#), [CESARO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [MOLES](#), [DAL MAS](#), [MANGIALAVORI](#), [VITALI](#) - Il Senato,

premessi che:

secondo gli ultimi dati forniti dall'Eurostat, l'Italia si colloca al quartultimo posto su 28 Paesi UE in relazione al PIL, per investimenti in infrastrutture;

la percentuale del 2 per cento rispetto al PIL risulta essere abbondantemente al di sotto della media europea del 2,7 per cento;

solo nel 2018, il valore degli investimenti pubblici italiani è risultato essere sotto la media europea di 17,1 miliardi di euro;

un *trend* discendente, consolidato nel corso degli ultimi anni, che dal 2009 al 2017 ha determinato un ridimensionamento degli investimenti pubblici per le costruzioni pari al 37,7 per cento, con ripercussioni su 122.000 impiegati del comparto rimasti senza lavoro;

si tratta di dati preoccupanti in un momento in cui il nostro Paese avrebbe bisogno di investimenti di medio-lungo periodo per ridare una prospettiva di sviluppo economico e infrastrutturale;

la realizzazione di maggiori opere pubbliche genererebbe benefici dal punto di vista logistico e coinvolgimento nella costruzione e manutenzione delle stesse;

il patrimonio infrastrutturale italiano ha subito un costante degrado, che mette in gioco la sicurezza stessa dei suoi cittadini e non permette di immaginare un futuro in cui il nostro Paese possa tornare ad essere attrattivo nei confronti dei grandi investitori internazionali;

a parere dei proponenti del presente atto di indirizzo, nel contesto di un quadro finanziario europeo, si intravede la necessità di affiancare agli stanziamenti di bilancio nazionale per la spesa in conto capitale ingenti risorse europee finalizzate allo sviluppo infrastrutturale;

tale prospettiva potrebbe essere colta nella fase attuale in cui, nell'ambito della complessa trattativa del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, tuttora in corso, sarebbe auspicabile un accordo tra i vari Paesi membri per addivenire ad una nuova ripartizione delle risorse finalizzata ad accrescere la flessibilità del QFP;

attraverso un importante quotidiano nazionale, il 12 febbraio 2019 il viceministro delle infrastrutture, Edoardo Rixi, riferendosi alla TAV, ha dichiarato possibile "migliorare l'opera sul versante dei costi, ad esempio portando la percentuale di fondi europei dal 40% al 50%, risparmiando un paio di miliardi";

è del tutto evidente che, all'interno della compagine governativa, ci siano posizioni volte a considerare una revisione delle risorse all'interno del bilancio dell'Unione europea da destinare alle grandi opere infrastrutturali,

impegna il Governo:

1) con riferimento al quadro finanziario pluriennale 2021-2027, riguardo al quale ha espresso la

necessità che "il bilancio sia sufficientemente flessibile in modo da poter essere efficacemente impiegato in situazioni di emergenza", ad avviare una trattativa nelle sedi competenti per addivenire ad una più idonea ripartizione dei fondi e dei capitoli di bilancio dell'Unione europea da destinare alle opere infrastrutturali;

2) a farsi promotore in sede comunitaria per far sì che le infrastrutture relative al trasporto nazionale e comunitario vengano messe tra i primi punti del programma della Commissione europea.

(1-00079)

[LUCIDI](#), [FERRARA](#), [MAIORINO](#), [LANZI](#), [ANGRISANI](#), [PARAGONE](#), [ANASTASI](#), [TURCO](#), [ROMANO](#), [CORRADO](#), [DONNO](#), [TRENTACOSTE](#), [CORBETTA](#), [LANNUTTI](#), [MONTEVECCHI](#) -
Il Senato,

premessò che:

al termine della seduta del Consiglio europeo del 23 marzo 2018, nella sua formazione a 27 (*ex art. 50* del Trattato sull'Unione europea), sul processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea, cosiddetta Brexit, il Consiglio ha pubblicato i suoi orientamenti finali, in cui viene ribadita la necessità di mantenere uno stretto partenariato fra Unione europea e Regno Unito riguardo alla cooperazione commerciale ed economica, alla lotta al terrorismo ed alla criminalità internazionale, alla sicurezza, alla difesa e alla politica estera;

in particolare, il Consiglio ha riconosciuto che la prossimità geografica fra l'Unione europea ed il Regno Unito e l'uscita del Paese dall'area Schengen rendono fondamentale assicurare la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, tramite un partenariato che dovrebbe contemplare "efficaci scambi di informazioni, il sostegno alla cooperazione operativa tra autorità di contrasto e la cooperazione giudiziaria in materia penale" e che garantisca meccanismi efficaci di esecuzione e risoluzione delle controversie;

considerato che:

il processo di uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea potrebbe comportare un indebolimento della capacità di cooperazione giudiziaria e di polizia, nonché degli strumenti di interscambio informativo in materia finanziaria e fiscale, creando così un ambiente favorevole allo sviluppo e proliferazione delle organizzazioni mafiose;

in tale contesto, tra le principali criticità che la Brexit potrebbe generare, vi è l'impossibilità di ricorrere a una serie di strumenti e principi di riconoscimento giuridico che oggi sono alla base della cooperazione che, pur nella sua complessità, ha consentito di conseguire un buon numero di successi, nonostante le diversità tra l'ordinamento giuridico britannico e quello europeo;

sono evidenti alcune differenze nei rispettivi ordinamenti penali e giuridici tra il Regno Unito e l'Europa, come ad esempio la non obbligatorietà dell'azione penale, le priorità dell'azione investigativa imposte dall'Esecutivo, l'utilizzo o meno delle intercettazioni telefoniche a fini processuali e, ancora, l'approccio delle autorità britanniche alla permeabilità del sistema societario e finanziario del Regno Unito. Nel confronto specifico con l'Italia va sottolineata la scarsa conoscenza del fenomeno mafioso e della criminalità organizzata da parte delle autorità britanniche. L'ordinamento italiano, infatti, presta un'attenzione particolare al fenomeno mafioso, tanto da fissare misure di prevenzione personali e patrimoniali sancite dal Titolo I e II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

è bene, inoltre, tenere conto del peculiare contesto economico e finanziario londinese, un ambiente che favorisce la proliferazione di transazioni illecite, finanziate anche da capitali provenienti da Paesi stranieri, spesso paradisi fiscali;

considerato inoltre che:

il procuratore generale della Procura di Catanzaro, Nicola Gratteri, dalle colonne de "Il Sole-24 ore" ha lanciato l'allarme sul possibile indebolimento del contrasto al narcotraffico, riciclaggio, terrorismo e mafie che la Brexit potrebbe comportare, crimini transnazionali che richiedono una risposta coordinata;

in un articolo di Amalia De Simone per il "Corriere della Sera" pubblicato il 23 febbraio 2018, il

colonnello della Guardia di finanza presso l'ambasciata italiana a Londra, Claudio Petroziello, ha riportato i dati dell'Economic crime command della National crime agency britannica, secondo cui sono circa 195 i miliardi di sterline investiti ogni anno attraverso la piazza finanziaria di Londra, sottolineando che, in mezzo a grandi volumi di denaro che circolano ogni giorno, è meno facile che vengano individuati degli investimenti di provenienza dubbia o chiaramente illecita;

nello stesso articolo, secondo Anna Sergi, docente di criminologia e vice direttrice del centro di criminologia dell'università di Essex, il Regno Unito, in ragione della posizione geografica, è esposto al rischio di permeabilità per l'infiltrazione di gruppi criminali, incluse le mafie italiane, rendendolo uno dei principali porti di ingresso in Europa, ad esempio per il traffico di stupefacenti. Inoltre, dall'articolo emerge un rischio rappresentato da una facilitazione delle operazioni di riciclaggio;

l'inchiesta "Mafie unite d'Europa" de "il Fatto Quotidiano" del 2017 sul riciclaggio di denaro a Londra ha, fra l'altro, riportato le già esistenti difficoltà di cooperazione giudiziaria del sistema "Sirena" (sistema di cooperazione giudiziaria tra Paesi dell'Unione europea), rafforzando la necessità di costruire un rapporto solido di cooperazione giudiziaria bilaterale che possa supplire a tali problematiche;

ritenuto che:

sebbene con Paesi ed in situazioni molto differenti dal caso di specie, la ratifica di trattati internazionali di cooperazione giudiziaria è stata oggetto di interesse delle Commissioni permanenti Affari Esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che durante la XVIII Legislatura hanno esaminato ai fini della ratifica trattati di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale con Emirati Arabi Uniti, Bosnia ed Erzegovina, Repubblica di Macedonia, Nigeria, Argentina, Uruguay;

le peculiarità delle tipologie criminose transfrontaliere che coinvolgono, nel caso di specie, l'Italia ed il Regno Unito sono legate come si è visto al mondo della criminalità organizzata ed al riciclaggio di denaro,

impegna il Governo:

- 1) a porre in essere tutte le azioni possibili per evitare che, durante le fasi dei negoziati per la Brexit e il periodo immediatamente successivo, si crei un vuoto legislativo in materia di cooperazione internazionale in ambito giudiziario e di polizia con la Gran Bretagna;
- 2) a determinare congiuntamente con le procure attive su indagini internazionali tutte quelle tutele volte a garantire la prosecuzione e il miglioramento delle fasi istruttorie per i reati transfrontalieri;
- 3) ad avviare negoziati bilaterali con il Regno Unito al fine di stipulare accordi di cooperazione giudiziaria per perseguire efficacemente i crimini transnazionali.

(1-00080)

Interpellanze

[STEFANO](#), [MARCUCCI](#), [CUCCA](#), [TARICCO](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [COLLINA](#), [FERRARI](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [BONIFAZI](#), [CERNO](#), [COMINCINI](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO](#), [MESSINA](#) Assuntela, [MISIANI](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PARRINI](#), [PATRIARCA](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [RAMPI](#), [RENZI](#), [RICHETTI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [SUDANO](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#), [ZANDA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

da giorni i pastori sardi conducono una durissima battaglia per vedersi garantito il prezzo equo e remunerativo del latte ovino destinato alla trasformazione;

gli stessi pastori individuano inequivocabilmente la controparte nelle "imprese della trasformazione", e nei loro comportamenti monopolistici, che costituiscono il fondamento di un'unilaterale definizione del prezzo sotto costo di produzione;

il patrimonio ovino nazionale è costituito per il 45 per cento circa dagli allevamenti sardi,

sono circa 15.400 le aziende operanti nel settore, che assicurano reddito da lavoro a circa 100.000 persone;

la lotta pluriennale dei pastori, pertanto, merita la solidarietà attiva delle pubbliche istituzioni, a partire da quelle preposte alla definizione e gestione delle politiche agricole;

l'intero settore ovicaprino patisce ormai importanti carenze di attenzione da parte del Ministero competente delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in particolare il settore della produzione del latte ovino per la trasformazione in formaggio "pecorino romano", commercializzato sul mercato internazionale;

considerato che risulta assolutamente urgente intraprendere una serie di iniziative finalizzate a sostenere il settore ovi-caprino, ed in particolare a porre in essere ogni misura tesa a garantire un prezzo equamente remunerativo per il latte ovino nel conferimento alle imprese della trasformazione, si chiede di sapere:

in quali tempi il Ministro in indirizzo intenda rendere informazione al Parlamento circa l'esito degli incontri avuti in merito alla vertenza sul prezzo del latte in Sardegna, ed in particolare in ordine alle misure che intende adottare al fine di darle positiva soluzione;

se intenda provvedere, ed in quali tempi, all'immediato commissariamento nonché alla complessiva riforma del consorzio di tutela del pecorino romano, misura che si ritiene essenziale per evitare per il futuro il ripetersi delle problematiche presenti;

se intenda promuovere l'istituzione del reddito minimo garantito per i lavoratori del settore agro-zootecnico e pastorale in particolare;

quali interventi ritenga di attuare al fine di garantire i necessari investimenti per la ricerca indirizzata alla valorizzazione e diversificazione delle produzioni;

se intenda garantire, e in quale tempistica data l'urgenza, iniziative di propria competenza per promuovere il marchio di tutela del latte prodotto in Sardegna e suoi derivati;

se intenda altresì garantire, e attraverso quali strumenti, la formazione continua degli allevatori ovicapri ai fini del necessario aggiornamento tecnologico e professionale;

se risulti quali siano le ragioni per le quali il Ministro dell'interno, in materia del tutto incompetente, abbia ritenuto di intervenire direttamente nella vertenza, convocando presso il proprio Ministero un incontro con allevatori e associazioni di categoria, nonostante la già manifestata intenzione del Presidente del Consiglio dei ministri di istituire un tavolo assieme al Ministero delle politiche agricole per trovare congiuntamente agli allevatori soluzioni alle problematiche sollevate.

(2-00022p. a.)

[FERRO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata," convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, prevede che qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro del veicolo in seguito a violazioni del codice della strada non appartenga ad una delle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza;

in presenza di un sequestro amministrativo operato dalla Polizia locale, l'ente deve di fatto sostenere le spese di custodia tutt'altro che modeste;

molti Comuni della provincia di Verona, poco prima della fine dell'anno 2018, si sono visti recapitare dalla Prefettura richieste di ristoro rispetto a spese sostenute, nel corso degli anni pregressi, in presenza di veicoli sottoposti a sequestro ad opera della Polizia locale medesima, creando notevoli difficoltà per i bilanci;

l'interesse pubblico perseguito trascende da quello del singolo Comune per investire quello intercomunale, se non addirittura nazionale: è di tutta evidenza che la Polizia locale quando opera il sequestro di un veicolo, magari senza copertura assicurativa, persegue un interesse collettivo che attiene alla tutela dell'ordine pubblico e pertanto non è comprensibile la ragione per la quale debba essere l'ente locale a farsi carico di tali spese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario attivarsi con la massima urgenza e

sollecitudine affinché sia presa in esame la possibilità di rivedere questa norma di notevole impatto finanziario per le comunità locali.

(2-00023)

[LANNUTTI](#), [DI NICOLA](#), [PARAGONE](#), [MORRA](#), [PESCO](#), [GIARRUSSO](#), [AIROLA](#), [LEONE](#), [ABATE](#), [BOTTO](#), [ACCOTO](#), [DELL'OLIO](#), [CROATTI](#), [PIRRO](#), [GALLICCHIO](#), [CORRADO](#), [LOMUTI](#), [LANZI](#), [SILERI](#), [FENU](#), [DESSI](#), [NOCERINO](#), [DRAGO](#), [DI PIAZZA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

il *crac* delle banche venete, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ha prodotto una voragine di 18,9 miliardi di euro per 210.000 azionisti (120.000 BpVi, 90.000 Veneto Banca) tra azzeramento del valore delle azioni (10 miliardi), perdite di bilancio per 4 miliardi, aumenti di capitale per 4,9 miliardi di euro; senza contare l'intervento del "Fondo Atlante" ed in ultimo dello Stato, costretto ad elargire 5 miliardi di euro *cash* e 12 di garanzie pubbliche a Banca Intesa, per avere acquistato le due banche venete al valore simbolico di un euro;

a giudizio degli interpellanti il *crac* si sarebbe potuto evitare seguendo l'ordinaria diligenza e vigilanza da parte di autorità preposte ai controlli;

tra le prime denunce contro la BpVi per il valore gonfiato delle azioni illiquide, arrivate a 62,50 euro cadauna, ed i metodi estorsivi per diventare azionisti con "prestiti-baciati" (ossia venivano negati fidi, mutui o prestiti se non si acquistavano le azioni), quella di Adusbef, che il 18 marzo 2008 depositava un esposto alla Procura di Vicenza, la cui denuncia, secondo quanto riferito da un ex agente dei servizi (come è documentato nell'atto di sindacato ispettivo 2-00005 del 26 giugno 2018), era in bella evidenza sulla scrivania del presidente BpVi Giovanni Zonin, due giorni dopo;

considerato che:

scrive il direttore di "VicenzaPiu" Giovanni Coviello il 13 febbraio 2019: "Allucinante ma ancora più allucinante sarà se i colleghi, gli organi ufficiali dei giornalisti, i politici e i cittadini tutti non interverranno con decisione e senza ipocrisie di maniera. Noi pubblicheremo subito questo testo col titolo "Caso BPVi Servizi segreti, intercettazioni a go go dei giornalisti Nicola Borzi e Francesco Bonazzi: pessimi... Servizi per il Paese". E voi cosa farete per Borzi, Bonazzi e la libertà di informare ed essere informati?»;

prosegue l'articolo intitolato "Caso BPVi - Intelligence, intercettati a go go giornalisti Borzi e Bonazzi e parlamentari, solo del M5S: pessimi... Servizi per il Paese" «Non mi fa alcun piacere scoprire - scrive sul suo profilo Facebook il collega Nicola Borzi che solo pochi giorni fa ci ha affidato un suo preoccupante memoriale -, che nell'indagine a mio carico per rivelazione di segreto di Stato per i miei articoli sui conti dei servizi segreti alla Banca Popolare di Vicenza (BpVi) Banca Nuova, oltre a migliaia di mie email, sono state esaminate tutte le telefonate (le hanno contate: 5.412, di cui 2.553 in ingresso e 2.859 in uscita) e gli sms (2.589, di cui 1.570 in ingresso e 1.109 in uscita), ma anche gli squilli (426, di cui 186 in ingresso e 240 in uscita) che ho scambiato sul mio cellulare aziendale e tramite la mia e-mail aziendale tra il primo ottobre e il 22 novembre 2017. (...) Non solo hanno contato sms e telefonate - prosegue, quindi, il collega Nicola Borzi - tra me e Francesco Bonazzi de La Verità. Hanno soprattutto censito contato monitorato le comunicazioni e persino gli spostamenti di un sacco di gente che non c'entrava niente: giornalisti, assistenti parlamentari, sindacalisti, presidenti di associazioni di risparmiatori. (...) Hanno contato quante telefonate e quanti sms sono intercorsi dai numeri di giornalisti di altre testate con me e Bonazzi. Così hanno censito il traffico telefonico tra me, Bonazzi e due colleghi de Il Fatto Quotidiano, una di Repubblica (collega che stava pure nell'Ordine nazionale dei giornalisti e nel nostro istituto di previdenza Inpgi), ma pure le telefonate che io e Bonazzi abbiamo ricevuto (una a testa) da assistenti di parlamentari del Movimento 5 Stelle, da sindacalisti, da Elio Lannutti che all'epoca dei fatti era presidente dell'associazione dei risparmiatori e consumatori Adusbef e oggi è senatore di M5S. Chissà perché hanno censito solo i contatti con M5S e non quelli con altre forze politiche... (...) Ma non basta - aggiunge Nicola Borzi: hanno pure incrociato le posizioni dei telefoni cellulari mio e di Bonazzi, attraverso le cellule dei ripetitori ai quali erano agganciate momento per momento, e hanno controllato se nei paraggi c'erano altri giornalisti, magari

per verificare se li avessimo incontrati. Così hanno trovato colleghi de La Stampa e di Giornalisti editori associati Gea. Hanno poi censito ed esaminato le mie email di lavoro al mio direttore dell'epoca Guido Gentili e ad altri colleghi de Il Sole 24 Ore. Tutti colleghi, tutta gente che non c'entra niente - denuncia Borzi - con questa indagine e alla quale io non ho mai né mostrato né comunicato i contenuti dei miei articoli né, meno che mai, l'unica copia dei documenti sui quali li ho scritti. (...) Infine (...) hanno pure censito le telefonate tra me e il padre di mia moglie... Il tutto è negli atti depositati dalla Procura di Roma che mi sono stati trasmessi oggi dal mio legale. Per i miei articoli rischio cinque anni di galera. Adesso io - conclude Nicola Borzi - chiedo alla Fnsi, all'Associazione lombarda dei giornalisti Alg, ad Assostamparomana, all'Ordine nazionale dei giornalisti Odg e a quello regionale della Lombardia, all'Inpgi, ad Articolo 21 e a Ossigeno per l'informazione, ai miei colleghi e al Comitato di redazione de Il Sole 24 Ore: dov'è finita la libertà di stampa sancita dalla Costituzione? Dov'è finita la tutela delle fonti dei giornalisti la cui segretezza è ribadita da sentenze di Cassazione, della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Ue?",

si chiede di sapere:

se il Governo, che ha pur stanziato oltre 1,5 miliardi di euro nel triennio per risarcire le vittime del "risparmio tradito", non abbia il dovere di accertare tutte le responsabilità di *crac* e dissesti risalendo agli artefici, alcuni sotto processo, e ai complici, anche con l'inasprimento delle sanzioni penali a carico dei bancarottieri ed i contigui vigilanti;

se negli atti depositati dalla Procura di Roma notificati il 13 febbraio 2019 a Nicola Borzi (presumibilmente anche a Francesco Bonazzi) risulti che siano stati censiti esclusivamente i contatti relativi a politici del M5S, non quelli relativi ad altre forze politiche, e se tale comportamento non debba essere accertato e sanzionato;

se non ritenga grave la descritta violazione palese del diritto alla libertà di stampa sancita dalla Costituzione, alla tutela delle fonti dei giornalisti ribadita da sentenze di Cassazione, della Consulta e della Corte di giustizia dell'Unione europea, principi invalicabili che diventano carta straccia quando le inchieste vanno ad individuare "santuari intoccabili" e "sepolcri imbiancati";

se non ritenga opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento.

(2-00024)

Interrogazioni

[CUCCA](#), [MAGORNO](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNA'](#), [VALENTE](#) - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

con bando del 18 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2016, n. 92, 4^a serie speciale, Concorsi ed esami, è stato indetto il concorso per 800 posti di assistente giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia e, con provvedimento datato 14 novembre 2017, il direttore generale del personale e della formazione ha decretato l'approvazione della graduatoria generale definitiva di merito relativa al concorso;

attualmente, dopo l'assunzione dei vincitori e, in un momento successivo, di una parte degli idonei, la graduatoria è costituita da circa 2.060 idonei di cui, secondo quanto risulta agli interroganti, è stata autorizzata l'assunzione di sole 200 unità dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2018 recante autorizzazioni ad assumere unità di personale di varie pubbliche amministrazioni;

considerato che:

con l'articolo, 1 comma 307, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalità e di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, il Ministero è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: a) 903 unità di area II per l'anno 2019, 1.000 unità di area III per l'anno 2020 e 1.000 unità di area II per l'anno 2021, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria; b) 81 unità di area III e 16 unità

di area II, per l'anno 2019, per l'esigenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, destinato ai ruoli di funzionario contabile, funzionario dell'organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico nonché di contabile;

il reclutamento del personale avverrà con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*septies*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, ovvero mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del citato decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro, nonché mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, pur non conoscendo il numero effettivo di assistenti giudiziari che saranno assunti attraverso le procedure di cui alla legge di bilancio per il 2019, appare verosimile che tale numero risulti inferiore alle 919 unità per l'anno 2019; considerato, inoltre, che:

il numero di unità di personale non dirigenziale cessato nel 2017 nel solo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria è molto elevato, tanto da determinare risorse per cessazioni nel 2017 pari a 46.725.456 euro e le unità cessate nel 2018 sono state in numero altrettanto elevato e lo saranno negli anni a venire, soprattutto alla luce dell'introduzione della "Quota 100" per l'anticipo dei pensionamenti;

l'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio per il 2019 dispone che, per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali non possano effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019;

nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 (tabella 5) allegato alla citata legge di bilancio è riportato, alla voce "somme a disposizione per le assunzioni di personale da effettuare mediante utilizzo delle facoltà assunzionali non esercitate", un importo disponibile pari a 10.559.287 euro, il quale, sommato al residuo delle facoltà assunzionali 2017, pari a 554.672,28 euro, nonché al residuo delle facoltà assunzionali 2018, pari a 2.089.004,59 euro, comporta una disponibilità finanziaria non utilizzata finalizzata alle procedure d'assunzione e pari a 13.202.963,87 euro, somma non soggetta al blocco del *turnover* di cui al predetto articolo 1, comma 399, e, dunque, nelle immediate disponibilità del Ministero della giustizia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno utilizzare la somma citata, disponibile nello stato di previsione e non utilizzata, nonché non soggetta al blocco del *turnover*, in quanto residuo di facoltà assunzionali antecedenti all'anno 2019, al fine di provvedere all'assunzione di assistenti giudiziari nel numero minimo di 365 unità;

se non ritenga, altresì, opportuno, alla luce delle perduranti carenze di personale, procedere allo scorrimento della citata graduatoria in deroga al citato blocco del *turnover*, di cui alla legge di bilancio per il 2019.

(3-00601)

[GARAVINI](#), [VATTUONE](#), [ROJC](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che,

è nota la particolare situazione del Comune di Campione d'Italia, che si trova geograficamente in territorio svizzero e, di conseguenza, ha condizioni economico-finanziarie del tutto peculiari, ricadendo in una zona considerata area doganale della Confederazione elvetica;

per dare un'idea della particolarità di tale situazione, il Comune di Campione d'Italia deve far fronte con il proprio bilancio anche a spese non riconducibili alle funzioni di un Comune, ma più riferibili a competenze, funzioni e attività statali nonché ai rapporti con la Confederazione elvetica regolati da specifici accordi;

in considerazione di tale situazione il Governo, fin dal 1933, ha autorizzato l'apertura di una casa da gioco con il fine di assicurare al Comune mezzi finanziari adeguati alla situazione;

la crisi della casa da gioco (per legge dello Stato, affidata ad una società il cui socio unico è il Comune e sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze) ha determinato lo

stato di dissesto finanziario del Comune di Campione d'Italia con preoccupanti ricadute sociali e occupazionali;

il nucleo Carabinieri di Campione d'Italia rappresenta l'unica forza di polizia a competenza generale presente sul territorio e in questi anni è stato chiamato a svolgere compiti impegnativi per quantità e importanza, in ragione, soprattutto, dell'extraterritorialità del Comune e della presenza della casa da gioco;

a causa del dissesto finanziario, il Ministero dell'interno ha autorizzato il Comune a revocare, con effetto retroattivo, per il personale statale residente e operante in quel territorio, tra cui figura quello del nucleo Carabinieri, i benefici di cui alla legge n. 425 del 1989;

dichiarazione di fallimento della casa da gioco, dissesto finanziario del Comune e revoca dei benefici indispensabili per un tenore di vita accettabile, dato che la moneta circolante è il franco svizzero, stanno originando un cospicuo contenzioso;

si ritiene doveroso un intervento dei Ministri in indirizzo, competenti per materia;

si chiede di sapere quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per risolvere la situazione descritta.

(3-00602)

BOLDRINI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il rimpatrio volontario assistito e reintegrazione consiste nell'opportunità offerta ai cittadini di un Paese terzo di fare ritorno in patria, attraverso un progetto individuale che comprende il *counselling*, l'assistenza all'organizzazione del viaggio e l'accompagnamento finalizzato al reinserimento sociale ed economico nel Paese di origine. I progetti di RVA&R sono promossi dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, finanziati con risorse economiche europee o nazionali ed attuati da enti pubblici e organizzazioni non governative attivi nel settore dell'immigrazione;

questa misura rappresenta per gli Stati una parte integrante di un'efficace politica di gestione dei movimenti migratori e garantisce una possibilità di ritorno di particolare valore, perché prevede percorsi personalizzati in considerazione dei bisogni individuali e familiari;

la misura del rimpatrio volontario assistito (RVA) è attuata dal Governo italiano da oltre un decennio, attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). I programmi di ritorno volontario hanno sostenuto nel corso degli anni centinaia di migranti, nel 2016 in Italia circa 3.700 sugli 81.000, che l'hanno fatto in tutta Europa. Nel 2018 le attività sono state realizzate in stretta sinergia con il progetto REVITA, finanziato dal fondo FAMI, che ne potenzia anche caratteristiche e servizi;

il progetto prevede una presa in carico dell'utente che non si limita al pagamento del viaggio e al ritorno a casa senza pericoli, ma prosegue col garantire un rientro dignitoso con la possibilità di iniziare una nuova vita: è previsto infatti un contributo in acquisto di servizi (non *cash*) fino a 2.000 euro per casa, lavoro, farmaci (nel caso di patologie non coperte dal servizio sanitario del Paese d'origine), formazione o per intraprendere un'attività imprenditoriale monitorata per i successivi 6 mesi (le più frequenti, acquisto di taxi, realizzazione di allevamenti o attività agricole);

i programmi di ritorno volontario assistito vengono realizzati sia su base individuale, che con nuclei familiari, e seguono sempre una richiesta volontaria del migrante; data tale volontarietà, non si deve commettere l'errore di confonderlo con il rimpatrio forzato, strumento completamente diverso che, tra l'altro, ha un costo molto superiore per lo Stato italiano, oltre ad essere una misura di fatto inefficace per il numero limitato di stranieri effettivamente rimpatriati;

l'articolo 6 del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018 (decreto-legge immigrazione e sicurezza pubblica), assegna al Fondo rimpatri presso il Ministero dell'interno le risorse stanziata dalla legge di bilancio per il 2018, destinate al programma di rimpatrio volontario assistito. Per l'attuazione di tale previsioni, il comma 1122, lettera b), dell'articolo 1 ha autorizzato la spesa (fino a): 500.000 per il 2018; 1.500.000 euro per il 2019; 1.500.000 euro per il 2020;

l'articolo non modifica gli stanziamenti, bensì la loro destinazione, pertanto tali risorse possono così essere destinate, anche ad altre forme di rimpatrio;

la novella infatti riformula il comma 1122, lettera *b*), dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, sì da destinare quei medesimi importi al Fondo rimpatri, sopprimendo il "vincolo" legislativo della destinazione ad un piano nazionale per la realizzazione di interventi di rimpatrio volontario assistito. Al riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione annota che "le attività di informazione e supporto ai migranti che intendono accedere ai rimpatri volontari e assistiti sono già svolte dalle organizzazioni internazionali della cui collaborazione si avvale il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche attraverso le progettazioni avviate sui fondi FAMI". Conseguenza alla novella che le risorse individuate dalla legge di bilancio 2018 possano, ma non debbano, essere destinate ai rimpatri volontari e assistiti (attingendo in tal caso al Fondo rimpatri, previa determinazione annuale con decreto del Ministro dell'interno delle risorse in esso disponibili per tale finalità, ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 7, del testo unico dell'immigrazione); a causa di un elevato numero di adesioni ai programmi di rimpatrio, i fondi stanziati per il 2018 sono esauriti;

i bandi per partecipare ai progetti, non ancora ufficializzati, dovrebbero uscire a febbraio 2019 e con alcune restrizioni, secondo indiscrezioni di stampa, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di chiarire quale sia la tempistica di emanazione dei bandi suddetti e se corrisponda al vero il fatto che i fondi subiranno delle restrizioni e che non potranno più usufruire dei fondi le persone provenienti da Paesi "esenti visto", come per esempio Albania e Ucraina.

(3-00603)

[BOLDRINI](#), [BELLANOVA](#), [GARAVINI](#), [D'ARIENZO](#), [GIACOBBE](#), [CUCCA](#), [MESSINA](#) Assuntela, [PATRIARCA](#), [VATTUONE](#), [TARICCO](#), [IORI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nelle campagne del bacino padano, territorio dalla configurazione orografica particolarmente ricca di corsi d'acqua, con particolare riferimento alla provincia di Ferrara, vi è un drammatico problema di sovrappopolazione delle nutrie, che sta penalizzando non solo le attività produttive ed economiche, ma sta arrecando disagi alla popolazione locale;

il sovrapascolamento attuato dalle nutrie sta provocando un deterioramento dei biotopi umidi, determinando profonde alterazioni degli ecosistemi e l'estinzione locale della fauna associata a tali ambienti;

dopo l'entrata in vigore, nel febbraio scorso, del Collegato ambientale alla legge di bilancio, pur mantenendo la classificazione dei roditori come animali infestanti e non più come fauna selvatica, si dà alle Regioni la possibilità di intervenire per garantire un'azione più organica e coordinata;

nel 2016 l'Emilia-Romagna è stata la prima Regione in Italia a dotarsi di un piano regionale per il controllo delle nutrie, implementato già nel 2018;

il costante impegno della Polizia provinciale, la buona volontà e senso civico espressi da alcuni cittadini e le difese messe in campo dagli agricoltori nel rispetto delle rigide disposizioni del piano regionale di controllo non sono però sufficienti a debellare questo problema: ogni anno tante aziende subiscono danni ingentissimi per i quali non ottengono alcun rimborso, inoltre c'è il problema dell'incolumità dei tanti operatori (dipendenti e lavoratori autonomi) che quotidianamente rischiano la vita alla guida dei loro mezzi meccanici, perché le tane e le gallerie che le nutrie scavano compromettono la tenuta delle arginature dei corsi d'acqua, e in caso di collasso ciò costituisce un grave pericolo per chi lavora a bordo di mezzi meccanici, oltre ad assumere una rilevanza fondamentale per quanto riguarda la sicurezza idraulica;

la buona riuscita dell'impegno profuso è vanificato dal fatto che non vi sono risorse sufficienti, si chiede di sapere:

quali azioni il Governo intenda assumere per far fronte all'emergenza, che si sta rivelando disastrosa in termini di danni per le aziende agricole e le strutture idrauliche, al fine di trovare soluzione effettiva in ausilio al già gravoso impegno mosso dalla Regione in coordinamento con le Province;

se intenda stanziare fondi finalizzati ad affrontare la grave emergenza dell'aumento della proliferazione delle nutrie che, ad oggi, non trova effettiva soluzione.

(3-00605)

ZAFFINI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la nascita delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) e la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) avrebbe dovuto, nell'intento del legislatore, portare l'Italia fuori dall'orrore dei manicomi criminali, restituendo dignità alle persone internate, in una prospettiva di reinserimento e recupero sociale;

in tal senso, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 aveva previsto che le funzioni sanitarie relative agli ospedali psichiatrici giudiziari fossero trasferite alle Regioni in cui i medesimi erano ubicati, e aveva disposto la restituzione ad ogni Regione della quota di internati di provenienza dai propri territori e la loro presa in carico, attraverso programmi terapeutici e riabilitativi finalizzati all'inserimento nel contesto sociale di appartenenza;

le leggi 17 febbraio 2012, n. 9, e 30 maggio 2014, n. 81, hanno disposto il definitivo superamento degli OPG entro la data del 1° febbraio 2013, prevedendo che, in ciascuna Regione, a decorrere dal 31 marzo 2013, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia fossero eseguite esclusivamente all'interno di apposite strutture sanitarie residenziali deputate ad accogliere i soggetti a cui è applicata dal magistrato tale misura, le cosiddette REMS;

attualmente esistono sul territorio nazionale 30 REMS, che dispongono della metà dei posti che erano in precedenza disponibili negli OPG (600 attuali contro i 1.200 degli OPG) a fronte di un aumento esponenziale dei reati gravi contro la persona, commessi da soggetti affetti da gravi disturbi psichici, con il risultato che i soggetti colpiti da un provvedimento giurisdizionale, che comporta nei loro confronti l'applicazione della misura di sicurezza della REMS, rimangono in libertà per mancanza di posti nelle strutture individuate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

tali soggetti sono di norma autori di reati efferati, affetti da gravi disturbi psichici, con una forte probabilità di porre in essere reati di sangue contro la persona, prosciolti giuridicamente per infermità mentale e per questo sottoposti ad una misura di sicurezza all'esito di un procedimento penale;

a ciò si aggiunga la fattispecie di quei soggetti che, per effetto di più condanne, dopo aver scontato la pena detentiva, dovrebbero essere trasferiti in una REMS ma, per carenza di posti, restano in consegna presso l'istituto di pena, con la Polizia penitenziaria che si trova a dover affrontare episodi violenti di aggressione al personale;

è del 9 ottobre 2018 una nota del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in cui si legge che, alla data del 25 settembre 2018, le aggressioni al personale di Polizia penitenziaria ammontavano a 485 episodi, con un *trend* che, se confermato, avrebbe fatto registrare, entro fine anno, 640 episodi. Nella nota si ribadisce come buona parte delle condotte aggressive vengano consumate da detenuti con gravi profili psicologici o psichiatrici, meritevoli di cure e trattamenti terapeutici, che gli ambienti penitenziari non possono garantire;

stessa cosa si dica per i casi di infermità sopravvenuta al condannato durante lo stato di detenzione: il giudice, qualora l'infermità impedisca l'esecuzione della pena in carcere e le patologie psichiche rendano incompatibile qualsiasi piano terapeutico con lo stato di detenzione, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare il ricovero presso la REMS, ma, non essendoci capienza, questi soggetti restano in carcere con le conseguenze descritte,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda perseguire, nel medio e lungo periodo, per porre rimedio alla cronica carenza di posti nelle REMS;

quali soluzioni intenda concertare, nell'immediato, con l'amministrazione penitenziaria, affinché la stessa possa svolgere il proprio ruolo di garante delle condizioni di legalità e di sicurezza e di presidio di tutela dell'incolumità personale di tutti coloro che, a vario titolo, prestano la propria attività lavorativa o professionale all'interno degli istituti di pena;

quanti episodi di aggressione al personale di Polizia penitenziaria si siano registrati al 31 dicembre 2018 ed in che percentuale le condotte aggressive siano state consumate da detenuti con profili psicologici o psichiatrici.

(3-00606)

[MISIANI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

Enel SpA ha avviato un progetto, attualmente in discussione con le controparti sindacali, che prevede la chiusura di 20 punti Enel sui 124 esistenti sull'intero territorio nazionale, sostituendo il servizio offerto agli utenti con una rete di "negozi" affidati a imprenditori privati;

tale iniziativa prefigura pesanti ricadute nei vari territori in termini di efficienza del servizio reso a famiglie ed imprese, tenuto conto del fatto che in alcune regioni si considera complementare il ruolo dei "negozi" e in altre si affida pressoché solo a questi ultimi il presidio delle esigenze dei consumatori;

la chiusura dei 20 punti Enel si inserisce in un quadro che vede il progressivo smantellamento della rete Enel, preceduta da una riduzione drastica di personale, in una regione come la Lombardia, che nel 2016 ha registrato la chiusura degli uffici di Breno e Corsico, nel 2018 di Sondrio, e ora vede in programma la chiusura di altri 4 punti Enel a Cremona, Mantova, Lodi e Treviglio (Bergamo);

in particolare, la chiusura del punto di Treviglio limiterebbe la presenza di Enel alla sola città di Bergamo, in una provincia che conta oltre un milione di abitanti;

il punto Enel di Treviglio, pur con un organico ristretto, registra giornalmente una media di oltre 50 accessi del pubblico, servendo un'area in grande crescita e sviluppo, in quanto sulla città converge l'economia di un territorio con circa 400.000 abitanti;

il recente sviluppo infrastrutturale della città di Treviglio ha portato in quel territorio grandi insediamenti logistici, da ultimo quello di Amazon,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti di cui in premessa;

quali iniziative intenda adottare per evitare la chiusura dei suddetti 20 punti Enel, e in particolare di quello di Treviglio, che rischia di determinare pesanti ricadute nei territori coinvolti in termini di efficienza del servizio reso a famiglie ed imprese;

se non ritenga opportuno, considerata la vetustà della rete e la necessità di manutenzione e investimenti, che Enel mantenga in futuro una rete diffusa di uffici su tutto il territorio nazionale, che consenta ai cittadini un'interlocuzione fisica diretta con l'azienda del servizio elettrico nazionale.

(3-00607)

[STEFANO](#), [MARGIOTTA](#), [BELLANOVA](#), [LAUS](#), [CUCCA](#), [SUDANO](#), [MESSINA](#) *Assuntela*, [FERRAZZI](#), [MALPEZZI](#), [ROJC](#), [PATRIARCA](#), [SBROLLINI](#), [MARINO](#), [PITTELLA](#), [D'ALFONSO](#)

- *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 281 del 1947 e successive modificazioni e integrazioni, si occupa della gestione di impianti di interesse strategico nazionale, garantendo fornitura idrica all'ingrosso ad uso plurimo (civile, irriguo ed industriale) nelle regioni di Puglia, Basilicata, Calabria e Campania;

il patrimonio infrastrutturale che l'ente ha contribuito a costruire, e che attualmente gestisce in regime di concessione, è caratterizzato da opere che risultano per estensione, funzionalità e consistenza tra le più significative a livello europeo, comprendendo tre importanti schemi idrici (lo schema Ionico-Sinni, lo schema Basento-Bradano e lo schema Ofanto), 2 centri di telecontrollo, 8 dighe, 4 traverse e centinaia di chilometri di adduttori DN 3.000, assicurando ai territori di riferimento l'accumulo a compenso pluriennale con erogazione di risorsa grezza pari a circa 600 milioni di metri cubi all'anno; i principali fruitori della risorsa idrica grezza sono l'acquedotto Pugliese, l'acquedotto Lucano, i consorzi di bonifica di Puglia, Basilicata e Calabria e l'ILVA di Taranto;

EIPLI svolge tutte le attività necessarie per mantenere in esercizio ed assicurare lo stato di efficienza e funzionalità delle predette opere, attenendosi al "foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione", recante le prescrizioni della Direzione vigilanza dighe del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio degli impianti, ivi compreso il presidio continuativo a cura del personale dipendente dall'ente gestore che, suddiviso per turni giornalieri e notturni, assicura la sorveglianza delle dighe 24 ore su 24;

tutte le attività inerenti alla gestione delle infrastrutture vengono svolte anche con l'ausilio di 162 dipendenti, di cui 44 assunti a seguito di concorso, inquadrati con contratto a tempo determinato, stante lo stato di liquidazione dell'ente;

tra i dipendenti a tempo determinato rientrano 23 operai che assicurano la dotazione minima per la gestione ed il presidio 24 ore su 24, nonché la manutenzione ordinaria degli impianti, 2 geometri che assicurano il supporto ai tecnici professionisti in fase di progettazione, direzione lavori, pratiche catastali e rilievi topografici, 7 professionisti con qualifica tecnica (ingegneri e architetti) che assicurano le numerose e diversificate funzioni tecniche inerenti ai medesimi impianti ed infrastrutture oltre a ruoli di responsabilità legati alla gestione di invasi e traverse (responsabili di esercizio delle traverse e sostituti dell'ingegnere responsabile sulle dighe);

tali figure sono essenziali per garantire il rispetto delle cogenti prescrizioni della Direzione vigilanza dighe, cui l'ente ha l'obbligo di attenersi, assicurando l'erogazione, senza soluzione di continuità, di un pubblico servizio e la salvaguardia della pubblica incolumità e la tutela ambientale;

considerato che:

l'articolo 21, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha disposto la soppressione e la messa in liquidazione dell'EIPLI, con trasferimento delle funzioni del soppresso ente a società costituita dallo Stato e partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

il medesimo articolo 21, al comma 11, ha in ogni caso stabilito che sia garantita la tutela occupazionale del personale titolare di rapporto a tempo indeterminato con l'ente soppresso,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario, ai fini di assicurare il rispetto delle cogenti prescrizioni della Direzione vigilanza dighe e l'erogazione di pubblico servizio, la salvaguardia della pubblica incolumità e la tutela ambientale, assumere ogni opportuna iniziativa volta a garantire la tutela occupazionale anche del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato con l'ente soppresso, che svolge a tali fini funzione essenziale.

(3-00608)

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da tempo i sindacati di Polizia penitenziaria denunciano, inascoltati, la carenza di personale negli istituti di pena del Paese nonché le condizioni di estremo disagio umano, organizzativo e strutturale che ne deriva al Corpo di Polizia penitenziaria e che lede i diritti del personale, obbligandolo a lavorare in situazioni di assoluta emergenza e insicurezza;

tale deplorabile stato di cose è quotidianamente testimoniato dalla carenza dei capi di vestiario, dal degrado degli automezzi, dalla fatiscenza delle caserme, dall'iniquità della pretesa degli oneri per le utenze, dalla gravosità dei turni di servizio, dall'impossibilità di godimento dei riposi settimanali, dal preoccupante aumento delle malattie da *stress* correlato al lavoro, dal drammatico fenomeno dei suicidi;

in un contesto del genere intervengono ad aggravare la situazione alcune discutibili iniziative adottate da talune direzioni carcerarie che, più che impegnarsi per il benessere del personale, contribuiscono a vessare gli agenti di Polizia penitenziaria;

è il caso recente della direzione di Orvieto, che avrebbe disposto l'interruzione dell'erogazione dell'acqua corrente nelle ore notturne, non senza aver prima ottenuto il nulla osta del Garante dei detenuti, ma per nulla preoccupandosi del fatto che tale interruzione avrebbe inevitabilmente riguardato anche il personale del Corpo, non solo quello in servizio, ma anche quello alloggiato nelle caserme, per le quali si pretende il pagamento delle utenze, sprovvisto di acqua corrente nelle ore notturne: ci si è preoccupati di prevedere una piccola riserva d'acqua per i detenuti ma non per il personale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda assicurarsi che vengano accertate le responsabilità di quanto accaduto nell'istituto di Orvieto, con la conseguente adozione dei provvedimenti necessari, e che nell'istituto medesimo sia ripristinato lo *status quo ante* nell'erogazione dell'acqua per il personale di Polizia penitenziaria;

quali politiche intenda mettere in atto per far sì che l'intero Corpo ottenga le risposte dovute in un Paese in cui ci si aspetta che le forze dell'ordine abbiano dal Governo la necessaria considerazione.

(3-00609)

[PILLON](#), [BRIZIARELLI](#), [TESEI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* -

(3-00610)

(Già 4-01100)

[FEDELI](#), [VALENTE](#), [PITTELLA](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Premesso che:

da mesi si assiste ad una drammatica situazione di *impasse* rispetto alla nomina del nuovo direttore della reggia di Caserta che si ripercuote in evidenti e gravi disagi al sito, che sta perdendo *appeal* e visitatori;

è noto che la direzione del dottor Felicori, insediatosi nel 2015, aveva decisamente rilanciato l'immagine della reggia sulla scena culturale nazionale ed internazionale: basti pensare che il sito vanvitelliano sotto la sua guida aveva registrato un nuovo *record* di visitatori;

in ragione della legge sulla quiescenza obbligatoria per limiti di età dei dipendenti pubblici, l'incarico del dottor Felicori come direttore della reggia di Caserta è cessato in anticipo rispetto alla scadenza originariamente prevista;

il nuovo Governo, ad opinione dell'interrogante, sin dal suo insediamento non ha prestato la dovuta attenzione al sito culturale determinando una serie di criticità per uno dei poli di maggiore richiamo del nostro patrimonio culturale;

non è difficile notare un pregiudizio "ideologico" nei confronti dell'impianto della "riforma Franceschini", che pure ha consentito di realizzare un indiscusso rilancio del patrimonio archeologico, artistico e culturale in Italia;

molta eco ha avuto sugli organi di informazione la diminuzione dei visitatori nel mese di gennaio 2019 con un calo pari al 23 per cento e sistematicamente vengono riportate notizie di una cattiva gestione del sito con criticità nella manutenzione ordinaria, chiusura di sale e pessima condizione del verde dei giardini;

si palesa un grave *deficit* gestionale che potrebbe aggravare ulteriormente le prospettive del sito considerata l'incertezza manifestata fino ad oggi circa l'individuazione del percorso da seguire per la nomina del nuovo direttore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità riportate e quali iniziative intenda assumere con la massima urgenza per avviare una procedura di selezione pubblica aperta e trasparente per l'individuazione, su basi di assoluta competenza e qualità manageriali, del nuovo direttore della reggia di Caserta al fine di dare certezze gestionali al sito e possibilmente proseguire nell'azione di valorizzazione avviata con il dottor Felicori.

(3-00611)

[MININNO](#), [ROMANO](#), [DONNO](#), [BUCCARELLA](#), [CASTIELLO](#), [LUCIDI](#), [MORRA](#), [ORTIS](#), [TURCO](#), [L'ABBATE](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 61° stormo di Galatina (Lecce) è una scuola di volo dell'Aeronautica militare italiana, che dal 1946, anno della sua costituzione, ha rilasciato il brevetto a più di 8.000 piloti militari, di cui oltre 400 provenienti da forze aeree estere. Negli anni ha maturato capacità nel settore dell'addestramento al volo avanzato, che al momento non è facile trovare altrove;

grazie a questo bagaglio di esperienza e tradizioni acquisite nel tempo e grazie all'impiego di sistemi tecnologici unici al mondo e tutti di produzione italiana, l'aeroporto salentino è diventato un punto di riferimento nel settore addestrativo, anche in ambito internazionale. Oggi la base ospita allievi e istruttori di ben 8 Paesi esteri, tra cui Spagna, Francia e Stati Uniti, e tanti altri sono i Paesi stranieri, che guardano a Galatina per soddisfare la propria domanda formativa;

tale eccellenza si riflette, naturalmente, sul territorio circostante e sulla comunità, con indubbi ritorni positivi in termini di sviluppo economico. Non è infine trascurabile il fatto che la maggioranza del personale militare e civile in servizio in aeroporto, e relative famiglie, sia parte numericamente importante della comunità salentina;

in data 17 luglio 2018, l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, e il capo di Stato

Maggiore *pro tempore* dell'Aeronautica militare, generale Enzo Vecciarelli, hanno firmato all'International Airshow di Londra un accordo di cooperazione per il potenziamento della capacità e dell'offerta formativa già disponibile presso il 61° stormo e la creazione di una nuova realtà che opererà nel settore dell'addestramento di piloti militari, la "International Flight Training School"; a partire dal 2021, tutta la fase avanzata del syllabo addestrativo dell'Aeronautica militare, propedeutica alla linea aerotattica dei caccia di ultima generazione, convergerà presso una struttura appositamente dedicata, che sembra essere stata individuata, su proposta avanzata dal Ministro in indirizzo, nell'aeroporto militare di Decimomannu (Cagliari), base aerea in forte crisi dopo la partenza delle forze aeree tedesche;

si parla di un investimento iniziale di oltre 40 milioni di euro per l'adeguamento delle infrastrutture, con un indotto occupazionale che supererebbe i 200 addetti civili,

si chiede di sapere:

quale sarà nel prossimo futuro l'impatto che i descritti cambiamenti avranno sull'aeroporto militare di Galatina e se siano previste ipotesi di depotenziamento per lo stesso;

quali siano i motivi per cui non è possibile effettuare i predetti investimenti nella realtà salentina, piuttosto che in quella sarda.

(3-00613)

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#) - Ai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che:

in data 14 febbraio 2019, su tutti gli organi di informazione nazionali, è uscita la notizia di una bambina di 22 mesi ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Genzano, a pochi chilometri da Roma, con diversi traumi ed ecchimosi e ad accompagnarla c'era la madre che ha riferito alla polizia che la bimba era stata picchiata dal suo compagno, un uomo, 24enne italiano, che è stato quindi arrestato per tentato omicidio;

la piccola, che ha riportato un ematoma cerebrale ed è stata trasferita al "Bambin Gesù", risulta essere in pericolo di vita;

"E' stato un raptus. Non volevo", ha affermato il 24enne, arrestato dalla polizia, che era da solo in casa con i quattro figli della 23enne, tra cui la bimba e la sua gemellina, quando si è scagliato contro di lei; oltre a ecchimosi e graffi sul volto della piccola c'erano anche segni di morsi.

stando a quanto riportato dagli organi di informazione, sembra che la coppia convivesse da due mesi e che già in passato la bambina avesse subito percosse;

per la procura di Velletri, quello di Federico Zeoli non è stato un gesto occasionale frutto di un *raptus*, tanto che all'uomo, oltre al tentato omicidio nei confronti della piccola di 22 mesi, è contestato anche il reato di maltrattamenti in famiglia;

dunque, secondo i pubblici ministeri, Zeoli in altre occasioni avrebbe aggredito anche gli altri tre figli della compagna: la gemellina di Chiara, e i suoi due fratelli di 5 e 8 anni;

le notizie segnalano che l'indagato risulta avere precedenti per *stalking* e lesioni nei confronti della precedente compagna;

considerato che:

lo *stalking* è un reato disciplinato dall'ordinamento penale italiano con il decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009, che ha introdotto nel codice penale l'art. 612-bis;

il reato di *stalking* è inserito nel nostro ordinamento tra i reati di atti persecutori. L'art. 612-bis del codice penale sancisce infatti che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita;

la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;

la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato

di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, ovvero con armi o da persona travisata;
il delitto è punito a querela della persona offesa; il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio,
si chiede di sapere:
se i Ministri siano a conoscenza dei fatti riportati;
se il Ministro della giustizia intenda porre attenzione sulla condizione dei soggetti con precedenti per *stalking* e lesioni, e se intenda promuovere iniziative legislative finalizzate alla prevenzione e alla rieducazione di persone che hanno commesso simili atti;
come il Ministro dell'interno intenda agire affinché simili turpitudini non si ripetano;
se il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca intenda agire nelle scuole e nelle università con delle campagne di sensibilizzazione sul tema, per promuovere una cultura del rispetto di genere nei bambini e nelle bambine.

(3-00614)

[IORI](#), [FEDELI](#), [MALPEZZI](#), [RAMPI](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

per migliorare il funzionamento dell'intero sistema scolastico il comma 94 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 ha incrementato il numero dei dirigenti tecnici e, in particolare, ha stabilito che: "al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia";

per realizzare tale obiettivo, la legge ha previsto uno stanziamento, per il triennio 2016-2018, di 7 milioni di euro per ciascun anno;

per i dirigenti tecnici l'incarico comincerà a scadere dal prossimo mese di marzo ed è, pertanto, indispensabile che esso venga prorogato per consentire il fondamentale lavoro di valutazione delle scuole;

si tratta, infatti, di una misura necessaria ma non sufficiente;

al fine di ovviare ai problemi che la scadenza degli incarichi causerà, era stato previsto un emendamento al "decreto semplificazioni" (decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019) con cui essi sarebbero stati prorogati fino al 31 dicembre 2019. Tuttavia, tale emendamento, pur approvato nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni competenti del Senato, è stato dichiarato inammissibile;

per quanto riguarda il sistema di valutazione, l'Italia è indietro rispetto agli altri Paesi europei, ad esempio l'Inghilterra che conta 160 ispettori a tempo pieno, più 1.600 *part-time*, ed è dotata di un Ispettorato autonomo e indipendente; nei Paesi Bassi gli ispettori sono 480, nella Repubblica Ceca sono 275 ispettori, più 67 "auditor". Tutti e tre questi Paesi investono nella valutazione, rispettivamente 44 milioni, 64 milioni, 12,2 milioni di euro, con visite effettuate ogni 4-5 mesi e che interessano tutti, professori, famiglie e studenti;

la valutazione è uno strumento fondamentale per migliorare la qualità del sistema di istruzione: non è solo utile per gli studenti e le famiglie ma anche per gli insegnanti e i dirigenti scolastici al fine di migliorare, laddove se ne fosse rilevato il bisogno, la qualità dell'offerta formativa;

eppure, dal 2011, anno di nascita del "sistema nazionale di valutazione", divenuto operativo con il

decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013, si è rimasti ancora ai passi iniziali e sarebbe urgente intervenire per implementare le azioni;
ad oggi, la valutazione "esterna" ha riguardato "all'esordio", ottobre 2016-maggio 2017, 375 istituti; e da ottobre a dicembre, 220. Un numero ancora troppo basso. Considerando il fatto che, oggi, gli istituti scolastici in Italia sono 8.000, significa che un'analisi oggettiva della qualità reale del plesso, è stata condotta, il primo anno, solo nel 4,6 per cento delle scuole totali;
secondo la ricerca condotta dall'associazione "TreeLLLe" ciò che frena il sistema è la mancanza di ispettori ministeriali: a fronte di un organico di 191 profili, attualmente se ne contano 56 a tempo indeterminato più 68, a termine, con contratti triennali,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente predisporre un atto di competenza per prorogare gli incarichi;
se non ritenga, altresì, opportuno procedere al ripristino dell'organico dei dirigenti tecnici;
quali iniziative intenda mettere in campo per rafforzare il servizio ispettivo indispensabile per migliorare la qualità complessiva del sistema scolastico.
(3-00615)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[PINOTTI](#), [FEDELI](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNA'](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BOLDRINI](#), [D'ARIENZO](#), [FERRAZZI](#), [GINETTI](#), [IORI](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [RICHETTI](#), [VATTUONE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, meglio nota come Convenzione di Istanbul, a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne;

a seguito della ratifica, numerose sono state le misure in materia di contrasto e prevenzione alla violenza di genere adottate dai Governi del Partito democratico nel corso della XVII Legislatura. Tra queste: l'introduzione nel codice penale di un'aggravante per i delitti di maltrattamenti in famiglia, la modifica del reato di *stalking*, l'introduzione della misura dell'ammonimento del questore, anche per le condotte di violenza domestica, l'inserimento dei reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e *stalking* tra quelli che hanno priorità assoluta nella trattazione dei giudizi, il gratuito patrocinio per le vittime, dei reati di *stalking*, maltrattamenti, in famiglia e mutilazioni genitali femminili senza previsione di limiti di reddito, l'allontanamento, anche d'urgenza, dalla casa familiare e l'arresto obbligatorio in flagranza dell'autore delle violenze. Infine, la previsione di un piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, con azioni a sostegno delle donne vittime di violenza, finanziato ripetutamente nel corso della XVII Legislatura;

diverse e importanti anche le misure adottate in materia di *stalking*, tra queste in particolare la previsione delle intercettazioni, anche nei casi di atti persecutori, nonché l'applicazione delle speciali misure antimafia di prevenzione personale e patrimoniale agli indiziati di *stalking*. Pertanto, è stata loro applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più regioni. Infine, tra le misure citate, occorre evidenziare la previsione di modalità di controllo mediante mezzi elettronici e altri strumenti, cosiddetti braccialetti elettronici;

alle misure elencate si aggiungano anche tutte le disposizioni approvate a tutela delle lavoratrici vittime di violenza, come il trasferimento ad altra amministrazione pubblica, e il congedo retribuito per un periodo di tre mesi per le lavoratrici sia dipendenti che autonome;

un corposo intervento legislativo a testimonianza della centralità che ha rivestito il tema del contrasto ad ogni forma di violenza contro le donne per tutti i Governi a guida del Partito democratico;

premessi, inoltre, che:

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), non ha rifinanziato nessuna delle misure citate, in particolare il piano antiviolenza. A quanto detto si aggiunga la beffa degli indennizzi

per le vittime di violenza introdotti nel corso dell'esame in V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) alla Camera dei deputati e poi successivamente soppressi nel proseguo dell'*iter* del provvedimento;

nelle strategie di contrasto alla violenza, particolare rilevanza assumono le case rifugio ad indirizzo segreto rivolte alle donne vittime di violenza e ai loro bambini, che attraverso una procedura definita e collaudata vengono messi in condizioni di sicurezza. Il finanziamento delle strutture è essenziale per le donne che una volta denunciato il maltrattante si trovano nella drammatica condizione di non poter fare ritorno alla propria abitazione;

l'assenza di fondi necessari e la conseguente possibilità di chiusura di tali strutture espone donne e bambini a situazioni di concreto pericolo per la loro incolumità. Tra le varie strutture a rischio di chiusura, si segnala il caso della casa di rifugio di Biella, aperta nel 2013 e capace di ospitare oltre 140 tra donne e bambini, per la quale i finanziamenti disposti da parte del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri nel 2016 termineranno alla fine del mese di febbraio 2019. Anche diversi finanziamenti per case rifugio e per progetti di inserimento lavorativo e autonomia abitativa per le donne in Piemonte termineranno il 31 marzo 2019;

pertanto, appare concreto il rischio che nel 2019 le case rifugio vengano a trovarsi nell'impossibilità di accogliere e sostenere le vittime di violenza e i loro figli,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito; quali necessarie e urgenti iniziative intenda assumere al fine di finanziare le strutture dedicate all'assistenza delle vittime di violenza di genere, garantendo così il permanere dell'essenziale rete di protezione e accoglienza delle donne e i loro bambini su tutto il territorio nazionale;

quali iniziative intenda assumere, anche alla luce della difficile sostenibilità dei costi delle case rifugio, dei centri antiviolenza e in generale di qualunque struttura di sostegno alle donne vittime di violenza per i Comuni, al fine di garantire la sicurezza delle donne in un Paese che registra altissimi tassi di femminicidio;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga necessario e urgente adoperarsi al fine di rifinanziare le politiche avviate dai precedenti Governi che con un approccio sistemico e integrato hanno posto al centro della loro attività la lotta e il contrasto ad ogni forma di violenza ai danni delle donne.

(3-00604)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [DE POLI](#), [CARBONE](#), [GALLONE](#), [MALLEGNI](#), [VITALI](#), [GALLIANI](#), [GIAMMANCO](#), [LONARDO](#), [MANGIALAVORI](#), [MOLES](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MASINI](#), [MESSINA](#) Alfredo, [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICETTO FRATIN](#), [ROMANI](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* -

Premesso che:

il 4 febbraio 2019, è stato messo *on line* il sito dedicato al reddito di cittadinanza, con dominio "gov.it";

con propria memoria scritta, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato alcune carenze del sito, tra cui l'informativa sul trattamento dei dati e le modalità tecniche di implementazione che comportavano "un'indebita e non trasparente trasmissione a terzi dei dati di navigazione, quali indirizzi IP e orario di connessione, da parte dei visitatori del medesimo sito";

a seguito della memoria del medesimo Garante, risulta parzialmente modificata l'informativa del sito relativa alla *privacy*. Tuttavia, resta non indicato il responsabile della protezione dei dati, figura obbligatoria ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, così come non sono indicati i responsabili del trattamento ed eventuali soggetti terzi a cui possono essere trasmessi i dati di navigazione. Risultano, altresì, carenti le informazioni riguardo la finalità e la durata del trattamento, nonché riguardo le

misure tecniche di sicurezza;

la *privacy policy* del sito specifica che "I dati personali indicati in questa pagina sono trattati (...) al solo fine di promuovere la consapevolezza e favorire la comprensione del pubblico riguardo l'erogazione del reddito di cittadinanza". Di contro, nella schermata principale, si legge che a partire dal 6 marzo 2019 si potrà presentare domanda di reddito di cittadinanza;

la finalità del trattamento non è quella indicata nella *privacy policy* e i trattamenti effettuati attraverso il sito comportano anche l'acquisizione e gestione di relevantissimi dati anche di natura "particolare"; tale circostanza costituisce un illecito ed espone a rischio i diritti e le libertà di milioni di cittadini, che tramite il sito si apprestano a conferire i propri dati sensibili e i dati dei propri familiari, anche minori e con disagi;

l'infrastruttura chiave per l'erogazione del reddito di cittadinanza risulta carente e inidonea a svolgere il ruolo che il Governo le attribuisce e cioè se siano state adottate le misure di sicurezza minime, utili a garantire i diritti dei cittadini, tra cui: la nomina del responsabile della protezione dei dati e dei responsabili del trattamento e gli estremi degli atti di nomina; l'avvenuta realizzazione di un'adeguata valutazione d'impatto, obbligatoria ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679, e le relative risultanze; l'avvenuta realizzazione dei *test* di vulnerabilità del sito e i relativi risultati,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per tutelare i diritti e le libertà dei cittadini richiedenti il reddito di cittadinanza;

attraverso quali canali e protocolli informatici saranno comunicati all'INPS i dati acquisiti tramite il sito sul reddito di cittadinanza;

quali siano le politiche di *data retention* e di *data breach* adottate dal titolare.

(3-00612)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ANGRISANI](#), [DI MICCO](#), [ORTOLANI](#), [PUGLIA](#), [QUARTO](#), [L'ABBATE](#), [LA MURA](#), [MOLLAME](#), [URRARO](#), [MORONESE](#), [CASTELLONE](#) - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

da resoconti e analisi di tipo scientifico è stato appurato che il fiume Sarno è sicuramente da annoverare tra i fiumi più inquinati d'Italia;

secondo le ricostruzioni degli esperti l'alto tasso di inquinamento proviene in buona parte dai suoi affluenti;

confluiscono nell'alveo fluviale comune presente sul territorio nocerino i torrenti "Cavaiola" e "Solofrana", che nei primi giorni di novembre 2018 anno hanno trasportato una rilevante quantità di rifiuti nel tratto di fiume al confine tra Pompei e Castellammare di Stabia, determinando una condizione ambientale di forte disagio proprio a ridosso di questi due importanti centri urbani, soprattutto in situazioni atmosferiche di forte intensità pluviale;

lo stesso fenomeno si è ripresentato in queste ultime settimane di pioggia lungo il tratto del canale "alveo comune nocerino", poche decine di metri prima di immettersi nel fiume Sarno, precisamente nel territorio della città di San Marzano;

specificatamente, tonnellate di bottiglie di plastica e altri materiali hanno formato un vero e proprio tappo artificiale lungo il corso d'acqua;

il suddetto scempio ecologico avviene in località "Ciampa di Cavallo";

considerato che:

da numerosi studi si evince che lo sversamento di macroinquinanti contribuisce a danneggiare in maniera incontrovertibile e irreversibile non solo l'ambiente, ma anche la salute delle persone coinvolte;

i rifiuti galleggianti sull'acqua, a oggi bloccati dagli ostacoli strutturali presenti nel letto del fiume, e dunque fermi nei pressi di ogni ponte, potrebbero riversarsi in mare, trascinati dalla corrente verso la foce, causando danni incalcolabili all'intero ecosistema marino,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione di grave disagio ecologico e quali provvedimenti intendano adottare per tutelare la salvaguardia della salute dei

cittadini, nonché per promuovere azioni di salvataggio del territorio.

(4-01249)

[TURCO](#), [ROMANO](#), [LUCIDI](#), [GALLICCHIO](#), [CORRADO](#), [D'ANGELO](#), [CASTELLONE](#), [ANASTASI](#), [LANNUTTI](#), [PRESUTTO](#), [NOCERINO](#), [PISANI Giuseppe](#), [ANGRISANI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

al fine di mitigare gli effetti delle emissioni inquinanti dello stabilimento siderurgico di Taranto, negli anni '70 si procedette alla realizzazione delle "collinette ecologiche";

le collinette avrebbero dovuto arginare la dispersione delle polveri che le correnti trasportavano verso l'adiacente quartiere Tamburi;

in data 5 febbraio 2019 i Carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) di Lecce hanno posto sotto sequestro 9 ettari di terreno dove sorgevano le "collinette ecologiche", ritenendo fossero diventate un'enorme discarica a cielo aperto;

secondo gli inquirenti, l'area ora sequestrata accoglie svariate tonnellate di rifiuti industriali derivanti dalle lavorazioni del polo siderurgico, quali loppa, scorie d'altoforno che, esposti all'azione degli agenti atmosferici, hanno riversato nei terreni e nell'ambiente circostante, sostanze altamente tossiche e cancerogene come diossine, furani, PCB, idrocarburi e metalli vari;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

ad ottobre 2018 i militari del nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro su di una superficie complessiva di 530.000 metri quadrati, dove erano stoccate circa 5 milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi e non pericolosi di origine industriale;

la recente sentenza CEDU ha certificato che i cittadini di Taranto non sono stati tutelati dalle fonti inquinanti, che continuano ad inquinare l'aria, l'acqua e il sottosuolo per effetto della continuità produttiva e della mancata attuazione del piano di bonifica sull'intero territorio;

considerato inoltre che è necessario conoscere lo stato di avanzamento delle opere di bonifica ed ottenere la rendicontazione di quanto già realizzato e impegnato, nonché la validazione scientifica delle stesse attività,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano adottare, al fine di procedere all'immediata bonifica delle aree oggetto di sequestro, considerando l'immediata vicinanza al centro abitato e tenendo conto delle criticità ambientali già presenti nell'intera area di Taranto;

quali risorse intendano destinare per scongiurare qualsivoglia pericolo per la popolazione, oltre a quelle sino ad oggi stanziare per altre aree critiche;

quali azioni intendano adottare al fine di rendere pubbliche sia la rendicontazione delle risorse sinora impiegate nelle operazioni di bonifica, sia la validazione scientifica dei risultati degli interventi di competenza del commissario straordinario.

(4-01250)

[FLORIDIA](#), [CORRADO](#), [DE LUCIA](#), [VANIN](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è stata adottata la "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regolamento, è stato specificato che "I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro";

all'art. 3, è stato altresì previsto che "Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane" e, con riguardo a quest'ultimo indirizzo, è stata concessa la facoltà di attivare "l'opzione economico-sociale che fornisce allo studente

competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali";
senonché, aver disciplinato l'indirizzo economico-sociale quale mera opzione aggiuntiva al liceo delle scienze umane, attivabile soltanto in caso di positiva programmazione regionale, appare oggi agli interroganti fortemente anacronistico;
invero, per la preminente rilevanza delle scienze giuridiche, economiche e sociali nel mondo moderno, da tempo riconosciuta negli altri sistemi educativi europei, anche in Italia si registra un deciso *trend* ascendente della domanda di accesso ai licei economico-sociali, oggi frequentati da oltre 60.000 studenti in più di 400 istituti;
tale indirizzo di studio, del resto, promuove una forte interazione con il tessuto economico e sociale a livello locale, nazionale ed internazionale, e persegue la finalità di formare gli studenti ai lavori del futuro, anche tramite l'insegnamento di due lingue straniere e l'avvio di percorsi di internazionalizzazione come il corso Esabac o nuovi progetti di cooperazione con Paesi extraeuropei (quali, ad esempio, la Cina);
pertanto, vista la crescente richiesta di accesso ai licei economico-sociali, indirizzi di studio perfettamente rispondenti alle finalità formative perseguite ai sensi dell'art. 2 richiamato, in grado di fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari per l'esercizio delle nuove professioni e la comprensione dei fenomeni della società contemporanea, in una prospettiva europea e globale, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, ritenga opportuno adeguare alle nuove esigenze di formazione della società moderna il sistema dei licei, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, sostenendo il riconoscimento dell'autonomia ordinamentale dei licei economico-sociali.

(4-01251)

[CROATTI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), all'art. 1, comma 686, ha escluso gli ambulanti dagli ambiti applicativi della cosiddetta direttiva Bolkestein (decreto legislativo n. 59 del 2010, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno");
in tal modo sono state salvaguardate tutte le concessioni degli ambulanti attualmente titolari di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati di tutta l'Italia;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
il Comune di Bologna aveva espletato le procedure dei bandi o selezioni in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2012, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010;
in particolare, il Comune di Bologna, nonostante le proroghe delle "concessioni in essere" stabilite dalla legge n. 19 del 2017 fino al 31 dicembre 2018, e dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) fino al 31 dicembre 2020, aveva espletato le procedure dei bandi o selezioni in attuazione dei criteri sanciti dalla suddetta Intesa Stato-Regioni, in contrasto persino con il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AS1429 del 12 giugno 2017);
a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive dei mercati e delle fiere, con determine dirigenziali del 19 dicembre 2017 e del 23 aprile 2018, risulterebbero esclusi circa 200 operatori titolari di concessioni di posteggio;
in questi giorni il Comune di Bologna, incurante della citata legge n. 145 del 2018, sta procedendo al rilascio delle concessioni agli operatori inclusi nelle graduatorie, sulla base norme e intese non più applicabili agli ambulanti;
il rilascio delle concessioni ai soli operatori inseriti nelle graduatorie procurerebbe una perdita della concessione, ovvero del posteggio, e dunque del posto di lavoro, ai circa 200 operatori esclusi dall'assegnazione dei bandi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
quali iniziative di competenza intenda intraprendere, anche attivandosi nei confronti del Comune di Bologna affinché sia garantito il rispetto della legge n. 145 del 2018 e dunque sia inibito il rilascio delle concessioni sulla base di norme non più vigenti per gli ambulanti, nonché salvaguardati i diritti

dei circa 200 operatori che altrimenti perderebbero ogni diritto ad esercitare nei posteggi di cui sono tuttora titolari nelle fiere e nei mercati della città di Bologna;
quali iniziative, inoltre, intenda assumere per sollecitare anche tutti gli altri Comuni dell'Emilia-Romagna, che a loro volta avevano espletato i bandi e leso i diritti di altri circa 100 operatori ambulanti, i quali a seguito di ciò avrebbero perso le loro concessioni e i loro posteggi rispettivamente nei Comuni di Rimini, Riccione, Cervia, Imola, Barricella, Granarolo dell'Emilia-Romagna, Budrio, Castenaso, Malabergo, Minerbio e Morciano.

(4-01252)

CROATTI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

con decreto n. 323 del 28 novembre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stata verificata la compatibilità ambientale del progetto "Bianca & Luisella", promosso dalla ENI SpA, per l'installazione di una piattaforma adibita alla produzione di gas, la perforazione e la messa in produzione di 8 nuovi pozzi e l'installazione di 3 condotte sottomarine per il trasporto del gas dalla piattaforma Bianca-Luisella all'esistente piattaforma Brenda, da realizzare nell'area di coltivazione di idrocarburi A.C12.AG sita nel mare Adriatico centro-settentrionale;

la concessione di coltivazione di idrocarburi A.C12.AG, vigente dal 1979 e con scadenza trentennale, è stata prorogata nel 2009 per anni 10 portando la scadenza del titolo al 2019, momento in cui devono essere realizzate le operazioni finali di ripristino ambientale;

considerato che, a parere dell'interrogante:

il progetto di sviluppo "Bianca & Luisella" prevede lo sfruttamento delle riserve per un ulteriore periodo di 11 anni, e si prorogherebbe ulteriormente la scadenza del titolo, variando gli originari termini della concessione e autorizzando di fatto un nuovo titolo minerario, senza che siano eseguite le procedure necessarie per il rilascio di una nuova concessione;

l'area della concessione di coltivazione interessa la fascia di tutela delle 12 miglia marine in violazione dell'art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Più in particolare, è necessario interpretare la norma richiamata nella parte in cui dispone che "i titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento", per comprendere se il complesso intervento voluto dalla ENI rientri, o meno, nella disposizione transitoria contenuta nell'articolo. Ebbene, l'interpretazione della disposizione nell'attuale formulazione induce a ritenere (similmente a quanto aveva fatto il Consiglio di Stato in sede consultiva, Sez. II, con il proprio parere n. 282 del 20 gennaio 2012 sull'affare n. 123/2011) che non ricadano nel divieto quelle sole attività che non comportino una modifica sostanziale del titolo abilitativo. Invece, se al titolare di una concessione di coltivazione nell'area di divieto è data la possibilità di modificare il programma dei lavori per aprire un nuovo pozzo, si finisce di fatto per autorizzare una nuova attività e, quindi, per approvare implicitamente un nuovo titolo minerario, pur sotto le mentite spoglie di una modifica del precedente. Proprio il medesimo ragionamento è stato posto alla base del parere del Consiglio di Stato richiamato (n. 282 del 2012), che, pronunciandosi sull'interpretazione dell'originaria formulazione dello stesso art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (come introdotto dal decreto legislativo n. 128 del 2010), ha rilevato che "devono (...) ritenersi esorbitanti dalla misura di salvaguardia ricordata quelle iniziative che si risolvono nell'esistenza di un nuovo titolo abilitativo o, comunque, in una modifica del titolo abilitativo già esistente, e ciò perché, tali iniziative essendo volte a tali finalità, da una parte suppongono nuovi procedimenti, in quanto tali regolati dalla nuova disciplina, dall'altra non si muovono nell'ambito delle autorizzazioni già emanate all'atto dell'entrata in vigore della nuova normativa, ma ne suppongono la modifica ovvero il superamento con un nuovo titolo abilitativo". Ebbene, il Consiglio di Stato ha catalogato proprio la modifica del programma dei lavori fra quelle ipotesi che devono ricadere nel divieto;

il decreto ministeriale è stato inoltre emanato in palese violazione di legge e, in particolare, dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che, nella formulazione pre-vigente e applicabile al caso, richiedeva che, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, venisse acquisito il parere delle Regioni interessate. Ebbene, la Regione Emilia-Romagna è stata del tutto pretermessa nel

procedimento, mentre il parere regionale della Regione Marche effettivamente inoltrato è stato emesso da un organo incompetente (il dirigente della posizione di funzione valutazioni ed autorizzazioni ambientali della Regione, anziché la Giunta);
considerato inoltre che a quanto risulta all'interrogante:
nonostante l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007 preveda che, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (valutazione ambientale strategica) debba essere integrata da un componente designato dalle Regioni interessate, la Regione Emilia-Romagna (diversamente dalla Regione Marche) non è stata posta in condizione di esprimere il proprio rappresentante;
nell'ambito del procedimento che ha condotto all'emissione del provvedimento impugnato risulta pretermessa l'autorizzazione integrata ambientale, nonostante l'art. 6, comma 13, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ne preveda espressamente la necessità per opere come quelle che sono state assentite nel decreto n. 323 del 28 novembre 2017;
non è stata effettuata la revisione dell'autorizzazione integrata ambientale della Centrale Gas di Fano, nonostante il chiaro disposto dell'art. 29-*octies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e il superamento di alcuni valori-soglia;
la capacità estrattiva del sito risulta assolutamente irrilevante rispetto al fabbisogno nazionale contribuendo soltanto per lo 0,0396 per cento; ciò va posto in contrapposizione con gli interessi pubblici prevalenti dell'area, quali la tutela dell'ambiente, del turismo, della fauna marina e della pesca che rappresentano i settori trainanti dell'economia locale;
l'impatto di tale progetto potrebbe influire sull'ambiente e sull'economia dell'area proprio in considerazione del fatto che il settore trainante della comunità è rappresentato dal turismo e che quindi anche il minimo incidente potrebbe avere ripercussioni deleterie sul settore;
è stato presentato ricorso dinanzi al TAR del Lazio dal Comune di Cattolica (Rimini) per l'annullamento del decreto, n. 323 nel quale sono intervenuti *ad adiuvandum* numerosi Comuni interessati,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda provvedere al riesame delle procedure di compatibilità ambientale nell'interesse primario dell'ambiente e del turismo, fonte di sostentamento principale per i territori coinvolti;
se intenda prendere in considerazione le osservazioni riportate al fine di tutelare e salvaguardare il territorio, i cittadini e l'ambiente anziché l'esclusiva soddisfazione di un interesse privato.

(4-01253)

[SACCONE](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

da circa 50 anni presso il consolato generale d'Italia di Stoccarda esiste un punto di ristoro, che si rese necessario per la forte presenza di italiani nella zona (circa 250.000);
il consolato è luogo fondamentale per la comunità italiana presente a Stoccarda, e si trova in una zona sprovvista di servizi quali bar, supermercati, ristoranti, mentre gli Italiani che ricorrono al consolato devono trascorrervi varie ore per sbrigare le pratiche loro necessarie;
dal febbraio 2013, il punto ristoro è in concessione ed è divenuto, grazie anche a notevoli lavori di manutenzione e ammodernamento dei locali, un luogo importante per gli Italiani che devono espletare pratiche al consolato, oltre che per gli stessi dipendenti e per quelli del vicino consolato spagnolo;
la concessione è scaduta il 15 febbraio 2019, e non è stata attivata nessuna procedura per il suo rinnovo e nemmeno per un nuovo bando volto alla nuova assegnazione del punto ristoro;
di fatto, il console, dopo sollecito del concessionario, ha fatto sapere allo stesso e anche ai dipendenti che il punto ristoro chiuderà allo scadere della concessione;
il console avrebbe addotto una serie di motivazioni che, a parere dell'interrogante, risultano contraddittorie;
infatti, veniva annunciato il probabile trasferimento del consolato, dato che la sede attuale non corrisponderebbe alle esigenze di lavoro richieste. Ma anche se alla fine il trasloco non avvenisse, ha

asserito il console, il punto di ristoro andrebbe smantellato e non ricostruito per ragioni di sicurezza; infine, il console ha affermato, in evidente contraddizione con quanto ricordato, che forse nel 2020 sarebbe stato pubblicato un altro bando per dare in concessione il punto di ristoro; il 16 ottobre 2018, inoltre, il console ha convocato una riunione, comunicando agli impiegati la volontà di non rinnovare la concessione per il punto di ristoro; questa decisione risulta avere causato sconcerto anche tra gli stessi impiegati e funzionari del consolato; per avere chiarimenti molti cittadini si sono rivolti al Comites di Stoccarda, che, però, non ha risposto, pur avendo competenze, quanto meno consultive, nella difesa degli interessi dei nostri connazionali all'estero; appare, quindi, molto probabile la chiusura del punto ristoro del consolato italiano a Stoccarda, cosa assolutamente non auspicabile e fortemente dannosa; non appare comprensibile, a parere dell'interrogante, l'esplicita opposizione del console allo stesso mantenimento del punto di ristoro interno al consolato. Occorre, ribadire, infatti, che detto punto di ristoro è stato, ed è, molto importante per i cittadini che devono sbrigare le loro pratiche nel consolato, pratiche che, ovviamente, richiedono la presenza nella struttura per molte ore; tra l'altro, risulta all'interrogante che vi sarebbe da parte del console stesso la volontà di sostituire il punto ristoro con una semplice macchina distributrice di bevande e alimenti. Non si può non osservare come questa eventuale scelta sia rischiosa anche per la sicurezza dei locali. Una macchina abbandonata a sé stessa potrebbe causare incidenti, anche gravi, sui quali sarebbe ben difficile intervenire prontamente, mancando l'indispensabile elemento umano; è stato anche affermato che l'imminenza delle elezioni europee rende impossibile, per i tempi ristretti, l'emanazione di un nuovo bando. Non si comprende, sempre a parere dell'interrogante, quale possa essere il legame tra le elezioni e l'eventuale emanazione del nuovo bando per la nuova concessione del punto di ristoro, si chiede di sapere: quali iniziative di sua competenza intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per evitare che il punto di ristoro venga chiuso, privando così i cittadini italiani che ricorrono ai servizi del consolato di un sito importante ed utile, non solo per le esigenze materiali, ma anche per contatti personali, sempre difficili in altri luoghi della città; se, inoltre, al Ministro risulti la auspicabile volontà del consolato italiano a Stoccarda di indire, anche dopo le elezioni europee di maggio, un nuovo bando per la concessione di un punto di ristoro che, come detto più volte, è di grande importanza per i cittadini che devono affrontare anche 300 chilometri per giungere al consolato per adempiere alle pratiche necessarie alla loro attività quotidiana.

(4-01254)

[UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [DURNWALDER](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'articolo 29-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, inserito in sede di conversione dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto alcune novità di rilievo al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero, al fine di limitare il fenomeno della "esterovestizione" dei veicoli;

tra i vari interventi normativi, il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 93 del codice vieta, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, salvo limitate eccezioni relative esclusivamente a veicoli concessi in *leasing*, in locazione senza conducente, con contratto stipulato con un operatore di uno Stato membro della UE o dello spazio economico europeo e veicoli concessi in comodato, da imprese UE o SEE, a residenti in Italia che siano legati loro da un rapporto di lavoro o di collaborazione;

sebbene l'intento del legislatore fosse unicamente quello di contrastare una pratica largamente diffusa, che consentiva ai possessori di auto con targhe straniere di abbattere i costi legati alla circolazione sulle strade italiane a fini evasivi, per effetto dell'entrata in vigore del citato comma 1-*bis*, in Italia è attualmente vietato persino guidare l'auto di un parente o di un amico che sia residente all'estero e che

si trovi, occasionalmente, nel territorio dello Stato;
per forza di cose, il divieto interessa, in particolare, le Regioni situate nelle zone di confine, dove il rischio di incorrere in sanzioni amministrative (che, ai sensi del nuovo comma 7-bis dell'articolo 93, vanno da 712 a 2.848 euro) è più diffuso e dove il divieto introdotto è maggiormente avvertito dai cittadini;
considerato, altresì, che le norme introdotte hanno comportato, in generale, innumerevoli difficoltà operative, tanto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con due successive circolari, rispettivamente del 20 dicembre 2018 e del 24 gennaio 2019, è stato chiamato a fornire chiarimenti applicativi in ordine alle nuove disposizioni normative,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno predisporre, all'interno del primo provvedimento utile, un intervento legislativo *ad hoc*, che restringa l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al nuovo comma 1-bis dell'articolo 93 del codice della strada ai soli comportamenti ritenuti effettivamente illegittimi, con riferimento al fenomeno della "esterovestizione" dei veicoli, che nulla hanno però a che fare con l'attuale generalizzato divieto di guidare un qualsiasi veicolo di proprietà di un amico o di un parente, sebbene immatricolato all'estero.
(4-01255)

[FARAONE](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che: le dure e giuste proteste di questi giorni, portate avanti dai pastori sardi, pongono all'attenzione del Paese la drammatica situazione in cui versa il settore dell'allevamento ovicaprino, in ragione principale del fatto che non esiste alcuna forma di controllo sui fattori di produzione e sulla remunerazione del latte, con conseguente crollo del prezzo, in danno del singolo pastore, anello debole della filiera;
in particolare, anche da quanto è possibile dedurre dai dati elaborati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), il crollo del prezzo del latte è stato determinato dalla sovrapproduzione di pecorino romano, per il suo prezzo elevato alla vendita, fino a saturarne il mercato, con conseguente crollo del prezzo, in danno del singolo pastore;
la ribellione contro il prezzo del latte, partita dalla Sardegna, è arrivata anche in Sicilia, dove i pastori esasperati hanno iniziato ad aprire i rubinetti delle vasche e rovesciare i bidoni;
il latte siciliano, al pari di quello sardo, non può essere penalizzato dai flussi commerciali esteri e da chi abusa della propria superiore forza contrattuale;
appare fondamentale e giusto consentire anche ai piccoli allevatori un'adeguata e incisiva partecipazione alle scelte del mercato;
nell'istituendo tavolo ministeriale, al pari dei pastori sardi, dovrà essere garantita la partecipazione dei pastori siciliani, e trovata insieme una soluzione al fine di definire procedure atte ad un efficace monitoraggio e controllo delle oscillazioni del prezzo del latte e l'individuazione di un percorso che porti alla sottoscrizione di un patto di filiera per la tutela delle produzioni autoctone lattiero-casearie;
la situazione è assai grave e necessita di essere affrontata con massima urgenza,
si chiede di sapere:
quali interventi il Ministro in indirizzo ritenga di promuovere al fine di garantire, in tempi rapidi, un efficace sistema di controllo sui fattori di produzione e sulla remunerazione del latte, in grado di tutelare i piccoli allevatori, parte debole della filiera, con meccanismi sanzionatori, atti a contrastare il deprezzamento della materia prima;
se abbia intenzione di invitare a prendere parte all'istituendo tavolo tecnico i pastori siciliani, insieme ai pastori sardi.

(4-01256)

[DE POLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che le persone colpite da malattia rara nel loro percorso di ricerca di una cura efficace incontrano molteplici difficoltà, prima fra tutte l'inadeguatezza del sistema sanitario nazionale e locale e l'incapacità di questo di essere più o meno aderente alle esigenze del malato. Altrettanto forti difficoltà sono la condizione economica del malato e la forma di isolamento psicologico e morale in cui si colloca percependosi sempre più solo per la propria peculiare situazione, condizione non accettabile da uno Stato sociale e assistenziale come l'Italia;
tenuto conto che:

alla fine degli anni '90 l'Unione europea con la decisione n. 1295/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel riconoscere ufficialmente nonché nell'identificare "le malattie rare, comprese quelle di origine genetica, come quelle malattie che minacciano la vita o cronicamente debilitanti, che presentano una tale ridotta prevalenza da richiedere un particolare impegno congiunto per combatterle al fine di prevenire una morbilità significativa o una mortalità prematura, ovvero una rilevante riduzione della qualità della vita o del potenziale socio-economico delle persone", ha avviato un processo virtuoso che ha coinvolto tutti gli Stati aderenti ed i loro sistemi sanitari;

la sensibilità mostrata dal consesso europeo è stata pienamente condivisa dal nostro Paese che fin da subito è stato presente in tutti gli organismi che si sono occupati di ricerca scientifica nel campo delle malattie rare. L'Italia, ponendo in essere una serie di azioni che hanno visto il pieno coinvolgimento delle eccellenze scientifiche italiane e delle istituzioni anche attraverso una serie di interventi normativi, è stata in grado di promuovere la ricerca in questo delicato settore al fine consentire all'ammalato di ottenere una diagnosi precoce ed una cura adeguata grazie ai farmaci orfani e agli *orphan like*; di organizzare una rete di specialisti e di servizi collegati, ivi compresa l'integrazione tra le associazioni di malati. Una tale attenzione alla specifica materia trova pieno fondamento nel diritto sancito all'art. 32 della Carta costituzionale;

atteso che:

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha introdotto il pagamento di un *payback*, per lo sfioramento del tetto della spesa ospedaliera, a carico delle aziende farmaceutiche in proporzione al superamento del *budget* loro assegnato da AIFA;

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), al fine di incentivare la ricerca e la produzione di farmaci per le malattie rare, ha stabilito l'esenzione totale per tutti i farmaci orfani dall'applicazione del *payback* sulla spesa ospedaliera, compresi quelli la cui esclusività di mercato fosse venuta meno, e gli *orphan like*, ovvero quei farmaci con caratteristiche di farmaco orfano, approvati prima del regolamento (CE) n. 141/2000;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 ha definito i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA); ha aggiornato gli elenchi di malattie rare, croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dal *ticket* ed ha altresì previsto che i LEA debbano essere aggiornati annualmente;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio per il 2016), all'art. 1, comma 556, ha previsto l'istituzione della commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, presieduta dal Ministero della salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei soggetti con competenze tecnico-scientifiche a livello centrale e regionale al fine di garantire che i livelli essenziali di assistenza possano essere aggiornati in modo continuo e sistematico, basandosi su regole chiare e criteri scientificamente validi;

preso atto che:

l'azione virtuosa condotta dall'Italia e nata alla fine degli anni '90 parrebbe aver subito un arresto: nonostante le molteplici richieste delle associazioni di pazienti con malattia rara, ad oggi non risulta ancora pubblicato il nuovo piano nazionale per le malattie rare che consentirebbe di uniformare gli interventi a favore dei malati; nonostante quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015, l'elenco dei LEA risulta non ancora aggiornato;

tra gli aspetti che più gravemente impattano sul diritto alla cura e all'assistenza delle persone colpite da malattia rara, non si può tacere l'assenza nell'attuale elenco dei LEA di molte prestazioni indispensabili per la presa in carico dei malati e, per colmare questa vacanza ed ovviare a questa difficoltà, alcune Regioni (quelle che non sono in piano di rientro) hanno provveduto ad integrarlo con proprie risorse;

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per volontà del Governo, ha soppresso l'indispensabile incentivo che prevede l'esenzione dal pagamento del *payback* per una parte dei farmaci orfani nonché per quei farmaci orfani di cui è venuta meno l'esclusività di mercato, penalizzando le aziende tipicamente di piccole e medie dimensioni che operano in questo settore, e non considerando la concreta ipotesi che senza gli adeguati incentivi nazionali e internazionali molte malattie potrebbero non vedere mai un'opportunità di cura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda pubblicare il nuovo piano nazionale delle malattie rare, aggiornare i LEA e completare la lista delle prestazioni, non incluse nei LEA, ma essenziali per le persone colpite da malattia rara;

se intenda attivarsi su azioni di competenza al fine di apportare i dovuti correttivi alla legge n. 145 del 2018, al fine di venire incontro alle esigenze di questi cittadini che vivono con una malattia rara, anche sotto il profilo specifico della ricerca farmacologica, agevolando le piccole e medie aziende con opportuni incentivi per la produzione, sviluppo e commercializzazione dei farmaci orfani e di quei farmaci con caratteristiche di farmaco orfano, approvati prima del regolamento (CE) n. 141/2000.

(4-01257)

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che l'interrogante ha già presentato un atto di sindacato ispettivo (3-00531) sulla chiusura della E45, disposta dalla magistratura il 16 gennaio 2019, nel tratto del viadotto "Puleto" (Pieve Santo Stefano) al confine tra Umbria e Toscana, sottoponendo all'attenzione del Governo le seguenti questioni: 1) la chiusura dell'arteria, con la totale interruzione del traffico Nord-Sud per effetto dell'inagibilità anche della viabilità secondaria dell'infrastruttura medesima, sembrerebbe conseguenza diretta della mancata esecuzione sia degli interventi di ripristino strutturale del viadotto, che avrebbero dovuto essere avviati entro la primavera 2018, sia dei lavori di ripristino della funzionalità della viabilità alternativa tra Pieve Santo Stefano e Vergherete, che avrebbero dovuto essere appaltati a dicembre 2018. I suddetti interventi sarebbero addirittura stati progettati nel 2015 e finanziati nel 2016, ma di fatto mai avviati; 2) le ricadute della chiusura del viadotto Puleto sul tessuto economico e produttivo del Paese risultano pesantissime, posto che, secondo stime di Coldiretti Umbria, ne deriverebbe un aggravio di costi, a carico delle aziende, nella misura di 100 euro ad autotreno per ogni carico trasportato a causa dell'aumento dei chilometri da percorrere per raggiungere le zone servite dalla strada statale 3 bis "Tiberina", la cui chiusura ha come unici percorsi alternativi i tragitti autostradali A1 e A14 o i valichi montani. Nei giorni scorsi il presidente della Regione Umbria ha chiesto lo stato d'emergenza;

tenuto conto che:

a distanza di un mese dalla chiusura, la riapertura del viadotto viene rimandata di settimana in settimana e la vicenda appare sempre più avvolta nel mistero per effetto delle discrasie che sembrerebbero emerse fra la perizia a disposizione della magistratura, che parlava di "concreto rischio crolli" e una "contro-perizia" ANAS che avrebbe ridimensionato le criticità strutturali del viadotto e che renderebbe praticabile nell'immediato solo una riapertura parziale dell'arteria. Nelle ultime settimane è emerso che per dare il via libera a tale riapertura il procuratore capo ha richiesto l'installazione, ad opera di ANAS, di un sistema automatico di rilevamento che bloccherebbe immediatamente il traffico tramite l'utilizzo di semafori;

la Procura, inoltre, ha disposto la riapertura parziale solo per i mezzi fino a 3,5 tonnellate, *camion* esclusi dunque e un limite massimo di velocità (a controllare ci sarà un *autovelox*) di 50 chilometri orari o addirittura 40 in fase di cantiere. I mezzi pesanti e le aziende dovranno aspettare almeno 200 giorni, tanti sembrerebbero essere quelli necessari ai lavori di manutenzione già programmati sul viadotto e previsti nel piano ANAS di riqualificazione della E45,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che i lavori di risanamento strutturale del viadotto "Puleto" avrebbero dovuto essere avviati già la scorsa primavera e quelli di ripristino della viabilità secondaria appaltati a dicembre 2018; che cosa ne abbia impedito l'aggiudicazione e l'avvio e, di conseguenza, in capo a chi sia la responsabilità di tali inesplicabili ritardi;

infine, quale sia, oggi, la tempistica prevista per il completo e sicuro ripristino della viabilità di tale importante viadotto.

(4-01258)

[GASPARRI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante, nel 2015 il Comune di Capena (Roma) ha stipulato una convenzione

con un privato concedendogli di costruire un vivaio a percorso didattico in cambio della realizzazione di un parco in piazza I Maggio e la ristrutturazione completa del giardino pubblico di piazza della Libertà;

l'area su cui doveva sorgere il vivaio è soggetta a vincoli ambientali, paesaggistici ed archeologici; il privato ha cominciato a costruire nella sua area non effettuando i lavori che doveva al Comune. Solo dopo diverse interrogazioni del consigliere Paganelli, l'estate scorsa sono finalmente iniziati i lavori ai giardini pubblici;

i lavori non sarebbero conformi agli obblighi progettuali e alle specifiche tecniche stipulati nella convenzione, infatti risultano notevolmente inferiori a quanto previsto, in ragione di circa 60.000 euro in meno;

dopo successive interrogazioni a cui non ha mai ricevuto risposte nel merito, il consigliere Paganelli ha scritto le sue rimostranze al prefetto ed al segretario comunale ed ha chiesto notizie alla Sovrintendenza;

nel frattempo, il privato aveva presentato alla Sovrintendenza una nuova richiesta di autorizzazione e senza aspettare la risposta aveva già realizzato i lavori per cui chiedeva l'autorizzazione;

la dirigente della Sovrintendenza, dottoressa Adriani, non avrebbe mai ricevuto quella richiesta. La stessa dirigente, il 15 gennaio 2019 ha inviato una lettera via PEC al Comune di Capena, in cui chiedeva la sospensione dei lavori con effetto immediato, la trasmissione della documentazione e chiarimenti urgenti, ma il Comune di Capena avrebbe ignorato la comunicazione, non sospendendo i lavori;

il consigliere Paganelli, dopo ulteriori interrogazioni, ha richiesto, con atto formale, l'intervento dell'Anac, della Corte dei conti e della Prefettura di Roma per possibile danno erariale;

l'area destinata a vivaio a percorso didattico è diventata un'area commerciale, un centro sportivo a tutti gli effetti, peraltro in contrasto con le norme del vigente piano regolatore e con disagi alla viabilità, già molto pericolosa, sulla strada provinciale Tiberina, per la quale non è stato rispettata alcuna distanza; risulta inoltre compromesso il cono visuale verso il sito archeologico *Lucus Feroniae*, che si trova a poca distanza dal cantiere, mentre i campi insistono nella fascia di rispetto fluviale al di sotto dei 50 metri dal corso d'acqua, ed i materiali usati sono completamente avulsi e decontestualizzati rispetto ai luoghi ed in contrasto con la normativa vigente,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo fossero a conoscenza di quanto descritto e quali provvedimenti intendano adottare.

(4-01259)

DE POLI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

lo schema del decreto legislativo recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge n. 155 del 2017 ("Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza" in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 254 del 30 ottobre 2017, cosiddetta riforma Rordorf delle procedure concorsuali) introduce delle modifiche al codice civile che già a partire dal 2019 obbligherà molte piccole imprese a dotarsi di un assetto organizzativo e amministrativo-contabile adeguato a rilevare tempestivamente la crisi dell'impresa e la possibile perdita della continuità aziendale a proprie salatissime spese; l'entrata in vigore del decreto è prevista decorsi 18 mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ad eccezione di quanto previsto agli articoli 27, comma 1, 350, 363, 364, 366, 373, 374, 377 e 378, che sono entrati in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto;

per norma, anche le società a responsabilità limitata dovranno nominare, entro 9 mesi dalla data di pubblicazione del decreto, un organo di controllo (collegio sindacale o revisore) se per due anni consecutivi, per i bilanci 2017 e 2018, sarà superato anche solo uno dei nuovi "paletti" previsti dall'art. 2477 del codice civile;

in particolare, le soglie sono: 2 milioni di euro di attivo patrimoniale, 2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni, 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio; il decreto impone, inoltre, che le Srl adeguino i propri statuti e atti costitutivi al contenuto dei nuovi articoli del codice civile riguardanti la nomina dell'organo di controllo; pur non essendo previste sanzioni in caso di

mancato adeguamento, il *restyling* imposto potrà comportare ancora spese a carico delle società per i dovuti adempimenti pubblicitari, stimabili anche in 1.000-1.500 euro;

il vero criterio di differenziazione per segmento aziendale, nelle procedure fallimentari fra impresa di capitale ed impresa di persona, non sarà più il ricavo o utile fatturato, bensì l'esiguo numero di dipendenti previsto (10 occupati in media per esercizio): da ciò deriva la portata "massiva" della misura ed il traumatico impatto che essa provocherà con un aumento di costi per le aziende anche di 4-5.000 euro all'anno;

l'applicazione pratica di quelli che all'interrogante appaiono come "fumosi" *diktat* comporta che anche le società di persone debbano sostenere nuovi costi di gestione, non essendo state tenute in considerazione le richieste di settore, Confartigianato *in primis*, che chiedevano, con emendamenti proposti: l'esclusione delle misure per tessuto aziendale dei più "piccoli"; di evitare che il calcolo del superamento si basasse su bilanci i cui esercizi sono ormai chiusi; che i revisori, soggetti pienamente indipendenti dalla società, avessero nuovi e precisi obblighi di monitoraggio infra annuale dell'attività e obblighi di segnalazione (anche ad organismi esterni tenuti presso le Camere di commercio) di eventuali situazioni degne di allerta, osservando che, visto che tali compiti incidono sulla loro diretta responsabilità, le posizioni espresse potessero facilmente sconfinare in eccesso di allarme e scrupolo" rispetto alle scelte connesse alla proprietà;

ritenuto che:

secondo le stime dell'ufficio studi di Confartigianato del Veneto, le novità legate alla nomina dell'organo di controllo, solo considerando il limite del numero di dipendenti medio all'anno (10), potrebbero riguardare circa 600 società a responsabilità limitata artigiane, con un costo annuale complessivo che potrebbe quindi aggirarsi intorno ai 3 milioni di euro;

sono infatti almeno 3.000 le società a responsabilità limitata artigiane venete (seconda regione più penalizzata dopo la Lombardia, con il 16,3 per cento del totale imprese coinvolte), due terzi delle quali manifatturiere, che saranno obbligate a dotarsi di un collegio sindacale o del revisore ed a burocratiche modifiche statutarie che costeranno, si stima, non meno di 18 milioni di euro all'anno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo se non ritenga necessario intervenire sul piano applicativo ed attuativo del decreto, inserendo opportuni aggiustamenti procedurali e temporali selettivi rispetto ai nuovi obblighi, volti a differenziare gli oneri di spesa di gestione a carico di micro settori come quello dell'artigianato, in espansione proprio grazie a forme di gestionali agili e semplificate che tutelano *in primis* il lavoro dei dipendenti, circostanza che si verifica ancor più quando trasformazioni così rilevanti avvengono a costo zero per le aziende;

se non ritenga che siano da considerare anche altri indicatori di crisi aziendale più significativi del numero di dipendenti, quali il contesto territoriale in cui opera l'azienda, il tipo di professionalità e attività svolta, la presenza o meno di un indotto economico vitale ed altri ancora;

se non ritenga utile, per la risoluzione positiva di una crisi aziendale, desumere lo stato di salute di un'azienda da attività di ricerca e studio fatte con indagini mirate e metodi avanzati svolte dagli uffici preposti, quali quelli del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle finanze e le agenzie fiscali.

(4-01260)

[AIMI](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

la dilagante criminalità a Modena ha portato ad un forte allarme sociale tra cittadini, imprenditori e commercianti;

nell'ultima classifica redatta da "Il Sole-24 ore", Modena è al 18° posto per reati denunciati e al 3° posto per furti in appartamento, oltre a registrare una significativa impennata di scippi. È inoltre prossima l'apertura di un CPR (centro di permanenza per rimpatri) a servizio dell'intera regione e che impegnerà numerose forze di polizia;

lo stesso Ministero dell'interno ha recentemente autorizzato un finanziamento di circa 500.000 euro per installare un sistema di videosorveglianza territoriale nella "bassa modenese", rilevando che la predetta "area nord" è considerata zona ad "elevata incidenza di criminalità";

i cittadini stranieri regolarmente residenti sono circa 91.250 (74.577 extracomunitari) pari al 13 per cento della popolazione, contro una media nazionale dell'8,5 per cento come da statistica ISTAT; la casa circondariale di Modena ospita attualmente 490 detenuti, a fronte dei 369 previsti, dei quali ben 317 stranieri, pari a circa il 65 per cento della popolazione carceraria modenese, rispetto ad una media nazionale del 33 per cento, e gli uffici "anticrimine" ed "immigrazione" della Questura sono incaricati dell'esecuzione degli atti giudiziari ed amministrativi conseguenti alla massiccia presenza dei cittadini stranieri;

nella provincia di Modena erano impegnate, nel 2017, 1.297 unità di forze dell'ordine (515 della Polizia, 526 dei Carabinieri e 256 della Guardia di finanza) a fronte di una previsione tabellare di 1.457, con una carenza di 160 agenti, ovvero oltre il 10 per cento delle forze previste nella pianta organica del 1989;

nella Questura di Modena è previsto, entro il 2019, l'arrivo di 16 nuovi poliziotti sui 174 previsti in Emilia-Romagna;

è stato istituito a Modena un coordinamento di associazioni e di rappresentanti di cittadini, ideato e proposto dal Siulp e dalla Cisl, al quale hanno aderito i comitati di quartiere e le associazioni di categoria Lapam, Federimpresa, CNA, Confcommercio e Confesercenti, con l'obiettivo di chiedere l'elevazione della Questura di Modena ad un'adeguata fascia superiore,

si chiede di sapere:

se nell'ambito del "progetto di revisione delle dotazioni organiche delle questure e di definizione di un nuovo modello organizzativo delle Questure e dei Commissariati", attualmente in lavorazione presso il Ministero dell'interno e che presumibilmente diverrà operativo nel corso del 2019, il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere iniziative volte a rimodulare l'organigramma della Questura di Modena, elevandolo ad un'adeguata fascia superiore ("B" o successive) nel contesto della nuova classificazione;

se non ritenga di intervenire, entro il 2019, destinando gli agenti di Polizia mancanti, al fine del pieno raggiungimento dell'organigramma previsto.

(4-01261)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

a seguito di numerose segnalazioni, pervenute da pendolari e residenti nei quartieri romani ricompresi tra l'aeroporto dell'Urbe e la frazione romana di Settebagni, l'interrogante è venuto a conoscenza che nel tratto di strada statale 4 (via Salaria), tra il civico 1250 ed il chilometro 16, sia sempre più frequente nelle ore serali e notturne la mancata illuminazione del manto stradale, a seguito dello spegnimento dei lampioni posti al centro della carreggiata;

tale situazione, oltre a comportare situazioni di degrado al margine della strada, dovute all'assidua frequentazione di prostitute e malviventi, comporta un reale rischio di incidente per tutti gli automobilisti ed in particolare per i motociclisti, sia in entrata che in uscita dalla periferia romana;

a complicare maggiormente la situazione è sicuramente la presenza di enormi buche, molto spesso non riparate o riparate parzialmente, che sono assolutamente non visibili da coloro i quali percorrono questa strada anche rispettando scrupolosamente il limite di velocità imposto in quel tratto, che risulta essere di 70 chilometri orari;

non si comprendono le ragioni per cui, soprattutto quando è buio e nel periodo invernale, l'illuminazione sia spesso carente o del tutto inesistente in un'arteria stradale che risulta essere una delle più frequentate della città di Roma,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non ritenga opportuno intervenire attraverso la società che gestisce l'illuminazione in quel tratto di strada per conoscere i reali motivi di una noncuranza che rischia di mettere quotidianamente a repentaglio la vita dei cittadini.

(4-01262)

[NASTRI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato dal quotidiano "Il Sole-24 ore" il 7 febbraio 2019, il

report sulle addizionali IRPEF elaborato dall'assemblea dei presidenti regionali di Confprofessioni e dall'osservatorio delle libere professioni conferma le ragioni dell'allarme lanciato nei giorni scorsi dagli industriali della provincia di Vicenza, in relazione al pericolo di ulteriori aumenti della pressione fiscale derivante dalle imposte locali;

l'articolo evidenzia come tale rischio di aumento della pressione fiscale sia uno degli effetti della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), che non ha confermato il blocco degli aumenti di imposte e tributi locali già in vigore del 2016 al 2018, con la conseguenza che Regioni, Province autonome e Comuni potranno rivedere al rialzo le aliquote delle addizionali;

il costante incremento del prelievo delle addizionali IRPEF registrato negli ultimi 10 anni, rileva ancora il quotidiano economico, rappresenta la diretta conseguenza delle crescenti esigenze di cassa degli enti locali, a fronte di tagli avvenuti dalle manovre di finanza pubblica, ed inoltre le novità introdotte dalla legge bilancio per il 2019, derivanti dall'introduzione del regime forfettario e della "flat tax", determineranno una riduzione di gettito delle addizionali, con la conseguenza che, presumibilmente, gli enti locali dovranno compensare tale minor gettito con le risorse derivanti dall'incremento dell'imposizione sui soggetti passivi delle stesse addizionali o dall'aumento di altri tributi locali;

a giudizio dell'interrogante, se le osservazioni esposte fossero confermate, c'è il rischio più che reale che gli aumenti della pressione fiscale a livello locale possano determinare gravissimi effetti per i contribuenti, già vessati da continui adempimenti fiscali e tributi nazionali;

monitorare l'impatto delle norme derivanti dalla legge di bilancio per il 2019, in relazione sia al mancato blocco degli aumenti di imposte e tributi locali, che degli effetti derivanti dall'introduzione del regime forfettario e della "flat tax", risulta pertanto a parere dell'interrogante urgente e necessario, considerando gli effetti depressivi che nel complesso la manovra di bilancio sta già dimostrando nell'economia reale,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;

se condivida l'analisi relativa ai rischi derivanti dall'incremento del prelievo fiscale in ambito locale, determinati dalla legge di bilancio per il 2019 e quali iniziative di competenza intenda assumere per sollecitare gli enti locali affinché non aumentino ulteriormente la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti, i cui livelli sono già troppo elevati.

(4-01263)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

nell'ambito delle inchieste giornalistiche "sull'Italia bloccata", il quotidiano "Il Sole-24 ore", il 13 febbraio 2019, ha pubblicato un articolo nel quale si evidenzia che il Ministro in indirizzo avrebbe stabilito il blocco anche dell'avvio dei cantieri della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo, per cui erano state consegnate le progettazioni esecutive dei lotti 1, 2 e 3 lo scorso novembre e quella definitiva della variante di Rubiera a dicembre 2018;

a ordinare l'analisi costi-benefici e a bloccare la procedura per la realizzazione dell'opera che stava per avviare l'apertura dei cantieri, evidenzia l'articolo, è stata la struttura tecnica di missione, che non ha evidentemente considerato il lunghissimo iter procedurale (17 anni) e progettuale, per un collegamento veloce di 15 chilometri di autostrada tra la A1 e la A22, che il distretto industriale della ceramica attende addirittura dagli anni '70 per garantirsi la competitività sui mercati internazionali, dalla quale dipende l'85 per cento del fatturato annuo;

la decisione di interrompere la diramazione autostradale, rileva altresì il quotidiano economico, determinerà conseguenze anche per altre opere infrastrutturali collaterali, sugli scali intermodali di Marzaglia e Dinazzano, rispettivamente in provincia di Modena e Reggio Emilia e le possibilità di connessioni veloci con il porto di Ravenna;

al riguardo, tale verdetto (che ha destato incredulità in ambito locale, considerato come il progetto era pronto per essere cantierato, a seguito di procedure di gare e istruttorie di Anas, VIA, Cipe e un progetto definitivo che aveva già incassato tutti i via libera necessari) rischia di determinare gravissimi

effetti economici e produttivi, sia in ambito locale per le industrie di ceramica emiliano-romagnole (la filiera coinvolge 30.000 addetti diretti e fattura oltre 6,5 miliardi di euro) che a livello nazionale, in relazione alla mancata crescita del Pil nazionale;

l'interrogante a tal fine evidenzia ulteriori e inoppugnabili criticità, che si rinvergono dall'articolo, derivanti dalla mancanza di senso giuridico della richiesta di un'analisi costi-benefici per un'opera realizzata da un soggetto privato che, sebbene avesse completato tutti gli *iter* decisionali, successivamente riceve inspiegabilmente un rifiuto per la realizzazione di una strada fondamentale per lo sviluppo dell'industria della ceramica (peraltro a costo zero per la collettività, considerato che i 215 milioni di euro di contributo pubblico saranno restituiti con tassi d'interesse pari al 5 per cento);

a giudizio dell'interrogante, il blocco dell'avvio dei cantieri della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo rappresenta soltanto la cosiddetta punta di un *iceberg* dell'azione del Governo (all'interno delle decisioni di politica economica e infrastrutturale, in termini di assoluta assenza di misure di crescita e di sviluppo per il Paese) come confermato peraltro dalla recente decisione della commissione ministeriale sul rapporto costi-benefici della linea TAV Torino-Lione, che ha decretato la netta contrarietà alla realizzazione di un'opera attesa da anni;

l'approccio a parere dell'interrogante pregiudiziale, ambiguo e propenso a paralizzare ogni progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali strategiche evidenzia una scarsa visione di politiche orientate alla crescita, la competitività e la modernizzazione del sistema Paese, le cui conseguenze determineranno gravissimi effetti socioeconomici e ambientali oltre che produttivi, ma anche penalizzanti in termini di arretramento culturale e di visione del futuro;

a parere dell'interrogante tale decisione della struttura tecnica di missione del Ministero rischia di determinare, oltre alle conseguenze richiamate, anche l'apertura di un contenzioso con il soggetto privato e pertanto un ennesimo spreco di denaro pubblico, causato dalla perdita di ingenti risorse finanziarie investite nel corso degli anni passati per le progettazioni dei lotti dei cantieri della bretella, si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

quali siano i motivi per i quali abbia stabilito di bloccare la procedura per l'avvio dei cantieri della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo, e quella della variante di Rubiera, nonostante il lungo *iter* procedurale e progettuale avesse ricevuto ogni parere positivo dagli organi competenti;

se intenda prevedere anche la sospensione di ulteriori opere infrastrutturali stradali, tra cui quelle connesse alla realizzazione dell'opera ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione;

se il Governo sia in possesso del calcolo degli oneri finanziari complessivi derivanti dal blocco di tutte le opere strategiche per lo sviluppo del Paese in attesa di essere cantierate, e se intenda renderli noti;

quale sia, in definitiva, la politica di sviluppo infrastrutturale del Governo, la cui azione sino ad oggi appare fallimentare, ma rischia anche di escludere il nostro Paese per i prossimi cinque anni da tutti i programmi finanziati con i fondi UE.

(4-01264)

[BERNINI](#), [AIMI](#), [BARBONI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

di recente gli organi di informazione hanno dato ampio risalto alla notizia relativa alle intenzioni, da parte del gruppo Lactalis, di procedere a una poderosa riorganizzazione, che consisterebbe nel "trasloco" di tutti i Paesi del gruppo, Italia inclusa, sotto il controllo della Francia, con la conseguenza che l'attività della Parmalat non sarà più diretta dallo stabilimento di Collecchio, nel parmense, ma direttamente dalla cittadina francese di Laval;

il rischio è che Parmalat, marchio storicamente legato a Collecchio, a Parma e all'Italia, possa perdere qualunque indipendenza, seppur formale, che a grande fatica, negli anni, era stata comunque garantita; la riorganizzazione voluta da Lactalis porterebbe alla nascita di nove divisioni, di cui tre di prodotto (formaggi, ingredienti e prodotti freschi), cinque geografiche e una dedicata all'*export*, tutte gestite da *management* francese e che faranno capo alla stessa Lactalis. Parmalat Italia verrebbe accorpata a Lactalis Italia, con potenziali ricadute anche sulla Galbani, per le strette sinergie intercorrenti tra i due gruppi;

per Parmalat si tratterebbe di un vero e proprio smantellamento che fa seguito al *delisting* voluto dal

gruppo. L'operazione cancellerebbe, di fatto, la funzione *corporate* e il *management* italiani, rischiando di travolgere un modello produttivo e di gestione consolidato e virtuoso, che trova la sua massima espressione nella valorizzazione della filiera corta, nell'attenzione alla qualità e all'utilizzo di materie prime nazionali;

nelle settimane scorse, si è levato anche il grido di allarme delle organizzazioni sindacali, che hanno duramente contestato le modalità di comunicazione (via *e-mail*) delle strategie future del gruppo ai dipendenti e senza il coinvolgimento delle parti sociali;

nel nostro Paese Parmalat vanta 9 stabilimenti, con circa 2.000 addetti e un indotto per 134.000 persone. Il comprensibile timore è che tale riorganizzazione possa avere ricadute anche sui livelli occupazionali;

Parmalat è tra i *leader* mondiali per produzione e distribuzione di latte e derivati, oltre che di bevande a base di frutta. Nel 2017 ha generato ricavi per oltre 6,6 miliardi di euro. Le vendite in Europa rappresentano il 17 per cento del totale,

si chiede di sapere:

se e in che modo il Ministro in indirizzo intenda farsi parte attiva nella vicenda, al fine di evitare lo smantellamento di Parmalat, impedendo che lo stabilimento di Collecchio perda la sua autonomia, il suo *management* e la sua funzione *corporate*;

quali iniziative di competenza abbia assunto o intenda assumere per la salvaguardia dei livelli occupazionali, per la tutela della produzione nazionale di latte e delle peculiarità del modello italiano di gestione manageriale.

(4-01265)

[FARAONE](#) - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che:

i docenti tecnico-pratici di sala bar, cucina e accoglienza turistica (classi di concorso B-19, B-20 e B-21), in servizio presso gli istituti alberghieri italiani, diversamente dai docenti degli altri istituti professionali e tecnici, hanno un registro personale per assegnare i voti, svolgono le lezioni in piena autonomia didattica come docenti unici (nel quadro orario del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010 non sono previsti docenti laureati in compresenza, salvo due ore nel triennio finale), effettuano un consistente numero di lezioni in classe per sviluppare gli argomenti teorici della disciplina, necessari per acquisire le competenze previste dal profilo professionale, ove occorrono competenze di alto livello, che riguardano anche l'informatica e la lingua straniera;

i docenti tecnico-pratici degli alberghieri partecipano a pieno titolo alle commissioni degli esami di Stato come membri interni, e come membri esterni (essendo la loro materia una delle due discipline oggetto della seconda prova scritta, come sancito dal decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10), e qualche volta come presidenti della commissione stessa;

oltre alle tante attività identiche in tutto e per tutto a quelle svolte dai docenti laureati, negli istituti alberghieri si affiancano le numerose funzioni aggiuntive affidate agli insegnanti tecnico-pratici, tra le quali: vicario del dirigente scolastico, responsabile di plesso, responsabile di laboratorio, funzione strumentale (o coordinatore) dell'alternanza scuola-lavoro, funzione strumentale (o coordinatore) delle manifestazioni e dei concorsi, coordinatore di classe (in particolare nel triennio finale);

il profilo professionale di tali docenti subisce un'ingiusta inferiore classificazione a livello retributivo (VI livello), rispetto a quello normalmente riconosciuto a docenti in servizio presso stesse istituzioni scolastiche (VII livello), con funzioni identiche, in virtù di un'applicazione formale di disposizioni normative e contrattuali confliggenti con l'effettiva e concreta esplicazione della stessa funzione;

come di tutta evidenza, la situazione determinatasi è assai grave e necessita di essere affrontata con massima urgenza,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga di promuovere, al fine di garantire, in tempi rapidi, ai docenti tecnico-pratici delle classi di concorso B-19 "Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica", B-20 "Laboratorio dei servizi enogastronomici-cucina" e B-21 "Laboratorio dei servizi enogastronomici-bar sala e vendita", il riconoscimento di un inquadramento retributivo di VII livello, corrispondente alle mansioni svolte dai docenti con analoghe funzioni.

(4-01266)

[NASTRI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.* - Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato il 4 febbraio 2019 dal quotidiano "Corriere della Sera", i provvedimenti governativi di attuazione in attesa di essere ancora emanati risultano, attualmente, essere 245, di cui più della metà previsti dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018);

al riguardo, proprio nella manovra economica 2019 del Governo Conte, i decreti attuativi previsti, nella versione approvata dal Consiglio dei ministri (che regolano i dettagli delle norme contenute nelle leggi e nei decreti-legge, essendo cosiddette di secondo livello) erano soltanto 40, mentre nel corso dell'esame in Parlamento il numero si è moltiplicato per quattro;

secondo gli esperti legislativi e parlamentari, evidenzia ancora il medesimo articolo, il numero dei decreti attuativi è direttamente proporzionale alla difficoltà dell'esame parlamentare, ed infatti proprio nel corso dell'ultima legge di bilancio, approvata soltanto dopo una lunga trattativa con la Commissione europea, in cui si sono manifestate evidenti difficoltà politiche, organizzative e procedurali nell'ambito delle decisioni del Governo e della maggioranza nella definizione complessiva del testo, i decreti attuativi sono aumentati in maniera esponenziale;

gli altri decreti attuativi in attesa di essere emanati, che rientrano all'interno di provvedimenti già approvati o in corso di approvazione del Parlamento, prosegue il "Corriere della Sera", risultano essere 24 per il decreto cosiddetto reddito di cittadinanza e quota 100, 40 per il cosiddetto decreto Genova, 9 per il cosiddetto decreto sicurezza, 5 per il cosiddetto decreto Carige e 6 per il cosiddetto decreto semplificazioni;

dall'inizio del suo insediamento il Governo Conte ha ereditato dai Governi precedenti un totale di 641 decreti attuativi in attesa di emanazione, il cui ritardo ha di fatto rallentato l'effettiva introduzione di norme attese dal sistema Paese, finalizzate a sostenere l'economia italiana;

a giudizio dell'interrogante, i ritardi descritti (stante anche l'abitudine di interpretare i termini per l'adozione come non perentori, anche a prescindere dalla condivisione politica dei contenuti) determinano gravi effetti sul sistema socioeconomico e produttivo del Paese, considerato che tali disposizioni applicative risultano fondamentali per l'attuazione concreta delle norme contenute nei disegni di legge o nei decreti-legge;

porre in essere ogni iniziativa volta a velocizzare i meccanismi di emanazione di tali decreti attuativi, appare dunque all'interrogante urgente e necessario,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda intraprendere, al fine di velocizzare il meccanismo di emanazione dei decreti attuativi, i cui ritardi rischiano di produrre l'effetto di una sostanziale abrogazione della norma legislativa.

(4-01267)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 8 novembre 2018 la Regione Campania pubblicava sul sito "Regione informa" un avviso pubblico per la selezione dei rappresentanti delle associazioni e degli organismi, quali componenti dell'Osservatorio regionale sui beni confiscati, come da art. 6 della legge regionale della Campania 16 aprile 2012, n. 7, con termine per la presentazione il 30 novembre 2018;

tale avviso non è da ritenersi una manifestazione selettiva, in quanto aperta ai soggetti in possesso dei requisiti, oltre a prevedere una riapertura temporale periodica secondo la normativa di riferimento;

veniva richiesto tra i requisiti di avere da statuto o atto costitutivo da almeno 5 anni la finalità di promozione del riutilizzo dei beni confiscati e tale requisito risulta essere maggiormente stringente per l'individuazione degli organismi rispetto a quanto previsto dalla stessa legge regionale, e successive modificazioni e integrazioni;

il centro nazionale sportivo "Fiamma" inviava il 30 novembre 2018, come previsto via Pec, la documentazione come da formulario dell'avviso pubblico e tale formulario includeva l'autocertificazione in merito allo statuto o atto costitutivo;

lo stesso centro nazionale sportivo Fiamma rinviava in data 11 dicembre 2018, sempre attraverso Pec, la documentazione, completata da un'istanza nella quale si motivava il rinvio, oltre ad allegare

documentazione integrativa, nello specifico il 30 novembre 2018 l'Agenzia nazionale beni confiscati risultava essere sotto attacco informatico, infettando a sua volta associazioni aventi rapporti con l'Agenzia e il virus informatico aveva causato blocchi alla casella Pec. Si suppone infine che i programmi di protezione della Regione abbiano bloccato l'originale Pec inviata in data 30 novembre 2018, riconoscendola come infetta;

l'ufficio per il "Federalismo e la sicurezza integrata" regionale, competente per l'avviso, rispondeva in data 14 dicembre 2018, ritenendo di non accettare la documentazione richiesta in quando pervenuta in ritardo, ma aggiungeva tra i motivi ostativi il mancato requisito statutario;

come precedentemente riferito, il *format* predisposto dall'avviso prevedeva una semplice autocertificazione e nel frattempo nessuna richiesta di integrazione o di acquisizione di documenti era stata richiesta;

a seguito di una richiesta da parte del centro nazionale sportivo Fiamma di chiarimenti ai dirigenti responsabili del procedimento, veniva motivato l'acquisizione tramite *internet* dello statuto, evidente anomalia da parte di una pubblica amministrazione, oltre al fatto che non risulta mai pubblicato lo statuto del centro Fiamma sui portali *internet*;

veniva considerata in tutti i casi assorbente l'invio in ritardo della Pec, nonostante si tratti di una manifestazione d'interesse non selettiva e periodica;

i requisiti maggiormente restrittivi di quello indicati dall'Assemblea legislativa regionale nella legge regionale di costituzione dell'Osservatorio regionale sui beni confiscati hanno causato l'acquisizione di solo 7 organismi regionali di cui 4 di questi incredibilmente rappresentati sempre dalla stessa persona fisica;

tale indirizzo dirigenziale contraddice con ogni evidenza la conclamata volontà del Consiglio regionale campano circa la massima partecipazione dei soggetti attuatori alla condivisione delle azioni strategiche per l'utilizzo dei beni confiscati,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda promuovere affinché vengano a cessare comportamenti discriminatori volti ad escludere importanti soggetti impegnati, con ottimi risultati nello specifico settore, come il centro nazionale sportivo "Fiamma", dall'Osservatorio regionale sui beni confiscati alla criminalità organizzata.

(4-01268)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la sera del 15 febbraio 2019 due banditi hanno fatto irruzione, armi in pugno e con il volto coperto, nella tabaccheria di via Michele Conforti a Salerno;

i banditi hanno intimato al commesso di consegnare l'incasso colpendo alla testa la vittima con il calcio della pistola;

nella rapina sono stati presi i soldi, circa un migliaio di euro, ed i rapinatori sono scappati via;

sul posto sono intervenute le pattuglie della sezione Volanti, che hanno immediatamente dato il via alle indagini per individuare i responsabili della rapina, mentre il commesso della tabaccheria è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" per essere medicato;

le forze dell'ordine contano di acquisire le immagini delle telecamere presenti in zona per avere ulteriori elementi di indagine;

la notizia ha fatto subito il giro della città e del *web*: tra i cittadini c'è chi manifesta la propria preoccupazione per i colpi in prossimità dell'orario di chiusura, soprattutto ai danni di tabacchi o supermercati come accadeva qualche tempo fa con una certa frequenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo grave fatto avvenuto nel pieno centro cittadino di Salerno e se intenda dotare di maggiori uomini e mezzi le forze dell'ordine per presidiare il territorio.

(4-01269)

[RAUTI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il Comune di Ponza (Latina) non ha un'organizzazione interna, né un affidamento esterno, per la riscossione dei tributi (Imu, Tari, Tasi, Icp, eccetera), dal febbraio 2017, data in cui è scaduto il

contratto con la società esterna "PubbliAlifana";
il 10 agosto 2018, il Comune aveva annunciato, con delibera del Consiglio comunale, che avrebbe indetto una gara pubblica per l'appalto della riscossione dei tributi, ma sino ad oggi non esiste alcuna traccia di tale gara negli atti del Comune di Ponza e neppure in quelli della centrale unica di committenza con capofila il Comune di Lenola (Latina);
considerato che:
in tale condizione il Comune di Ponza non potrà essere in grado di emettere i ruoli del 2019 entro i termini di approvazione del bilancio preventivo di fine marzo 2019, a causa dei tempi tecnici necessari (almeno 5 mesi) per l'espletamento di un bando di gara;
in materia di tributi, con delibera del Consiglio comunale n. 48 del 16 ottobre 2017, il Comune ha stabilito di affidare all'Agenzia delle entrate la gestione del coattivo, ma soltanto per le "sanzioni al codice della strada" e le "sanzioni amministrative", escludendo tutti gli altri tributi, che pur costituiscono il 90 per cento degli introiti;
tenuto conto che:
come è agli atti del Ministero dell'interno, l'ente comunale per ben tre volte, negli ultimi 30 anni, è stato oggetto di provvedimenti di commissariamento, e precisamente: nel 1987, nel 2003 (con reggenza) e nel settembre 2011 (a seguito dell'arresto del sindaco e di esponenti della Giunta, per un totale di 34 persone attualmente sotto processo);
negli organismi comunali si registra la presenza di un assessore ed un consigliere coinvolti nelle vicende giudiziarie che, nel settembre 2011, portarono al citato commissariamento e destinatari della "costituzione in mora" rivolta al Comune dalla Corte dei conti nel luglio 2018,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa grave e pericolosa situazione in cui permane da troppo tempo il Comune di Ponza;
quali immediate iniziative intenda adottare per riportare nel Comune di Ponza una corretta gestione istituzionale e finanziaria;
se, infine, non ravvisi nell'attuale situazione dell'ente comunale i presupposti per procedere allo scioglimento dello stesso Consiglio comunale con conseguente ricorso ad un commissario prefettizio che ripristini la legalità e la correttezza nella gestione dell'isola.

(4-01270)

[FERRERO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

nel comune di Quincinetto (Torino), al confine tra le regioni Piemonte e Val d'Aosta, una frana di circa mezzo milione di metri cubi di roccia e detriti ha ripreso a muoversi negli ultimi mesi con una certa intensità, costituendo un serio pericolo per l'autostrada A5 Torino-Aosta con potenziali ricadute anche sull'abitato;

infatti l'Arpa Piemonte, che sta monitorando il movimento franoso dal 2012 attraverso indagini in cinque punti lungo il fronte della frana, ha ravvisato un moto abbastanza importante nell'ultimo periodo, classificato tra moto ordinario e accelerato;

lo spostamento dei blocchi lapidei nel solo mese di dicembre 2018 è stato quantificato in 12 centimetri ed è avvenuto, con molta probabilità, a causa delle forti precipitazioni verificatesi nel periodo autunnale;

le misurazioni dei movimenti sono state rilevate anche attraverso un sistema di monitoraggio in tempo reale messo in atto a partire dal mese di ottobre 2018 dallo stesso Comune;

risulta che il sindaco di Quincinetto, preso atto della situazione, ha chiesto, già da dicembre 2018, alla SAV, società incaricata della gestione del tratto autostradale, di controllare autonomamente i cambiamenti e gli spostamenti della frana, provvedendo alla segnalazione del pericolo ai viaggiatori e alla predisposizione di un piano d'intervento in caso di necessità, che prevede anche la chiusura del tratto autostradale che corre parallelo alla montagna;

dai monitoraggi eseguiti le rilevazioni non avrebbero ancora evidenziato anomalie tali da rendere necessaria la chiusura del tratto autostradale; tuttavia, in caso di necessità, si dovrà valutare anche la

chiusura per i potenziali pericoli per gli automobilisti che quotidianamente transitano sulla A5 nella parte interessata dal movimento franoso;
da circa due anni è attesa la corresponsione di 4 milioni di euro, da parte del Ministero competente, per garantire la sicurezza dell'area;
il progetto è stato approvato dal Comune di Quincinetto, inviato alla Regione la quale lo ha invitato al RENDIS, ovvero il "repertorio nazionale difesa del suolo" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo ha approvato con atto integrativo di cui al provvedimento n. 56 del 23 febbraio 2018, come intervento urgente, e lo ha trasmesso alla Corte dei conti finanziato per 4 milioni di euro e registrato dalla Corte dei conti con repertorio n. 1-467 del 20 marzo 2018;
si tratta di una grande opera per la messa in sicurezza di tutta l'area, attraverso un sistema di terrazzamenti antifrana, preceduta dalla realizzazione di una viabilità alternativa, necessaria anche per i cantieri che verranno allestiti;
in merito al relativo accordo di programma 2010, FSC 2014-2020, di cui al piano operativo ambiente delibera CIPE 55/2016, terzo atto integrativo del 22 dicembre 2017, la Regione Piemonte, in una nota inviata alla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente il 6 dicembre 2018, evidenzia che non risulta pervenuta sulla contabilità speciale n. 5647 la prima rata di acconto, prevista dalle procedure dei fondi FSC 2014-2020, e come tale ritardo non consentisse al presidente della Regione Piemonte, in qualità di commissario per la gestione dei relativi fondi, di attivare gli interventi previsti nel terzo atto integrativo anche a mezzo delega delle proprie funzioni commissariali al sindaco,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano adottare tutte le opportune iniziative di propria competenza, affinché siano formalmente concluse le procedure a livello ministeriale che permettano al commissario di agire per l'immediata messa in sicurezza dell'area, a garanzia dell'incolumità degli automobilisti che quotidianamente transitano sulla A5 Torino-Aosta, nella parte interessata dal movimento franoso di Quincinetto.

(4-01271)

[SICLARI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

la situazione della raccolta differenziata nella città di Reggio Calabria desta forti preoccupazioni, in quanto i lavoratori della ditta concessionaria del servizio di raccolta e smaltimento AVR, sul presupposto del mancato pagamento degli emolumenti stipendiali e delle altre spettanze, hanno sospeso il servizio in più occasioni ed hanno già proclamato varie giornate di sciopero;

tale situazione si ripete in altre città italiane, soprattutto in Toscana (Pisa, Livorno e Firenze ad esempio) e, a quanto si apprende dagli organi di stampa, la problematica potrebbe derivare da crisi di liquidità della ditta concessionaria;

si susseguono continui disservizi nell'espletamento del servizio a causa della controversia sindacale che ha raggiunto toni incandescenti, senza che le ordinarie procedure per calmare le agitazioni fra le parti sociali, anche in presenza di organi istituzionali delle prefetture territorialmente competenti, abbiano avuto esito positivo;

tale situazione rischia di esasperare i cittadini, costretti a vivere in città invase dai rifiuti, situazione che potrebbe determinare una notevole criticità igienico-sanitaria,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta in premessa;

quali azioni, ciascuno per le proprie competenze, intendano adottare, al fine di prevenire le situazioni di pericolo per i cittadini, di tutelare i diritti e le legittime aspettative dei lavoratori addetti al servizio, in relazione alle spettanze economiche necessarie a garantire un'esistenza libera e dignitosa a loro ed alle loro famiglie, nonché, anche in via straordinaria e sostitutiva, al fine di impedire che si verifichi un'emergenza igienico-sanitaria.

(4-01272)

[SICLARI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la crisi del porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria) è sotto gli occhi di tutti. Pur trattandosi di una delle più grandi infrastrutture portuali del mondo e sicuramente di uno snodo per il traffico merci commerciale di rilevantissima proporzione strategica, ad oggi la struttura non solo è palesemente sottoutilizzata (il riferimento è chiaramente al retro-porto non utilizzato se non per minima parte), ma addirittura, per la mancanza di chiare strategie industriali e di idonea programmazione, rischia costantemente l'ulteriore sottodimensionamento e la chiusura, con il personale, a più riprese, licenziato e riassunto;

è evidente che occorra una presa di posizione da parte del Governo, considerata la rilevanza nazionale della questione, tanto in termini di utilizzo dell'infrastruttura, quanto in termini di difesa dei livelli occupazionali;

in un momento congiunturale in cui si discute dell'analisi del rapporto tra costi e benefici delle grandi opere da completare ovvero da progettare ed appaltare, sicuramente quelle esistenti e strategiche devono essere salvate e salvaguardate,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di superare il conflitto tra Medcenter e MSC che paralizza la funzionalità del porto di Gioia Tauro, di tutelare i diritti e le legittime aspettative dei lavoratori e di salvaguardare i livelli occupazionali;

quali azioni intendano adottare, anche in via straordinaria e sostitutiva, per impedire la crisi irreversibile del porto ed anzi per rilanciarne il ruolo strategico e le potenzialità indiscusse e finora poco sfruttate;

se non ritengano opportuno istituire un tavolo tecnico con i soggetti competenti, al fine di risolvere le problematiche del porto di Gioia Tauro e rilanciare la funzionalità dell'infrastruttura.

(4-01273)

[SICLARI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

come segnalato più volte dall'interrogante, dai civici consessi delle città di Messina e di Villa San Giovanni e dalle organizzazioni sindacali del settore trasporti, la continuità territoriale nello stretto di Messina è connessa alla fruizione di un diritto costituzionale ma è oggi limitato di fatto al solo traghettamento dei treni a lunga percorrenza da e per la Sicilia con un sistema vetusto e disorganizzato; l'unico mezzo disponibile per espletare il servizio essenziale è la nave "Scilla" costruita nel lontano 1985 in quanto: la gemella nave traghetto "Villa" è ferma per lavori da agosto 2018; la nave "Logudoro", dopo gli ingenti investimenti per la ristrutturazione, giace inoperosa da anni; la nuova nave traghetto "Messina" continua a essere causa di disservizi per i numerosi errori costruttivi che si sono manifestati sin dalla messa in servizio nello stretto. Quest'ultima al momento è ferma per problemi alle turbine di due propulsori, ennesima sosta per guasti che in una nave di nuova costruzione dovrebbero insinuare più di qualche dubbio. Le disfunzioni all'automazione dei propulsori e la rottura delle frizioni, unite alla potenza insufficiente per la tipologia del servizio richiesto, hanno impedito la costante fruizione della nuova unità navale che, quando possibile, riesce a navigare solo grazie alla professionalità dei comandanti e degli equipaggi, costretti ad adattarsi e superare le inefficienze che si presentano con allarmante frequenza;

a tutto ciò si aggiunge il paradosso che Rete ferroviaria italiana avrebbe commissionato una seconda nave gemella del mal riuscito "Messina". Vista l'esperienza, la logica imporrebbe di apportare fondamentali modifiche, considerato che la nuova unità sarà impiegata in un servizio essenziale e che per costruirla si spendono soldi pubblici;

ad oggi il sistema ferroviario offre all'utenza soprattutto siciliana, ma anche calabrese e nazionale, treni obsoleti su navi datate;

a risentirne di più, come sempre, sono le categorie svantaggiate, le persone a mobilità ridotta, che non possono permettersi il cambio di mezzi. Tutto sembra organizzato per rendere invivibile il trasporto ferroviario a lunga percorrenza e convincere gli utenti ad accettare la "rottura di carico" che prevede di scendere dal treno, attraversare lo stretto a piedi con i mezzi veloci (destinati all'utenza pendolare) e riprendere il treno nella sponda opposta;

tale situazione rappresenta un inaccettabile salto indietro nel tempo, la solita soluzione al risparmio

propagandata come modernizzazione del sistema che nei fatti si riduce all'ennesimo taglio delle sovvenzioni per il trasporto ferroviario nel Meridione d'Italia, mentre da Roma a Milano si viaggia nella futuristica "Frecciarossa";

da organi di stampa si è appreso che ben 31 milioni di euro costituirebbero la somma di denaro non spesa per la continuità territoriale. Ad oggi, quindi, la situazione assume delle connotazioni a giudizio dell'interrogante grottesche: da un lato il sistema non funziona ed i tempi di percorrenza sono lunghissimi, dall'altro sembrerebbe che i fondi per la continuità territoriale siano spesi male o addirittura non spesi;

è evidente che il Governo, oltre a dover riferire compiutamente dando completa rendicontazione del se e come i fondi per continuità territoriale siano stati spesi o non spesi, debba prendere impegni seri e precisi per garantire la continuità territoriale, anche in assenza o comunque in attesa di un servizio consono, con misure sostitutive che prevedano tariffe agevolate, almeno per i residenti dei territori disagiati o quantomeno per le fasce deboli, utilizzando in via provvisoria e temporanea le risorse della continuità territoriale che provengono come è noto dall'Unione europea e che sono serviti e servono quale volano economico per tutte le aree disagiate e depresse, si chiede di sapere:

quale sia il dettaglio di spesa dei fondi per la continuità territoriale da e per la Sicilia negli ultimi 5 anni e la programmazione futura;

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire la continuità territoriale;

in particolare se, in attesa di un servizio di continuità territoriale efficiente, sia disponibile ad utilizzare i fondi per il medesimo servizio per consentire la mobilità da e per la Sicilia con soluzioni alternative di mobilità a tariffe agevolate.

(4-01274)

[ASTORRE](#), [CIRINNA'](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* -

Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la Rai utilizza servizi di manovalanza e trasporto all'interno dei propri studi televisivi per esigenze funzionali alla produzione televisiva, per importi di alcuni milioni di euro all'anno;

tali servizi vengono affidati a seguito di svolgimento di gare pubbliche, ai sensi del codice degli appalti (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016);

per quanto concerne i servizi di manovalanza e trasporto per il centro produzione di Roma, a luglio 2015, il consiglio di amministrazione della Rai ha approvato l'aggiudicazione definitiva della gara europea per l'affidamento dei servizi per un valore complessivo di 19 milioni di euro, suddiviso in 6 lotti;

i contratti sono stati formalizzati a febbraio 2016 e, essendo di durata pari a tre anni, sono scaduti il 12 febbraio 2019;

ad oggi non risulta la pubblicazione del nuovo bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e non si ha alcuna notizia relativa alla nuova gara;

gli attuali fornitori di tale servizio sono stati fatti oggetto, dopo diverse segnalazioni del circolo tematico del Partito democratico "Trasporto merci e logistica", di intervento ispettivo dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Roma, il quale ha rilevato un'applicazione dei contratti di lavoro lesiva e limitativa dei diritti dei lavoratori. Invero, l'appalto vinto dal consorzio "Oversinerco" ha il contratto Unicoop, anziché il contratto collettivo della Cgil Cisl Uil/Confetra- centrali cooperative, costituenti le organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

quanto detto si pone in evidente contrasto con la realtà. Inoltre, con la nota inviata al circolo del Partito democratico dal direttore acquisti Rai, in data 5 ottobre 2018, in risposta ad una precedente comunicazione in cui tale anomalie contrattuali venivano riscontrate, l'azienda radiotelevisiva ha riconosciuto, *pro futuro*, l'inderogabilità di formalizzare rapporti contrattuali come previsti dalla normativa vigente. Tanto è vero che, in un passaggio, è possibile leggere che "la *lex specialis* (Bando e Disciplinare) di gare aventi ad oggetto i citati servizi (ovvero facchinaggio e trasporto) riporteranno espressamente che il Fornitore aggiudicatario dovrà applicare al personale impiegato nello svolgimento dei servizi, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la

zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, del D. Lgs. 50/2016";

già nella XVII Legislatura della questione erano stati investiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il presidente della XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, i quali, pur con diverse sfumature, avevano fortemente stigmatizzato l'utilizzo spregiudicato che questa tipologia contrattuale sta determinando, oltre ad un visibile abbassamento dei salari, anche quella dei diritti, in virtù del fatto che questo contratto non prevede la clausola sociale nei cambi di appalto;

a seguito di tali ispezioni è atteso, nella riformulazione del bando di gara, l'inserimento della corretta dicitura per l'applicazione da parte dei concorrenti del contratto della logistica maggiormente rappresentativo del settore, al fine di migliorare il trattamento economico e sociale di lavoratori che da molti anni lavorano presso la Rai;

in quanto azienda a capitale interamente pubblico, i comportamenti adottati in Rai rappresentano un *benchmark* per molte aziende del settore privato; la mancata applicazione presso la Rai del contratto maggiormente rappresentativo della logistica, ha fatto sì che in questi anni anche numerose aziende private si sentissero libere di applicare contratti minori e dalla dubbia rappresentatività, generando una reazione a catena che ha fortemente indebolito le tutele e i trattamenti economici dei lavoratori di settore;

il contratto stipulato dopo l'ultima gara europea per i servizi della logistica in Rai risulta essere scaduto il 12 febbraio 2019; non è al momento stato pubblicato il nuovo bando di gara per l'assegnazione dei servizi di manovalanza e trasporto all'interno della sede di Roma,

si chiede di sapere se e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di rafforzare le tutele e il trattamento economico dei lavoratori impiegati nelle sedi dell'emittente televisiva pubblica, tenuto conto che andrebbe promosso un bando di gara che privilegi i concorrenti che applicano il contratto della logistica, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, anche in considerazione del fenomeno delineato.

(4-01275)

[AIMI](#) - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la presenza della mafia nigeriana in Emilia-Romagna e nel Nord Italia sembra essere purtroppo ormai da tempo assodata. I frequenti arresti di giovani nigeriani (alcuni dei quali richiedenti asilo), in particolare per spaccio di droga, come l'ultimo in ordine di tempo avvenuto a Modena, sembrano essere un campanello d'allarme chiaro e da non sottovalutare rispetto all'esistenza di una vera e propria organizzazione criminale;

il quarto rapporto trimestrale sulle aree settentrionali per la presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso, a cura dell'osservatorio sulla criminalità organizzata dell'università degli studi di Milano, ha dedicato ampio spazio alla mafia nigeriana, sottolineando anche un'accresciuta offensività dei *clan* nigeriani soprattutto in Emilia-Romagna;

nel rapporto si evidenzia come le aree maggiormente interessate dal fenomeno siano Piemonte e Lombardia ma si sottolinea anche che "la criminalità organizzata nigeriana presenta un buon livello di penetrazione e presenza anche in Liguria, Emilia-Romagna e Veneto (...) L'Emilia Romagna ha anch'essa una numerosa comunità nigeriana residente. Le organizzazioni criminali centrafricane vi operano in diversi settori, dal traffico di sostanze stupefacenti alla ricettazione, fino alla tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e al lavoro nero; e sono principalmente insediate nei territori di Bologna, Reggio Emilia, Modena, Ravenna e Rimini, anche se, proprio per la struttura reticolare, se ne ha una presenza diffusa sull'intero territorio della regione";

si legge inoltre: "In questo quadro resta da sottolineare la particolare situazione venutasi a creare nella città di Ferrara, dove una forte comunità nigeriana ha avuto un momento importante di espansione sul finire del primo decennio degli anni duemila. Diverse indagini hanno infatti evidenziato come il mercato della cocaina sul territorio ferrarese sia gestito da uomini di nazionalità nigeriana,

confermando anche qui il più volte citato legame esistente tra sfruttamento della prostituzione e traffico di droga. Gli uomini nigeriani organizzerebbero e gestirebbero cioè il traffico della cocaina, grazie anche ai proventi che le *mesdames* nigeriane ricavano dallo sfruttamento della prostituzione"; diverse inchieste giornalistiche, tra l'altro, hanno trattato proprio del radicamento della mafia nigeriana sul territorio dell'Emilia-Romagna. Esiste infatti più di una relazione, anche recente, che ben descrive la presenza del fenomeno in città;

già 10 anni fa, infatti, il rapporto sulla criminalità in Italia del Ministero dell'interno parlava dell'Emilia-Romagna come una delle regioni più coinvolte dalla malavita africana. In particolare, negli anni '80, erano state riscontrate nel Nord Italia "isolate presenze di comunità nigeriane" che, negli anni, sono diventate più fitte e organizzate, confermando la presenza di un "reticolo criminale organizzato" con caratteristiche di tipo mafioso, e operante soprattutto nel campo degli stupefacenti e dello sfruttamento della prostituzione;

nel 2017, anche la Regione ha ritenuto necessario approfondire ulteriormente lo studio sulla presenza della mafia nigeriana sul suo territorio, attraverso l'osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato mafioso;

con l'aumento degli sbarchi negli ultimi anni, sono inoltre approdati sul territorio italiano migliaia di nigeriani richiedenti asilo, situazione che, a parere dell'interrogante, deve essere altamente monitorata in relazione ai fenomeni descritti;

occorre, a parere dell'interrogante, prestare fortissima attenzione anche alle potenziali infiltrazioni jihadiste legate a Boko Haram, poiché non si può definitivamente e totalmente escludere che i proventi del traffico di droga finiscano per finanziare organizzazioni terroristiche, si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo abbiano intrapreso o intendano intraprendere per contrastare la presenza della mafia nigeriana nel nostro Paese;

se intendano valutare di stipulare accordi bilaterali con la Nigeria al fine di individuare soluzioni per lo smantellamento della rete della mafia nigeriana e per imporre che gli appartenenti alla rete mafiosa e gli spacciatori parte di questa rete, individuati sul territorio nazionale, vengano immediatamente rimpatriati e scontino la loro pena nel Paese di origine.

(4-01276)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

una campagna è stata promossa dal presidente della federazione nazionale ordini dei medici chirurghi e odontoiatri nonché presidente dell'ordine medici di Bari, Filippo Anelli, in risposta alle richieste di autonomia di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;

il rischio di gravissime ricadute sulla salute dei cittadini è stato denunciato attraverso manifesti affissi in molte città italiane;

la campagna punta ad alzare l'attenzione sulle possibili conseguenze del regionalismo differenziato: una questione che rischia di passare inosservata e che invece potrebbe avere conseguenze sull'unità nazionale e sull'uguaglianza dei cittadini nell'accesso al diritto alla salute;

la campagna è accompagnata dall'*hashtag* "Sì al SSN", che richiama il Servizio sanitario nazionale e i suoi valori di equità, uguaglianza e solidarietà come baluardo contro derive che potrebbero produrre cittadini italiani di serie A e cittadini italiani di serie B in alcuni ambiti come la sanità, a seconda della regione in cui vivono,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che la preoccupazione dei professionisti della salute di fronte a una riforma poco trasparente e i relativi timori che essa possa minare il principio di solidarietà del sistema sanitario nazionale nel suo complesso siano fondati;

se reputi fondamentale che il sistema sanitario possa continuare a garantire i livelli essenziali delle prestazioni, da cui dipendono imprescindibili diritti sociali e civili dei cittadini.

(4-01277)

[DESSI](#), [SANTILLO](#), [RICCARDI](#), [L'ABBATE](#), [DI NICOLA](#), [LOMUTI](#), [CASTELLONE](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso

che il Comune di Porto Cesaraeo (Lecce), in data 28 giugno 2018, ha affisso all'albo pretorio "Avviso di pubblicazione domanda di concessione demaniale marittima" (prot. n. 15361) relativamente alla richiesta della dottoressa Elsa Valeria Mignone, presentata per conto proprio e degli altri soggetti interessati, tesa ad ottenere il rilascio della concessione per un'area demaniale marittima di circa 42,60 metri quadrati, in località Scalo di Furno-Bacino grande, allo scopo di mantenere una porzione di fabbricato a tre piani e relativo giardino di pertinenza;

considerato che, per quanti risulta agli interroganti:

la richiedente a tutt'oggi è proprietaria dell'immobile costruito in parte su suolo demaniale;

la proprietaria stessa in data 6 novembre 2018 ha inoltrato, alla Capitaneria di porto di Gallipoli, alla Direzione regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del demanio, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Provveditorato di Bari (ufficio genio civile), una richiesta di sollecito alla conclusione dell'istanza di sdemanializzazione presentata con nota del 21 dicembre 1978 e acquisita in pari data al protocollo della Capitaneria di porto di Gallipoli;

considerato inoltre che, per quanto risulta:

si apprende dalla richiesta di sollecito che dopo 41 anni si insiste ancora nell'ottenere la sdemanializzazione;

risulta che l'immobile, costruito all'interno del sito archeologico di Scalo di Furno-Bacino grande, area di grande pregio ambientale sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, disti 76 metri dal nucleo centrale del sito stesso e 13 metri dal mare;

la dottoressa Mignone è procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Lecce presso la quale è preposta, tra l'altro, al perseguimento dei reati ambientali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;

se, nell'ambito delle proprie competenze, vogliano valutare l'opportunità di adottare iniziative in relazione a quanto descritto;

se e quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano assumere, al fine di arrestare il fenomeno dell'abusivismo edilizio e della cementificazione selvaggia, che arreca gravi danni al territorio, all'ambiente, alla convivenza civile e al concetto stesso di legalità.

(4-01278)

BARBARO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

Consap SpA, Concessionaria servizi assicurativi pubblici, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, è stata costituita nel 1993 per scissione dall'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), a seguito della sua privatizzazione;

alle iniziali attività ereditate dall'INA, in particolare la gestione dei fondi di garanzia e solidarietà, se ne sono poi aggiunte numerose altre, attribuite a Consap per legge, per concessione o per convenzione in quanto attinenti alle finalità istituzionali della società per i loro aspetti pubblicistici;

Consap è stata configurata come società per azioni proprio per assicurare lo svolgimento di tali compiti con criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Consap, come testimonia il suo acronimo, svolge, in regime di concessione, servizi assicurativi pubblici volti, in linea di massima, alla copertura dei "rischi della collettività" che non possono essere risarciti dai normali meccanismi contrattuali;

considerato che:

Consap SpA, società sottoposta al controllo contabile della Corte dei conti, svolge numerose altre attività e funzioni di interesse pubblico di particolare complessità, rivolte ad assicurare la pronta soddisfazione delle istanze avanzate da vittime, consumatori o utenze e può ricevere direttamente in affidamento dalle pubbliche amministrazioni fondi e attività da gestire per conto dello Stato, sempre a vantaggio della collettività;

per lo svolgimento di tali servizi Consap SpA si avvale di acquisti di forniture e servizi esterni per gli anni 2018-2019 ed eventuali annualità successive per un totale di 12.648.710,36 euro;

nonostante la normativa in tema di trasparenza e pubblicità di cui alla legge n. 190 del 2012 e successivi decreti attuativi, da una sommaria ricerca è emerso che i dati pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente" della Consap non risultano né completi né tantomeno aggiornati, in

particolare nella sezione bandi di gara e contratti;

a giudizio dell'interrogante sarebbe opportuno avviare un controllo peculiare e nel contempo verificare con solerzia tutti gli atti prodotti, anche al fine di esortare la stessa Consap al rispetto della normativa e all'obbligo di trasparenza, in tema tanto di rendicontazione che di affidamento di commesse e forniture,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario approfondire la rendicontazione contabile Consap, in particolare gli impegni di spesa complessivi desunti per i servizi (come ad esempio quelli di portierato e di pulizia) in rapporto agli importi di aggiudicazione della gara;

se non ritenga utile assumere iniziative a tutela dei lavoratori delle società aggiudicatrici, laddove emergano anomalie;

se sia stata attivata, a seguito dei solleciti dell'ANAC, una ricognizione presso tutte le società controllate al fine di verificare l'osservanza delle regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, come previsto dalla legge;

se intenda avviare un controllo su Consap SpA per accertare il rispetto della normativa vigente.

(4-01279)

[CIRIANI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

nel mese di aprile 2018, oramai più di 10 mesi fa, è stato arrestato per possesso di marijuana, all'aeroporto di Colombo, in Sri Lanka, il giovane Antonio Consalvo, di Pordenone;

a quanto si apprende dai quotidiani la famiglia non riesce ad avere contatti diretti con il figlio, fatta eccezione per la prima telefonata in cui il giovane comunicava di essere stato arrestato;

i pochi contatti ad oggi, infatti, sono avvenuti per il tramite dell'ambasciata locale;

le condizioni detentive sono disumane (si parla di celle con 80 detenuti, costretti a dormire per terra e a dipendere da familiari e conoscenti per il cibo necessario al sostentamento);

lo Sri Lanka non ha accordi con l'Italia che permettano al ragazzo di scontare la pena nel nostro Paese;

la famiglia non ha più avuto notizie dall'avvocato d'ufficio dal 25 gennaio 2019;

il 13 febbraio era prevista un'udienza per protrarre la custodia cautelare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione del nostro connazionale così come rappresentata dalla madre del ragazzo arrestato;

quali misure intenda adottare per garantire un giusto, rapido ed equo processo ed un trattamento umano al detenuto, e per permettere alla famiglia di avere notizie e contatti tempestivi e costanti al fine anche di alleviare l'angosciata incertezza sulla sorte del figlio.

(4-01280)

[PUGLIA](#), [VACCARO](#), [ANGRISANI](#), [DONNO](#), [LANNUTTI](#), [CORRADO](#), [ANASTASI](#), [NATURALE](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

su un'area molto vasta del territorio del comune di Praia a Mare, località turistica in provincia di Cosenza, sono stati edificati numerosi fabbricati nel corso degli ultimi 70 anni, molti dei quali prima degli anni '70, su un'area originariamente appartenente al demanio pubblico;

l'area interessata investe un territorio complessivo pari a complessivi 18 ettari, identificati (alla data di promulgazione della legge 8 aprile 1983, n. 113) al catasto terreni del Comune ai fogli 29, 41 e 42;

con l'intento di risolvere il problema annoso, è stata promulgata la legge 8 aprile 1983, n. 113, chiamata proprio "legge Praia", che all'articolo 1 dispone "In deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Praia a Mare del compendio demaniale marittimo, da trasferirsi al patrimonio dello Stato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, ricadente nel comune suddetto";

l'articolo 3, tra l'altro, ha disposto testualmente che "La vendita di cui all'articolo 1 è condizionata dall'obbligo del comune di Praia a Mare a: 1) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1°

dicembre 1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico";

considerato che:

il Comune, dopo una definizione transattiva circa il compenso dovuto per l'acquisto dal demanio pubblico della suddetta area, ha stipulato in data 22 aprile 2016 con l'Agenzia del demanio un contratto di compravendita;

a seguito della stipula è sorta una diatriba sulla sua validità, che ha coinvolto alcuni notai e l'amministrazione comunale. In particolare, è stato sostenuto da alcuni professionisti incaricati della stipula degli atti di acquisto da parte dei soggetti giuridici privati, proprietari dei fabbricati costruiti sull'area precedentemente appartenente al demanio pubblico, che l'atto di provenienza, ovvero l'atto di acquisto del relativo terreno, fosse affetto da nullità per carenza dell'indicazione, nell'atto pubblico relativo, degli estremi urbanistici;

più approfonditamente, è stato sostenuto che, considerati gli sviluppi normativi dall'entrata in vigore della "legge Praia" ad oggi, l'atto pubblico di acquisto dal demanio pubblico, stipulato in data 22 aprile 2016, dovesse necessariamente contenere una riserva sul diritto di superficie dei fabbricati ormai costituitosi *ex lege* a favore degli occupanti;

al contrario, in mancanza della suddetta riserva in atto, in virtù del principio di accessione sancito dall'articolo 934 del codice civile, l'area demaniale oggetto della compravendita si sarebbe dovuta trasferire unitamente ai fabbricati su di essa esistenti, ma la mancata indicazione degli estremi urbanistici degli immobili edificati avrebbe reso l'atto completamente nullo, con la conseguenza che tutti gli atti dispositivi successivi sarebbero affetti dal medesimo vizio di invalidità insanabile. Tale lettura e interpretazione giuridica della fattispecie riposerebbe sul combinato disposto dell'art. 932 del codice civile, dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

in particolare, il comma 2 dell'articolo 40 della legge n. 47 del 1985 sancisce che "Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35";

considerato ancora che:

il Comune di Praia a Mare, anche allo scopo di risolvere l'annosa problematica, asserisce che non sussistono problemi giuridici in ordine all'atto di provenienza delle particelle interessate e che, per gli effetti, possono stipularsi senza alcun rischio gli atti di compravendita dei terreni da parte dei cittadini occupanti, in conformità al disposto dell'articolo 3 della legge n. 113 del 1983;

la maggior parte dei soggetti interessati ha già provveduto al pagamento delle somme dovute, in conformità agli articoli 2 e 3 della legge, obbligandosi irrevocabilmente con il Comune già prima del 22 aprile 2016, con apposita scrittura privata, ad acquistare, ciascuno per quanto di propria spettanza, i lotti di terreno rispettivamente occupati;

considerato infine che la situazione di incertezza giuridica coinvolge migliaia di persone e famiglie che attendono ormai da anni, in applicazione della "legge Praia", di regolarizzare la propria posizione giuridica di proprietari dei fabbricati edificati al di sopra di un terreno che ora è di proprietà del Comune. Sarebbe, pertanto, a parere degli interroganti auspicabile un intervento istituzionale per fare chiarezza sulla vicenda,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se, nell'ambito delle proprie competenze, vogliono valutare l'opportunità di adottare dei provvedimenti

allo scopo di tracciare le linee guida utili per chiarire la situazione d'incertezza che si è generata intorno all'interpretazione della legge n. 113 del 1983 e al conseguente atto di acquisto del territorio, pari a 18 ettari, originariamente appartenente al demanio pubblico marittimo poi trasferito al patrimonio dello Stato, da parte del Comune di Praia a Mare.

(4-01281)

[BALBONI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nella notte tra sabato 16 e domenica 17 febbraio 2019 nel quartiere "GAD" di Ferrara circa 40 africani hanno posto in essere una sommossa, rovesciando cassonetti e rifiuti in mezzo alla strada per bloccare il traffico e fronteggiando con minacce e insulti le forze dell'ordine intervenute per ristabilire l'ordine pubblico;

per nulla intimoriti dalla forza pubblica, il gruppo di facinorosi ha mantenuto l'atteggiamento provocatorio e violento come a dimostrare che nel quartiere l'autorità dello Stato non esiste più;

solo dopo diverse ore il gruppo di africani decideva di desistere;

l'episodio non è degenerato in scontro aperto con la Polizia soltanto perché le forze dell'ordine si sono limitate a controllare a distanza i manifestanti, evitando di intervenire;

al termine della sommossa, nessuno dei delinquenti e dei facinorosi che l'hanno posta in essere è stato arrestato e fermato, confermando in tal modo nei manifestanti la convinzione di poter agire in piena impunità;

questo è soltanto l'ennesimo episodio di una *escalation* che va avanti da anni e che ha portato progressivamente al controllo di un intero quartiere della città di Ferrara, il GAD appunto, da parte di agguerrite e ben strutturate bande di extracomunitari, prevalentemente africani ed in particolare di nazionalità nigeriana, che ormai possono delinquere impunemente mediante un metodo mafioso, spacciando droghe alla luce del giorno e gestendo ogni genere di affare illecito, compreso lo sfruttamento della prostituzione;

queste bande di nigeriani, che sempre più spesso si affrontano con inusitata violenza per il controllo del territorio, con conseguenze spesso sanguinose, sono composte in gran parte da persone che non avrebbero titolo per rimanere sul territorio italiano, ma che purtroppo non sono mai state allontanate o poste in grado di non delinquere;

per anni l'amministrazione comunale ha tenuto un atteggiamento remissivo e giustificazionista nei confronti dell'illegalità diffusa che fin dall'inizio ha contraddistinto l'azione di queste bande, sostenendo che, soltanto in ragione del fatto di non essere italiani e di avere quindi una cultura diversa dalla nostra, nei confronti degli extracomunitari, soprattutto se di origine africana, bisognava essere tolleranti ed evitare forme di repressione che ne avrebbero evitato l'integrazione;

il risultato di questa cultura politica a giudizio dell'interrogante aberrante è stato negli anni la conquista all'illegalità diffusa di una sempre più vasta zona della città, con la conseguenza che i cittadini per bene non possono più uscire tranquilli di casa e corrono ogni giorno il rischio di essere rapinati per strada, di essere coinvolti in risse di ogni genere, di vedere spacciare droga ai propri figli alla luce del sole e spesso sotto gli occhi impotenti della Polizia, che se anche riesce ad arrestare uno spacciatore, poco ore dopo se lo ritrova dov'era prima che continua il suo "lavoro" come niente fosse;

il valore degli immobili dell'intera zona è negli anni crollato anche dell'80 per cento, vanificando i risparmi ed i sacrifici di migliaia di famiglie che hanno investito il frutto di una vita di lavoro nell'acquisto della loro casa;

stessa sorte è toccata a centinaia di negozi ed esercizi pubblici, molti dei quali sono stati costretti a chiudere;

ovviamente, nessuna donna di qualsiasi età può tranquillamente uscire di casa oltre una certa ora;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

soltanto alla fine del 2017, dopo che per anni il sindaco Tiziano Tagliani si è fermamente opposto alla richiesta in tal senso di tutte le associazioni dei residenti e delle forze politiche di opposizione, è stato assegnato un piccolo contingente di militari dell'Esercito per il pattugliamento della zona, purtroppo ancora del tutto insufficiente;

un autorevole esponente cittadino del PD recentemente si è persino spinto ad affermare in Consiglio

comunale di aver più paura della divisa della Polizia che di uno spacciatore;
l'assessore per la sicurezza del Comune, nel descrivere la sensazione di paura suscitata nei residenti dalla grave situazione dell'ordine pubblico, ha sempre parlato di "percezione soggettiva" di insicurezza e, appena una settimana fa, con sommo sprezzo del ridicolo, ha sostenuto che la situazione al GAD è migliorata;
il sindaco Tagliani commentando i fatti di questi giorni ha superato il proprio assessore nello sprezzo del ridicolo affermando che quanto avvenuto è da mettere in relazione al recente "decreto sicurezza" approvato dal Parlamento,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per contrastare efficacemente la criminalità diffusa e riportare alla legalità nel quartiere GAD e in tutta Ferrara;
se intenda attivarsi per garantire alle forze dell'ordine ed in particolare alla Questura di Ferrara, gravemente sotto organico da troppo tempo, la dotazione organica necessaria a fronteggiare questa grave emergenza;
se intenda attivarsi per aumentare ad almeno 50 unità il contingente dell'Esercito impegnato nel pattugliamento della zona GAD;
se intenda dare disposizioni urgenti affinché nella zona sia immediatamente garantito un presidio delle forze di polizia aperto 24 ore su 24;
quali misure intenda porre in essere per allontanare dal territorio italiano tutti i clandestini che non hanno diritto di risiedervi e tutti gli stranieri che commettono reati o che comunque non dispongono legalmente dei mezzi necessari alla propria sussistenza.

(4-01282)

CIRINNA - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

anche per il 2019 sono aperte le adesioni degli istituti scolastici al programma "Latte nelle scuole", con una partecipazione attesa di circa 382.000 alunni, iniziativa finanziata dall'Unione europea e realizzata dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in collaborazione con Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che mira a promuovere il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari rivolgendosi ai bambini tra i 6 e gli 11 anni;
sul sito della campagna, nella sezione "FAQ" si legge: "D. I genitori di un bambino sono contrari all'assunzione di prodotti di origine animale. È possibile avere prodotti alternativi? R. No, i prodotti alternativi sono previsti unicamente per i bambini che hanno dichiarato allergie al latte e suoi derivati. È tuttavia facoltà del genitore non far partecipare il proprio figlio al programma, previa esplicita dichiarazione alla scuola; in tal caso il genitore sarà portato a conoscenza che ciò facendo escluderà il proprio bambino da un momento di condivisione e di convivialità con gli altri compagni di classe";
considerato che a giudizio dell'interrogante, quanto affermato sul sito *internet*, con i loghi dei Ministeri in indirizzo, risulta evidentemente discriminatorio ed è peraltro contrario alle linee guida di Ministero della salute-Regioni-Autonomie sulla refezione scolastica, dove è esplicitamente sempre prevista, e senza alcuna necessità di produrre certificato medico, la disponibilità della scelta di prodotti di origine non animale,
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per prevedere alternative di bevande vegetali ai bambini vegani delle classi scolastiche coinvolte nel programma, e se intendano procedere ad una rettifica di quanto affermato sul sito *internet* "lattenellescuole".

(4-01283)

BONINO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

tra il 23 e il 26 maggio 2019 si terranno in tutti gli Stati membri dell'Ue le elezioni per i membri del Parlamento europeo;
almeno 330.000 Italiani risultano iscritti all'AIRE, come residenti nel Regno Unito e si stima che altri 300.000 vi siano temporaneamente domiciliati;
nelle precedenti elezioni europee i cittadini italiani residenti nel Regno Unito, come negli altri Paesi dell'Unione europea, hanno potuto esercitare il diritto di voto attraverso la rete dei seggi organizzati

nelle sedi consolari, ma l'annunciata uscita del Regno Unito dall'Unione europea li priverebbe di questa forma di esercizio dell'elettorato attivo, perché gli Italiani residenti in un Paese extra Ue, sulla base della normativa vigente, non possono votare con questa modalità per il Parlamento europeo; in un incontro organizzato presso il Consolato italiano a Londra, Luigi Vignali, direttore generale per gli Italiani all'estero della Farnesina, non ha escluso che il Governo possa decidere di conservare questo diritto di voto per canali consolari, anche in caso di uscita nel marzo 2019 del Regno Unito dall'Ue;

nel Regno Unito, sia i cittadini britannici, sia gli altri cittadini europei vivono una condizione di totale incertezza rispetto ai termini e ai tempi del processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea, tra "uscita senza accordo", proroga dei termini dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea, e nuovi negoziati tra Regno Unito e Unione europea;

in data 6 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno e il Ministro degli esteri hanno ricevuto una lettera inviata con posta certificata dal cittadino italiano Claudio Radaelli, coordinatore del gruppo "+Europa" Londra, supportata dalle firme di oltre 1.000 cittadini italiani, sulle modalità con cui sarà o meno garantita la possibilità di esercitare il diritto di voto presso le sedi consolari da parte dei cittadini italiani residenti nel Regno Unito;

in base all'articolo 3, comma 2 della nostra Costituzione: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

il costo del viaggio rappresenta per molti nostri connazionali un ostacolo all'esercizio del diritto di voto e quindi all'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese;

per ristabilire un diritto storicamente esercitato dalla comunità italiana nel Regno Unito non sarebbe necessario che un parziale e temporaneo adeguamento, vista l'obiettivo eccezionalità della situazione, dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, per consentire in ogni caso, nel 2019, il voto ai cittadini italiani residenti nel Regno Unito attraverso la rete consolare;

nel rispondere in data 13 febbraio 2019 ad analoga interrogazione alla Camera dei deputati (3-00511) il Ministro dell'interno ha dichiarato: "La competenza è del Ministero degli Affari esteri, però, per quello che è di mia competenza, rispondo dando la massima disponibilità e apertura, anche a rivedere eventuali normative, stante l'eccezionalità della situazione (...) Il Ministero dell'Interno ha intanto avviato gli adempimenti preliminari previsti dalla legislazione vigente pubblicando sulla Gazzetta Ufficiale il comunicato in cui si rende noto il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione, dal 23 al 26 Maggio, e il termine del 7 marzo 2019, entro il quale gli elettori che si trovano temporaneamente in altro Stato dell'Unione per motivi di lavoro o studio possono fare domanda di voto nei seggi istituiti nei consolati",

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda procedere per garantire il diritto di voto alle elezioni europee dei cittadini residenti nel Regno Unito (complessivamente superiori all'1 per cento del corpo elettorale del nostro Paese) e con quale provvedimento e entro quali termini l'Esecutivo intenda adeguare la citata normativa.

(4-01284)

[FARAONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la situazione finanziaria in cui versano i liberi consorzi e le città metropolitane della Sicilia è assai grave, al punto di trovarsi nella condizione di non poter più fare fronte ai loro compiti istituzionali, di non poter pagare le retribuzioni del personale e di non poter onorare i debiti nei confronti dei fornitori, con gravi ripercussioni anche sul piano sociale;

tale situazione ha quindi determinato il blocco totale dei servizi, con la conseguenza del blocco delle gare già avviate, principalmente per interventi su scuole e strade;

tenuto conto che:

dai liberi consorzi e dalle città metropolitane dell'isola, vengono assicurati per conto della Regione Siciliana importanti servizi scolastici per i disabili, tra i quali quelli relativi al trasporto, all'igiene

personale e l'assistenza alla comunicazione;
la situazione di crisi economica attuale è in buona parte attribuibile alle storture causate dalla legislazione finanziaria nazionale in materia, che determina una condizione di discriminazione per gli enti intermedi siciliani rispetto a quelli del resto d'Italia;
considerato che la situazione determinatasi è assai grave e necessita di essere affrontata con massima urgenza, per il superamento della prolungata situazione di difficoltà finanziaria in cui versano le città metropolitane e i liberi consorzi siciliani,
si chiede di sapere quali interventi si ritenga di promuovere, al fine di garantire, in tempi rapidi, il ritorno al normale svolgimento delle attività istituzionali dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Sicilia, ed al pagamento delle retribuzioni del personale degli enti in questione.

(4-01285)

[NENCINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

i 16 comuni dei Castelli romani hanno raggiunto una popolazione di 550.000 abitanti a fronte dei 150.000 registrati al termine del secondo conflitto mondiale;

fin dai primi decenni del secolo scorso hanno potuto disporre di un sistema ospedaliero diffuso nel territorio che si è andato adeguando nel tempo fino a raggiungere l'autosufficienza con reparti che raggiunsero livelli di eccellenza testimoniati anche da *meeting* internazionali sulle diverse patologie. Alla fine degli anni '60 l'ospedale di Marino venne visitato dal professor Barnard e dalla sua *équipe* che aveva effettuato il primo trapianto di cuore in un ospedale del Sudafrica;

inopinatamente, a partire dall'anno 2000 è stata operata una sistematica spoliatura di reparti ospedalieri presso l'ospedale di Marino, che a regime disponeva di 365 posti letto e cinque camere operatorie fino a ridurlo a sede di qualche attività diurna con esclusione di interventi che richiedono il ricovero e che si avvia ad essere completamente disattivato nonostante le condizioni operative ancora in piena efficienza;

la Regione Lazio a partire dal 1998 ha avviato la progettazione di quello che venne definito il "policlinico dei Castelli Romani" in un'area periferica sulla via Nettunense assai decentrata e proiettata verso la provincia di Latina, una struttura che dovrebbe essere completata nel biennio 2020-2021 e disporre di 340 posti letto per una spesa presunta che oscilla da 150 a 200 milioni di euro; nel frattempo, il 18 dicembre 2018, è stata inaugurata dal presidente Zingaretti una prima ala del nuovo ospedale di 136 posti letto preceduta dalla chiusura degli ospedali di Albano e di Genzano di oltre 200 posti letto;

l'operazione fin dall'inizio è stata avversata da amministratori comunali, da associazioni e da cittadini perché "assai onerosa e non necessaria e la cui realizzazione finirebbe per depauperare le strutture esistenti decretandone un lento e inesorabile declino". E infatti nel tempo, con l'abbandono dell'ospedale di Marino e la chiusura degli ospedali di Albano e di Genzano, che si sottolinea in perfetta efficienza e funzionalità, sono stati persi oltre 500 posti letto;

contestualmente è aumentata a dismisura la presenza di cliniche e laboratori privati divenuti ormai prevalenti sulla ospedalità pubblica. Clamoroso il caso dell'ospedale di Marino il cui personale medico e paramedico, compreso il direttore sanitario, si è trasferito all'INI di Grottaferrata, clinica privata distante appena 2 chilometri dall'ospedale dismesso, che si è ampliata al punto di divenire un piccolo policlinico;

i cittadini in tal modo vengono privati del diritto alla salute e sono costretti a pagarsi le cure privatamente o ad attendere lunghe liste di attesa;

il rientro dal debito sanitario della Regione Lazio non può essere fatto pagare ai cittadini con la chiusura degli ospedali e l'affidamento dei servizi sanitari ai privati;

è stata prospettata la possibilità di una partecipazione diretta della clinica medica dell'università di Tor Vergata, come noto ubicata al confine con i Castelli Romani, constatata anche la disponibilità del rettore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire per chiedere alla Regione Lazio in quale documento di programmazione sanitaria sia stato disposto di abbandonare un ospedale come quello di Marino, e se non ritenga di esaminare la concreta opportunità, anche con l'intervento diretto

dell'università di Tor Vergata, di riaprire lo stesso ospedale per corrispondere alle esigenze di cura dei cittadini.

(4-01286)

[ALDERISI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno.* - Premesso che:

il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha, tra l'altro, modificato la normativa inerente all'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modificazioni, introducendo, per il richiedente, il requisito della conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore a B1 (QCER) certificata da istituti di istruzione o enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

richiedere che i nuovi cittadini conoscano la lingua italiana è del tutto condivisibile;

ciò nondimeno tale decreto-legge avrebbe dovuto prevedere a parere dell'interrogante misure a tutela di quei residenti all'estero che, avendone i requisiti all'entrata in vigore della nuova normativa, avessero già avviato l'*iter* per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio, sia che avessero presentato la domanda, sia che comunque stessero svolgendo le pratiche per procurarsi la documentazione necessaria;

va considerato infatti che:

i residenti all'estero sono tenuti a produrre, unitamente alla domanda, una corposa serie di certificati di difficile reperibilità, spesso rilasciati da autorità di diversi Paesi, certificati che devono essere tradotti e le traduzioni legalizzate dai preposti uffici dei consolati italiani;

all'estero, all'entrata in vigore della nuova normativa, la rete degli istituti di istruzione o enti certificatori abilitati a rilasciare gli attestati di conoscenza della lingua italiana non era in grado di rilasciare le attestazioni citate in tempi brevi o comunque compatibili con il periodo di validità di detti certificati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano prioritario e urgente impartire le opportune istruzioni ai competenti uffici della rete consolare, affinché chi all'entrata in vigore della nuova normativa avesse in corso di accettazione la richiesta d'acquisto della cittadinanza per matrimonio, avendo già presentato regolare domanda all'autorità consolare, possa produrre l'attestato di conoscenza della lingua italiana entro un termine commisurato, in base all'effettiva capacità della rete dei citati istituti di istruzione o enti certificatori di rilasciare detto attestato e che detto termine di validità sia riconosciuto anche a chi si sia visto respingere la domanda dall'autorità consolare per la sola mancanza dell'attestato della conoscenza della lingua italiana, qualora tra la documentazione allegata risulti almeno un certificato rilasciato in data antecedente all'entrata in vigore del citato decreto-legge.

(4-01287)

[AGOSTINELLI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

è di novembre 2018 la notizia delle dimissioni dell'amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani, richieste dal Ministro delle infrastrutture e trasporti, in seguito alla sua decisione di non proseguire nel processo di fusione Anas-Ferrovie. Subito dopo le dimissioni di Armani sono seguite quelle di altri consiglieri ("la Repubblica", del 7 novembre 2018);

si apprende da più recenti fonti stampa che, per lasciare il suo incarico di direttore e amministratore delegato, Armani avrebbe ricevuto una buonauscita di circa un milione e diecimila euro, oltre al trattamento di fine rapporto (TFR), in forza di un contratto dei dirigenti Anas firmato nel 2017. Gli stessi benefici potrebbero essere elargiti ai suoi collaboratori più stretti (Rusciano, Emynian, Saponaro, Arcovito e Papagni) ("ilfattoquotidiano", del 7 febbraio 2019),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa;

se, in particolare, le competenze liquidate rispondano a criteri obiettivi, valutati e/o approvati dai

Ministeri vigilanti e degli organi di controllo interni, anche alla luce del fatto che le somme di denaro di cui Anas dispone a favore dei propri dirigenti sono interamente pubbliche.

(4-01288)

[PAPATHEU](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

nel sistema economico la plusvalenza è "un incremento di valore e alla differenza positiva fra due valori dello stesso bene riferiti a momenti diversi". Tale incremento attiene alla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita di valori azionari lucrata da operatori e assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile. Tale pratica è sempre più utilizzata, in particolare, nel mondo delle società sportive, come si evince dal "ReportCalcio 2018" (dati relativi agli anni 2016/17), pubblicato dal Centro studi, sviluppo ed iniziative speciali della Figc, con la collaborazione dell'Agenzia di ricerche e legislazione; nel citato *report* si evince che le plusvalenze in Italia sono arrivate a rappresentare, nel 2016-17, il 22 per cento del valore prodotto dalle società di calcio professionistico, pari ad un ammontare totale di 3.350 milioni di euro. Le plusvalenze hanno generato ricavi per 693.4 milioni, con un aumento rispetto all'anno precedente pari all'84,4 per cento, ovvero un aumento in termini assoluti di 376 milioni di euro. Più nello specifico, ogni attività commessa all'acquisto o cessione di un atleta, sembra non sia messa a bilancio nella sua interezza, ma distribuita su più anni, in base alla durata di un contratto specifico, seguendo la logica dell'ammortamento;

tale regime di vantaggi diffusi, potrebbe contribuire alla diffusione di pratiche tese a favorire un anomalo principio di agevolazione reciproca e a danno della concorrenza tra società professionistiche. Ciò rappresenta un fenomeno da vigilare con particolare scrupolosità, poiché sembra che il suo utilizzo consuetudinario, la sua applicazione, possa celare un vero e proprio *escamotage* grazie al quale lo scambio ad alti prezzi, sovrastimati rispetto al valore effettivo e al prezzo di mercato, che riguarda anche giovani atleti della "Primavera", o cessioni di cartellini a prezzi più elevati di quelli ragionevolmente presenti sul mercato, appaia sospetto. Si tratta di cessioni di ragazzi che risultano pagati moltissimo, nonostante non abbiano neanche esordito nella massima competizione, o addirittura nello stesso settore d'appartenenza. Ciò potrebbe essere fatto al solo fine di far quadrare il bilancio delle società interessate alla chiusura del 30 giugno. Si ritiene, pertanto, necessario accertare se tale regime stia comportando il verificarsi di plusvalenze effettuate correttamente e con procedure compiute in regime di piena regolarità amministrativa e contabile, o se invece si stiano compiendo eventuali attività "fittizie" o "gonfiate", al fine di favorirne alcune. Si segnala che la Procura della Figc ha già effettuato degli accertamenti sanzionando alla fine, "per limiti temporali", alcune società, mediante l'applicazione di punti di penalizzazione nelle rispettive categorie. Le nuove norme introdotte nel Financial Fair Play dal 1° giugno 2018 evidenziano la necessità di non consentire trasferimenti a società definibili "amiche" per fare plusvalenze e ridurre il *deficit*, disponendo che la cessione "supervalutata", in caso di cifre eccessive, verrà comunque iscritta a bilancio col valore (reale) di mercato;

da quanto detto pare si possa evincere il fatto che si sia in presenza di un fenomeno diffuso, non isolato, grazie al quale si potrebbe favorire un movimento anomalo di atleti, a fronte del quale i flussi di cassa sarebbero pressoché inesistenti. Fatto agevolato anche da operazioni di scambi e contro scambi realizzati attraverso la valutazione, molto alta rispetto alle normali quotazioni di mercato, di alcuni giovani. Si precisa il fatto che, di per sé, generare plusvalenze non garantisce il possesso di sufficiente liquidità, vista anche la "immaterialità" delle operazioni descritte;

ad avviso dell'interrogante, appare meritevole una verifica delle casistiche narrate, controllando se i *club* che decidono di cedere ad altra società un atleta, ad un prezzo pattuito ben al di sopra del suo effettivo e reale valore di mercato, sia legittimo, anche perché l'acquirente, che accetta di strapagare un atleta che sa di valere molto meno, lo fa probabilmente per poi a sua volta cedere alla medesima società venditrice un altro proprio atleta a un prezzo del tutto simile a quello del soggetto acquistato, dando vita a plusvalenze incrociate anche con ulteriori *club*, allargando a dismisura la pratica e falsando il mercato stesso, nonché i bilanci societari;

si rileva poi che il carattere "immateriale" di tali scambi, di dubbia modalità, assieme all'oscillare delle

valutazioni dei calciatori, fanno sì che ci sia un ricorso sempre più marcato al coinvolgimento non solo di tesserati affermati, ma anche di ragazzi dei settori giovanili o di *club* cosiddetti "minori". Il sistema interessa sia le squadre di serie minori che i *club* più importanti, i quali tendono ad utilizzare massicciamente proprio le plusvalenze legate ai settori giovanili, si chiede di sapere:

se i fatti narrati in premessa corrispondano al vero e, nell'eventualità positiva, quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo, di concerto con le autorità sportive preposte;

in particolare se i fatti narrati possano essere considerati rispettosi della normativa vigente in tema di trasparenza finanziaria relativamente alle operazioni di plusvalenze poste in essere da società italiane, con particolare riferimento al settore del calcio;

se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno istituire una commissione di valutazione alla quale demandare il compito di verificare se le attività finanziarie poste in essere dai *club*, nel tentativo di far apparire solidi i propri bilanci, facciano correttamente ricorso alla pratica delle plusvalenze descritte, poiché le plusvalenze sono certe, ma è incerta la corrispondenza tra il valore dichiarato e quello reale degli atleti scambiati, quindi se così le cifre indicate siano reali, coerenti e giustificabili;

se all'esito delle verifiche richieste, nel caso in cui risultasse che la normativa vigente favorisca oggettivamente tali pratiche, se intendano proporre modifiche normative al fine di interrompere le pratiche descritte e dare soluzione al problema.

(4-01289)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00602 della senatrice Garavini ed altri, sul *default* del Comune e del casinò di Campione d'Italia;

3-00603 della senatrice Boldrini, sull'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito;

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-00606 e 3-00609 del senatore Zaffini, rispettivamente sulla carenza di posti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) e su iniziative in favore del Corpo della Polizia penitenziaria;

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00613 del senatore Mininno ed altri, sulla salvaguardia della scuola di volo dell'Aeronautica militare di Galatina (Lecce);

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00611 della senatrice Fedeli ed altri, sulla nomina del nuovo direttore della reggia di Caserta;

3-00615 della senatrice Iori ed altri, sull'incremento di dirigenti tecnici e dell'azione di valutazione degli istituti scolastici;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00605 della senatrice Boldrini ed altri, sul problema di sovrappopolazione delle nutrie, in particolare in provincia di Ferrara.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 90ª seduta pubblica, del 12 febbraio 2019, a pagina 82, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento", sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: "Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 8 febbraio 2019 - alle Commissioni riunite 2ª e 6ª, che esprimeranno il parere entro il termine del 20 marzo 2019. Le Commissioni 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il 10 marzo 2019."

1.5.2.2. Seduta n. 95 del 27/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

95a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del presidente ALBERTI CASELLATI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 96 del 5 marzo 2019
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

TOSATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Siamo lieti di salutare i docenti e gli studenti dell'Istituto d'istruzione superiore «Stefano Patrizi» di Mirto, in provincia di Cosenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo M5S ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (Relazione orale) (ore 9,43)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1018.

Ricordo che nella seduta di ieri sono state svolte le repliche dei relatori, è stata respinta una proposta di non passare all'esame degli articoli e ha avuto luogo l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Avverto che è in corso la diretta televisiva con la RAI.

Passiamo alla votazione finale.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, premetto che in un sistema di *welfare* di livello europeo è necessaria una misura per tutelare le persone che sono - o rischiano di scivolare - sotto la soglia di povertà.

Nel nostro territorio esiste una misura simile al reddito di cittadinanza, che funziona bene. Il reddito minimo di inserimento della Provincia di Bolzano, che non ha requisiti sulla residenza così stringenti come quelli del reddito nazionale, già da tempo garantisce a persone impossibilitate per cause fisiche, psichiche e sociali di provvedere al mantenimento del proprio nucleo familiare e al soddisfacimento dei bisogni primari.

Con il benessere di tutte le organizzazioni sindacali e di settore, la Provincia di Bolzano, che ha competenza primaria in materia, ha deciso di mantenere in vita le proprie prestazioni di assistenza economica e sociale.

Sono tante le perplessità sul modo con cui è stato costruito il reddito di cittadinanza nazionale. A una manciata di giorni dalla sua partenza, manca ancora un accordo con le Regioni, in particolare per quel che riguarda la figura dei *navigator*. Cosa saranno chiamati a fare, come si relazioneranno con i dipendenti dei centri per l'impiego, come verranno assunti e inquadrati?

Non è ancora stata sottoscritta la convenzione con i CAF. I Comuni hanno già detto che difficilmente riusciranno a incrociare i dati sulla residenza degli ultimi dieci anni, così come a effettuare tutti i controlli per i fasulli cambi di residenza,

L'INPS ha detto che avrà bisogno di almeno sei mesi per approntare gli strumenti di verifica del patrimonio mobiliare e ha stimato che ci saranno almeno 100.000 nuclei familiari che percepiranno il reddito senza averne diritto.

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 9,45)

(*Segue UNTERBERGER*). Ma non è solo un tema di controlli. Serviva prima una robusta riforma dei centri per l'impiego. Mancano le sedi adeguate, i *computer*, un personale qualificato e un'organizzazione del lavoro che consenta di formulare tre offerte di lavoro secondo i criteri di tempo e qualifica indicati dal provvedimento.

La distribuzione delle risorse, che è uno degli obiettivi del provvedimento, produrrà effetti distorti. La misura, per come è costruita, favorisce le persone singole e non le famiglie, eppure tutti i dati ci dicono che sono soprattutto le famiglie povere quelle che non riescono a uscire da questa condizione.

È poi riduttivo collegare la povertà soltanto alla disoccupazione. La povertà può essere la condizione nella quale scivola una madre sola, con figli piccoli, in assenza di strutture e servizi pubblici. La povertà può essere il risultato di una condizione di marginalità sociale e assenza di adeguati strumenti culturali.

Come se non bastasse, si distribuiscono risorse che non esistono. L'Italia è sull'orlo di una nuova crisi economica. Le stime sulla crescita, contenute nella legge di bilancio, sono completamente sbagliate. La produzione industriale è crollata e, quindi, mi chiedo dove si troveranno i posti per le tre offerte di lavoro ai beneficiari del reddito.

Di certo non saranno sufficienti gli incentivi per le imprese. Quale imprenditore assumerà mai a tempo indeterminato una persona che, nella stragrande maggioranza dei casi, ha un basso livello di competenze?

In Commissione è mancato quel confronto che poteva aiutare a rendere migliore il provvedimento, correggendo evidenti storture, alcune delle quali a evidente rischio di incostituzionalità. La pena massima di sei anni per chi presenterà false dichiarazioni è superiore a quella oggi prevista per un falso commesso da un pubblico ufficiale.

Il requisito dei dieci anni di soggiorno in Italia per accedere al reddito è sproporzionato rispetto ai cinque per ottenere lo *status* di soggiornante di lungo periodo e la Corte Costituzionale si è già espressa contro in diversi casi. Fa specie anche la norma introdotta in Commissione sulla documentazione dal Paese di origine per gli stranieri. Proprio come nel caso delle mense scolastiche di Lodi, si crea un meccanismo per complicare la vita agli stranieri e rendere difficile, se non impossibile, l'accesso a una prestazione sociale. E questo, oltre a essere inumano, rischia di scatenare un vero e proprio problema sociale.

Anche su quota 100 è del tutto ottimistica la previsione che, a fronte di un maggior numero di pensionamenti, ci sarà un aumento delle assunzioni. Ricordiamoci che, con la legge di bilancio, è stato nuovamente bloccato il *turnover* nella pubblica amministrazione. Dati alla mano, è soprattutto da questo settore che stanno arrivando le domande di pensionamento, così come da persone che lavorano in aziende in declino, che quindi vanno via perché temono la chiusura dell'azienda o il licenziamento.

Si tratta di una misura che viene finanziata mantenendo il blocco all'indicizzazione delle pensioni introdotto con la riforma Fornero, quindi non è vero che si abolisce la Fornero, ma si conserva proprio quell'elemento che fu il principale oggetto di proteste e contestazioni. Non si risolve neppure il problema delle donne che hanno meno contributi e che anche con quota 100 non riusciranno ad andare in pensione.

Quota 100 è soltanto l'ennesima cambiale sulle spalle delle giovani generazioni. Qui si parla sempre di riforma delle pensioni, ma lo si fa sempre dal punto di vista di chi vuole andare in pensione e mai da quello di chi quelle pensioni dovrà poi pagarle.

La verità è che queste due misure vengono introdotte in tempi così rapidi solo per rispondere a un bisogno di carattere elettorale. La propaganda è, ancora una volta, la cifra di questo Governo. Anche cose giuste, come un reddito minimo, vengono fatte secondo i tempi della politica e non secondo quelli del loro funzionamento e dell'interesse generale.

Prima di redistribuire ricchezza, questa va prodotta o quantomeno vanno costruite le condizioni per farla crescere. Se davvero la prospettiva di questo Governo è di legislatura, bisogna prima di tutto costruire le condizioni economiche e pratiche per l'introduzione di misure così importanti e dispendiose.

Invece qui si fa l'esatto contrario, secondo la tesi, tutta da dimostrare, che così si terrà alto il consenso e si avranno tanti voti alle elezioni europee.

Per tutte queste ragioni, annuncio il voto contrario del Gruppo per le Autonomie. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV), PD e FI-BP*).

[LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, abbiamo alle nostre spalle anni molto difficili e duri per il nostro Paese, anni nei quali in ragione di una crisi economica - la più grave dal dopoguerra ad oggi - il Paese ha cambiato totalmente volto, vorrei dire, con un pizzico di retorica, ha cambiato persino la sua anima. Si è assistito ad una vera e propria desertificazione industriale in molte aree del territorio, all'espulsione di migliaia di lavoratori dal mercato del lavoro, ad un mercato del lavoro che è diventato molto più frammentato e molto più precario, anche in ragione di scelte sbagliate fatte in questi anni e alle povertà - bisogna definirle al plurale, proprio perché la povertà ha molte facce - che sono aumentate drammaticamente. Stiamo parlando delle persone in condizione di povertà assoluta, secondo l'algida definizione che i nostri istituti di statistica danno di questa categoria, ma che poi sono persone che drammaticamente non riescono a garantire la sussistenza a loro stessi e quindi ai propri familiari; sono persone che vivono, ad esempio, una condizione di grave deprivazione sociale, persone in condizione di povertà relativa.

Di fronte a questo quadro, Presidente, noi non possiamo avere un pregiudizio nei confronti di tutti gli strumenti che vanno nella direzione di un sostegno al reddito, di un accompagnamento delle persone, della possibilità di un loro riscatto. Ogni strumento che ha un tratto universalistico di questo genere ci vede sostanzialmente favorevoli. Aggiungo, naturalmente, che non bastano i trasferimenti monetari e ahimè non basta neanche più solo la dimensione lavoristica per le persone, perché oggi si sta

producendo lavoro povero e per riscattare le persone, innanzitutto quelle in difficoltà, per contrastare le disuguaglianze, bisogna innanzitutto investire sui beni pubblici, sulla sanità pubblica, sulla scuola pubblica, sull'ambiente, sul sistema di *welfare*: sono quelli gli elementi che fanno di uno Stato uno Stato civile, ma sono soprattutto gli strumenti che tolgono le persone dalla loro condizione di fragilità e le mettono peraltro sullo stesso piano degli altri, perché sono un grande motore di contrasto alle disuguaglianze.

Al netto di questo, non abbiamo un pregiudizio nei confronti degli strumenti di sostegno al reddito e di contrasto alle povertà. Aggiungo anche, signor Presidente, che ci sentiamo lontanissimi anni luce dalla tesi che definisco divanista, di quanti ritengono che il reddito di cittadinanza sia qualcosa che incentiva i nostri ragazzi (ma non solo loro) a poltrire sui loro divani e che quindi li disincentiva alla ricerca di un lavoro. Questa tesi non è soltanto offensiva e chi la propina non ha assolutamente idea della condizione vissuta dalle famiglie che si trovano in una dimensione di povertà (è la condizione che vivono i nostri giovani ad esempio). Si tratta, però, di una tesi persino ridicola in relazione al fatto che se il tema è che l'integrazione al reddito proposta dal reddito di cittadinanza è molto vicina alla soglia dei salari medi di questo Paese, allora forse abbiamo un altro problema, che è la questione salariale, una gigantesca questione salariale. Allora vorrei dire: alzate i salari di questo Paese innanzitutto, anziché proporre la tesi del divano. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e M5S*).

Ci sentiamo molto lontani da questa tesi, ma ci sentiamo anche di dire con nettezza che lo strumento del reddito di cittadinanza, non nell'ispirazione di fondo che lo muove, ma nella sua implementazione ed esecuzione, rischia di portare verso obiettivi molto lontani da quelli che lo stesso legislatore, la stessa maggioranza si prefigge. Ciò avviene perché c'è un'idea un po' particolare della povertà, come se fosse una colpa da sanzionare, come se fosse una condizione che cade sulla testa di queste persone che hanno peccato di trovarsi in questa condizione di difficoltà. Lo si evince anche da questo meccanismo sanzionatorio, signor Presidente, di pene inflitte a coloro che dichiarano il falso sulla propria posizione che sono spropositate e danno il senso di uno Stato di polizia. Forse bisognerebbe intervenire laddove il disagio si crea, perché se lo si fa state certi che non c'è alcun bisogno di questo Stato di polizia.

Al netto di questo ci sono alcune gravi lacune - lo dico ai colleghi della maggioranza - e su questo vorrei che ci fosse una sfida da parte nostra. Ci sono delle contraddizioni che vanno sanate immediatamente, lo dico anche pensando al passaggio alla Camera. Se il provvedimento deve aggredire il tema delle fragilità, delle marginalità, delle povertà, come si fa a pensare di non introdurre dei meccanismi più stringenti, perché ad esempio i senza fissa dimora siano accompagnati da questo strumento quando invece rischiano di restare fuori? Come si fa a non mettere al centro il tema dei minori poveri? Come si fa a non capire che la questione della povertà in molte famiglie è appesantita drammaticamente dal fatto che al loro interno ci sono persone disabili che aggiungono alla povertà una condizione di disagio umano assolutamente incommensurabile e su cui bisogna intervenire? Come si fa a pensare un provvedimento per le povertà da cui sono esclusi cittadini extracomunitari che vivono regolarmente nel nostro Paese, a cui si complica la vita fino a escluderli dai beneficiari del provvedimento stesso?

La mia è una considerazione tutta politica, anzi politico-cromatica, perché questo Governo giallo-verde si tinge sempre più di un solo colore, che è evidentemente il verde. Questo vale per il reddito di cittadinanza, ma anche per la quota 100, rispetto alla quale mi limito a dire alla maggioranza di smetterla con la propaganda: non state riformando la legge Fornero, questo è un gradone, un elemento di flessibilità, su cui peraltro non c'è neanche un pregiudizio da parte nostra. Anche in questo caso però esistono elementi che non possiamo non sottolineare.

Non state aggredendo i nodi strutturali della questione pensionistica. È un sollievo, certo, per quelli che aspettavano di essere accompagnati alla loro pensione, un elemento di flessibilizzazione. Ma c'è una questione gigantesca, che riguarda le donne e le loro carriere discontinue - purtroppo - che non consentono alle lavoratrici di questo Paese di avviarsi verso la propria pensione.

C'è una questione che riguarda proprio le carriere discontinue dei nostri giovani. C'è la questione dei lavori usuranti. Bisogna mettere mano, definitivamente, al tema dei lavori usuranti. E c'è, naturalmente, l'enorme problema degli esodati. Anche qui, c'è una salvaguardia cui bisogna mettere

mano. Vi abbiamo chiesto di intervenire e non lo avete fatto, perché ci sono ancora persone che non hanno né un reddito né una pensione.

Signor Presidente, concludo dicendo che siamo di fronte a un provvedimento complesso. Insisto nel dire che l'ispirazione di fondo che lo muove non ci vede contrari. Siamo molto preoccupati, però, della sua implementazione. C'è la questione dei precari che verrebbero assunti per risolvere il problema di altri precari. Viene in mente un vecchio saggio dell'economista Piero Sraffa, "Produzione di merci a mezzo di merci". La parafrasi potrebbe essere: produzione di precari a mezzo di precari. Vi abbiamo chiesto di risolvere, ad esempio, la questione dei precari dell'Anpal, che dovrebbero occuparsi di far funzionare questa macchina.

Per tutte queste questioni, noi diciamo alla maggioranza: "risolvete questi temi nel passaggio alla Camera". Voglio rivolgermi, per il suo tramite, innanzitutto ai colleghi del MoVimento 5 Stelle. Vi sfidiamo su questo. Avete la possibilità di risolvere questi nodi nel passaggio alla Camera. Lo farete? Se lo farete, noi vi lasciamo una porticina aperta (è questa la ragione per la quale proporremo un voto di astensione in questo passaggio); ma quella porta aperta deve avere un punto di caduta, che è la possibilità di mettere mano a questioni che, altrimenti, fanno di quello in esame provvedimento un provvedimento pieno di grandi contraddizioni e, soprattutto, un provvedimento che diventa inefficace per risolvere la condizione, che sta a cuore a tutti, di coloro che in questi anni hanno pagato a caro prezzo il peso della crisi economica e che devono uscire dalla loro condizione di difficoltà.

Questa è la nostra responsabilità; questa è la responsabilità della politica. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e M5S*).

[BERTACCO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTACCO (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, questo provvedimento arriva in Aula oggi dopo settimane di attesa, Commissioni rinviate ed emendamenti della maggioranza accantonati nel tentativo di prendere tempo alla ricerca di un accordo all'interno della maggioranza che non c'è stato e che, di fatto, ha esautorato il Senato delle sue funzioni. Tutto rinviato alla Camera. Quindi, miei cari colleghi ancora una volta abbiamo lavorato per nulla. Abbiamo atteso giornate intere decisioni che venivano prese fuori da queste Aule.

Lo voglio dire agli italiani. Oggi questo Governo approverà il reddito di esclusione. Esclusione per le famiglie numerose e per i disabili. Un provvedimento a chiara matrice elettorale, perché è troppo importante elargire la mancia elettorale a tanti, anche a chi non ne avrà diritto, ai furbetti. Con la macchina burocratica infernale che avete creato, infatti, ci vorranno mesi per capire se chi sta prendendo il reddito di cittadinanza ne ha veramente diritto.

Ma poco importa. Ci sono le elezioni europee e, vista la picchiata elettorale, un aiutino assistenziale serve sempre. Agli esponenti del MoVimento 5 Stelle, che si dicono colpiti dalla contrarietà di Fratelli d'Italia al reddito di cittadinanza, perché la destra sociale dovrebbe essere vicina agli ultimi, ricordo che, per noi, i nomadi, i nullafacenti cronici, i parcheggiatori e i venditori abusivi, ovvero tutte persone che prenderanno il reddito di cittadinanza, non sono gli ultimi.

Gli ultimi per noi sono gli italiani sfortunati che rispettano le regole. (*Applausi dal Gruppo FdI*). Chi lavora e paga le tasse per stipendi da fame, gli artigiani che dopo una vita dovranno chiudere per colpa della fatturazione elettronica, i giovani scappati all'estero perché non trovano lavoro, i precari che non trovano un'occupazione stabile sono tutte categorie che non prenderanno il reddito di cittadinanza. La storia degli ultimi andatela a raccontare a qualcun altro. Noi non consentiremo che si chiudano piccole imprese per dare la paghetta ai nomadi.

Non so se qualcuno ricorda nel 1993 la serie televisiva «X-files». Vi è una similitudine con questo provvedimento perché l'Italia avrà gli "x-navigator", persone con superpoteri che mediamente dovranno seguire e trovare un posto di lavoro a 800 persone. Si tratta di 6.000 persone che andranno a incrementare il numero di precari nella nostra Nazione perché li assumerete con contratto di collaborazione, persone che non si sa dove andranno a lavorare e con quali strumenti. Provo allora a rifare delle domande già fatte in Commissione: selezionati da chi? Come? Abbiamo presentato un emendamento che chiedeva il rispetto dei principi di massima trasparenza, pubblicità, imparzialità e

pari opportunità come criteri per la selezione dei *navigator*. Ce lo avete respinto. Lo ridico per chi fuori ascolta: respinto, alla faccia del cambiamento. Però, fate attenzione, perché si dice pure che in un secondo momento saranno stabilizzati: come, dove, da chi? Mistero. Avevamo chiesto di poter scorrere le tante graduatorie aperte per provare a porre rimedio a una follia legislativa inserita nella legge di bilancio che blocca lo scorrimento delle graduatorie. Ma, d'altra parte, da chi ha partorito il decreto dignità molto di più non ci si poteva aspettare.

Vi è un'altra domanda che sorge spontanea: ma chi ha scritto questo provvedimento è mai entrato in un Comune? Io credo di no. Il 60 per cento di chi farà domanda del reddito di cittadinanza non sarà idoneo per il lavoro e, quindi, dovrà essere preso in carico dai servizi sociali dei Comuni. E allora provo - dico: «provo» - in poche parole a dirvi cosa significa presa in carico. La presa in carico è un processo in cui un operatore sociale, a fronte di una domanda espressa o inespressa ma comunque sulla base di un mandato istituzionale, progetta uno o più interventi rivolti a una persona o a un nucleo di convivenza, mantenendo con essa o esso un rapporto continuativo al fine della revisione dell'intervento stesso nel corso del tempo. Capite? Ci si prende in carico una vita, non un elettore. Ma che importa: lo faranno i Comuni con poche risorse e senza personale; l'importante è che si consegni il *bancomat* del reddito di cittadinanza. Le verifiche anagrafiche le faranno i vigili, togliendoli da un servizio atto a garantire la sicurezza dei cittadini. Cittadini che ci ascoltate, il problema è vostro e non del Governo del cambiamento. Dovevate creare lavoro ed invece creerete assistiti.

Di Maio ha detto che con il reddito di cittadinanza sarà cancellata la povertà. Quando gli italiani si accorgeranno cosa siete riusciti a fare, sarete voi a essere cancellati. Siamo convinti che lo Stato debba mettere in atto misure di contrasto alla povertà, ma il reddito di cittadinanza è la risposta sbagliata al problema reale della povertà. È un inganno perché le risorse disponibili sono totalmente insufficienti a fare quanto promesso: 6 miliardi per 5 milioni di persone - come annunciato - per il 2019 significa una media di un centinaio di euro al mese a persona oppure 780 euro al mese a circa 750.000 persone. Solo per garantire le promesse fatte ai 4 milioni di pensionati minimi e sociali servirebbero più di 10 miliardi.

Il reddito di cittadinanza è un insulto a chi lavora quaranta ore a settimana per poco più di quell'importo: i soldati che guadagnano 850 euro al mese, i poliziotti, la polizia penitenziaria, i molti operai e impiegati che ne guadagnano a fatica 1.100; i lavoratori *part time* che guadagnano 500 o 700 euro al mese. Per tale ragione abbiamo provato a limitare il danno di questo provvedimento con le nostre proposte: un reddito d'infanzia di 300 euro per ogni figlio a carico fino a sei anni: respinto; il raddoppio della pensione d'invalidità: respinto; alzare le pensioni minime e anticipare a sessanta anni il percepimento della «pensione sociale» per chi è privo di reddito: respinto; fondo per far partire il quoziente familiare di un miliardo di euro: respinto; fondo di 400 milioni di euro per gli asili nido gratuiti: respinto; garanzia di Stato sui mutui per le giovani coppie: respinto; sgravi fiscali fino a 20.000 euro per i nuovi assunti e l'autoimpresa: respinto; escludere i condannati con pena non inferiore ai due anni: respinto; divieto di cumulo prestazioni per la definizione del reddito minimo per evitare che chi ha un permesso di soggiorno scaduto grazie al reddito di cittadinanza possa comunque restare in Italia: respinto; stesso contributo per chi ha un immobile in locazione a chi sta pagando un mutuo: respinto; prima sottoscrivi il patto con lo Stato, poi percepisci il reddito di cittadinanza: respinto; accettare la prima proposta di lavoro, se rifiuti revoca del reddito di cittadinanza: respinto; se per inadempienza il reddito di cittadinanza viene revocato, nessun'altra possibilità di ottenerlo nuovamente: respinto; progetti di utilità sociale almeno venti ore alla settimana: respinto; non solo contratti a tempo indeterminato, ma anche contratti *part-time* o a tempo determinato, perché la stagionalità nel nostro Paese non è irrilevante (turismo e agricoltura: sono parole che vi dicono qualcosa?): respinto; rivedere la scala di equivalenza per non penalizzare le famiglie numerose: respinto. Tante proposte per un'unica risposta: respinto. Ci dispiace ma la dialettica parlamentare è stata sospesa all'inizio di questa legislatura.

Ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle che erano qui la scorsa legislatura voglio ricordare le loro proteste in Aula, con le mani sporche di inchiostro, nel tentativo di bloccare la votazione di un'ennesima fiducia al Governo Renzi. Io facevate per rivendicare le vostre prerogative di

parlamentari. Ed oggi? Mangiate un pastone cucinato fuori da qui che vi mette in imbarazzo perché tradisce tutto ciò che siete andati a raccontare in questi anni. La bugia è peccato; un peccato che oggi va a scapito degli ultimi, con un provvedimento scritto in fretta che non darà risposte, tantomeno posti di lavoro e benessere agli italiani.

Poche cose su quota 100. È nel programma di Fratelli d'Italia. Siamo consapevoli che non è la riforma della Fornero e nemmeno la sua cancellazione, ma la valutiamo sicuramente come un primo passo in avanti. Per questo capo del provvedimento abbiamo presentato alcuni emendamenti che riteniamo migliorativi, ma soprattutto di buon senso. Dispiace averli visti inesorabilmente respinti.

Abbiamo proposto che gli anticipi TFS vadano finanziati dalla Cassa depositi e prestiti e non dal sistema bancario, perché per noi è forse meglio pagare gli interessi alla Cassa depositi e prestiti che fare un altro piacere alle banche. Abbiamo proposto che per il riscatto della laurea l'estensione dei criteri agevolati sia senza limite di età. La tagliola del contratto è intervenuta anche qui e ha nuovamente impedito un sano confronto parlamentare, altrimenti il parere contrario a queste semplici proposte è difficile da comprendere.

Concludo con un brevissimo pensiero dedicato alle giovani generazioni: diventate grandi guadagnandovi il bene della gente. Noi, patrioti di Fratelli d'Italia, lavoriamo ogni giorno per raggiungere questo obiettivo. Per le motivazioni fin qui enunciate annuncio il voto contrario del Gruppo di Fratelli d'Italia. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP. Congratulazioni).*

RENZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge che il Governo oggi presenta a quest'Assemblea costituisce il biglietto da visita della maggioranza giallo-verde. Dobbiamo attenzione a una scelta che è la scelta qualificante della politica economica di cinque stelle e Lega. È il vostro biglietto da visita. Vedremo se questo decreto vi permetterà nei prossimi mesi di realizzare un 2019 bellissimo, di abolire la povertà, di dare il via libera al boom economico: sono le parole che il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente del Consiglio hanno utilizzato per presentare questo atto. Per noi, signor Presidente, non è così: questo decreto-legge è sbagliato per tre motivi, uno legato al passato, uno al presente e uno al futuro.

Mi perdonerò, signor Presidente, se non ribadisco le straordinarie e puntuali osservazioni di merito che i miei colleghi del Partito Democratico, Tommaso Nannicini, Annamaria Parente, Edoardo Patriarca e Mauro Laus, hanno rivolto in questo dibattito alla maggioranza *(Applausi dal Gruppo PD)*, ponendo dei semplici emendamenti, nell'ottica di fare il proprio lavoro di parlamentari della minoranza e dare una mano. Non ripeterò gli argomenti di merito. Dico soltanto che, con questo decreto-legge, voi certificate di aver mentito agli elettori, perché avevate promesso un reddito di cittadinanza che noi avevamo valutato per 63 miliardi di euro e che il vice presidente Di Maio aveva detto in campagna elettorale valere 20 miliardi di euro; oggi ci sono 4 miliardi di euro. E avete mentito agli elettori quando avete detto che avreste abolito la legge Fornero nella prima settimana di Governo. Voi non avete abolito la legge Fornero e non avete fatto quota 41; avete fatto quota 100, mettendo le giovani generazioni in difficoltà per i prossimi mesi e per i prossimi anni. Del resto, voi avete mentito sulla *flat tax* e avete mentito sui rimpatri. Questo decreto-legge segna la fine dell'innocenza del Governo giallo-verde rispetto alla campagna elettorale. Ma, ben più grave, questo decreto-legge segna un clamoroso atto di masochismo di fronte alla crisi economica che stiamo per vivere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mancano all'appello 40 miliardi di euro e manca anche il Ministro dell'economia all'appello in quest'Aula: ne capisco l'imbarazzo. Avete gridato per anni contro le clausole di salvaguardia e, ora che siete voi al Governo, le avete raddoppiate; vi sono 25 miliardi di euro da trovare per il 2020. Ma, ben più grave, l'errore nelle previsioni, il vero falso che sta alla base della legge di bilancio, porta ad avere necessità per il 2019 di almeno 15 miliardi di euro. Mancano 40 miliardi e voi mettete 8 miliardi su un provvedimento che non aiuta la crescita.

Non si dica che la crescita è impossibile in Italia, perché con il Governo Monti eravamo a -2,3 e con il Governo Letta a -1,7; poi con i nostri Governi è tornata la crescita e casualmente, con il Governo

Conte, siamo tornati in recessione. Sarà casualità? Saranno circostanze fortuite? Leggo con stupore il continuo riferimento: «Eh, ma voi avevate Draghi». Sveliamo un segreto: lo avete anche voi Draghi. Draghi è presidente della Banca centrale europea da cinque Governi: Berlusconi, Monti, Letta, poi i nostri Governi e poi Conte. Io credo che farà in tempo, prima della fine del mandato, a vedere il settimo Presidente del Consiglio. Ma quello che manca oggi non è il presidente della Banca centrale europea, che c'è; è una politica di sviluppo. Che cosa volete fare sulle infrastrutture? La fate o no la TAV? (*Applausi dai Gruppi PD e FI-BP*). Il problema non è che non c'è Draghi, il problema è che c'è Toninelli. Questo è il punto problematico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Il punto sul lavoro: il ministro Di Maio ha realizzato un *post* su Facebook, valorizzando i dati del 2018. Lo condivido e capisco il vostro imbarazzo, perché basta, anche a un Ministro *multitasking* come il nostro Vice Presidente del Consiglio, fare una semplice somma e sottrazione sulla calcolatrice dell'iPhone per rendersi conto che i dati positivi del 2018 derivano dalle misure del passato, tant'è vero che dal 1° giugno, giorno dal quale siete in carica voi, al 31 dicembre ISTAT segna una regressione dei posti di lavoro, con una perdita di 122.000 posti di lavoro a tempo indeterminato e un saldo complessivo di 75.000 posti di lavoro totali in meno. (*Applausi dal Gruppo PD*). L'aumento dei posti di lavoro lo state dicendo voi sulla base dei risultati che abbiamo prodotto noi. Non è che non c'è Draghi, è che c'è Di Maio. Questi sono i problemi reali di sviluppo economico di questo Governo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Lasciatemi dire che il tema del reddito di cittadinanza nasce da una visione del lavoro che noi non condividiamo. Abbiamo letto nei sacri testi di Davide Casaleggio che nel 2054 tutti noi lavoreremo l'uno per cento del nostro tempo. È una visione neoluddista, 4.0, è una visione che continua ad immaginare che il futuro faccia paura, che non ci sia lavoro perché l'Internet delle cose cambierà il modo di fare lavoro, con la rivoluzione dei *big data*, dell'intelligenza artificiale. È vero, cambierà il lavoro, ma ci saranno nuovi lavori: non è che possiamo immaginare che, siccome il futuro cambia, noi non lavoreremo più. Siamo come gli amanuensi che avevano paura della macchina da stampa; siamo come i luddisti che avevano paura dei *robot* e dell'innovazione tecnologica. Non è così. Il futuro non è una minaccia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Amici dei cinque stelle, vi diciamo no perché siamo totalmente diversi da voi nella visione del lavoro. Se c'è la povertà, non la si combatte creando un sussidio, trovando 6.000 *navigator* - che ancora non abbiamo capito da chi saranno assunti - ai quali affidare l'incarico di offrire tre proposte di lavoro a chi non ce l'ha. Se infatti a Vibo Valentia qualcuno ha tre proposte di lavoro, non c'è bisogno del *navigator* per trovare un'occupazione, ve lo garantiamo. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini*). Il punto centrale è che voi utilizzate una cultura della paura sul futuro, che è la stessa che ha la Lega sull'immigrazione. Voi immaginate che il domani sia un qualcosa di cui avere timore; noi pensiamo di no. Il domani è senz'altro incerto e dobbiamo lavorare tutti insieme come italiani per renderlo più forte, ma non potete immaginare che il futuro della Repubblica democratica fondata sul lavoro sia un sussidio, sia l'assistenzialismo, sia un messaggio diseducativo ai nostri giovani. (*Applausi dai Gruppi PD, FI-BP e del senatore Casini*). È la direzione di marcia che è sbagliata, non sono le technicalità.

Signor Presidente, questo sguardo di affetto che come Partito Democratico abbiamo verso l'Italia è lo sguardo di chi porta dei risultati perché, quando abbiamo governato noi i posti di lavoro sono aumentati e mi auguro che voi, colleghi della maggioranza, facciate meglio di noi. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S*). Il punto fondamentale è però che questo sguardo di affetto si scontra con un linguaggio di odio, signor Presidente, quel linguaggio di odio che, ad esempio viene espresso sui *social* contro una cantante che dice semplicemente di aprire i porti. (*Applausi dal Gruppo PD*). È un linguaggio di odio che porta un maestro della scuola pubblica italiana a dire ad un bambino di colore che lui è brutto e che la sorella è una scimmia. (*Applausi dai Gruppi PD e FI-BP*). È un linguaggio di odio che non può permettervi di avere all'interno del Gruppo M5S - e mi rivolgo ad una persona che stimo come il suo presidente Patuanelli - non soltanto chi mima le manette, ma chi dice che un senatore deve essere impiccato. (*Applausi dai Gruppi PD e FI-BP*).

Questo è un linguaggio dal quale voi dovete prendere le distanze e che non può portare a dire qui ieri

ad un senatore del nostro Gruppo che deve bruciare all'inferno, signor Presidente. Anche da parte del Consiglio di Presidenza ci deve essere più forza nello stigmatizzare questo linguaggio, che produce danni per gli uni e per gli altri.

Vedete, chi dice a me che devo essere impiccato provoca una reazione nel Gruppo del Partito Democratico: il presidente Marcucci ha chiesto a me di intervenire a nome del Gruppo, perché chi vuol far tacere qualcuno di noi non si rende conto che costituisce un amplificatore per le nostre idee e per la nostra voglia di portare avanti le idee e la forza del futuro e del domani del nostro Paese.

(Applausi dal Gruppo PD).

Chi dice a me che devo essere impiccato non fa paura al Gruppo del Partito Democratico: con quel linguaggio crea una situazione di disagio al Paese. Quando il Ministro dello sviluppo economico va dai *gilet* gialli, dalla frangia più militare e golpista, spaventa gli investitori internazionali. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP)*. Quando voi continuate a dare messaggi sbagliati sullo *spread*, portate via il risparmio delle famiglie. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini)*.

Voi non fate paura a noi; state facendo paura agli italiani. Cambiate strada prima che sia tardi. *(Prolungati applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini. Molte congratulazioni)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale statale «Sen. Onofrio Jannuzzi» di Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018 (ore 10,23)

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, vorrei anzitutto ringraziare da parte del Gruppo della Lega i Presidenti della Commissione, i relatori, il *vice premier* Di Maio e il sottosegretario Durigon per tutto il lavoro che è stato fatto in queste settimane per portare in Aula i famosi provvedimenti relativi a quota 100 e reddito di cittadinanza.

Per quanto riguarda il tema della riforma delle pensioni, fra pochi minuti, finalmente votando il provvedimento relativo a quota 100, supereremo la legge Fornero, proprio come avevamo promesso in campagna elettorale. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Un altro impegno mantenuto rispetto ai tanti che sono presenti nella lista degli ultimi mesi.

Con quota 100 almeno a sessantadue anni di età e con almeno trentotto anni di contributi - sottolineo senza alcuna penalizzazione...

PATRIARCA *(PD)*. Non è vero!

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. ...rispetto a tutte le cose sbagliate che sono state dette in questi ultimi tempi - finalmente manderemo in pensione più di un milione di persone nei prossimi tre anni. Si tratterà - tengo a sottolineare - di una meritata pensione, di gente che ha lavorato duro una vita e che è giusto che si possa anche godere la famiglia; è anche in questo modo che si aiutano le famiglie. Tuttavia, oltre a mandare in pensione un milione di persone, quota 100 ha l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale, di smuovere il mercato del lavoro. Certo, non vi sono automatismi, non è che per ogni persona che sarà in uscita, ci sarà di sicuro una nuova assunzione, ma ragionevolmente possiamo pensare che le imprese per aumentare la propria produttività possano controbilanciare un'uscita con una o - forse - due entrate nel mondo del lavoro. È infatti riconosciuto da tutti che la riforma Fornero ha fatto di sicuro una cosa: ha ingessato il mondo del lavoro. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Questo è quello che ha fatto. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Ricordo poi che dal mese di novembre, in accordo con l'Unione europea, finalmente si sbloccherà il *turnover* per i dipendenti pubblici e per la pubblica amministrazione; cosa che fino a ieri non era stata possibile con i Governi precedenti.

A chi ci dice che la riforma delle pensioni la pagheranno le future generazioni...

GRIMANI *(PD)*. E chi la paga?

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. ...noi rispondiamo dicendo che se i giovani oggi non dovessero trovare il posto di lavoro, non ci saranno future generazioni. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Questo

è quello che ci dobbiamo ricordare. E lo vediamo con i dati relativi alle nascite del nostro Paese, che sono i più bassi di tutta Europa.

Al riguardo vorrei rilevare che la riforma ci avvicina al resto d'Europa. Nell'Unione europea infatti sono solo due i Paesi - Danimarca e Grecia - che impongono ai propri cittadini di lasciare il lavoro più tardi rispetto a quanto previsto in Italia fino ad oggi. Nel resto del mondo solo Islanda, Israele e Norvegia hanno le asticelle più alte. Ci avviciniamo così al resto dell'Europa. Ci spiace che i governanti e i funzionari europei non abbiano perso l'occasione di mostrare ancora una volta di essere molto lontani dalla realtà, dimostrando soprattutto lo stato comatoso in cui si trova l'Unione europea oggi; è arrivato infatti il rapporto sull'Italia, in cui ci hanno detto che con quota 100 non crescerà il lavoro. Non ci sorprende che lo abbiano detto, quel che sorprende è che i governanti dell'Unione europea, anziché pensare ad una strategia per uscire dalla recessione (che coinvolge tutta l'eurozona: conosciamo le condizioni in cui si trovano la Francia e la Germania, che ha dimezzato le previsioni di crescita per il 2019, e sappiamo altresì che altri Paesi arretrano), anziché scrivere nuove regole per una globalizzazione sostenibile, abbiamo, come unica preoccupazione quella di attaccare quotidianamente il Governo populista italiano. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Questo è il dramma vero di chi oggi ci governa in Europa.

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, sappiamo che è una misura simbolo del Movimento 5 Stelle; *ubi maior* ci sono Patuanelli, che ne è il Capogruppo, e il *vice premier* Di Maio, di conseguenza non entriamo troppo nel merito.

Consentitemi, però, di fare almeno due considerazioni sulla questione del reddito di cittadinanza: questa misura ha generato troppa ilarità negli ultimi mesi, troppa. Del resto, se esiste questo meccanismo in molti Paesi europei, evidentemente una ragione ci sarà. Noi consideriamo che sia giusto, come ha detto anche il nostro Matteo Salvini, aiutare i poveri e aiutare cinque milioni di poveri e tre milioni di disoccupati, compresi molti disabili: per noi è un atto di giustizia sociale. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Certo, è stato detto fin dall'inizio che bisognava mettere dei paletti perché penso sia giusto e ragionevole pensare ad una misura del genere ma con dei paletti per evitare i cosiddetti furbetti. Bene: siamo molto contenti che siano state coinvolte in questa misura le imprese, che vengono incentivate ad assumere perché dal momento in cui scatta l'assunzione le mensilità rimanenti andranno proprio all'impresa sotto forma di sgravi contributivi. Questo è un punto fondamentale su cui ci siamo battuti. Quindi abbiamo messo dei paletti. All'inizio ci dicevano che volevamo regalare soldi a tutti. Poi abbiamo previsto alcuni paletti e adesso ci dicono, negli interventi dei senatori della minoranza, che abbiamo ristretto troppo il campo. Come sempre non si capisce mai dove vogliate arrivare e quale sia il pregiudizio che c'è sempre su tutte le nostre misure.

Prima di concludere, permettetemi un'ultima riflessione da cittadino prima ancora che da politico: ci chiediamo perché coloro che ci attaccano adesso sul tema del reddito di cittadinanza, quando lo Stato e i Governi passati spendevano cinque miliardi per gli immigrati - si potrebbe definire "reddito di migrazione" - non protestavano e andava bene a tutti. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Quando si spendevano (e si spendono e non voglio entrare nel merito se sia giusto o no) 10 miliardi di euro all'anno per regalare 80 euro a chi il lavoro ce l'aveva già, questo veniva considerato un colpo di genio dell'allora *premier* Matteo Renzi. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Commenti dal Gruppo PD. Proteste della senatrice Malpezzi*). Senatore Renzi, richiami la collega. Vi chiamate Partito Democratico: rispettate il vostro simbolo, almeno. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Se invece spendiamo sette miliardi per aiutare i nostri poveri e i nostri disabili si scatena contro tutto il mondo. Questo sinceramente non lo capiamo, o almeno comprendiamo che il mondo oggi vada al contrario però pensiamo che a tutto ci debba essere un limite.

Nel dichiarare il nostro voto favorevole a questo importante decreto-legge...

LAUS (*PD*). Pensateci!

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). No, non solo non ci pensiamo, lasciamo scrivere i libri ad altri e noi

pensiamo a scrivere una pagina importante della recente storia d'Italia. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Molte congratulazioni*).

BERNINI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, abbiamo detto molto su questo provvedimento in questi giorni. Devo dire che mi ha particolarmente colpito il modo con cui sono intervenuti i colleghi della maggioranza nella discussione generale. Ho apprezzato molto il fatto che, questa volta, siano intervenuti; anzi, mi scuso per aver revocato in dubbio la loro partecipazione nel mio intervento iniziale, ma erano i precedenti che mi portavano ad essere sospettosa. Questa volta i colleghi sono intervenuti e ci ha fatto un immenso piacere, perché quantomeno hanno parlato. Mi auguro che nelle prossime occasioni possano anche ascoltare la voce della minoranza e magari fare tesoro dei nostri suggerimenti. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Infatti, colleghi, come è stato stigmatizzato dai colleghi che mi hanno preceduto, che molto correttamente hanno delineato il perimetro di questo provvedimento, questo decretone "one-one" diventa un decretino "ino-ino" (*Applausi dal Gruppo FI-BP*), perché si restringono la platea beneficiari e le somme a disposizione. Presidente Di Maio, voi che vi siete recati a Bruxelles come uomini veri, battendo i pugni sul tavolo, e avete tentato di fare una legge di bilancio - su cui si fonda questo provvedimento - dell'uomo che non deve chiedere mai, dell'uomo "Denim" che si strappa la camicia e dice «io sono qui solo per portare a casa dei risultati» (*Applausi dal Gruppo FI-BP*), in realtà vi siete sbagliati: non siete andati a Bruxelles, siete tornati a Canossa. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). E purtroppo avete portato a casa un pessimo risultato per l'Italia.

Questo provvedimento è stato descritto da tutti in maniera bucolica, come l'abolizione della povertà, come un momento di felicità per questo Parlamento. Tutti i colleghi cinque stelle, o una buona parte di loro, sono intervenuti dicendo: «Siamo felici di poter dire agli italiani che abbiamo mantenuto le promesse»; colleghi, gli italiani si renderanno conto che queste promesse sono bugie, illusioni. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Si stanno già svegliando dall'anestesia delle parole vuote, della propaganda, degli *slogan*. Gli italiani si stanno già svegliando dal letargo, dal torpore, dall'illusione della povertà abolita a «Porta a Porta», ministro Di Maio. La povertà si abolisce nei fatti. In questa Aula non dobbiamo dimenticare mai le dosi massicce di realtà che la nostra situazione economica richiede di portare qui, a vantaggio di tutti. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Colleghe, lo hanno detto negli interventi che mi hanno preceduto: sta calando tutto quello che deve crescere e sta crescendo tutto quello che deve calare! (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*). Sta crescendo il debito pubblico, il *deficit*, la disoccupazione; sta calando la produzione industriale, la fiducia delle imprese e dei consumatori, l'*export*, che è stata la nostra punta di diamante e ha sostenuto la nostra impresa. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*). E voi siete felici? Voi siete felici? Dite che questo sarà un anno bellissimo? Ho sentito qualcuno dire «sì, sarà bellissimo il 2019, ma vi aspettiamo nel 2020». Colleghe, sarà l'Italia a ritrovarsi drammaticamente nuda nel 2020, con problemi sempre più gravi, che non sarà questo decretone "one" a risolvere. Si trasformerà una categoria, che richiede veramente soluzioni serie, importanti, che vanno oltre l'arroganza, l'ignoranza e la pericolosità di chi crede che con gli *slogan* si costruiscano i provvedimenti, l'arroganza di chi crede che il lavoro si faccia per decreto. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Colleghe, noi non abbiamo bisogno di *navigator* dal naufragio annunciato: sono naufraghi annunciati, sono persone che non hanno alcuna professionalità, alcuna capacità di trovare posti di lavoro. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Colleghe, il lavoro non lo cercano i *navigator*, navigando e naufragando; il lavoro lo fa la crescita, lo sviluppo, la riduzione del cuneo fiscale, il quoziente familiare. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). La povertà la combattono il reddito di dignità, quello che noi abbiamo fatto, la *social card*, il *bonus bebè*, gli sgravi fiscali veri. E i colleghi della Lega se lo ricordano bene, perché erano con noi quando abbiamo approvato provvedimenti veri.

Sapete qual è l'errore? Il vero illusionismo - che poi è una stregoneria, colleghi, smettetela di giocare a Maga Magò, basta stregonerie! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*) -

è cercare di convincere 5 milioni di poveri - italiani poveri, poveri assoluti - in primo luogo, che

avranno un reddito di cittadinanza, e, in secondo luogo, che usciranno dalla povertà, mescolando cose inconciliabili, come il sostegno al reddito, che pure è doveroso. Qualsiasi Governo, come primo provvedimento, deve porsi il tema della povertà e del suo contrasto. (*Applausi del senatore Pichetto Fratin*).

Amici, ho sentito in quest'Aula cose surreali, come la domanda: «cos'avete contro i poveri?», che vedo rivendicata dal collega Pesco, che è colui che ha negato lo *streaming* in Commissione durante l'esame della legge di bilancio perché aveva paura della trasparenza. Ancora mi complimento con lei, senatore Pesco. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Colleghi, non vogliamo combattere la crescita e lo sviluppo ma la povertà, per fare uscire i poveri da una dimensione che non è un valore ma una sofferenza! Voi volete creare i poveri e i parassiti di Stato, che dipendono da voi, da noi e dalle nostre tasche e dalle nostre casse, e quando i nostri soldi - perché ci appartengono - finiranno - cosa che accadrà - si ritroveranno ancora più poveri di prima. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Colleghi, un'altra notizia riguarda una ricorrente affermazione che ho sentito fare in quest'Aula in questi giorni: «abbiamo superato la legge Fornero». Ribadisco di non voler dare una triste notizia ai colleghi che l'hanno detto, ma quota 100 conferma la legge Fornero, perché è assolutamente fondata sul suo impianto: altro non è che una decurtazione volontaria e temporanea - imperniata su una finestra che si apre e si chiude in tre anni - che i pensionati applicano alla loro pensione sulla base di un prestito bancario, del quale gli stessi pagheranno anche gli interessi. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Diciamo la verità agli italiani, questo è quota 100, ossia l'assoluta conferma dell'impianto della legge Fornero. Non raccontiamo balle agli italiani: basta stregonerie; basta arroganza; basta *slogan*! Diciamo agli italiani che il reddito di cittadinanza si paga con il *deficit*, ovvero con il debito futuro degli italiani e di tutti noi, preso dalle nostre tasche, e che il reddito di cittadinanza si paga anche con le pensioni degli italiani, che non saranno indicizzate. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). E si tratta di pensioni certamente non d'oro: 1.300 euro netti al mese che non si gioveranno dell'aumento dovuto all'aumento del costo della vita. Per voi non sarà niente, amici, vi vedo così tranquilli e sciolti nel togliere soldi ai pensionati: ma sono da 30 a 60 euro in meno in busta paga, che per un pensionato contano. Mandate in pensione le persone e per coprire il reddito di cittadinanza togliete soldi ai pensionati: bella operazione, complimenti! Io la chiamerei quota zero, anzi, somma zero, non quota 100. Si dà e si toglie, si toglie e si dà. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

C'è poi un'altra cosa, amici, che mi ha molto colpito: è stata bellissima l'immagine familiare descritta da alcuni colleghi, soprattutto del MoVimento 5 Stelle ma anche della Lega, che parlavano dei nonni che, potendo andare in pensione anticipatamente, si sarebbero trovati in famiglia ad accudire i nipotini. Ma, colleghi, se si ferma l'ascensore generazionale la casa sarà affollatissima: ci saranno anche i figli senza lavoro, non solo i nonni ad accudire i nipotini! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Quindi, basta balle e basta arroganza. Siamo sconcertati dalla vostra arroganza: vi state vendendo l'anima, perché sapete benissimo - lo ripeto - che il lavoro non si fa per decreto e la povertà, ministro Di Maio, non si sconfigge a «Porta a Porta».

Noi diciamo sì al lavoro, sì alle infrastrutture, sì agli investimenti, sì alla TAV! No alle bugie, no al decreto-legge di questo Governo, che ruba il futuro agli italiani! (*I senatori del Gruppo FI-BP indossano casacche azzurre recanti la scritta «sì lavoro, no bugie» e caschi di protezione dello stesso colore recanti la scritta «sì TAV»*).

PRESIDENTE. Il folklore, senatrice Bernini, non appartiene a quest'Assemblea né alla dignità delle istituzioni, ma alle piazze. La smetta, faccia togliere tutto, via!

Sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,43, è ripresa alle ore 10,46*).

La seduta è ripresa.

Vorrei ricordare che il *folklore* non appartiene all'Aula del Senato, ma soltanto alle piazze. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

TAVERNA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA (M5S). Signor Presidente, colleghi, oggi si chiude un cerchio che si è aperto circa sei anni fa, quando prendevo la parola in quest'Assemblea per raccontare la fine di un'impietosa storia italiana che ha contribuito al declino morale ed economico del Paese.

Stavolta intervengo, invece, a nome di tutto il MoVimento 5 Stelle, di cui mi onoro e sono fiera di far parte, per segnare l'inizio di una nuova storia, che affonda le proprie radici nella nostra Costituzione e che abbatte finalmente quegli ostacoli economici e sociali che, per colpa dell'ignoranza e del menefreghismo di una vecchia politica, hanno fin qui impedito ai cittadini di essere uguali e liberi allo stesso modo. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Oggi la nostra Costituzione, quella che il PD voleva ridurre a brandelli, riceve attuazione. Oggi lo Stato guarda a chi è stato lasciato indietro, molto indietro, in un angolo, a chi è stato messo nelle condizioni di credere di essere un fallito e di smettere di sperare nel futuro. Oggi l'Assemblea del Senato approva il reddito di cittadinanza. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo FI-BP).*

Tutti verranno messi nelle condizioni di ripartire e di credere in sé stessi e nel proprio futuro. È finito il tempo del: "Le faremo sapere"; "Un lavoro? Di questi tempi non lo trovi neanche a pagarlo oro". È finito anche il tempo dei buoni consigli dispensati dall'ex Ministro del lavoro e delle politiche sociali che diceva "vai a farti una partita di calcetto, forse incontri qualcuno che il lavoro te lo offre!". *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Il reddito di cittadinanza è infatti molto più di un sostegno economico. Ce l'hanno messa tutta per far credere che non fosse così. Si è parlato di sussidio e assistenzialismo e ho anche sentito parlare di elemosina da chi l'elemosina l'ha fatta veramente, a *tranche* di 80 euro e ad alcuni anche richiedendola indietro. *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD).*

Ormai lo sanno tutti che il reddito è molto di più. Tutti sanno che il reddito di cittadinanza è uno strumento di politica attiva. Se guardo indietro, se ripenso a tutto ciò che di straordinario un movimento di cittadini... *(Reiterate proteste dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Colleghi, fate proseguire la senatrice Taverna. Ognuno dice ciò che vuole. Voi, poi, esprimerete il vostro dissenso attraverso il voto.

TAVERNA (M5S). Se guardo indietro, se ripenso a tutto ciò che di straordinario un movimento di cittadini ha fatto... *(Commenti del senatore Laus).*

Senatore Laus, la debbo riprendere anche quando non presiedo? *(Applausi dal Gruppo M5S).* La riprendo anche da qui? La sua scortesia e la sua maleducazione... *(Ripetuti commenti dei senatori Laus e Marcucci).*

PRESIDENTE. Senatore Marcucci, per cortesia, si sieda. Faccia finire l'intervento. Ognuno dice quello che vuole, siamo in un libero Parlamento. *(Proteste dal Gruppo PD).*

TAVERNA (M5S). Se guardo indietro, se ripenso a tutto ciò che di straordinario un movimento di cittadini ha fatto in questi anni per i cittadini, le prime immagini che mi vengono in mente sono quelle delle due marce che da Perugia ad Assisi ci hanno visti al fianco di migliaia di persone che chiedevano un'opportunità per rimettersi in gioco, diritti, giustizia sociale, chiedevano che nessuno restasse più indietro. È stato lì, ascoltando le tante voci di chi è costretto a vivere ai margini e a vedere emigrare i suoi figli all'estero mentre i soliti noti ingrassavano sempre di più *(Commenti della senatrice Malpezzi)*, che ho capito che è la storia di ognuno di noi a scrivere quella di un intero Paese. D'altra parte, è proprio dalla storia di cittadini comuni che è nato il MoVimento 5 Stelle. Ma non posso dimenticare quanta fatica ci è costata. Non è stato facile. *(Commenti della senatrice Bellanova).* Il MoVimento 5 Stelle ne ha fatto la sua battaglia più importante. Era il primo punto del programma già alle elezioni del 2013. Da allora non abbiamo mai smesso di combattere in Parlamento perché divenisse realtà e ci tengo a ringraziare in particolar modo la collega e amica Nunzia Catalfo, oggi Presidente della Commissione lavoro, per l'instancabile impegno con cui si è dedicata alla stesura e alla promozione del disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

LAUS (PD). Togliete gli 80 euro!

TAVERNA (M5S). Era l'ottobre del 2013 quando lo depositavamo qui in Senato, come dimenticarlo? In quel periodo io ero Capogruppo, era il tempo in cui il Senato si esprimeva sulla decadenza di

Berlusconi, perché vede, collega Saccone, noi siamo fieri di avere un capo politico che ha trentadue anni, che è incensurato, che ha fatto dei lavori umili prima di diventare Ministro come tutti i ragazzi italiani e non sono certo io che le devo ricordare la storia del suo capo politico. *(Applausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici dal Gruppo FI-BP. I senatori del Gruppo M5S si levano in piedi).*

PRESIDENTE. Per favore, state seduti.

TAVERNA (M5S). L'Italia solo cinque anni fa si trovava un condannato che sedeva ancora in Parlamento, dopo essere stato per venti anni al Governo a suon di leggi *ad personam*; era appena finito un Governo tecnico che scriveva le leggi solo per l'Europa e ne stava per iniziare un altro che le leggi le faceva per amici, banche, banche degli amici e amici delle banche. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Proteste dai Gruppi PD e FI-BP).*

PRESIDENTE. È possibile ascoltare senza questo chiasso? Basta!

TAVERNA (M5S). E poi siamo arrivati noi, che dall'opposizione abbiamo iniziato subito dando battaglia in Parlamento per una misura di lotta alla povertà.

Ora i ruoli si sono invertiti: noi siamo al Governo e voi siete all'opposizione, sempre uniti, stavolta contro il reddito di cittadinanza. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Ma come si fa a sedere in Parlamento e a contrastare l'unica misura che può abbattere le disuguaglianze sociali nel nostro Paese?

Per tanti, troppi anni questo Paese è stato svilito, umiliato, mangiato pezzo per pezzo...

LAUS (PD). Togliete gli 80 euro! Vergogna!

TAVERNA (M5S). Senatore Laus, l'ha detto sette volte!

MALPEZZI (PD). Fatelo! Fatelo! Sono solo parole!

TAVERNA (M5S). ...da quella destra e da quella sinistra che, senza un briciolo di vergogna, oggi vanno sbandierando l'intenzione di raccogliere le firme per un *referendum* contro il reddito di cittadinanza.

MALPEZZI (PD). Ma chi?

TAVERNA (M5S). Non gli è bastato distruggere lo Stato sociale creando un abisso tra ricchi e poveri. No, adesso a quegli stessi poveri, figli delle loro politiche, questi signori hanno addirittura deciso di dichiarare guerra. La sinistra, la sinistra. Ma dov'è la sinistra? Avete rinnegato anche voi stessi pur di contrastare il reddito di cittadinanza. *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD).*

MARCUCCI (PD). Non può parlare con noi, deve rivolgersi all'Assemblea!

TAVERNA (M5S). Ci hanno provato in tutti i modi.

PRESIDENTE. Non è possibile proseguire in questa maniera.

TAVERNA (M5S). E fu il tempo delle coperture... *(Proteste dal Gruppo PD). (Il senatore Marcucci si avvicina ai banchi del Gruppo M5S e si rivolge alla senatrice Taverna. Intervengono i senatori Questori.)*

PRESIDENTE. Per favore, senatrice Taverna, non voglio interrompere la seduta. Per favore, ognuno ritorni al proprio posto.

TAVERNA (M5S). Presidente, li mandiamo a sedere? *(I senatori Bellanova e Laus espongono dei cartelli recanti la scritta «#VERGOGNA»).*

PRESIDENTE. Senatrice Taverna, per favore si limiti a fare una dichiarazione di voto tranquilla. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S).*

TAVERNA (M5S). È quello che sto facendo, nella misura in cui mi viene permesso dall'atteggiamento disordinato del Partito Democratico in prima linea *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Senatrice Taverna, prosegua. Ha ancora quattro minuti.

TAVERNA (M5S). Mi deve concedere il tempo per terminare il mio intervento visto che sono stata interrotta molte volte.

Avete provato in tutti i modi ad ostacolarlo, ad esempio col tema delle coperture. Ci avranno chiesto 5 milioni di volte dove erano le coperture; 5 milioni di volte, tante quante saranno le persone che adesso potranno avere la loro dignità. A volte mi sveglio la notte e vado a cercare la legge di bilancio, nel caso mi chiamasse Giannini e mi chiedesse delle coperture. Poi fu la volta del divano: ne ho sentite di tutti i colori per far passare idea che aiutiamo chi non vuol lavorare, mentendo sapendo di mentire.

(Proteste della senatrice Malpezzi).

PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, si sieda, tranquilla!

TAVERNA (M5S). Invece tutti sanno che per ottenere il reddito bisogna attivarsi in un percorso di reinserimento sociale e lavorativo.

Se oggi mi guardo indietro, ciò che mi suscita più rabbia è che così facendo avete fatto solo in modo che trascorressero invano altri cinque anni; cinque anni in cui - è impossibile negarlo - le condizioni del Paese sono peggiorate, in cui i poveri sono aumentati e milioni di italiani sono stati costretti a rinunciare, non solo a curarsi, ma anche a fare il secondo pasto. *(Vivaci proteste della senatrice Bellanova)*; cinque anni in cui milioni di giovani hanno continuato a scappare dall'Italia e tanti imprenditori sul lastrico hanno scelto di togliersi la vita pur di non accettare la loro vergogna e quella dei propri figli. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BITI (PD). Rivolgeti alla Presidenza.

TAVERNA (M5S). Per noi c'è stato un solo faro: nessuno deve rimanere indietro, proprio come sognavano i nostri Padri costituenti *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ora quel sogno sta diventando realtà, perché finalmente nel nostro Paese ci sarà una reale ed efficace misura di lotta alla povertà. Finalmente infatti viene riconosciuto per legge il diritto di tutti a una vita dignitosa. *(Il senatore Mallegni espone un cartello recante la scritta: «Casa Popolare? Chiedere alla Taverna», che viene rimosso dagli assistenti parlamentari)*.

Meno intuitivo è forse il nesso tra reddito di cittadinanza e mafia. Infatti, se si è liberi e non costretti dal bisogno non si è più ricattabili. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo significa una cosa molto semplice: quei soggetti che hanno costruito le loro carriere politiche su biechi scambi elettorali dovranno farsene una ragione: è finita perché si avrà libertà dal bisogno e spesso anche dalla disperazione.

BELLANOVA (PD). Lo avete fatto la settimana scorsa!

TAVERNA (M5S). L'ultimo pensiero va ai sindacati, che sono scesi in piazza contro il reddito di cittadinanza, peraltro insieme a Confindustria. Ebbene, è finita anche per loro: si sono arroccati sulle loro prerogative dimenticando che dovevano rappresentare i più deboli e non i più forti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ho anche sentito dire che erogare un reddito di cittadinanza così elevato fa sì che non si è più invogliati ad accettare i lavori a basso salario.

MALPEZZI (PD). Tempo! Tempo!

TAVERNA (M5S). Come se il problema fosse il reddito di cittadinanza troppo alto e non i salari troppo bassi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mentre vi sentivo parlare mi sono domandata cosa ne sanno di povertà questi che criticano il reddito di cittadinanza. *(Vivaci proteste del senatore Laus)*.

LAUS (PD). Come ti permetti? Vergognati! Con chi credi di parlare? *(Vive e reiterate proteste dal Gruppo PD)*. *(Il senatore D'Arienzo espone un cartello con la scritta «TSO»)*.

TAVERNA (M5S). C'è una frase di Madre Teresa di Calcutta che, invitata a un convegno sulla fame nel mondo, disse che vi avrebbe partecipato a patto che le persone invitate avessero osservato almeno tre giorni di digiuno, perché per parlare di fame bisogna avere fame. *(La senatrice Lonardo espone un cartello con la scritta: «Casa popolare? Chiedere alla Taverna», che viene rimosso dagli assistenti parlamentari. Commenti dai Gruppi FI-BP e PD)*.

Consiglio quindi ai miei colleghi, prima di parlare di povertà, di cominciare a vivere con 400 euro al mese, come hanno preteso facessero i nostri pensionati mentre loro si mantenevano i vitalizi *(Applausi dal Gruppo M5S)* e di cominciare a mantenere le loro famiglie a 800 euro al mese, come hanno voluto che facessero i nostri cittadini mentre avevano stipendi superiori a 14.000 euro. *(Applausi dal Gruppo M5S. Vivaci proteste dal Gruppo PD)*. Comunque i vitalizi li abbiamo già tagliati e per gli stipendi ci stiamo attrezzando. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo molti difetti, ma due cose nessuno ce le può negare: abbiamo un cuore grande e la testa dura perché ci hanno insegnato che bisogna cominciare a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso ci siamo sorpresi a fare l'impossibile. *(Vivi,*

reiterati applausi dal Gruppo M5S. Molte congratulazioni).

VOCI DAL GRUPPO FI-BP. Sì lavoro, no bugie!

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Prolungati applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Non lo faccia parlare! Non deve parlare!

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, voglio solo comunicare all'Assemblea che pochi minuti fa le ho consegnato il Resoconto della seduta di ieri, dal quale emerge chiaramente, in termini ufficiali e definitivi, che un senatore del MoVimento 5 Stelle ha minacciato e offeso i nostri senatori. *(Proteste dal Gruppo M5S. Il senatore Castaldi si dirige verso il banco del senatore Marcucci).*

Questa volta, signor Presidente, le chiedo di prendere dei provvedimenti! Non è più possibile tollerare situazioni di minaccia e di offesa che si sono perpetrate nel tempo. *(Commenti del senatore Airola).*

CASTALDI (M5S). Vergogna! Ma non ti vergogni!

MARCUCCI (PD). Ma ritorna al tuo posto! Non puoi venirci qui! *(Intervengono i senatori Questori).*

PRESIDENTE. Senatore Marcucci, lei ha consegnato una documentazione alla Presidenza. Io la esaminerò, ne prenderò atto, compirò un approfondimento sulla situazione che si è verificata in Aula e trarremo le conclusioni.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, io penso sia giusto intervenire in questo momento, dopo una parte dell'intervento del senatore Renzi e dopo le parole ora pronunciate dal senatore Marcucci. Mi sarebbe, infatti, facile far riferimento anche ai cartelli con la scritta TSO esposti mentre parlava la vice presidente Taverna. Mi sarebbe facile dire che ci sono azioni e reazioni, e che io ritengo che vadano censurate sia le azioni che le reazioni.

MARCUCCI (PD). E su questo sono d'accordo.

PATUANELLI (M5S). Dobbiamo compiere uno sforzo in quest'Assemblea, tutti. Io sto cercando di farlo, come Presidente del Gruppo numericamente più grande presente in quest'Aula. Un Gruppo che, per gran parte, ha fatto opposizione nella scorsa legislatura, anche molto rigida, e forse anche sopra i toni.

Io questo sforzo sto cercando di farlo, ma dobbiamo cercare di farlo tutti insieme, per rendere quest'Aula un luogo dove ci si confronta civilmente sulle idee e sulle proposte della maggioranza e dell'opposizione, sapendo che c'è un diritto della maggioranza a governare e un diritto dell'opposizione a opporsi e ad avanzare proposte diverse. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Facciamo uno sforzo e non continuiamo, invece, reciprocamente a dirci: ma tu hai alzato la voce per primo! Ogni tanto, infatti, ho l'impressione che per me sia più facile gestire i miei tre figli quando mi dicono: no, è stato lui a darmi uno schiaffo per primo; oppure: no, è stata lei a sfilarmi la sedia. Ecco, a volte faccio uno sforzo più grande qui dentro che con i miei tre figli.

Credo che dobbiamo tutti fare un ragionamento molto pacato su questo e cercare tutti assieme di abbassare i toni! *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti del senatore Collina).*

PRESIDENTE. Credo che se continuiamo a usare toni irrispettosi diamo un cattivissimo esempio anche a tutti i cittadini che ci stanno guardando, i quali potranno essere legittimati poi a rivolgersi nei nostri confronti con la stessa tonalità violenta. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Non è possibile. Si possono usare gli stessi contenuti senza arrivare a espressioni offensive nei confronti di chicchessia. I riferimenti alle impiccagioni e alle manette sono assolutamente da censurare. *(Il senatore Airola si avvicina ai banchi del Gruppo PD. I senatori Questori intervengono).* Richiamano, infatti, un concetto di giustizia di popolo che è contrario al nostro percorso di Stato di diritto. Ogni comportamento va

visto nel suo contesto. Siccome mi sono state sottoposte varie questioni su comportamenti non troppo confacenti alla dignità di queste istituzioni, esaminerò tutto perché ci sono filmati e poi vedremo ciò che succederà, nel senso che se ci sono stati comportamenti irrispettosi, saranno debitamente censurati.

[CANGINI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANGINI](#) (FI-BP). Signor Presidente, vorrei lasciare agli atti che il mio dispositivo di voto, insieme a quello del senatore Balboni e della senatrice Ronzulli, non ha funzionato. Naturalmente avremmo votato contro.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Approvazione di questione sospensiva per i disegni di legge nn. 257 e 702

[PRESIDENTE](#). Ha facoltà di intervenire il presidente della 3a Commissione permanente, senatore Petrocelli, per riferire sui lavori della Commissione in merito ai disegni di legge nn. 257 e 702.

[PETROCELLI](#) (M5S). Signor Presidente, la Commissione affari esteri ed emigrazione del Senato ha adottato sul provvedimento un testo unificato che, tuttavia, non è stato esaminato successivamente in Commissione.

Qualora si dovesse procedere in Aula con la discussione generale, come previsto dalla Conferenza dei Capigruppo, vi proporrei di considerare proprio questo testo come riferimento per i lavori.

Questo è quanto devo riferire all'Assemblea sull'ordine dei lavori in Commissione.

Siamo disponibili in ogni momento a fare gli approfondimenti necessari.

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, alla luce di quanto riferito dal senatore Petrocelli, i disegni di legge saranno discussi senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

[MARCUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARCUCCI](#) (PD). Signor Presidente, in seguito alla relazione del presidente Petrocelli, non capisco come procederemo sul provvedimento. Procediamo oggi senza il relatore e, quindi, con il presidente Petrocelli che si fa carico della relazione o c'è una proposta diversa? Chiedo scusa, ma non ho proprio compreso.

Il Gruppo del Partito Democratico ed io personalmente teniamo molto a questo provvedimento e l'abbiamo sollecitato varie volte. Semplicemente non ho capito come si intenda procedere e le chiedo se gentilmente ci può aiutare a fare chiarezza.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è stata presentata la questione sospensiva QS1.

Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione sospensiva presentata si svolgerà una discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

[PELLEGRINI Emanuele](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINI Emanuele](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo a nome della maggioranza per illustrare brevemente la questione sospensiva che è stata formulata.

Alla luce dell'analisi dei testi, com'è stato riferito dal Presidente della Commissione, riteniamo opportuno in questa sede un ulteriore periodo di approfondimento, proprio perché ci sono alcune questioni all'interno della Convenzione che riteniamo debbano essere approfondite per evitare ambiguità. Si potrebbero creare problemi in particolar modo con riferimento alla traduzione del testo della Convenzione, che potrebbe dare adito a interpretazioni sbagliate, e anche al testo di recepimento della ratifica.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 11,10)

(Segue [PELLEGRINI Emanuele](#)). Riteniamo quindi opportuno in questa sede sostenere l'istanza di sospensione della discussione.

[RAMPI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RAMPI](#) (PD). Signor Presidente, prima di esprimere il nostro parere vorrei capire veramente che cosa stia succedendo dietro a questa Convenzione di Faro. La Commissione cultura del Senato si è espressa in cinque minuti, all'unanimità, e tutti i Gruppi hanno votato a favore del provvedimento: questo

avveniva nell'autunno scorso.

Il Presidente della delegazione italiana al Consiglio d'Europa, che è un componente della Camera del Gruppo del Movimento 5 Stelle, si è impegnato personalmente, in mia presenza e di tutti gli altri componenti della delegazione, a procedere a tale ratifica. Stiamo parlando di un testo, colleghi della Lega, che parla della valorizzazione delle tradizioni e delle identità. È veramente un mistero; stiamo facendo una figura incredibile di fronte al mondo, inserendo tutte le settimane all'ordine del giorno il provvedimento e tutte le settimane rinviandolo alla settimana successiva. Ho l'impressione che il Parlamento non abbia la libertà di decidere, perché il testo si porta in Aula, poi se qualcuno è favorevole lo vota e se qualcuno è contrario non lo vota, se la maggioranza sarà favorevole verrà approvato, se la maggioranza dei senatori sarà contraria verrà bocciato.

Non c'è alcun approfondimento da fare, ma questo non lo dico io, lo dicono i vostri colleghi, di tutti i Gruppi (con cui vi prego di consultarvi per le vie brevi nei prossimi cinque minuti) che erano presenti in Commissione cultura e che lo hanno approvato. Se lo hanno approvato loro vuol dire che l'approfondimento non è necessario. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Quindi, non prendiamoci per i fondelli, perché il rispetto di questa istituzione - su cui abbiamo sentito bellissime parole pochi minuti fa - si esercita nei fatti e nei comportamenti. Vediamo di avere rispetto di queste istituzioni, di noi stessi, del ruolo di questo Paese e del nostro essere membri fondatori del Consiglio d'Europa. Facciamo la nostra parte e diventiamo protagonisti della politica internazionale in termini di politiche culturali, invece che fare la figura barbina che stiamo facendo ormai da mesi tutte le settimane.

Per favore fermiamoci qui, approviamo o respingiamo questa ratifica e proseguiamo ad occuparci di qualcos'altro, altrimenti andremo avanti per cinque anni a fare approfondimenti: è una storia che abbiamo già vissuto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Rampi, vale anche per lei la raccomandazione per un linguaggio consono e ovviamente non mi riferivo al «barbina».

LA RUSSA (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, non ci asteniamo sull'ipotesi di sospendere e credo che non ci sia niente di male, perché tanto è un tema che già da tempo è all'attenzione dell'opinione pubblica. Mi riferisco alla connessione tra le scommesse e i risultati sportivi. *(Commenti dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FdI)*. Non stiamo parlando di questo? Ho sbagliato disegno di legge, signor Presidente. Le chiedo umilmente scusa.

PRESIDENTE. Quindi immagino che muti anche la sua considerazione.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione sospensiva QS1, presentata dai senatori Romeo e Patuanelli.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(773) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 (Relazione orale) (ore 11,17)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 773.

Il relatore, senatore Pellegrini Emanuele, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

FERRARI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, le avevo chiesto la parola prima che si chiudesse il punto precedente all'ordine del giorno, perché, se interpreto bene il nostro Regolamento, l'articolo 93, al comma 6, recita che il Senato è chiamato a pronunciarsi prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della stessa. Quindi ciascun Gruppo può ovviamente formulare una proposta. Pertanto noi vogliamo sapere, in particolare da parte di coloro che hanno presentato la sospensiva, di quale proposta di sospensiva e quindi di quale posticipo temporale stiamo parlando.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari, la questione è in questi termini. Sicuramente la questione della durata poteva essere posta nel corso della discussione sulla sospensione medesima, nella quale è intervenuto un rappresentante del suo Gruppo. A questo punto, sarà affrontata durante la Conferenza dei Capigruppo.

FERRARI (PD). Signor Presidente, non voglio fissarmi. Però, siccome nel Regolamento c'è scritto che dopo la votazione è prevista un'altra votazione, mi dica lei quando potevo intervenire sull'ordine dei lavori. Giustamente lei ha proseguito nella lettura dell'ordine del giorno ed è passata al punto successivo, ma io solo in quel momento, dopo la votazione, potevo alzare la mano. Non era corretto che questo punto fosse richiamato dal senatore Rampi, perché ci si stava pronunciando sulla sospensione. Io, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiedo che ci si pronunci sulla durata, come previsto all'articolo 93, comma 6, del Regolamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, su questo punto mi dispiace dover sottolineare che la citazione dell'articolo 93, comma 6, testé fatta dal collega, è parziale e mi tocca leggere completamente il paragrafo di riferimento: «Nel concorso di più proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato è chiamato a pronunciarsi prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa». In questo caso non ci sono più proposte, né date diverse: il provvedimento già votato è stato rinviato in Commissione, che si occuperà di svolgere gli approfondimenti necessari. *(Applausi dal Gruppo M5S)*

FERRARI (PD). Non c'è un'indicazione temporale.

PRESIDENTE. Sì, in questo caso mi sembra che, secondo l'interpretazione del Presidente della Commissione, che tra l'altro mi era già stata segnalata, quel punto doveva essere posto se c'erano proposte alternative.

In ogni caso, la Presidenza ha ben presente la questione, perché più volte dibattuta in Conferenza dei Capigruppo. Essa quindi sarà affrontata con molta attenzione e, per quanto mi concerne, con grande rigore nella determinazione dei punti.

Ha dunque facoltà di parlare il relatore.

PELLEGRINI Emanuele, *relatore*. Signor Presidente, sono oggi chiamato a riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 773 come relatore unico per le Commissioni riunite giustizia ed affari esteri.

Ritengo opportuno sottolineare che questo disegno di legge, che reca la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta nel settembre del 2014 nella cittadina svizzera di Magglingen, sia stato approvato dalle Commissioni riunite senza modifiche e il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sia stato conferito all'unanimità.

Prima di procedere alla disamina del contenuto della Convenzione e del disegno di legge di ratifica, vorrei sottolineare come l'esigenza di uno specifico testo convenzionale in materia discenda dalla consapevolezza che l'accresciuta commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno prodotto, soprattutto negli ultimi anni, un consistente incremento di interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi, incentivando lo sviluppo di un circuito legale di scommesse, nonché di un consistente mercato illegale. Quest'ultimo, in particolare, è potenzialmente in grado di offrire agli utenti margini di rendimento particolarmente elevati e risulta dunque attrattivo per organizzazioni criminali interessate alla manipolazione delle competizioni sportive, ai profitti e alla possibilità di riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

Alcuni fenomeni corruttivi in ambito sportivo sono peraltro già oggetto di convenzioni internazionali, come la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta a Palermo nel 2000 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione siglata a Merida nel 2003, testi che, tuttavia, non considerano espressamente i casi di manipolazione delle competizioni sportive, dal momento che essi esulano dal contesto della criminalità transnazionale e dalla nozione di corruzione in senso proprio.

Venendo al merito della Convenzione oggetto di ratifica, ricordo che essa è stata predisposta da un apposito gruppo di redazione intergovernativo ed è finalizzata espressamente a prevenire, individuare

e combattere le partite truccate, la manipolazione e tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato delle competizioni sportive.

Più nel dettaglio, la Convenzione si compone di 41 articoli suddivisi in IX capi.

Il capo I individua lo scopo, i principi guida e le definizioni rilevanti.

Il capo II, oltre a disciplinare gli aspetti relativi alla prevenzione, alla cooperazione e alle altre misure che le parti possono adottare in relazione alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, tra cui le misure riguardanti il finanziamento delle organizzazioni sportive, quelle relative alle autorità di controllo sulle scommesse e quelle riguardanti gli operatori di scommesse sportive, dispone anche l'obbligo per gli Stati parte di individuare e adottare, in conformità con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata, i mezzi più adeguati di lotta contro le scommesse illegali, quali il blocco o la limitazione diretta o indiretta dell'accesso agli operatori remoti di scommesse illegali e chiusura degli operatori stessi; il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori; il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività illegali; la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali.

Il capo III disciplina lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche e le organizzazioni sportive coinvolte, prevedendo tra le altre misure l'identificazione di una piattaforma nazionale operativa nella lotta alla manipolazione delle manifestazioni sportive che fungerà da centro d'informazioni, raccogliendo e trasmettendo i dati rilevanti alle autorità e alle organizzazioni interessate.

I capi IV e V dettano le norme relative al diritto penale sostanziale, alle questioni giurisdizionali e al procedimento penale, stabilendo che la manipolazione delle competizioni sportive venga espressamente sanzionata dal diritto interno degli Stati parte, così come le attività intenzionali di concorso nella commissione dei reati previsti dalla Convenzione.

Con riferimento alle sanzioni penali e amministrative il capo VI contempla, oltre a quelle a carico delle persone fisiche, anche sanzioni indirette per le persone giuridiche e altre di natura amministrativa.

Il successivo capo VII disciplina il settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, prevedendo tra l'altro che gli Stati parte cooperino tra loro nella misura più ampia possibile a fini investigativi e processuali in conformità agli strumenti nazionali e internazionali vigenti, oltre che in tema di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, in base ai trattati internazionali, regionali e bilaterali applicabili.

Gli ultimi due capi del testo disciplinano rispettivamente tutto ciò che concerne l'aspetto di verifica dell'attuazione della Convenzione e le disposizioni finali.

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica della Convenzione, esso si compone di sette articoli che dispongono rispettivamente in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, all'autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive, alle misure relative all'applicazione di pene accessorie, ai reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, alla clausola di invarianza finanziaria e all'entrata in vigore.

Particolarmente rilevanti nel merito sono le disposizioni di cui agli articoli da tre a cinque del disegno, le quali introducono norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Più nel dettaglio, l'articolo 3 dà attuazione nell'ordinamento italiano all'articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare un'autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l'applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni e delle competizioni. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, è difficile ascoltare l'intervento anche dal banco della Presidenza.

PELLEGRINI Emanuele, *relatore*. La ringrazio di cuore, Presidente.

L'autorità competente viene individuata dal legislatore nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Vi ricordo infatti che l'Agenzia, in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, al fine di assicurare il regolare afflusso delle imposte. In particolare, nel comparto giochi l'Agenzia provvede alla verifica della regolarità del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale.

L'articolo 4 dà invece attuazione all'articolo 25 della Convenzione, che richiede agli Stati parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca dei beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati, anche attraverso l'aggressione a beni di valore equivalenti a tali profitti. A tal fine il disegno di legge disciplina la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Con l'inserimento nella legge n. 401 del 1989 di un nuovo articolo 5-*bis* il provvedimento prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dalla legge, il giudice debba ordinare la confisca penale e, se questa non è possibile, ordinare la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona. In proposito vorrei segnalarvi che l'istituto della confisca per equivalente mira a impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio che è l'oggetto specifico del disegno criminoso. La confisca colpisce, infatti, somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato ed è prevista dal legislatore solo per talune fattispecie criminose, allorquando sia intervenuta condanna e sia impossibile identificare fisicamente le cose che ne costituiscono effettivamente il prezzo, il prodotto o il profitto.

L'istituto è attualmente disciplinato dall'articolo 322-*ter* del codice penale, inserito nel Capo relativo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Proprio a tale disposizione fa espressamente rinvio il secondo comma del nuovo articolo 5-*bis*. In particolare, il richiamo alla legge speciale al terzo comma dell'articolo 322-*ter* del codice penale comporta che spetti al giudice, nella sentenza di condanna, determinare le somme di denaro o individuare i beni assoggettati a confisca.

L'articolo 5 introduce, poi, nel decreto legislativo n. 231 del 2001, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all'articolo 23 della Convenzione. Nel dettaglio, il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-*duodecies* nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite.

La riforma prevede che, in caso di commissione di delitti, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 5 prevede, per la sola condanna relativa a delitti, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001 per una durata non inferiore a un anno. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto «Prealpi» di Saronno, in provincia di Varese, e i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Luigi Fantini» di Vergato, in provincia di Bologna, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 773 (ore 11,32)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

BARBARO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, faccio alcune brevi considerazioni sul provvedimento che ci apprestiamo a votare.

Il testo, che ovviamente vedrà il sostegno del nostro Gruppo, ha come scopo autorizzare la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive fatte a Magglingen il 18 settembre 2014, dettando di conseguenza disposizioni di adeguamento del nostro ordinamento alle prescrizioni in essa contenute. La Convenzione che siamo chiamati a ratificare, infatti, mira a riunire tutte le misure preventive e sanzionatorie per impostare una efficace e globale lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, intendendo con queste locuzioni non sono le alterazioni delle competizioni in cui si confrontano atleti o squadre tesi a cambiare il risultato finale, ma più in generale anche tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del

risultato di una gara, progettate per interferire in tutto o in parte col carattere costitutivamente imprevedibile di quest'ultima per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi.

Parlavamo di atto dovuto, ma credo che compito del Parlamento sia anche cogliere le opportunità. Il provvedimento in esame consente di capire i segnali che provengono dalla società, perché il quadro, dal 2014 ad oggi, è mutato: si è partiti da una grande esposizione mediatica degli eventi sportivi...

(Brusio).

PRESIDENTE. Senatore, mi scusi se la interrompo. Colleghi, per favore, non si riesce a sentire l'intervento del collega, che peraltro è l'unico iscritto in discussione generale. Vi prego davvero di consentirgli di svolgere l'intervento. Prego, senatore, prosegua.

BARBARO (L-SP-PSd'Az). Parlavo del mutato quadro. Si è partiti da una grande esposizione mediatica, con una conseguente ricaduta economica, degli eventi sportivi, che ha prodotto un proliferare delle scommesse sportive, ma anche degli elementi di corruzione, che hanno turbato il quadro del comparto delle scommesse sportive.

Dal 2014 ad oggi questo quadro è cambiato completamente: l'attenzione si è spostata dal mondo del professionismo al mondo del dilettantismo. Sono diventati oggetto dell'interesse della criminalità organizzata interventi nel mondo del calcio minore; ma soprattutto questi interventi sono diventati importanti in maniera tangibile anche nel mondo dello sport giovanile.

È notizia proprio di quest'ultimo periodo quella di un'attività che ha interessato la pallacanestro giovanile, che addirittura ha riscosso l'attenzione del sottosegretario Giorgetti, il quale ha parlato di un "tumore" che sta comportando, all'interno del mondo dello sport, una mutazione genetica che può produrre effetti devastanti.

Credo che il nostro compito sia anche cercare di capire come trarre spunto da questa ratifica, per volgerla in positivo e individuare provvedimenti legislativi che possano porre riparo a questa vicenda che, di fatto, ha spostato l'attenzione della criminalità organizzata dal mondo dello sport professionistico al mondo dello sport dilettantistico.

Dunque, come Lega non possiamo che sposare questo provvedimento, condividendone sia il fine primario, ovvero l'approvazione di uno strumento specifico in grado di riunire e integrare tutte le misure preventive e repressive già previste in ambito di corruzione e riciclaggio per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, sia quello secondario, ovvero il potenziamento della cooperazione internazionale.

Vorrei tornare un attimo a parlare delle opportunità che ci sono concesse. Il provvedimento in discussione ha individuato nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'autorità competente in materia. Tuttavia, sul punto auspico che l'Agenzia possa intervenire il prima possibile in ordine alle attività sia repressive che preventive. Non conosciamo nulla di quanto è stato fatto e vorremmo sapere qualcosa di più, per cercare di capire come riuscire a incidere, anche sotto il profilo legislativo, per l'eventuale correzione dei provvedimenti che potrebbero rafforzare il testo oggi in discussione. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, condividendone le finalità, voteremo a favore del provvedimento.

Come dimostrato dall'evoluzione delle attività sportive e delle relative scommesse, vi è una serie di problemi che occorre affrontare. Già il collega che è intervenuto in discussione generale ha sottolineato un aspetto, ossia che è l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'Italia a doverli affrontare, intervenendo in via preventiva e successivamente per contrastare le scommesse clandestine. Inoltre, le amministrazioni pubbliche interessate devono provvedere all'attuazione delle disposizioni del provvedimento.

Vorrei muovere allora una sola sollecitazione, condividendo pienamente il provvedimento. Se vogliamo che vi sia un'attività efficace, forse occorre intervenire ulteriormente sotto il profilo legislativo e dare gli strumenti e i finanziamenti necessari all'Agenzia delle dogane e alle amministrazioni pubbliche interessate per poter intervenire coerentemente nella vicenda.

Votiamo quindi convintamente a favore del provvedimento in esame, facendo questa sottolineatura e chiedendo al Governo di pensare a un intervento nei prossimi mesi. (*Applausi dal Gruppo Misto e del senatore Cucca*).

[SBROLLINI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*PD*). Signor Presidente, il provvedimento che ci accingiamo a votare oggi era già stato votato in prima lettura alla Camera alla fine del 2017, ma poi non arrivò al Senato a causa della fine della legislatura.

Si tratta di un testo che anche noi consideriamo molto importante, perché con il provvedimento di ratifica andiamo a colpire un fenomeno in continua crescita in tutta Europa ormai dagli anni '80 in poi. Con i nuovi strumenti, intendiamo combattere, prevenire, individuare e contrastare a livello europeo il fenomeno delle manipolazioni delle competizioni sportive, delle scommesse illegali e della corruzione in un settore tanto strategico anche per il nostro Paese e per l'Europa, nonché del gioco d'azzardo, in tutte le forme che purtroppo non solo sono sempre più in crescita dagli anni '80 ad oggi, ma - ahimè - sono anche sempre più nelle mani della criminalità organizzata.

Come leggiamo sui giornali e vediamo nei programmi televisivi, sono spesso coinvolti anche molti sportivi professionisti.

Per questo motivo, il Partito Democratico aveva già portato il provvedimento all'attenzione della Camera dei deputati, nella scorsa legislatura, e voterà oggi a favore, perché è necessario non solo mettere un freno, ma soprattutto iniziare a dare dei messaggi positivi e mettere in prima linea il tema dell'etica sportiva e del *fair play* finanziario. Ci auguriamo che tutti i Paesi possano ratificare e dare esecuzione alla Convenzione in oggetto, così da dare un messaggio alto e valoriale dello sport.

Per questo motivo, nella scorsa legislatura abbiamo investito sull'educazione sportiva, sulle regole,

sulla disciplina e sul sacrificio, nonché sulla ricerca di *testimonial* positivi e di atleti che fanno tanto per il nostro Paese, rendendoci orgogliosi nel mondo.

È pertanto necessario colpire e contrastare, con strumenti omogenei in tutta Europa e misure forti, non solo sanzionatorie, quello che è realmente un crimine. Ciò può essere fatto solo se c'è una piattaforma europea in grado di fermare per tempo i flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori. Quindi, è necessario intervenire fin dall'inizio e, a tutti i costi, bloccare le agevolazioni e i contributi a favore di coloro che si sono resi responsabili di tali reati.

Noi amiamo lo sport e vogliamo che rimanga fuori dalla criminalità. Siamo talmente convinti di ciò che non solo voteremo a fare del provvedimento, ma ci auguriamo anche che il tema possa diventare davvero strategico in altri provvedimenti che esamineremo sia nelle Commissioni competenti, che in Assemblea.

Ribadisco, in conclusione, che il Partito Democratico voterà a favore del provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDURA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, la Convenzione che ci apprestiamo a ratificare è stata puntualmente esaminata dal relatore, senatore Pellegrini.

A mio avviso, giova puntualizzare il contesto in cui ci troviamo a operare. Gli ultimi trent'anni hanno visto un'enorme accelerazione e un progresso nella tecnologia dello scambio di informazioni e della comunicazione, volgarmente detta *Internet*. Ciò ha contribuito ad aumentare enormemente la raccolta delle scommesse sportive a livello nazionale e internazionale, rendendo dunque ancora più appetibile questo settore dell'economia per la criminalità organizzata. Per altro, la facilità di comunicazione rende anche vulnerabile l'ambiente delle scommesse sportive per i malintenzionati e chi vuole distorcere in maniera dolosa il sistema.

Rimanendo in Italia, secondo l'Agenzia giornalistica sul mercato del gioco, nel 2017 il valore della raccolta delle scommesse sportive - ripeto, solo in Italia - ha superato i 10 miliardi di euro. Di questi, 4.327 milioni sono stati raccolti dalla sola Agenzia delle dogane e dei monopoli. I dati possono essere ricavati dal Libro Blu dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre, con riferimento alla raccolta di scommesse sportive di sua competenza, viene delineato un *trend* di aumento estremamente significativo. Nel 2015 l'Agenzia ha raccolto, solo per scommesse sportive, poco più di 2 miliardi di euro; nel 2016 il dato è stato pari a oltre 3 miliardi; nel 2017 si è arrivati a più di 4 miliardi. I dati relativi al 2018 di cui dispongo (non definitivi) sembrano confermare quelli del 2017.

Di conseguenza, l'ambiente delle scommesse sportive è vulnerabile e ne siamo coscienti, anche a livello storico, non solo per gli importi e a livello eventuale. Chi di noi non ricorda lo scandalo di Calciopoli? Qualcuno di noi forse ricorda anche il fenomeno del totonero e la relativa inchiesta del 1980. L'impatto economico, ma anche di immagine, sull'intero Paese di questi fenomeni criminali è evidente a tutti.

Per reprimere siffatte distorsioni in questo settore, che per l'economia italiana e anche per lo Stato italiano - non ce lo nascondiamo - è fondamentale, indichiamo e apprezziamo particolarmente il combinato disposto degli articoli 5, 12 e 13 della stessa Convenzione. Mi riferisco all'articolo 5, che prevede l'analisi del rischio della singola competizione sportiva, agli articoli 12 e 13, che prevedono lo scambio di informazioni sia a livello nazionale tra tutti i soggetti coinvolti, sia a livello internazionale e in più il fatto che i singoli Stati debbano mettere in piedi una piattaforma che è un vero proprio *hub* delle informazioni di uso interno ed esterno rispetto allo Stato stesso.

La fase preventiva è fondamentale e speriamo che la fase repressiva diventi efficace. Il rischio di manipolazione di questi eventi va oltre - lo ripeto - la sfera economica, che pure rimane significativa, investendo l'immagine del nostro Paese e anche quella di tutti i soggetti che col crimine non hanno a che fare ma che ne rimangono sporcati.

Per questo motivo, tale piattaforma e sistema messi in piedi dalla Convenzione riscuotono il parere favorevole del Gruppo della Lega Salvini Premier-Partito sardo d'azione, a nome del quale chiedo voto favorevole per la Convenzione stessa. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

[AIMI \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (FI-BP). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, il mio è solo un breve intervento per lasciare traccia della posizione del nostro movimento politico, Forza Italia, in merito al provvedimento in esame che riteniamo assolutamente importante. Molto è già stato detto dal relatore ed è per questo che mi esimo dall'entrare nei particolari della Convenzione, che abbiamo peraltro elaborato, discusso e approfondito anche nella 3a Commissione (affari esteri) e della quale condividiamo - lo voglio dire come elemento primario - gli obiettivi.

L'obiettivo della Convenzione del Consiglio d'Europa è essenzialmente combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere - è questo il punto essenziale - l'integrità e l'etica dello sport nella sua autonomia. È per questo che noi sottoscriviamo i principi ispiratori della Convenzione. Essi vanno dall'educazione alla sensibilizzazione degli atleti in merito ai fatti in questione e soprattutto alla trasparenza - questo è un altro elemento importante - dei finanziamenti pubblici e anche al monitoraggio degli operatori di scommesse sportive. Ovviamente non poteva mancare lo scambio di informazioni che deve esserci in questo tipo di indagini quando vengono svolte.

Un altro aspetto che riteniamo molto importante è indicato negli articoli 15 e 18, che contengono le previsioni in tema di diritto penale sostanziale, ispirate all'esigenza che la manipolazione delle competizioni sportive sia espressamente sanzionata dal diritto interno. La Convenzione non contiene elementi, dà solo un'indicazione, ma il nostro diritto sostanziale penale è sufficientemente ampio per poter ricomprendere tutti i comportamenti antiggiuridici che possono essere posti in essere.

Per queste ragioni, Presidente, il Gruppo Forza Italia esprimerà un voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PIARULLI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIARULLI (M5S). Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, sin dalla tenera età lo sport è stato presentato come sana competizione volta a sviluppare in ognuno di noi il senso di squadra e di gruppo quale esempio sociale di singolo non in quanto tale, ma inserito all'interno di una comunità.

I valori dell'amicizia, della solidarietà, della sana competizione, ovvero della capacità di far fronte comune avverso gli ostacoli eventualmente presenti, dovrebbero essere un elemento fondante della nostra società civile, senza discriminazione di alcun genere. Purtroppo, però, con il passare degli anni si rischia di perdere questa visione, poiché possono subentrare delle dinamiche perlopiù estranee allo spirito originario di una qualsiasi competizione sportiva. Le gare, infatti, spesso sembrano essere al centro di un giro di affari, soprattutto in relazione a quegli sport di maggiore esposizione mediatica, e questo ha di certo favorito la proliferazione di interessi economici legali e illegali connessi ai risultati delle competizioni, sminuendo il valore autonomo dello sport.

L'indotto che il sistema sportivo italiano - e non solo - ha generato consiste in un proliferare di interessi economici di rilevante entità, al punto che attorno ad esso si è andato sviluppando un consistente mercato illegale volto a interferire con il regolare svolgimento della competizione. Infatti, il mercato delle scommesse illegali offre agli utenti margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare non solo singoli malfattori ma anche organizzazioni criminali che utilizzano questi canali per riciclare denaro proveniente da attività delittuose.

Lo scopo della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive è proprio prevenire, individuare e combattere le partite truccate e la conseguente manipolazione di queste ultime, ovvero tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato per ottenere un indebito vantaggio personale o a favore di terzi. La convenzione, in altri termini, mira a rispondere a tutte le possibili intromissioni illecite che hanno di fatto svuotato il senso originario dello sport ed è per questo che il provvedimento di ratifica è stato approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia senza alcuna proposta emendativa. Un simile atteggiamento politico testimonia la volontà di quest'Assemblea, e quindi del Governo del cambiamento, di voler approvare con speditezza e all'unanimità un provvedimento che serve al Paese per proteggere il mondo sportivo

dal pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata volte alla commissione di delitti di frode e di corruzione.

La ratifica della Convenzione, in un quadro normativo internazionale, rappresenta uno strumento *ad hoc* in grado di riunire le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni agonistiche e potenziare al contempo il profilo della cooperazione internazionale. Ogni Stato è perciò tenuto ad adottare strumenti di prevenzione e coordinamento interno, di educazione e sensibilizzazione degli operatori e scambio delle informazioni con gli altri Paesi del Consiglio d'Europa, a partire - ad esempio - dall'identificazione di una piattaforma nazionale operativa che, in conformità con le norme interne, funge non solo da centro di raccordo statale dei dati raccolti e di smistamento verso gli altri soggetti coinvolti, ma informa altresì le autorità internazionali circa il verificarsi di possibili reati e della necessità di cooperazione.

La Convenzione si pone quindi a completamento di un percorso già iniziato a partire dal 1989 e nello specifico mira a rendere più rigoroso il regime delle conseguenze patrimoniali derivanti dagli illeciti penali sopraesposti. Il disegno di legge di ratifica estende la misura ablativa della confisca per equivalente anche ai casi di esercizio abusivo delle scommesse e di frode sportiva.

Ad oggi, le fattispecie incriminatrici in commento sono soggette alla disciplina generale delle misure di sicurezza previste dall'articolo 240 del codice penale, non consentendo, quindi, la confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato, determinando una minore capacità di aggressione ai capitali illeciti accumulati attraverso le condotte di frode sportiva e illecita gestione delle scommesse su eventi sportivi.

Al contempo, si interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle società e degli enti per far fronte all'applicazione di tale istituto ai reati in argomento, al fine di determinare una maggiore capacità di aggressione ai capitali illeciti accumulati, appunto, attraverso le condotte di frode sportiva e illecita gestione delle scommesse sugli eventi sportivi.

Questo disegno di legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive vogliamo dedicarlo a tutte le generazioni che, indossando la maglia del proprio atleta, sono certe di assistere a uno spettacolo vero di sport, senza alcun tipo di condizionamento esterno, in quanto lo sport deve essere sinonimo di prevenzione e legalità.

Per questi motivi il MoVimento 5 Stelle voterà convintamente sì all'approvazione del provvedimento in esame. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ZULIANI *(L-SP-PSd'Az).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULIANI *(L-SP-PSd'Az).* Signor Presidente, colleghi senatori, sono qui a portare all'attenzione dell'Aula un tragico episodio accaduto nel fine settimana scorsa in quel di Venera di Sanguinetto, un Comune della provincia di Verona, del Basso Veronese; un tragico episodio che ha visto travolto da un'auto un giovane ghanese di venti anni, un richiedente asilo.

Segnalo, appunto, la situazione del CAS situato su quella via, la Strada Regionale 10: un centro accoglienza straordinario sito in quella realtà già dal 2016. All'epoca, come sindaco del Comune limitrofo di Concamarise, manifestai il mio dissenso in quanto il centro si trovava - e si trova tuttora - in una zona molto pericolosa: i giovani, che conoscono poco il nostro codice stradale, attraversano la strada che è molto trafficata, e rischiano la loro vita, come la rischiano gli stessi automobilisti che la percorrono, mettendo in crisi un'attività del territorio.

Intanto, vorrei portare le mie condoglianze ai connazionali e alla famiglia del ragazzo morto. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Uso, però, quest'Aula per portare una mia istanza, alla quale spero si aggregi anche la Presidenza, al

Ministero dell'interno, perché la situazione deve essere assolutamente risolta. Il CAS, lì dov'è, non ci può stare. Tra l'altro, in quella realtà c'è un'attività lavorativa importante che da più di cinquanta anni si svolge sul nostro territorio, un'attività di ristorazione.

Abbiamo un complesso edilizio nella cui parte anteriore c'è l'Hotel Paradise, mentre nella parte posteriore c'è un ristorante. Sul piazzale antistante, da cui si accede al ristorante, c'è questa attività lavorativa con dieci lavoratori richiedenti asilo che, non essendo a conoscenza delle nostre regole, spesso si trovano in condizioni poco decorose, scoperti nel periodo estivo e trovati spesso anche dai residenti a urinare sul piazzale.

Per risolvere il problema della sicurezza di questi ragazzi, degli abitanti del territorio per il traffico stradale e per la salvaguardia di questa attività lavorativa chiedo in quest'Aula alla Presidenza di segnalare questa situazione. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

[TARICCO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TARICCO](#) (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare due interrogazioni sulla vicenda del percorso di fusione tra Alstom e Siemens, culminato con il diniego della Commissione europea all'autorizzazione.

Parlo delle interrogazioni [3-00594](#) del 12 febbraio 2019 e [3-00483](#) del 22 dicembre del 2018. Nella prima interrogazione chiedevamo al Governo di tenere sotto stretta osservazione il percorso di fusione che sembrava essere imminente. Nella seconda abbiamo chiesto al Governo di vigilare alla luce della mancata fusione e, quindi, della riorganizzazione industriale che ne conseguirà.

Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Conte, intervenendo in Aula in sede di *question time*, ha risposto che il Governo vigilerà e monitorerà per evitare criticità, cosa di cui siamo ovviamente molto grati. Nella mia interrogazione ponevamo un'attenzione più puntuale sulla necessità di richiedere all'azienda un confronto con le rappresentanze sindacali sulle strategie aziendali e per avere certezza sui piani industriali. La sensazione è che sia poco chiaro lo scenario nel quale, alla luce della mancata fusione, le aziende si stiano riorganizzando. Da questo punto di vista mi permetto di sollecitare la risposta all'interrogazione, ma soprattutto chiedo che il Governo si faccia parte attiva di un tavolo di confronto con la proprietà e con le rappresentanze sindacali, perché crediamo che le maestranze abbiano diritto a sapere qual è la prospettiva nella quale si colloca la riorganizzazione aziendale alla luce della mancata fusione. Crediamo infatti che i temi delle strategie aziendali e del confronto sui piani industriali debbano essere richiesti dal Governo alla proprietà, perché le maestranze hanno diritto a sapere qual è la prospettiva di lavoro nei singoli stabilimenti. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[MIRABELLI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MIRABELLI](#) (PD). Signor Presidente, intervengo per richiamare l'attenzione dell'Aula sui fatti, recentemente assurti agli onori delle cronache, avvenuti in questi giorni in provincia di Milano.

In particolare, l'altro ieri in provincia di Milano due gravi fatti di sangue hanno segnato le cronache. Ci sono stati due omicidi di anziani in strada, probabilmente non collegati tra loro. Si tratta di due aggressioni armate con persone che hanno sparato in mezzo alla gente. Lo sottolineo perché non ho letto alcuna reazione da parte del Ministro dell'interno che, invece, credo debba prestare attenzione a una situazione inedita e preoccupante per i territori di Rozzano e Basiglio.

Se il Ministro dell'interno, invece che occuparsi di tutto lo scibile umano o delle elezioni che si susseguono nel Paese, riuscisse a ritagliarsi qualche minuto per concentrarsi sul proprio lavoro, sarebbe utile. Già si sta facendo passare l'idea, con la legittima difesa e la relativa propaganda, che lo Stato non è in grado di difendere le persone in casa e quindi si dà il messaggio «difendetevi da soli». Se si desse la stessa risposta a Milano come a Napoli, dove succedono cose del genere e si ripetono fatti di sangue in strada, sarebbe sbagliato: la risposta non può essere che i cittadini devono arrangiarsi a difendersi ovunque. Serve che il Ministro dell'interno faccia il Ministro dell'interno, vi dedichi attenzione e si impegni per garantire la sicurezza.

Il Ministro dell'interno è molto impegnato e attento a mostrare il pugno di ferro contro i richiedenti asilo e contro le ONG. Sarebbe ora che desse un messaggio chiaro anche per dire che lo Stato è

impegnato a garantire la sicurezza dei cittadini e che c'è un Ministero, appunto quello dell'Interno, che si occupa di questo e non della propaganda, si occupa di contrastare il crimine e non le politiche per il trasporto pubblico del Comune di Milano, e che di fronte a vicende come queste lancia l'allarme, assume iniziative e non fa finta di niente. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[LONARDO](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONARDO (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli senatori, ancora una volta sono qui a rivolgere al Ministro della salute un appello accorato, affinché dedichi un po' del suo preziosissimo tempo per risolvere i numerosissimi problemi dell'Ospedale di Benevento e di quello di Sant'Agata dei Goti. La invito a rispondere alle numerosissime interrogazioni a risposta scritta che ho presentato, riguardanti appunto la grave situazione della mia città: la prima interrogazione è la [4-00022](#) dell'11 aprile 2018; la seconda è la [4-00199](#) del 5 giugno; la terza è la [3-00179](#) del 7 agosto, la quarta è la [4-00821](#) del 7 novembre e la quinta è la [4-01327](#) del 26 febbraio.

Mentre resto in attesa di risposte, mi è stato dato di apprendere dalla viva voce del presidente della Regione De Luca, il 16 febbraio ultimo scorso, a margine della manifestazione della cerimonia inaugurale «Sannio Falanghina, Città Europea del vino 2019», a Benevento, che il Ministro ancora non approva formalmente il Piano ospedaliero e il Piano per l'edilizia ospedaliera e sanitaria, con relativo sblocco dei fondi.

Inoltre sabato ultimo scorso, ho avuto un confronto-incontro sullo stato della sanità beneventana, con i rappresentanti di sindacati FIALS, FSI-USAE, CGL-FP, NURSING-UP, che nel corso della riunione mi hanno rappresentato la difficoltà di interagire con il ministro Grillo. Infatti, anche loro hanno inviato numerose note per rappresentare la grave situazione. La prima lettera è stata inviata nel 19 ottobre 2018, e le altre a seguire: 15 gennaio 2019, 18 gennaio, 24 gennaio, 4 febbraio e 14 febbraio. Credo che non debba aggiungere altro, perché quello che ho detto già parla molto chiaro con riferimento all'attività di questo Ministro a fronte di difficoltà immense.

Sono una rappresentante del popolo e i sindacati rappresentano il popolo. Evidentemente questo Governo non ama interagire con il popolo: è quanto devo rilevare. Apprendo anche che il Ministro si sta recando nelle varie strutture di pronto soccorso; la invito quindi formalmente a venire nell'altra Campania, perché Benevento appartiene all'altra Campania (è una città molto accogliente), per poter constatare di persona qual è la situazione.

La situazione è gravissima e non arrivano le risposte. A questo punto, non possiamo far altro che insorgere. Lo faccio nei modi che la democrazia mi consente e lo farò evidentemente tutte le volte che ci sarà una seduta d'Aula, se il Ministro non interverrà per prendere dei provvedimenti. Non sto facendo altro che invitarla a prendere visione di una situazione che è molto grave. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza si farà carico di inoltrare le sue richieste, senatrice Lonardo.

[LUCIDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, ho l'onore di intervenire oggi anche in qualità di neo presidente del Gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Azerbaijan, per ricordare a quest'Assemblea e al Paese una delle tragedie della storia contemporanea, poco o quasi per nulla conosciuta. Proprio in questi giorni (era il 26 febbraio) ricorre il ventisettesimo anniversario della strage di Khojaly, dove vennero uccisi moltissimi civili di etnia azera durante la guerra del Nagorno Karabakh.

Secondo le diverse stime, a morire durante l'attacco dell'esercito dell'Armenia al villaggio di Khojaly furono 613 civili, mentre molti altri vennero fatti prigionieri. Human Rights Watch ha descritto il massacro di Khojaly come «il più grande e orribile massacro del conflitto» del Nagorno Karabakh, tra Armenia e Azerbaijan. Da oltre vent'anni, con l'occupazione militare da parte dell'Armenia dell'area del Nagorno Karabakh, regione dell'Azerbaijan, e delle sette regioni azere circostanti, l'Armenia ha invaso circa il 20 per cento del territorio dell'Azerbaijan. Quando si parla del conflitto tra Armenia e Azerbaijan è importante ricordare che ci sono quattro risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (nn. 822, 853, 874 e 884 del 1993), che chiedono il ritiro delle forze armate

dell'Armenia dai territori occupati dell'Azerbaijan. Tali risoluzioni non hanno avuto seguito.

Va anche ricordata la risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013, nella quale si sostiene con forza la risoluzione del conflitto tra Armenia e Azerbaijan attraverso l'applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Mi preme ricordare che il contesto è quello della dissoluzione dell'Unione Sovietica e dell'emergere delle molteplici etnie che componevano l'unione e che, all'indomani del crollo del blocco sovietico, si ritrovarono in guerra tra loro. Abbiamo visto purtroppo già nei Balcani quanto le guerre scatenate dai moti indipendentisti delle ex Repubbliche sovietiche crearono dei veri e propri genocidi, che, forse più che in altri contesti, colpirono la popolazione, con l'intento di annientare un'etnia rispetto a un'altra.

La guerra del Nagorno Karabakh è in generale poco conosciuta, ma dura tutt'oggi. Durante la scorsa legislatura abbiamo avuto modo di manifestare la nostra preoccupazione per il riemergere del conflitto; infatti, tra il 2 e il 5 aprile 2016, armeni e azeri si sono scontrati ai confini tra le due regioni, con quasi 180 morti tra i militari degli schieramenti in campo.

Per questo auspico e auspichiamo una nuova fase di iniziative volte a promuovere il dialogo tra gli attori in campo, tale da risolvere definitivamente un conflitto che si trascina ormai da troppo tempo e che, va detto, influenza pesantemente le società dei Paesi coinvolti, con un continuo stato di guerra latente, di cui, come è evidente, a soffrire sono i cittadini, le regole democratiche e la normale vita del Paese.

Per questo, signor Presidente, mi auguro - e lo stimolerò in tal senso - che il nostro Governo del cambiamento voglia prendere l'iniziativa per promuovere il dialogo e arrivare presto a una pace compiuta, in conformità con le risoluzioni dell'ONU, dando finalmente tranquillità a quella martoriata regione e assicurando giustizia alle vittime di guerra, in modo da superare finalmente i postumi della guerra fredda. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti dell'Istituto alberghiero «Domenico Rea» di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MODENA (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, ho chiesto la parola perché volevo portare all'attenzione dell'Aula, visto che si parla molto di indigenza, di povertà e di tutti gli argomenti che attengono agli effetti della crisi che dura da dieci anni nel nostro Paese, alcuni rimedi che esistono, ma che probabilmente hanno avuto una scarsa attenzione da parte del Parlamento per la contingenza temporale. Mi spiego. Oggi, quando parliamo del debito delle famiglie o del debito caricato sulle persone, siamo di fronte a numeri abbastanza importanti. Le ultime rilevazioni danno una media di circa 20.000 euro a testa; non mi riferisco al debito pubblico, ma ai debiti dovuti a mutui o a finanziamenti che le famiglie non riescono a pagare e, in generale, al fatto che le famiglie si trovano in difficoltà perché segnalate dalla CRIF eccetera.

Ci troviamo di fronte a persone che pagano con estremo ritardo le rate di questi mutui, con il coinvolgimento di giovani, visto che le fasce di età vanno dai quarantaquattro ai cinquantaquattro anni. C'è peraltro ancora più confusione perché il fatto che in quest'ultima fase i crediti siano stati anche ceduti dalle banche ha determinato che, anche volendo, le famiglie o i singoli, che vogliono provare a capire come fare con la casa mandata all'asta, non hanno più un interlocutore.

Questo argomento riguarda il modo in cui nella fase che stiamo attraversando, dove usciamo ed entriamo da una porta girevole in una crisi che ha tanti volti e tante facce, dobbiamo guardare alle macerie che ci siamo lasciati alle spalle in questi dieci anni e a quelle che verranno.

Un punto di passaggio fondamentale è la questione relativa al fatto che una persona deve trovare una strada certa dal punto di vista normativo per fare quello che nel caso di fallimento si chiama esdebitazione, pagando cioè quanto può e chiudendo con i debiti.

Questo provvedimento è passato all'esame delle competenti Commissioni giustizia della Camera e del Senato nel periodo della manovra, ma non si è focalizzata l'attenzione sull'importanza del tema.

C'è una possibilità comunque di continuare ad intervenire ed io credo che il Parlamento, a cominciare dal Senato, debba concentrarsi nuovamente sul tema, per un approfondimento complessivo di questo decreto legislativo, che nasce da una legge delega, perché è importantissimo per la gestione del debito e delle difficoltà che oggi incontrano le famiglie normali.

Le persone che sono passate attraverso la crisi e che hanno problemi chiedano di avere una strada per uscire dalle loro difficoltà ed era questo ciò che doveva fare la legge cosiddetta salva suicidi.

Dobbiamo assolutamente individuare delle procedure semplici per mettere un punto ad un periodo di difficoltà, in modo da consentire a queste persone di tornare a lavorare, anche come autonomi, nella vita di tutti i giorni. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[CIAMPOLILLO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIAMPOLILLO](#) (M5S). Signor Presidente, intervengo per esprimere il mio indignato sconcerto in merito all'esito dei lavori della Commissione di indagine conoscitiva della Camera sulla xylella.

Siamo di fronte ad un premeditato atto di procurato allarme reso attraverso dichiarazioni false e pretestuose. In particolare, il collega Giuseppe L'Abbate, colui che avrebbe dovuto difendere gli interessi dei cittadini pugliesi, degli agricoltori veri di Puglia, quelli che da generazioni custodiscono gelosamente i meravigliosi ulivi e il preziosissimo olio di oliva pugliese, ha svenduto tutto questo per assecondare gli sporchi interessi dei soliti noti in Puglia.

[PRESIDENTE](#). Le chiedo scusa, senatore, ma lei non può interloquire sui lavori della Camera dei deputati. La invito dunque a modulare il suo intervento e ad intervenire su temi di carattere generale.

[CIAMPOLILLO](#) (M5S). Ho capito, ma sto raccontando un fatto accaduto.

La sola deputata veneta Sara Cunial si è opposta con il suo voto alle indecenti conclusioni della Commissione, impedendone quanto meno l'adozione all'unanimità.

Eppure, grazie a questo risultato, milioni di ulivi sani rischiano di essere tagliati inutilmente e il paesaggio pugliese rischia di essere totalmente distrutto.

I secolari e monumentali ulivi saranno sostituiti con ulivi bassi...

[PRESIDENTE](#). Mi scusi ancora se la interrompo, senatore, poi le farò recuperare il tempo. Lei può parlare ovviamente dell'argomento, ma non può entrare nel merito dei lavori delle Commissioni della Camera. Credo di essermi espressa con chiarezza. La ringrazio.

[CIAMPOLILLO](#) (M5S). Come dicevo, in Puglia i secolari e monumentali ulivi saranno sostituiti con ulivi bassi di nessun pregio (leccino e favolosa), comunque potenziali portatori di xylella, la cui coltivazione - al contrario degli ulivi tipici del luogo - richiede un fabbisogno idrico che il territorio pugliese non potrà mai assicurare.

Una follia totale che porterà alla rovina della produzione del pregiatissimo olio pugliese per dare spazio a sfruttamenti intensivi e di scarso valore. Per giustificare tutto questo si dice che si può solo eradicare, non ci sono cure. Tutte falsità indegne. È vero che la scienza non ha mai detto che la xylella non possa essere combattuta e vinta. In Puglia ci sono valorosi ricercatori che nella totale e colpevole indifferenza del locale Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), da sempre mosso dall'unico fine di percepire i denari pubblici per automantenere la propria inutilità e autoreferenzialità, svolgono da anni sperimentazioni che hanno dimostrato esattamente il contrario. Si pensi al metodo Scortichini o a quello, completamente biologico, del Nuovoulivo. Tutto questo perché è assolutamente inutile tagliare gli alberi, come autorevolmente sostenuto da scienziati, come il professor Marco Nuti, la professoressa Margherita Ciervo, la dottoressa Margherita D'Amico, il professor Domenico Pierangeli, dell'Università della Basilicata, come il professor Gianluigi Rana, la professoressa Donatella Battaglia, la dottoressa e ricercatrice Laura Scrano, il professor Michele Perniola, il professor Cristos Xiloyannis, la professoressa Patrizia Falabella. Servono buone pratiche per la prevenzione a cui andrebbero destinati i fondi pubblici a sostegno degli agricoltori.

Serve poi il coraggio di dare spazio al metodo Scortichini e al metodo Nuovo ulivo. La xylella si può sconfiggere con l'ingegno dei nostri scienziati e le buone prassi dei nostri contadini. In ogni caso tagliare gli ulivi non serve a nulla, non serve ad evitare la diffusione del batterio, visto che il batterio è presente ovunque su 300 specie e non solo sugli ulivi ed è in grado di propagarsi comunque. Del resto,

se il problema vero fosse quello del contagio, essendo trascorsi di certo almeno cinque anni dall'annunciata emergenza xylella, il batterio avrebbe avuto tutto il tempo per infettare gli ulivi limitrofi. Invece i dati della Regione stessa ci indicano che la percentuale di alberi infetti ad oggi non supera l'1,8 per cento, la stessa percentuale del 2013. E, allora, di quale emergenza parliamo? Così facendo si distrugge soltanto l'immagine della Puglia nel mondo, quella Puglia che il *National Geographic* ha definito la Regione più bella del mondo. Che senso ha abbattere milioni di alberi di ulivi in gran parte sani e così stravolgere del tutto l'ambiente pugliese e la stessa produzione olearia della Regione? Una posizione del tutto incomprensibile, al limite della follia, se dietro in realtà non si nascondesse l'intento evidentemente fraudolento di assicurare a presunti imprenditori del settore, in gran parte ormai trasformati in burocrati delle relative organizzazioni sindacali, fondi europei e impropri, causando così la distruzione totale di un settore nevralgico della Puglia che da sempre ha fatto della qualità delle sue olive e, dunque, dei suoi alberi di ulivo il fiore all'occhiello della propria terra e della sua imprenditoria.

Continueremo il nostro impegno a difesa della Puglia e della sua sana agricoltura, dell'ambiente e dei meravigliosi ulivi che tutto il mondo ci invidia. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Buccarella*).

[TIRABOSCHI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI (FI-BP). Signor Presidente, intervengo per chiedere la risposta a due interrogazioni che avevo formulato. Vado in ordine di data, dalla più recente alla più datata; la più recente è la [3-00490](#) del 9 gennaio; la più datata è la [4-01023](#) del 18 dicembre 2018.

Molto sinteticamente, iniziando dalla più recente; alla fine del 2018 si è svolta, a New York una conferenza internazionale sul tema delle locazioni brevi. Un settore attualmente dominato da pratiche illegali che, invece, se ben regolamentato, potrebbe diventare una parte integrante dell'economia nel segno della responsabilità sociale e della sostenibilità economica, mettendo quindi al bando le speculazioni immobiliari e riportando lo strumento alla sua *mission* originaria.

Chiedo quindi al Ministro del turismo cosa intende mettere in campo per recepire i principi (circa una decina) che la conferenza internazionale aveva messo in luce, al fine di favorire, da una parte, chiaramente la responsabilità sociale dell'*home sharing* e, dall'altra, contrastare tutti i professionisti della speculazione immobiliare, così come estirpare l'evasione fiscale dilagante in questo settore di economia, che fattura peraltro delle somme considerevoli e che non può essere sottoposto solo all'istituenda imposta sui servizi digitali, ma deve essere regolamentato in una maniera più totale ed olistica, attraverso il rispetto sia di norme vincolanti sotto il profilo della sicurezza - pensiamo a tutto quello che noi albergatori dobbiamo osservare - sia di normative fiscali più eque che prevedano identici livelli di tassazione previsti anche per gli hotel.

La seconda interrogazione era invece indirizzata al Ministro dell'ambiente e muoveva dalla considerazione di informazioni provenienti da fonti di stampa autorevoli dalle quali si apprende che circa il 12 per cento dei rifiuti italiani non trova destinazione e si accumula senza indirizzarsi né verso il riciclo, né verso lo smaltimento in quanto non ci sono sufficienti impianti di selezione, di rigenerazione, di trattamento e di recupero energetico, che sarebbero necessari per raggiungere il 65 per cento del riciclo, percentuale richiesta dall'Unione europea, e per scendere sotto il 10 per cento di smaltimento in discarica.

Quindi, alla luce di queste considerazioni, chiediamo al Ministro competente quali siano gli investimenti volti a sostenere una strategia di medio - lungo termine, sulla quale peraltro sappiamo che il nostro Paese è in ritardo, che punti da una parte alla prevenzione e al riuso e dall'altra sostenga un nuovo corso industriale per realizzare gli impianti necessari al riciclo e all'incenerimento che sono indispensabili per dar via concretamente all'economia circolare.

Infine, e concludo, sul fronte della transizione energetica dalle fonti fossili alle energie rinnovabili, si chiede di sapere quali siano le misure volte a sostenere gli investimenti affinché i grandi fondi di investimento, che sappiamo essere quelli che hanno i veri denari, consapevoli dell'elevato costo da sostenere per estrarre le fonti fossili, investano sulle energie rinnovabili, spostando quindi i loro flussi di cassa per gli investimenti in infrastrutture. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

MALAN (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-BP). Signor Presidente, intervengo per una questione interna al Senato. Ho già intrapreso alcune azioni per segnalare il fatto che, salvo che nei momenti tranquilli come questo, nel normale svolgimento dei lavori di Aula, l'amplificazione dell'impianto audio è ben al di sopra dei livelli massimi previsti dalla legge nei luoghi di lavoro.

Nel corso dell'ultimo intervento, poco fa, c'è stata addirittura una media di 95 decibel, quando il limite massimo è 87. Ricordo, peraltro, che si tratta di una scala logaritmica per cui 8 punti in più vogliono dire circa l'80 per cento in più, parlando di quello che percepisce l'orecchio umano perché per quanto riguarda l'intensità del rumore è maggiore. Comunque, l'orecchio umano è fatto molto bene, di conseguenza un aumento di dieci volte dell'intensità del rumore corrisponde "solo" ad un raddoppio della pressione sull'orecchio stesso.

Ho già inoltrato questo appello in diversi modi e lo faccio anche in questa sede: qui ci sono i senatori, c'è il personale che ha diritto, come tutti credo (persino i senatori), a stare in un ambiente che non abbia meno tutele di quelle che magari ci sono in una officina, dove al di sopra di un certo livello di rumore si dovrebbero utilizzare attrezzature come le cuffie che proteggono le orecchie dai rumori eccessivi, cosa che evidentemente sarebbe irrazionale in questa sede. Ci sono delle disparità, anche a seconda del microfono, anche se non so da che cosa dipenda. In alcuni casi, infatti, l'intervento si mantiene tutto al di sopra di determinati livelli e in altri casi, invece, si può sentire un intervento a toni più normali, indipendentemente dalla voce di chi parla. Poi, naturalmente, se chi parla alza la voce è normale che il volume sia più alto però ci deve essere un dispositivo che non permetta di salire al di sopra di un certo livello. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. Grazie senatore Malan, trasmetteremo alla Presidenza la sua richiesta.

GIAMMANCO (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMMANCO (FI-BP). Signor Presidente, intervengo solamente per dire che ieri, durante la votazione sul decreto che riguarda il reddito di cittadinanza e Quota 100, una collega senatrice del MoVimento 5 Stelle è intervenuta dicendo che Di Maio si è recato a visitare i lavoratori della Blutec, lo stabilimento industriale che si trova a Termini Imerese in provincia di Palermo, lo scorso ottobre, lasciando intendere che il Ministro si stia occupando di questi lavoratori. Sì, è vero, il Ministro è si è recato ad ottobre nello stabilimento della Blutec di Termini Imerese dicendo che avrebbe fatto a novembre un incontro con le parti interessate al Ministero dello sviluppo economico. Poi però non se n'è saputo più nulla.

Finalmente, grazie alla protesta di tutto il comprensorio di Termini Imerese, dei sindaci in prima persona con la guida del sindaco di Termini Imerese, qualcosa si è mosso, ma solo qualche giorno fa, in seguito - lo ripeto - a una grande protesta davanti al Ministero dello sviluppo economico qui a Roma. Tutti i sindaci del comprensorio erano presenti ed hanno protestato perché ai lavoratori in cassa integrazione non era stata rinnovato tale sussidio (parliamo di circa 1.000 lavoratori, quindi di circa 1.000 famiglie in estrema difficoltà per le problematiche che sta attraversando la Blutec).

Grazie a questa sollevazione dei sindacati e dei sindaci, finalmente il Ministro dello sviluppo economico ha deciso di rinnovare la cassa integrazione per questi lavoratori, ma per soli sei mesi, quindi fino al prossimo giugno. Io, come rappresentante di Forza Italia e come senatrice siciliana, dico che è troppo poco. Noi, come Forza Italia, chiediamo che il rinnovo arrivi al 31 dicembre di quest'anno e non fino al 31 giugno.

Mi auguro che il ministro Di Maio sia sensibile alla causa di questi lavoratori perché, colleghi, va bene tutto e va bene anche fare propaganda col reddito di cittadinanza, ma dobbiamo anche pensare a chi un lavoro ce l'ha già e rischia di perderlo. Dati i numeri della nostra economia, credo che non ci sia nulla da sperare, quindi non dobbiamo essere ottimisti, ma dobbiamo aiutare i lavoratori in difficoltà, soprattutto quelli del comparto industriale, che ha visto calare la sua produzione.

Ripeto, mi auguro che il ministro Di Maio metta testa e cuore ai tanti tavoli di crisi aziendale aperti e mi auguro che prenda a cuore la causa dei lavoratori della Blutec di Termini prorogando loro la cassa

integrazione almeno fino al 31 dicembre di quest'anno e non solo fino alla fine di giugno. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[COMINCINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMINCINI (PD). Signor Presidente, con questo breve intervento le chiederei di farsi tramite presso gli esponenti del Governo per affrontare una situazione che reputo incresciosa e veramente indegna di un Paese civile. L'isola di Linosa nell'arcipelago delle Pelagie si trova da due mesi senza più benzina perché, a seguito di un controllo operato da parte dei Vigili del fuoco, una targhetta sulla quale era riportato un numero di matricola non più leggibile è bastato per far chiudere l'impianto.

Da due mesi non c'è più benzina disponibile in quest'isola e, come può immaginare, sta diventando problematico spostare la posta, portare i bambini a scuola, effettuare gli interventi della guardia medica. Insomma, è una situazione indegna di un Paese moderno. Nessuno riesce ad intervenire per risolvere la questione.

Gli abitanti dell'isola si sono rivolti anche al Presidente della Repubblica e hanno consegnato 210 tessere elettorali. Se teniamo conto che nell'isola di Linosa abitano 450 persone e sono circa 350 gli iscritti alle liste elettorali, la loro protesta credo sia comprensibile e vibrante; è una protesta di persone che non possono essere lasciate nella condizione di non potersi muovere.

La Regione Sicilia ha messo a disposizione trasporti gratuiti per otto giorni per andare all'isola di Lampedusa e potersi rifornire, ma l'isola di Lampedusa dista più di due ore di traghetto all'andata e altre due ore al ritorno. Gli otto giorni messi a disposizione dalla Regione Sicilia non sono bastati a risolvere il problema, perché il gestore dell'impianto ha chiesto alla compagnia di benzina di sostituire l'impianto. La cosa evidentemente non è veloce.

Sarebbe bastata una piccola proroga per consentire, mentre si sostituisce la pompa, la fruizione del servizio, ma così - ahimè - non è stato.

Le chiedo di intervenire presso il Ministero dell'interno e presso il Ministero dello sviluppo economico perché prendano in mano la situazione e trovino una soluzione, pur temporanea, per permettere a questi cittadini italiani di vivere in una maniera decente, corretta e civile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 5 marzo 2019

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 5 marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 12,40).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (1018) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ([1018](#)) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo

articolo 1. Cfr. anche seduta n. 94.

**DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 ([257](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

[ROMEO, PATUANELLI](#)

Approvata

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 257 e 702, recanti Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005,

premessi che:

la traduzione in lingua italiana di tale Convenzione necessita di un esame e di una discussione più approfondita, per evitare il rischio di interpretazioni ambigue o non univoche, suscettibili di generare incertezze nel diritto;

a tal proposito, si richiama in particolare la traduzione del termine "*cultural heritage*" con la locuzione "eredità culturale", che modifica profondamente il concetto stesso di patrimonio culturale, proponendo una nuova visione del rapporto tra questo e le comunità che lo custodiscono;

fatti salvi i principi generali della Convenzione, si ritiene prioritario contemperarne le linee guida con la necessità di salvaguardare le peculiarità in ambito artistico e culturale proprie del percorso storico di ogni comunità nazionale, ponendo particolare attenzione sulla tutela delle diversità e delle specificità culturali;

si ritiene pertanto necessaria una più adeguata e approfondita valutazione sulla tematica che riguarda il settore culturale;

si auspica, quindi, che il Governo valuti la possibilità di proporre modifiche emendative, previste dall'articolo 22 comma *b*) della Convenzione, al fine di superare le criticità emerse,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di sospendere la discussione dei disegni di legge nn. 257 e 702 al fine di consentire alla 3a Commissione un ulteriore esame.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 ([773](#))

ARTICOLI DA 1 A 7

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della medesima Convenzione.

Art. 3.

Approvato

(Autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione)

1. L'autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge è l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 4.

Approvato

(Applicazione di pene accessorie)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - *(Confisca)*. - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 1 e 4 della presente legge, è sempre ordinata la confisca delle cose, dei beni e degli strumenti informatici o telematici che servirono o furono destinati a commettere il reato e delle cose e dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato medesimo.

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter del codice penale».

Art. 5.

Approvato

(Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)

1. Dopo l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-quaterdecies. - *(Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)*. - 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

Art. 6.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 773

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA

SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 1018:

sulla votazione finale, le senatrici Taverna e Di Girolamo avrebbero voluto esprimere un voto favorevole e i senatori Astorre, Sbrollini e Papatheu avrebbero voluto esprimere un voto contrario.

DISEGNO DI LEGGE N. 773:

sull'articolo 5, il senatore Sileri avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA N. 94

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 1018

sull'emendamento 1.2, il senatore Verducci avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 2.273 e 2.321, il senatore Dessì avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 2.550, il senatore Vaccaro avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 2.559 e 3.322, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere rispettivamente un voto favorevole e un voto contrario; sull'emendamento 3.322, la senatrice Ferrero avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 3.800, il senatore Airola avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 4.7 e 4.24, la senatrice Angrisani avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 4.101 (testo 3), la senatrice Angrisani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.23, il senatore Dessì avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.24, il senatore Candura avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 4.84, la senatrice Castellone avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.85, la senatrice Piarulli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 4.900, il senatore Romano avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.101 (testo 3)/100, i senatori Grasso, Errani e Laforgia avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 4.86 e 5.704, il senatore Marco Pellegrini avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 4.96, la senatrice Cantù avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 4.105, la senatrice L'Abbate avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 4.132 e 6.0.1 (1a parte) il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario e sugli emendamenti 8.700, 12.850/110 e 22.1, avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 4.132 e 6.0.1 (1a parte), il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario e sugli emendamenti 8.700, 12.850/110 e 22.1, avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.141 (testo 3), la senatrice Pizzol avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 5.48 (testo 2), la senatrice Catalfo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.150 (testo 2), i senatori Accoto, Angrisani, Dell'Olio, Giannuzzi, Lupo, Marco Pellegrini, Piarulli, Trentacoste e Vaccaro avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.3, la senatrice Toffanin avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 5.40 e 8.4 (1a parte) il senatore Rufa avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 6.13 e 9.1, la senatrice Giannuzzi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 7.19, 8.12, 13.3 e 14.0.3, il senatore Dell'Olio avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 8.12, la senatrice Accoto avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 8.12, 8.19 (1a parte) e 14.6, la senatrice Pirro avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 8.18, la senatrice Nugnes avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 8.19 (1a parte), il senatore Comincini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 8.900, 12.3100 e 22.8, la senatrice Piarulli avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 8.704, il senatore Vaccaro avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 8.48 e 14.10 (1a parte), il senatore Cucca avrebbe voluto esprimere rispettivamente un voto favorevole e un voto contrario; sull'emendamento 12.850/112, il senatore Pellegrini Emanuele avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 14.800/100, 16.7 e 23.2 il senatore Di Micco avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 14.0.10, la senatrice Accoto avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 15.0.2, i senatori Laforgia, Errani e

Grasso avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 18.0.3, la senatrice Pucciarelli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 20.0.1 e 20.0.2, la senatrice Donno avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 23.11 (testo 2), la senatrice Angrisani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 24.0.1, il senatore Comincini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alfieri, Barachini, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Calderoli, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Cirinna', Crimi, D'Angelo, De Poli, Ferro, Garavini, Giacobbe, La Mura, Mangialavori, Merlo, Monti, Napolitano, Pacifico, Pagano, Richetti, Ronzulli, Santangelo, Saviane, Schifani, Siri, Solinas e Sudano.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Durnwalder, per attività di rappresentanza del Senato; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Briziarelli, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 25 febbraio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24, la prima relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, riferita all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc. CCXLII*, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 21 e 22 febbraio 2019, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana (ESACRI), per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 118);

di ALES - Arte Lavoro e Servizi SpA, per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 119).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Aimi, Craxi, Malan e Romani hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00633 del senatore Dal Mas.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 22 al 27 febbraio 2019)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 22

MALPEZZI: sul trasferimento dei Carabinieri da Paullo a Tribiano (Milano) (4-01035) (risp. TRENTA, *ministro della difesa*)

MANGIALAVORI: sullo scorrimento di una graduatoria di ispettori del Corpo forestale dello Stato all'interno dell'Arma dei Carabinieri (4-00911) (risp. TRENTA, *ministro della difesa*)

PRESUTTO ed altri: sulla realizzazione di lavori notevoli alla darsena di levante del porto di Napoli (4-00423) (risp. TONINELLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

Interrogazioni

D'ARIENZO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che a quanto risulta dall'interrogante:

da alcuni studi condotti nel corso degli ultimi anni, è emersa la presenza di PFAS, sostanze perfluoroalchiliche, nelle falde, negli acquedotti, nonché negli alimenti, di vaste zone della Regione Veneto, in particolare nelle province di Vicenza, Padova e Verona;

è stato accertato, inoltre, come risulta dai dati del "Piano di sorveglianza sanitaria" attivato nelle medesime aree, che tali sostanze sono presenti anche nel sangue dei residenti nella zona contaminata, con livelli molto alti, spesso notevolmente superiori ai limiti ritenuti di sicurezza;

fuori dalla cosiddetta "zona rossa", ovvero l'area maggiormente contaminata a causa dell'inquinamento

della falda sotterranea e degli acquedotti, finora monitorata dalle autorità preposte, emergono situazioni altrettanto meritevoli di approfondimento;

è il caso, in particolare, della più volte riscontrata presenza di PFAS nell'acqua di falda dei pozzi di controllo collocati al perimetro della discarica per rifiuti industriali Cà Bianca nel Comune di Zevio (Verona);

considerato che:

a partire dal 2016, in effetti, ARPAV ha iniziato la ricerca analitica di PFAS nelle acque di falda sottostanti la discarica Cà Bianca e nel percolato prodotto dalla discarica stessa: nel percolato sono state riscontrate concentrazioni di PFAS molto elevate, anche superiori a 1 milione di ng/lit, e anche nelle acque di falda è stata riscontrata la presenza di PFAS, pur se sotto il valore di soglia stabilito dalla Regione Veneto per le acque potabili, con interessamento esclusivo o prevalente dei pozzi / piezometri "a valle";

la contaminazione da PFAS delle acque di falda deriverebbe "senza dubbio" dalla discarica, a quanto risulta dalle conclusioni dei periti incaricati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, in ragione di una non idonea impermeabilizzazione del fondo della discarica medesima;

a conferma della contaminazione costante, vi sono altresì le rilevazioni ARPAV del 1° e 2 ottobre 2018, dalle quali emerge per la prima volta la presenza, sia nel percolato, sia nell'acqua di falda dei piezometri di controllo "a valle" (e non in quelli "a monte"), di uno specifico PFAS in produzione solo dal 2013, il cC604;

va segnalata, inoltre, la collocazione dell'area di discarica Cà Bianca in zona di ricarica degli acquiferi, al confine della fascia delle risorgive, cioè nella delicata zona di passaggio tra acquifero indifferenziato e sistema differenziato multifalda, dove maggiore è il pericolo di inquinamento delle falde acquifere profonde,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano avviare un confronto immediato con la Regione Veneto al fine di approfondire quanto segnalato in premessa;

se ritengano, a causa della situazione di estrema necessità e urgenza determinata dall'inquinamento da PFAS, di procedere, nell'ambito delle proprie competenze, a specifiche ed opportune indagini tese a verificare se l'origine di queste sostanze è la nominata discarica Cà Bianca;

quali urgenti iniziative intendano porre in essere, sulla base del "principio di precauzione" ed in attesa degli interventi da mettere in atto, al fine di garantire la sospensione del conferimento di rifiuti e di ogni altra attività di discarica potenzialmente in grado di indurre l'ulteriore aggravamento della situazione esposta in premessa.

(3-00647)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[PINOTTI](#), [ALFIERI](#), [GIACOBBE](#), [MIRABELLI](#), [BOLDRINI](#), [FEDELI](#), [GINETTI](#), [PATRIARCA](#), [RICHETTI](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#) - *Al Ministro per gli affari europei.* - Premesso che:

nel 1987 Stati Uniti e Unione Sovietica hanno siglato il trattato Inf ("Intermediate-range nuclear forces treaty") che prevede la messa al bando di qualsiasi missile balistico e da crociera basato a terra con gittata compresa fra i 500 e i 5.500 chilometri, a testata convenzionale e soprattutto nucleare;

la stipula seguiva ad anni di corsa agli armamenti da parte delle due *super* potenze in una progressiva *escalation* che aveva avuto i suoi momenti più difficili nel 1977, quando l'Unione Sovietica aveva schierato i nuovi missili balistici a portata intermedia con una gittata massima di 5.000 chilometri, sufficiente, quindi, a colpire qualunque città dell'Europa occidentale e nel 1979, quando i ministri della Difesa e degli Esteri dei Paesi della NATO, a Bruxelles, pianificarono il dispiegamento, entro il 1986, di 108 missili balistici in Germania e 464 missili da crociera montati su lanciatori mobili schierati in Belgio, Italia, Olanda e Regno Unito;

entrato in vigore un anno più tardi, l'Inf è divenuto il simbolo degli sforzi profusi dalle due superpotenze per contenere la corsa agli armamenti dei decenni successivi alla seconda guerra mondiale. Successivamente, Russia, Ucraina, Bielorussia e Kazakistan sono subentrate all'Urss, a seguito della dissoluzione di quest'ultima, avendone ereditato il vasto arsenale nucleare;

rilevato che:

il 1° febbraio 2019, il Segretario di Stato, Mike Pompeo, ha annunciato la sospensione dell'Inf, mediante una procedura di circa sei mesi che si concluderà con la completa uscita degli Stati Uniti dall'accordo. L'amministrazione statunitense aveva minacciato il ritiro già a fine 2018, denunciando violazioni russe di quanto pattuito dai presidenti Ronald Reagan e Mikhail Gorbačëv trent'anni fa;

in particolare, gli Stati Uniti contestano i nuovi missili russi 9M729, vettori da crociera basati a terra, suscettibili di colpire bersagli fino a 1.500 chilometri di distanza e utilizzati dalla Russia nel territorio siriano. A sua volta, anche la Russia accusa l'Amministrazione statunitense di violazioni dell'Inf con l'apertura di un sito terrestre per la difesa antimissile balistico nella base aerea di Deveselu, in Romania, cui si aggiungerebbe la Polonia, dove nel 2020 diverrà operativo il sito di Redzikowo, a ovest di Danzica;

appare, pertanto, di tutta evidenza come la sospensione del predetto trattato Inf possa precipitare verso una nuova corsa agli armamenti nucleari con ricadute in ordine ai delicati equilibri internazionali faticosamente raggiunti negli ultimi trent'anni;

a quanto detto si aggiunga che l'8 maggio 2018 il Presidente Donald Trump aveva già annunciato il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano "Joint Comprehensive Plan Of Action", JCPOA, raggiunto da USA, Russia, Cina, Unione europea, Francia, Regno Unito, Germania, nel luglio 2015 ed entrato in vigore nel gennaio 2016. La decisione aveva suscitato dure reazioni tra gli altri Paesi, che avevano negoziato il JCPOA. In particolare, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, ha ribadito la volontà di agire al fine di proteggere un accordo che rappresenta un elemento chiave del regime globale di non proliferazione nucleare, cruciale per la sicurezza della regione, dell'Europa e del mondo intero,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito ai fatti esposti in premessa;

se non ritenga necessario e urgente adoperarsi nelle opportune sedi internazionali, al fine di scongiurare la sospensione del citato trattato Inf, anche alla luce delle pesanti ricadute in termini di sicurezza per l'Unione europea a fronte del venir meno di un equilibrio strategico trentennale;

se non ritenga, altresì, necessario e urgente intraprendere le opportune iniziative, coordinandosi con gli altri Paesi membri dell'Unione europea, al fine di garantire il mantenimento di accordi internazionali, efficaci di controllo degli armamenti, disarmo e non proliferazione, anche alla luce del ruolo essenziale che gli stessi rivestono per la salvaguardia della sicurezza europea e globale.

(3-00646)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[FERRAZZI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico, ex art. 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005, rilevano che i preposti uffici delle diverse autorità giudiziarie continuano ad interpretare la normativa vigente in merito al pagamento del contributo unificato (il combinato degli artt. 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, l'art. 27-bis, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 e l'art. 8 della legge n. 266 del 1991), nel senso di non riconoscere il diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato in relazione ai ricorsi presentanti dalle *onlus* nell'esercizio e nel perseguimento delle proprie finalità statutarie;

tutto ciò anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 82 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Nuovo codice del terzo settore) e nonostante l'esistenza di una copiosa giurisprudenza favorevole al riconoscimento del diritto alla suddetta esenzione;

come noto, il contributo unificato introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2002, dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è stato previsto in forma sostitutiva rispetto alle varie forme di prelievo preesistenti (per lo più realizzate attraverso l'imposta di bollo) su atti e provvedimenti del processo civile, amministrativo o penale;

la disciplina del contributo unificato è stata oggetto di varie modifiche ed integrazioni fino a trovare

una stabile collocazione normativa nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia) e sue successive modifiche ed integrazioni;

dunque, anche prima dell'introduzione del contributo unificato il processo e/o gli atti del processo erano comunque soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, la stessa disciplinata dall'ancora vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, ivi incluso l'art. 27-*bis* allegato B, richiamato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e dalla legge sul volontariato; ebbene, prima dell'introduzione del contributo unificato, il decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, ed in particolare l'art. 27-*bis* allegato B, nonché la legge sul volontariato, è stata sempre pacificamente interpretata nel senso di riconoscere alle *onlus* il diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, anche in relazione agli atti aventi natura giudiziaria, come, peraltro, confermato dall'allora Ufficio del registro con la nota del 18 giugno 1993;

si aggiunga, altresì, quanto chiarito, nel 2010, dall'Avvocatura distrettuale di Torino, con la nota del 20 ottobre 2010 (Cons. n. 3887/2010) nota successiva all'introduzione del contributo unificato, nella quale, a prescindere dal caso di specie, ha testualmente specificato che: "in linea di principio deve convenirsi che all'associazione CODACONS competano le agevolazioni ed esenzioni tributarie connesse alla sua natura di onlus, ivi compresa l'esenzione dal contributo unificato ex art. 8 legge 266/1991 nelle cause instaurate nell'ambito dello svolgimento di attività rientranti nell'oggetto sociale";

considerato che:

la questione è stata sottoposta all'attenzione delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati, Giustizia, Finanze, Bilancio e Affari Sociali, attraverso un'autorevole comunicazione inviata dal presidente del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, composto dalle associazioni iscritte nell'elenco, ex art. 137 del Codice del consumo (decreto legislativo n. 205 del 2006), ritengono opportuno affermare, nonché presieduto dal vice ministro Dario Galli;

durante l'*iter* di approvazione in Senato della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, insieme ad altri parlamentari del gruppo del Partito democratico, ha presentato degli emendamenti che la stessa maggioranza di Governo non ha preso in considerazione;

le disposizioni proposte miravano a sancire inequivocabilmente, il principio dell'esenzione del pagamento del contributo unificato per quelle iniziative poste in essere dagli enti del terzo settore (ex *onlus*), al fine di tutelare giudizialmente diritti ed interessi della collettività nell'alveo del perseguimento delle proprie finalità statutarie e ciò nel rispetto degli articoli 2, 3, 24, 53 e 97 della Costituzione, nonché dei principi di cui alla Convenzione di Arhus, della direttiva 2003/4/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 85/33/CE, dell'art. 47 della Carta di Nizza, dell'art. 13 della CEDU;

considerato inoltre che:

è del tutto noto che l'esame parlamentare della legge di bilancio per il 2019 è stato compresso al punto tale che, ad avviso degli interroganti, è mancato un confronto con gran parte dei corpi sociali che avevano sottoposto temi di elevata importanza;

tra questi, la questione descritta relativa all'esenzione del pagamento del contributo unificato per gli enti del terzo settore, che vedono lese le proprie prerogative statutarie ed operano ancora oggi in attesa di un riconoscimento di piena tutela legale, che permetta loro di operare per garantire i diritti e gli interessi della collettività;

bisogna oggi intervenire e riprendere un esame serio e puntuale sui troppi temi che sono stati sottratti all'esame del Parlamento, durante la fase di approvazione della legge di Bilancio,

si chiede di sapere quali atti intenda adottare, o abbia adottato, il Governo per restituire la serenità operativa agli enti del terzo settore impegnati nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, dando piena attuazione alla tutela legale che questi necessitano attraverso una interpretazione legislativa divenuta ormai improrogabile.

(4-01339)

GIRO - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Premesso che:

il 10 febbraio 2019 l'interrogante si è recato presso il cinema 'Nuovo Olimpia' di Roma, appartenente al gruppo Circuito Cinema, ed è stato testimone, insieme a molte altre persone, di un episodio alquanto sgradevole;

un addetto al controllo dei biglietti ha verbalmente insultato un cliente utilizzando parole offensive e denigratorie, senza motivo apparente, unicamente perché il cliente pretendeva giustamente il resto del suo biglietto che ancora non aveva ricevuto dall'addetta alla cassa;

questo episodio, che sembra non essere un evento isolato, pone l'attenzione su aspetti fondamentali che devono essere monitorati all'interno di tutte le sale cinematografiche;

il gruppo Circuito Cinema, di cui fa parte il Nuovo Olimpia, usufruisce delle risorse per l'esercizio cinematografico ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220 recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo";

i fondi di cui usufruiscono le sale cinematografiche dovrebbero essere utilizzati per migliorare non solo gli strumenti tecnici, ma anche la qualità professionale del personale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda effettuare una verifica presso il gruppo Circuito Cinema, di cui fa parte l'esercizio Nuovo Olimpia, e in caso di considerare un richiamo formale;

se ritenga di attuare tutte le iniziative di sua competenza in maniera tale che non si ripetano episodi di questo genere;

se non intenda lavorare alla stesura di un codice di condotta che vada a tutelare il consumatore.

(4-01340)

LA MURA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, per il Sud e per i beni e le attività culturali.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 780 del 13 novembre 2003 è stato istituito l'Ente parco regionale del "Fiume Sarno", con lo scopo di valorizzare il percorso fluviale e il patrimonio storico, culturale, ambientale e archeologico del territorio;

successivamente viene istituito l'Ente parco regionale bacino idrografico del fiume Sarno (art. 12, comma 2 della legge regionale del 29 dicembre 2005, n. 24) che abbraccia il territorio dei Comuni di Sarno, San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno, Angri, Scafati, Nocera Inferiore, appartenenti alla Provincia di Salerno, e dei Comuni di Striano, Poggiomarino, Pompei, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, appartenenti alla città metropolitana di Napoli;

il decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni e recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo" ha individuato il "Piano Strategico" quale strumento per la definizione di una strategia unitaria finalizzata al rilancio economico-sociale, alla riqualificazione ambientale ed urbanistica e al potenziamento dell'attrattività dell'area comprendente l'insieme dei comuni interessati dal Piano di gestione del sito Unesco "Aree Archeologiche di Pompei Ercolano e Torre Annunziata", la cosiddetta "Buffer Zone";

la VII Commissione permanente (cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati, con l'approvazione della risoluzione 8-00006 in data 8 novembre 2018, ha ritenuto strategico il ruolo del Parco regionale del fiume Sarno nell'ambito del Piano strategico del sito UNESCO richiamato;

l'area territoriale limitrofa al corso del fiume Sarno, con i suoi 800.000 abitanti, vive da decenni in stato di emergenza ambientale, sanitaria ed economica, nonostante risultino essere stati spesi più di 800 milioni di euro per un sistema di depurazione, progettato in teoria con una capacità depurativa rapportata a 2 milioni di abitanti;

considerato che:

con la delibera della Giunta regionale n. 119 del 20 marzo 2012 viene individuata ARCADIS (Agenzia regionale campana per la difesa del suolo), ente strumentale della Regione, quale beneficiario del grande progetto "completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno";

con successiva delibera della Giunta regionale n. 124 del 20 marzo 2012 viene deciso di approvare il progetto preliminare del grande progetto "completamento della riqualificazione e recupero del fiume

Sarno" del POR Campania FESR 2007-2013, trattandosi di intervento di interesse regionale finalizzato alla sistemazione idraulica, alla riduzione del rischio idrogeologico ed alla riqualificazione ambientale del fiume Sarno;

considerato che, a parere dell'interrogante:

la Regione Campania con il grande progetto Sarno, impegnerebbe 400 milioni di euro prevedendo ulteriore cementificazione per la costruzione di vasche di laminazione; interventi sul bacino idrografico frutto di una progettazione basata su studi risalenti da circa venti anni addietro, che non tiene conto dei progressi tecnologici e delle scelte di sostenibilità ambientale, violando anche l'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

il primo lotto del grande progetto Sarno prevede la creazione di una seconda foce artificiale con ulteriore modifica della linea di costa, già fortemente impattata da altre opere antropiche, e distruzione della spiaggia che conserva ancora oggi faticosamente elementi di biodiversità tipici della fascia costiera dunale;

considerato inoltre che:

a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 11 gennaio 2013, recante "Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale", sono stati esclusi dall'elenco dei siti di interesse nazionale (SIN) il litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano, il bacino idrografico del fiume Sarno, le aree del Litorale Vesuviano e Pianura;

ritenuto che:

le direttive "Acque" (direttiva 2000/60/CE) e Alluvioni" (direttiva 2007/60/CE) convergono sulla comprovata importanza di mantenere o ripristinare un corretto assetto idromorfologico del corso d'acqua, funzionale, sia alla prevenzione delle alluvioni e alla riduzione del rischio, sia al miglioramento ecologico degli ecosistemi acquatici e perifluviali. Le direttive "Acque", "Uccelli" e "Habitat" convergono sulla centralità della tutela degli ecosistemi e della biodiversità ai fini della costituzione della rete ecologica;

una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 1/7/2015, n. C-461/13, ha sancito in maniera inequivoca la cogente rilevanza delle direttive richiamate, precisando che la direttiva quadro 2000/60/CE per l'azione comunitaria in materia di acque osta all'autorizzazione di un progetto che possa provocare un deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale;

a seguito di un sopralluogo effettuato nel mese di dicembre 2018 in alcune aree comprese nel bacino idrografico del fiume Sarno, il ministro *pro tempore* Costa, verificata la gravità dello stato di degrado in cui versa quel territorio, ha ritenuto necessario istituire, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Tavolo di confronto con i sindaci dei 41 Comuni del bacino idrografico del fiume Sarno,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se siano a conoscenza di ulteriori elementi a riguardo;

quali iniziative di competenza intendano assumere affinché il cronoprogramma di attuazione dei lavori deliberati dalla Regione Campania nel 2012, non solo sul Sarno, ma sull'intera rete fluviale interessata dalle opere, sia reso pubblico;

quali siano i rischi per la salute dei cittadini, considerata la forte antropizzazione dell'area e se, e in quale percentuale, le acque utilizzate per l'irrigazione dei campi presenti nelle vicinanze dei corsi d'acqua interessati e utilizzati per le coltivazioni incorrano nel rischio di essere inquinati;

se intendano attivarsi nelle sedi di competenza, al fine di giungere alla sospensione della gara relativa al grande progetto Sarno adottando, nel contempo, un piano d'azione con l'istituzione di una cabina di regia nazionale, con definizione chiara delle competenze degli enti coinvolti, con l'impiego delle forze dell'ordine e inasprimento delle sanzioni;

se non intendano promuovere un raccordo istituzionale sulla vicenda adottando le iniziative di competenza, affinché il sito venga riqualificato come sito da bonificare di interesse nazionale.

(4-01341)

LA MURA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

l'accumulo di foglie morte di posidonia oceanica costituisce un problema rilevante per la gestione delle coste italiane. Gli interventi antropici lungo le coste, nel tempo, hanno incrementato i tassi di accumulo delle foglie, impedendo, inoltre, la naturale rimozione e dispersione verso il largo dei depositi e quindi il loro smaltimento sui fondi di macerazione;

in seguito a numerosi sopralluoghi, effettuati dall'interrogante nei territori comunali particolarmente interessati dalla problematica, è stata rilevata la preoccupazione degli operatori del settore balneare e dei cittadini residenti, che lamentano la non fruibilità dei litorali, oltre a problemi di salubrità dell'ambiente che si ripercuotono negativamente sull'economia turistica;

le stesse amministrazioni locali, ad oggi, hanno adottato per lo più soluzioni temporanee e di emergenza ricorrendo anche ad onerosi interventi di raccolta e smaltimento in discarica. In genere, la rimozione viene effettuata prima dell'estate con mezzi meccanici che asportano, oltre alle foglie, grandi quantità di sabbia, senza tenere conto della natura del litorale su cui si interviene. Ciò significa, a parere dell'interrogante, innescare/accelerare l'erosione e compromettere l'integrità dell'*habitat* costiero, costringendo poi le amministrazioni locali ad interventi costosi di protezione della costa e di ripascimento della spiaggia;

per la sua grande rilevanza per l'ecosistema marino costiero, la posidonia oceanica è specie protetta dalla Convenzione di Berna (Allegato I del 1982), dalla direttiva "Habitat" (92/43/CEE), in cui è elencata tra gli *habitat* prioritari (Allegato I), e dalla Convenzione di Barcellona (protocollo SPA/BIO, Allegato II, del 1999), poiché le vaste praterie, oltre ad ospitare comunità ricchissime di specie e quindi ad elevata biodiversità, producono rilevanti servizi ecosistemici, come ad esempio l'assorbimento di anidride carbonica e la sua fissazione come carbonio organico nei tessuti (70-150 g/m²/anno), la produzione di ossigeno (1500-4500 l/m²/anno), la stabilizzazione dei fondali attraverso l'intrappolamento dei sedimenti con le radici ed i fusti striscianti ("rizomi"), lo smorzamento dell'energia cinetica delle onde durante le mareggiate con il denso strato fogliare, il tutto a protezione dei litorali e a contrasto dell'erosione costiera. La protezione della posidonia deve ritenersi estesa anche agli accumuli costieri che si originano in seguito allo spiaggiamento delle parti di pianta che si distaccano nel corso del normale ciclo di vita del vegetale e vengono spinti a terra durante le mareggiate invernali e primaverili;

allo stato attuale, in assenza di norme specifiche e di una metodologia gestionale univoca, la gestione delle foglie morte di posidonia oceanica è regolamentata dalla circolare n. 8123/2006 del 17 marzo 2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

considerato che, a parere dell'interrogante:

la suddetta circolare n. 8123/2006 appare del tutto insufficiente e inadeguata a supportare le amministrazioni locali nell'individuazione delle corrette modalità di gestione del fenomeno, sia a livello ecosistemico, che amministrativo;

appare, inoltre, del tutto inappropriata e dannosa la lettura «estensiva» dell'art. 184, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che vorrebbe far rientrare la posidonia oceanica spiaggiata tra le fattispecie assimilabili ai rifiuti solidi urbani,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda avviare, entro il mese di marzo 2019, al fine di individuare una efficace e tempestiva soluzione per la gestione delle foglie spiaggiate di posidonia oceanica e per porre rimedio all'attuale situazione dei cumuli presenti nei centri di stoccaggio provvisori;

se e quali iniziative intenda assumere per procedere, entro l'inizio della stagione turistica, allo smaltimento di tutti i cumuli presenti nei centri di stoccaggio provvisori segnalati dalle amministrazioni locali, effettuando, in via preliminare, la caratterizzazione chimico-fisico-microbiologica e granulometrica degli accumuli al fine di indicare le corrette modalità di utilizzo della sabbia ai fini di ripascimento, della re-immersione in mare, in corrispondenza dei fondi di macero delle biomasse spiaggiate e dello smaltimento di eventuali rifiuti intrappolati nei cumuli;

se e quali interventi normativi intenda adottare per regolamentare le modalità di gestione della

posidonia, con particolare riferimento alle operazioni di raccolta preliminare in mare delle biomasse flottanti.

(4-01342)

[ANGRISANI](#), [GIANNUZZI](#), [DI MICCO](#), [MAUTONE](#), [PUGLIA](#), [VACCARO](#), [ANASTASI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nella città di Santa Maria la Carità, piccolo comune situato in provincia di Napoli, è in costruzione il cimitero comunale, da realizzarsi attraverso la formula di finanziamento pubblico del *project financing*

; la procedura specifica di selezione delle ditte partecipanti, iniziata alla fine del 2007, subì numerosi e reiterati rallentamenti nella realizzazione, presumibilmente a causa dell'eco mediatico che si era amplificato al tempo, a seguito della nomina di una commissione di indagine inviata dalla Prefettura di Napoli per verificare eventuali fenomeni di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

tale indagine si concluse senza azioni di scioglimento del Consiglio comunale stesso, ma con l'applicazione di particolari condizioni o prescrizioni, il cui rispetto è stato più volte stato messo in discussione in seno ai lavori del Consiglio comunale;

a quanto risulta all'interrogante, sulla procedura adottata dal Comune di Santa Maria la Carità, in esito alla costruzione del suddetto cimitero comunale, pende presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata un procedimento penale;

sull'eventuale conflitto di interesse a carico di un membro della Commissione di accesso insediata nel 2008 fu presentata nel corso della XXVII Legislatura l'interrogazione parlamentare 4-02141 da parte del senatore Sergio Puglia, rivolta al Ministero dell'interno;

l'interrogazione aveva come tema il funzionamento del nucleo di valutazione, organo finito all'attenzione dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che con delibera n. 870 del 17 ottobre 2018, notificava all'ente locale un atto di constatazione sul mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

considerato che:

il Comune di Santa Maria la Carità fu oggetto di indagini da parte della Prefettura nel 2001, che dispose l'accesso presso la suddetta amministrazione, le cui conclusioni portarono allo scioglimento del Consiglio comunale (decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2002);

in particolare, dalla relazione conclusiva della Commissione di accesso, relativamente agli accertamenti svolti, i settori in cui sono emersi segnatamente utilizzi della pubblica amministrazione per personali tornaconti affaristici risultano essere quelli dell'edilizia e degli appalti pubblici: "I condizionamenti operati dalla criminalità organizzata nel settore edilizio resi ancora più gravi dai vincoli ambientali cui è sottoposto l'intero territorio comunale di Santa Maria La Carità, emergono, in particolare, dall'accertata omissione dell'attività di repressione degli abusi edilizi. In particolare, risulta che gli edifici abusivi, la cui titolarità è riconducibile al menzionato esponente mafioso, non siano mai stati demoliti né acquisiti al patrimonio comunale pur in presenza dei presupposti giuridici" (all.1, - art.1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2002),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda porre in essere ogni azione necessaria a fare chiarezza sulle descritte opacità nell'attività amministrativa comunale e quali iniziative si intendano intraprendere per fare luce su possibili infiltrazioni della criminalità organizzata all'interno delle suddette attività.

(4-01343)

[DE BONIS](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

lo scorso marzo 2018, a Matera, è stato installato un apparato dotato di tecnologia "Massive-Mimo", ovvero un'antenna capace di gestire contemporaneamente decine di segnali radio in entrata e in uscita e in grado di adattarsi dinamicamente alla posizione dei singoli utenti e alla domanda di traffico dati;

l'antenna, che sarà collegata alla rete fissa in fibra ottica, è stata sviluppata da Huawei. Secondo un articolo de "Il Sole 24-Ore" del marzo 2018, lo sviluppo del progetto prevede investimenti per 60 milioni di euro in quattro anni (tre quarti dei quali messi sul tavolo dalle tre aziende *project-leader* e i

restanti 15 milioni dagli altri 50 *partner* coinvolti) e toccherà diversi ambiti di applicazione, dal turismo alla sanità, passando per la logistica e i trasporti (il porto di Bari sarà direttamente interessato da alcune soluzioni) e le *smart city*;

si tratta di progetti B2B e di sviluppo del 5G, che andrà ad aumentare le prestazioni attuali in una logica di *hot spot* e darà continuità ancora per diversi anni all'evoluzione delle reti 4G Lte;

tale 5G dovrebbe portare benefici alla città di Matera, "Città della Cultura" per il 2019, per la presenza delle nuove reti mobili ultraveloci e abiliterà applicazioni di realtà aumentata e virtuale (attraverso visori e terminali mobili dedicati) per i turisti, che raggiungeranno la città lucana, offrendo loro esperienze di visita realmente immersive anche di luoghi fisicamente inaccessibili. Il 5G dovrebbe interessare anche per soluzioni di sicurezza pubblica, attraverso sistemi di riconoscimento facciale, che invieranno i dati in tempo reale per l'accesso a determinati luoghi;

un ambito di applicazione dovrebbe essere anche nell'agricoltura di precisione per la riduzione degli sprechi di acqua, con la sensoristica incaricata della raccolta dei dati e il 5G dell'iperconnettività sicura della trasmissione delle informazioni nella nuvola. L'innovazione, che porterebbe in dote l'*ultrabroadband* mobile in scala di *gigabit* si tradurrebbe, per esempio, anche nella copertura 5G di corridoi aerei per gestire i droni adibiti al controllo del territorio o nell'utilizzo di visori di realtà aumentata per la manutenzione degli impianti, attraverso soluzioni che distribuiscono intelligenza sui sistemi remoti, nel *cloud*, sfruttando la velocità e la banda larghissima delle nuove reti;

considerato che:

tale ovvio aumento della diffusione dei campi elettromagnetici rappresenta sicuramente un valore per lo sviluppo di tecnologie utili a tutti, ma gli effetti sulla salute sono ancora sotto esame;

un anno fa, 170 scienziati di una trentina di Paesi, tra cui l'Italia, scrissero un documento la cui tesi di fondo sosteneva che l'arrivo della nuova rete avrebbe creato un aumento massiccio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza (Rf-Emf), con la conseguente maggiore esposizione degli esseri umani ad un flusso di radiazioni non ionizzanti, definito anche *elettrosmog* non privo di controindicazioni e hanno rivolto un appello alle istituzioni dell'Unione europea per chiedere il blocco della tecnologia 5G, a causa delle crescenti preoccupazioni per l'aumento delle radiazioni da radiofrequenza e dei relativi rischi per la salute, cui sono sottoposti i cittadini europei;

infatti, l'Rf-Emf promuove lo stress ossidativo, una condizione implicata nell'insorgenza del cancro, in diverse malattie acute e croniche e nell'omeostasi vascolare;

sebbene alcune evidenze siano ancora controverse, l'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato Rf-Emf come «possibile cancerogeno per l'uomo» e studi più recenti hanno suggerito effetti riproduttivi, metabolici e neurologici di Rf-Emf, che sono anche in grado di alterare la resistenza agli antibiotici batterici;

uno degli studi più ampi, a cura del programma nazionale di tossicologia degli Usa (National Toxicology Program), ha dimostrato un aumento significativo dell'incidenza del cancro cerebrale e di tumore al cuore negli animali esposti a campi elettromagnetici anche a livelli inferiori a quelle di cui alle attuali linee guida della Commissione internazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (Icnirp);

anche recenti studi dell'istituto "Ramazzini" evidenziano un aumentato rischio, sia per i tumori alla testa sia per gli schwannomi, il più pericoloso dei quali è il tumore cardiaco. Tali risultati, basati sulla sperimentazione animale, insieme agli ultimi studi epidemiologici sugli utilizzatori di cellulari dell'oncologo Lennart Hardell, fanno concludere agli studiosi che è tempo di aggiornare la classificazione Iarg. Al momento, infatti la Iarg classifica la radiofrequenza come «possibile cancerogeno per l'uomo», perché si basa solo su risultati epidemiologici, ma non su studi in vivo, che oggi fanno propendere per la classificazione «probabile cancerogeno» di classe 1A o, come suggerito da Hardell, «cancerogeno certo» di classe 1;

in questo scenario in evoluzione, anche se gli effetti biologici dei sistemi di comunicazione 5G sono scarsamente studiati, è iniziato un piano di azione internazionale per lo sviluppo di reti 5G;

osservazioni preliminari hanno mostrato che il Mmw aumenta la temperatura della pelle, altera l'espressione genica, promuove la proliferazione cellulare e la sintesi di proteine legate allo *stress*

ossidativo, nonché processi infiammatori e metabolici, può generare danni oculari e influenzare le dinamiche neuromuscolari (Di Ciaula, Int. J. Hyg. Environ. Health, Epub 2018);

secondo diversi scienziati sono necessari ulteriori studi per esplorare in modo migliore e indipendente gli effetti sulla salute di Rf-Emf in generale e di Mmw in particolare. Tuttavia, i risultati disponibili sembrano sufficienti per dimostrare l'esistenza di effetti biomedici, per invocare il principio di precauzione, per definire i soggetti esposti come potenzialmente vulnerabili e per rivedere i limiti esistenti (Di Ciaula, Epub 2018);

ai sensi dell'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la responsabilità primaria di proteggere la popolazione dai potenziali effetti nocivi dei campi elettromagnetici appartiene agli Stati membri, inclusa la scelta delle misure da adottare in base a età e stato di salute;

la tutela e la salvaguardia della salute umana e la tutela ambientale sono valori di rilievo costituzionale, nonché beni inalienabili (articolo 9, secondo comma e articolo 32, primo comma della Costituzione), si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per evitare che l'esposizione superi i nuovi *standard* di esposizione massima totale dell'Unione europea su tutti i campi elettromagnetici per proteggere i cittadini, in particolare i neonati, i bambini e le donne in gravidanza;

quali iniziative intendano adottare per definire *standard* di esposizione massima totale sicuri per la salute dei cittadini.

(4-01344)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: nelle aree del P.A.I.P., sigla che sostituisce la dizione "Piano delle Aree per Insediamenti Produttivi", la prima zona produttiva e artigianale nel Comune di Matera, nata in un periodo di trasformazioni urbane che hanno interessato vaste aree del territorio cittadino, destinate a piccole e medie attività imprenditoriali, gli immobili che si affacciano sulla via 1° maggio sono circondati, ovunque, da erbacce, segno di degrado e di abbandono;

per finalità e funzioni, il P.A.I.P. si distingue dalla più vasta e periferica zona industriale sorta in contrada La Martella, in cui più forte è risultata la presenza di attività legate al mobile imbottito (*ex* decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 settembre 2013, che disciplina il bando che seleziona e finanzia programmi di sviluppo sperimentale, finalizzati al consolidamento e al recupero di competitività delle imprese operanti nei Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito), comparto in rapida ascesa quando, nel 1994, si pensò a una struttura interamente dedicata alla formazione;

l'appalto, inizialmente, venne vinto da una società di Gravina, alla quale successe una di Potenza. Ma per arrivare all'inizio dei lavori si dovette attendere la primavera del 1996. Sul piano delle risorse disponibili, la Scuola di formazione disponeva di 12 miliardi e mezzo di lire e il taglio del traguardo, mai raggiunto, avrebbe dovuto coincidere con una data simbolica, il 2000;

iniziarono, purtroppo, una serie d'interruzioni condizionate dalla mai chiarita volontà d'introdurre diverse varianti alla realizzazione del progetto finale. Insomma, i lavori si fermavano e ripartivano in continuazione, non senza incursioni da parte di ignoti pronti a vandalizzare e devastare qualunque struttura pubblica inutilizzata;

come riportato da "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 24 febbraio 2019, si tratta di una deriva verso il degrado che sembrava superata nel 2005, quando fu avviato un primo collaudo, quanto mai azzardato, visto che le opere non erano ancora giunte completamente al traguardo. Di più, anche se nella primavera del 2006 si continuava a dare per scontato l'avvio in quella sede del Centro per la formazione professionale, in realtà, non accadde e non vi fu nemmeno la certificazione dei lavori ultimati, ma solo atti di vandalismo per gli immobili;

successivamente si sperò in una possibile svolta quando, mentre tramontava l'obiettivo del Centro di formazione, prendeva quota l'opportunità di destinare questi spazi alla sede periferica della Scuola speciale dell'Istituto di restauro. Possibilità anche questa accantonata nel momento in cui la nuova opzione venne abbandonata a favore dell'avvenuto recupero funzionale dell'ex convento di Santa Lucia, ubicato in pieno centro, ad angolo tra Via Lucana e Via Lavista e affacciato su piazza Vittorio

Veneto;

considerato che:

i lavori sono stati completati e il complesso di via 1° maggio presenta una gran quantità di spazi utilizzabili per molteplici scopi, dispone anche di un'ampia palestra e, quindi, la capacità di ospitare attività dedicate all'istruzione sembra raggiunta, anche se, nonostante i buoni collegamenti con questa zona, l'ubicazione viene considerata troppo periferica;

comunque, qualsiasi scelta maturi, al momento non pare sia ancora stato effettuato il collaudo, il che significa che questo immobile non può ancora essere fruito da nessun tipo di utenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia sollecitare le istituzioni locali competenti affinché possa essere utilizzato al più presto questo edificio, che comincia a presentare segni di degrado, per le tante attese attività e, soprattutto, perché non avvenga l'ennesimo spreco di spesa pubblica in una città che continua a lamentare la carenza di strutture da adibire alle molteplici attività in attesa.

(4-01345)

[CORBETTA](#), [ORTIS](#), [PIRRO](#), [ANGRISANI](#), [TRENTACOSTE](#), [LA MURA](#), [RICCARDI](#), [SANTILLO](#), [PARAGONE](#), [ROMANO](#), [DONNO](#), [MAIORINO](#), [LANNUTTI](#), [COLTORTI](#), [BOTTICI](#), [ANASTASI](#), [L'ABBATE](#), [QUARTO](#), [PELLEGRINI](#) Marco, [VANIN](#), [GALLICCHIO](#), [MININNO](#), [PESCO](#), [DI GIROLAMO](#), [RICCIARDI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

il cromo esavalente è un inquinante classificato dallo IARC (Agenzia Internazionale Ricerca sul Cancro) come sostanza cancerogena per l'uomo;

il tricloroetilene e il tetracloroetilene, classificati come probabilmente cancerogeni, nelle acque sotterranee possono degradarsi a composti più tossici come il cloruro di vinile, classificato dallo IARC come sostanza cancerogena per l'uomo;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'Allegato 5 al Titolo V della parte Quarta, Tabella 2, stabilisce la concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee, ossia i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica; relativamente alle acque sotterranee, per i parametri "tricloroetilene" e "tetracloroetilene" le soglie di concentrazione sono pari, rispettivamente, a 1,5 µg/l e 1,1 µg/l; per il parametro "cromo esavalente" la soglia è pari a 5 µg/l;

il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, in attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, stabilisce che "le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite" e "non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana"; definisce, tra l'altro, i valori di una serie di parametri chimici; in particolare, per la somma dei parametri "tricloroetilene" e "tetracloroetilene" viene fissato un valore pari a 10 µg/l; il parametro "cromo esavalente" non è al momento previsto, mentre è previsto il parametro "cromo totale" con un valore massimo di 50 µg/l;

il decreto ministeriale 14 novembre 2016, emanato dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, per le acque destinate al consumo umano, il nuovo limite precauzionale per il parametro chimico "cromo esavalente", pari a 10 µg/l, precisando che tale parametro deve essere ricercato solo quando il parametro "cromo totale" supera il valore di 10 µg/l; la nuova soglia, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020, va ad aggiungersi a quella già in vigore di 50 µg/l per il parametro "cromo", che veniva inteso però come "cromo totale" senza distinzione di forma;

riguardo i tre parametri citati, è evidente come i limiti vigenti sulle acque destinate al consumo umano siano meno restrittivi rispetto alle soglie di contaminazione indicate nel decreto legislativo n. 152 del 2006 a causa dello scarto esistente tra i limiti imposti dalle due norme: acque sotterranee che risultino contaminate in base alla normativa ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) possono risultare potabili in base alla norma sulle acque per il consumo umano (decreto legislativo n. 31 del 2001);

sulla base dei limiti in vigore ancora per tutto il 2019 per le acque destinate al consumo umano, una concentrazione di "cromo esavalente" pari a 49 µg/l oggi viene rilevata come concentrazione di

"cromo totale" inferiore al valore soglia di 50 µg/l e risulta pertanto conforme ai requisiti di potabilità; sulla base del limite che entrerà in vigore per il "cromo esavalente" a partire dal 2020, una concentrazione di "cromo totale" pari a 9 µg/l risulterà conforme ai requisiti di potabilità anche nel caso in cui la quota di "cromo esavalente" fosse pari al 100 per cento della quota di "cromo totale"; nei due casi ipotizzati si avrebbe di fatto la potabilità di acque che presentano una concentrazione di "cromo esavalente" molto superiore (rispettivamente 49 µg/l e 9 µg/l) rispetto alla concentrazione ammessa dal decreto legislativo n. 152 del 2006 nelle acque sotterranee (5 µg/l). Inoltre, mancando l'obbligo di verificare il parametro "cromo esavalente", né il gestore, né il Comune, né tantomeno i cittadini avrebbero la consapevolezza della significativa presenza di "cromo esavalente" nei pozzi idropotabili e nell'acqua potabile,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno, anche al fine di monitorare nel tempo l'eventuale contaminazione delle falde acquifere, valutare la presenza del cromo esavalente nelle acque potabili, indipendentemente dal valore del parametro cromo totale;

se ritengano opportuno rivedere i parametri di qualità delle acque potabili al fine di una maggior tutela della salute pubblica;

se ritengano opportuno incentivare i cittadini all'uso di acqua potabile "del rubinetto" imponendo ai gestori dei servizi idrici la pubblicazione integrale sui propri siti *internet* dei controlli analitici effettuati sulle acque.

(4-01346)

[LEONE](#), [BOTTICI](#), [ABATE](#), [ANASTASI](#), [ANGRISANI](#), [CAMPAGNA](#), [CRUCIOLI](#), [DI PIAZZA](#), [DRAGO](#), [EVANGELISTA](#), [FENU](#), [LANNUTTI](#), [LANZI](#), [LUCIDI](#), [MARINELLO](#), [NOCERINO](#), [TRENTACOSTE](#), [DI NICOLA](#), [NATURALE](#), [GAUDIANO](#), [BOTTO](#), [AUDDINO](#), [FLORIDIA](#), [L'ABBATE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Controllo del costo del lavoro", al comma 5, primo e secondo capoverso, stabilisce che "Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche su espressa richiesta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3";

con nota prot. n. 55793 del 21 giugno 2012, è stato disposto dal ragioniere generale dello Stato un accertamento ispettivo presso il Comune di Castelvetro (Trapani);

con la citata nota l'incarico di eseguire una verifica amministrativo-contabile è stato affidato alla dottoressa Manuela Dagnino;

l'attività ispettiva è stata svolta dal 2 al 23 luglio 2012 e fa riferimento a un arco temporale di 5 anni (2007/2011), così come riportato nella relazione redatta dalla stessa in data 2 novembre 2012;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

all'esito del predetto accertamento sono state rilevate molteplici irregolarità nell'amministrazione dell'ente comunale, che configurano ipotesi di responsabilità erariale in capo agli amministratori e ai dirigenti che in quel periodo gestivano il Comune di Castelvetro;

le irregolarità rinvenute dalla dottoressa Dagnino fanno riferimento ai seguenti ambiti: dotazione organica e riduzione previste *ex lege*; irregolarità nell'affidamento delle collaborazioni esterne e degli incarichi di consulenza; adempimenti in materia di mobilità del personale; inosservanza della disciplina di attribuzione e svolgimento delle mansioni superiori; adempimenti in materia di incompatibilità e cumulo d'impieghi, incarichi, e anagrafe delle prestazioni; inosservanza della disciplina normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in merito alle progressioni verticali e le stabilizzazioni; adempimenti in materia di contrattazione collettiva integrativa; progressioni economiche orizzontali; trattamento accessorio del segretario comunale;

preso atto che:

secondo le notizie riportate da alcune testate giornalistiche locali, la relazione sarebbe rimasta "nascosta" per molti anni e la cittadinanza ne sarebbe venuta a conoscenza recentemente a seguito della sua pubblicazione;

a parere degli interroganti è necessario procedere con un'azione di recupero del danno erariale sofferto dall'ente;

dal 7 giugno 2017, il Comune di Castelvetro è commissariato a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose,

si chiede di sapere se siano state denunciate alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le irregolarità riscontrate all'esito dell'accertamento ispettivo e, nel caso, quali siano gli sviluppi successivi alla denuncia.

(4-01347)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00647 del senatore D'Arienzo, sulla presenza di PFAS nelle falde, negli acquedotti e negli alimenti di vaste zone della Regione Veneto.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 93a seduta pubblica del 25 febbraio 2019, a pagina 43, nell'intervento della senatrice Giannuzzi, all'ultima riga del primo capoverso, sostituire la parola: "dire" con la seguente: "udire".

